

TESI GREGORIANA
Serie Diritto Canonico

ILIJA DOGAN

UTILITÀ DEL VESCOVO AUSILIARE PER LE REALI NECESSITÀ PASTORALI

Ricerca teologico-giuridico-pratica



Roma 2022

Vidimus et approbamus ad normam Statutorum Universitatis

Romae, ex Pontificia Universitate Gregoriana
die 1 mensis iulii anni 2021

Prof. Alan Modric
Prof. Robert Geisinger

Direttore di Collana: P. Janusz Piotr Kowal, SJ

Impaginazione a cura dell'Autore

© 2022 Gregorian & Biblical Press
Piazza della Pilotta, 4 - 00187 Rome, Italy
www.gbpress.org - books@biblicum.com

ISBN 978-88-7839-471-1

INTRODUZIONE

Secondo l'*Annuario Pontificio* del 2020, al 31 dicembre 2019 erano presenti nel mondo 525 vescovi ausiliari¹. Questa figura, sebbene non sia di istituzione recente all'interno della Chiesa, è ancora oggi oggetto di dibattito tra gli studiosi. Come afferma Coccopalmerio, si tratta di un ufficio piuttosto complesso². Secondo alcuni canonisti, può risultare persino problematico parlare, per il vescovo ausiliare, di un ufficio vero e proprio, dato che a questo ufficio non è connessa potestà alcuna. Wijlens afferma che il vescovo ausiliare è nominato come assistente del vescovo diocesano e che il suo ufficio, che consiste unicamente nell'assistere il vescovo diocesano, non include potestà alcuna, se non quella connessa alla funzione di vicario generale o di vicario episcopale (cf. can. 406 §2)³. Però, anche la costituzione del vescovo ausiliare come vicario generale o vicario episcopale solleva dubbi e interrogativi. Il summenzionato Coccopalmerio è dell'opinione che questa prassi andrebbe ripensata⁴. È stata proprio la presenza di questi interrogativi e dubbi che ci ha stimolato a fare una ricerca sulla figura del vescovo ausiliare.

Nel corso della lunga storia della Chiesa, la figura del vescovo ausiliare ha avuto indubbiamente un ruolo importante nel governo della Chiesa e sicuramente la sua comparsa ha fondamenti pastorali con i quali la Chiesa voleva rispondere alle necessità diverse, legate ad ogni singola epoca. Assume perciò grande importanza indagare se sussistano ancora oggi le stesse necessità, se cioè la figura del vescovo ausiliare risulti utile

¹ Il numero totale dei vescovi presenti nel mondo fino al 31 dicembre 2019 corrisponde a 5.364, di cui 2.773 sono vescovi diocesani, 1.762 vescovi *sine officio*, 263 vescovi con la carica nella Curia Romana (tra cui rientrano anche i nunzi apostolici) e 16 che si trovano in altre condizioni (SEGRETERIA DI STATO, *Annuario Statisticum*, 2019, 133).

² Cf. F. COCCOPALMERIO, «Vereint», 337.

³ Cf. M. WIJLENS, «I vescovi», 327-330.

⁴ Cf. F. COCCOPALMERIO, «Vereint», 342.

anche ai nostri giorni. Trovare la risposta a questa domanda è l'obiettivo prioritario della nostra ricerca.

La questione dell'utilità del vescovo ausiliare comprende in realtà due questioni: la prima è se ci sono o no ragioni valide per costituire un vescovo ausiliare in una determinata Chiesa particolare in un determinato momento della storia; la seconda è se ci sono o no ragioni altrettanto valide perché la Chiesa universale continui a usare la figura del vescovo ausiliare. Le due questioni sono strettamente connesse tra loro: la prima presuppone infatti una risposta positiva alla seconda, il che vuol dire che esse non sono identiche e che anzi occorre saperle distinguere bene. In questo lavoro, proprio a causa della stretta relazione esistente tra le due questioni, esse vengono affrontate entrambe parallelamente. Non sembra possibile dare una risposta alla seconda senza avere in mente la prima, e viceversa. Il quesito principale si suddivide pertanto nelle due questioni, le cui risposte conducono insieme a trovare una risposta al quesito principale.

Nel titolo abbiamo usato il termine «utilità» che non è peraltro una novità nel linguaggio canonistico in quanto il CIC/83 lo usa in diversi luoghi, sia questo termine, sia i suoi derivati (cf. cann. 269; 433; 610, 1025 §2 e altri). Il can. 1025 §2 usa il termine «utile» in riferimento all'uomo, dichiarando che, per conferire gli ordini sacri, si richiede che il candidato risulti utile per il ministero della Chiesa. Questo canone, secondo Perlasca, afferma il principio fondamentale del sacramento dell'ordine secondo il quale questo sacramento non viene conferito per la santificazione personale della persona, bensì per il servizio alla Chiesa⁵: nessuno viene pertanto ordinato per la propria devozione bensì soltanto per servire la comunità. Anche la *Pastores gregis* 42, riferendosi alla *LG* 27 e alla *CD* 15, afferma che i vescovi, nell'esercizio del loro ministero, devono comportarsi come chi serve, avendo sempre sotto gli occhi l'esempio del Buon Pastore, che non è venuto per essere servito, ma per servire. Solo nel contesto del «servizio alla comunità» si deve perciò comprendere l'uso del termine «utilità». Chiedersi se la figura del vescovo ausiliare risulti ancora oggi utile non significa altro che chiedersi se questa figura realizzi ancora oggi, pienamente, la vocazione divina del servizio alla comunità. È ovvio quindi che, in questo contesto, il termine «utilità» non coincide con il termine «necessità», malgrado la loro stretta connessione; nel nostro contesto il termine «utilità» ha una ampiezza semantica maggiore del termine «necessità». I termini «utilità»

⁵ Cf. A. PERLASCA, «Comentario al can. 1025», 852.

e «necessità» si distinguono nel senso che il termine «utilità» si usa in riferimento alla figura del vescovo ausiliare, mentre il termine «necessità» si usa in riferimento all'istituzione in cui opera questa figura, vale a dire alla Chiesa. Parlando dunque dell'utilità di questa figura, ci proponiamo di indagare se e come essa realizzi tuttora la vocazione divina del servizio alla comunità; parlare, invece, della necessità del vescovo ausiliare non significa altro che valutare se la Chiesa al giorno d'oggi abbia ancora la necessità di questa figura. La necessità di questa figura per la Chiesa costituisce una delle tematiche che intendiamo affrontare nella nostra ricerca che si occupa, più in generale, di indagarne l'utilità del vescovo ausiliare in senso lato.

Sui vescovi ausiliari non esiste, va detto, un'ampia bibliografia. Gli studi dedicati esclusivamente al vescovo ausiliare indagano questa figura all'interno di un luogo e di contesto specifico ben preciso. L'opera più recente al riguardo è il testo scritto di recente da Hernández Herrero che è incentrato su un contesto geografico preciso, vale a dire sulla Spagna⁶. Un'altra opera dedicata esclusivamente alla figura del vescovo ausiliare è quella scritta da Delgado del Río nel 1979; lo studioso, pur affrontando il tema della discutibilità della figura del vescovo ausiliare, focalizza la sua attenzione anzitutto sui dibattiti conciliari che hanno preceduto il decreto *Christus Dominus* sull'ufficio pastorale dei vescovi. D'altra parte, anche la presente ricerca si concentra su una valutazione critica delle ragioni che sono alla base della nomina dei vescovi ausiliari nelle diverse diocesi spagnole⁷. La nostra ricerca non si limita però ad una sola nazione bensì mira a dare una risposta alla questione sull'utilità del vescovo ausiliare nell'ambito della Chiesa universale. Sottolineiamo che la presente ricerca non tratta della figura del vescovo ausiliare in generale, ma si concentra soltanto su una questione specifica, vale a dire sulla «utilità» di questa funzione che viene richiesta dal vescovo diocesano quando sussistono reali necessità della sua diocesi e non invece per ragioni di onore e di prestigio⁸. La presente dissertazione cerca di comprendere se esistono ancora oggi reali necessità pastorali e di indagare, ripetiamo, se questa figura risulti utile anche ai nostri giorni⁹. Proprio in questo risiede

⁶ Cf. L.C. HERNÁNDEZ HERRERO, *La colaboración*.

⁷ Cf. G. DELGADO DEL RÍO, *Los obispos auxiliares*.

⁸ Cf. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio Apostolorum Successores*, 22 feb. 2004, n. 71.

⁹ Sebbene il can. 403 §1 parli soltanto di «necessità pastorali» e non usi il termine «reali», esso non è una novità in questo contesto. Il medesimo termine nel medesimo contesto viene usato anche da Paolo VI nel m. p. *Ecclesiae sanctae* 13, §1 per affer-

la novità e l'originalità del lavoro, che lo contraddistingue dagli altri studi finora effettuati. Questa novità potrà essere di aiuto alla Chiesa nel discernimento se continuare o no con la prassi dei vescovi ausiliari.

Il can. 376 presenta due tipi di vescovi: diocesani, cioè coloro ai quali è stata affidata la cura di una diocesi, e tutti gli altri, detti titolari. I vescovi titolari non sono destinati a una diocesi però assumono il titolo di un'antica sede episcopale nel frattempo soppressa; tra di loro rientrano anche i vescovi ausiliari. Il can. 403 distingue inoltre due tipologie di vescovi ausiliari: vescovo ausiliare semplice e vescovo ausiliare con facoltà speciali. Dal momento che, a nostro avviso, la figura del vescovo ausiliare con facoltà speciali ricorre meno di frequente rispetto a quella del vescovo ausiliare semplice, abbiamo deciso di limitare il nostro lavoro al solo vescovo ausiliare semplice, di cui al can. 403 §1 per indagare, ripetiamo, la sua utilità ai nostri giorni. Tratteremo, in forma marginale, anche la prima tipologia, principalmente per metterla a confronto con la figura del vescovo ausiliare semplice. L'altro limite della presente ricerca è da ritrovarsi nel fatto che non tratteremo del vescovo ausiliare in genere, bensì di una questione specifica, vale a dire della «utilità» del vescovo ausiliare. Indagheremo di questa «utilità» sotto il profilo del suo legame con la Chiesa particolare in cui egli opera. Questo aspetto non esclude però il cercare una risposta alla seconda questione del quesito principale: ci sono al giorno d'oggi ragioni valide per costituire un vescovo ausiliare in una determinata Chiesa particolare? Proprio nell'ottica della Chiesa particolare intendiamo verificare se risulti utile per la Chiesa universale continuare ad avvalersi di questa figura. L'altro limite della ricerca, connesso con la Chiesa particolare, è che tratteremo della figura del vescovo ausiliare in relazione a quella del vescovo diocesano poiché il vescovo ausiliare viene nominato come assistente del vescovo diocesano. Aggiungiamo infine che intendiamo limitare la nostra ricerca sull'utilità del vescovo ausiliare alla Chiesa cattolica di rito latino; le norme del CCEO (*Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*) relative ai vescovi ausiliari, previste per le Chiese cattoliche d'Oriente, vengono trattate da noi solo in modo marginale, per instaurare un confronto con le norme della Chiesa cattolica latina.

Il nostro lavoro è una ricerca teologico-giuridico-pratica. Per condurla utilizzeremo il metodo storico-analitico, con un procedimento sistematico, basato sull'analisi delle fonti, sia giuridiche che teologiche, e ci

mare che il vescovo ausiliare deve essere nominato quando lo richiedono «*verae necessitates*».

sforzeremo di dare una risposta alla questione principale. Il tema sarà affrontato sia studiando i documenti teologici e giuridici sia confrontando gli uni con gli altri in modo che essi si completino a vicenda. Per una migliore comprensione dei testi di cui sopra ricorriamo, oltre che al metodo storico-analitico, anche all'ausilio del metodo esegetico.

La dissertazione sarà divisa in quattro capitoli, i quali cercano tutti di trovare una risposta al quesito principale. I primi due capitoli sono dedicati all'esposizione di fatti, insegnamenti, pensieri, norme e documenti relativi alla figura del vescovo ausiliare e alla Chiesa particolare. Il III capitolo sarà poi un'analisi di quanto detto nei primi due per poi passare, nel IV e ultimo capitolo, alle nostre osservazioni sull'utilità o no del vescovo ausiliare ai nostri giorni nonché alla nostra visione per il futuro. Queste osservazioni saranno fondate sempre su ciò che è detto nei primi tre capitoli.

Il I capitolo inizia con un excursus storico sulla figura del vescovo ausiliare, iniziando dai tempi degli apostoli fino alla comparsa del vescovo ausiliare. Poi esamineremo la figura del vescovo ausiliare durante tutta la storia della Chiesa fino ad arrivare al codice pio-benedettino al fine di scoprire le necessità pastorali che hanno causato la comparsa del vescovo ausiliare e le circostanze nelle quali la medesima figura si è sviluppata.

Il II capitolo è dedicato alla normativa relativa alla funzione del vescovo ausiliare, ha quindi carattere canonistico. Inizieremo analizzando i canoni relativi al nostro tema presenti nel primo Codice di diritto canonico, il cosiddetto Codice pio-benedettino. Indagheremo a fondo tre punti: la figura del vescovo ausiliare, la nomina del vescovo ausiliare e i doveri e diritti previsti dal CIC/17. Il passaggio dal Codice pio-benedettino al giovanneo-paolino non è possibile senza conoscere a fondo la dottrina del Concilio Vaticano II, perciò la seconda parte del capitolo serve come ponte tra i due codici. Dedicheremo infatti la parte finale del II capitolo alla normativa vigente. Questa parte comincia con una presentazione della preparazione dei rispettivi canoni del codice vigente, procede con l'interpretazione dei medesimi e finisce con un'analisi dei documenti postcodiciali.

Nel III capitolo, dopo un'analisi approfondita sull'utilità della figura del vescovo ausiliare nel contesto della Chiesa particolare, come *portio populi Dei*, intendiamo dare una risposta alla prima domanda del quesito principale: ci sono tuttora buone ragioni per costituire un vescovo ausiliare in una determinata Chiesa particolare? E cominceremo la nostra ricerca sotto due aspetti: uno fittizio e l'altro reale. Il primo è in effetti

una *fictio iuris* in quanto si riferisce alla diocesi titolare che, come abbiamo accennato, è una estinta. L'altro aspetto è quello della diocesi in cui l'ausiliare realizza concretamente il suo servizio. Successivamente, indagheremo altresì l'utilità della figura del vescovo ausiliare nel contesto del vicario del vescovo diocesano. Il III capitolo termina con l'analisi dell'ufficio ecclesiastico del vescovo ausiliare.

Il IV ed ultimo capitolo conterrà una nostra riflessione, desunta da quanto detto nei primi tre capitoli, che mira a rispondere alla domanda: la figura del vescovo ausiliare è adeguata alle necessità pastorali del nostro tempo? Inizieremo con un'indagine statistica per vedere quanti sono i vescovi ausiliari oggi presenti nel mondo. Esamineremo successivamente la situazione odierna dei vescovi ausiliari; si tratta, ancora una volta, dell'opinione personale di chi scrive sull'utilità o no di questa figura al giorno d'oggi e i suoi eventuali rischi. La nostra ricerca termina cercando di trovare una visione per il futuro per quanto riguarda la figura del vescovo ausiliare sulla base dell'utilità della sua figura, come anche delle necessità pastorali indicate in precedenza. L'ultimo capitolo dà una risposta alla seconda questione del quesito principale – se ci siano o no buone ragioni perché la Chiesa universale continui ad usufruire della figura del vescovo ausiliare, completando in questo modo la risposta generale al quesito principale. Le nostre non vogliono essere risposte, o soluzioni, uniche e definitive, bensì solo un contributo per meglio comprendere l'utilità o no del vescovo ausiliare nella Chiesa di oggi. Siamo consapevoli del fatto che dietro questa figura si trovano persone concrete con molti impegni, oltre che con la loro dignità; la nostra ricerca non intende ovviamente mettere in discussione né le persone né tantomeno sminuire il loro indiscutibile e prezioso contributo al servizio della Chiesa e alla salvezza delle anime. Concludiamo affermando, anzi ribadendo, che la nostra ricerca non vuol essere né un'apologia né una denigrazione della figura del vescovo ausiliare, bensì un invito al discernimento comune, tendendo a cuore sempre il bene della Chiesa e la maggior gloria di Dio.

CAPITOLO I

L'origine e lo sviluppo della figura del vescovo ausiliare fino al Codice pio-benedettino

Un tale aveva un fico piantato nella vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: «Ecco, son tre anni che vengo a cercare frutti su questo fico, ma non ne trovo. Taglialo. Perché deve sfruttare il terreno?» Ma quegli rispose: «Padrone, lascialo ancora quest'anno finché io gli zappi attorno e vi metta il concime e vedremo se porterà frutto per l'avvenire; se no, lo taglierai» (Lc 13,6-9).

Osservando il ruolo del vescovo ausiliare, notiamo a prima vista che si tratta di un «fico infruttuoso»: da un lato si tratta di un vescovo vero e proprio che ha la dignità episcopale e che nella consacrazione episcopale ha ricevuto la pienezza dell'ordine sacro. Dall'altro, però, egli, pur avendo il titolo di una diocesi, non risiede nel suo territorio e non svolge nessuna potestà sul suo popolo e sul suo clero; loro sono, quindi, «infruttuosi» per la diocesi titolare, poiché non producono «frutti» per il gregge della diocesi di cui portano il titolo. Così ci viene da pensare, com'è avvenuto al padrone della vigna, che il fico dovrebbe essere tagliato perché non dà frutti. Risuonano però fortemente, le parole dell'altro personaggio della parabola, che chiede di attendere ancora un anno. Il vignaiolo conclude pertanto che, prima di tagliarlo, sarebbe bene «zapparlo e concimarlo». Il vignaiolo, sebbene sia consapevole che il fico non porta frutti, decide di zapparlo e di concimarlo ancora un anno, per scoprire la ragione per la quale il fico non dà frutti. Questo ci può aiutare a capire per quale ragione il fico è stato piantato e per quale motivo sia esattamente dove sia. Il fico forse non è stato piantato per dare «i frutti classici», forse era un'altra l'intenzione di chi lo aveva piantato. Il vignaiolo non lo sa, però decide di lasciarlo in vita per un altro anno per

comprendere la ragione della sua infruttuosità. Il primo capitolo del nostro lavoro è anch'esso una sorta di «anno per zappare e concimare il fico», nel quale cercheremo di scoprire la risposta al nostro quesito. Solo allora, quando l'avremo compresa potremo concludere se «il fico» è ancora utile, oggi, nella nostra vigna, vale a dire se il vescovo ausiliare compie ancora la missione per la quale fu «piantato» nella Chiesa molti anni fa.

Siccome il vescovo ausiliare riceve la consacrazione episcopale ed è associato, in quanto tale, al Collegio dei vescovi, che sono i successori degli Apostoli, ci è sembrato opportuno dedicare la parte iniziale del nostro lavoro ad un'analisi storica dell'episcopato, partendo da Colui che è l'*episcopus* per eccellenza – Gesù Cristo. Egli, ascendendo al Padre, consegna tutta la sua potestà ai suoi, agli Apostoli e li invia fino alla fine del mondo per fare di tutti gli uomini i Suoi discepoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gli Apostoli diventano quindi coloro che sono inviati nel mondo a continuare l'opera di Cristo; dopo la loro morte, questa missione viene continuata dai successori degli Apostoli, cioè dai vescovi. È proprio qui, alla fonte e alle radici del ministero episcopale, che vogliamo iniziare il nostro lavoro sulla figura dei vescovi ausiliari, vale a dire affidati a un altro vescovo, con il compito di aiutarlo e di sostenerlo nella sua missione.

Ritornando all'origine della figura del vescovo, vogliamo esaminare quando e come compaiono i primi vescovi nella Chiesa primitiva, per indagare qual era il loro ruolo nella comunità del loro tempo. È proprio il ruolo del vescovo nelle prime comunità cristiane che può aiutarci a discernere se il ruolo dei vescovi ausiliari oggi è rimasto fedele a quello primigenio o se invece se ne è allontanato. Questo è precisamente l'obiettivo delle prime pagine di questo capitolo.

Rivolgeremo successivamente la nostra attenzione a quei momenti della storia in cui il vescovo ausiliare compare per la prima volta nella Chiesa; analizzeremo quali erano le esigenze e gli eventi che hanno spinto la Chiesa a istituire la figura del vescovo ausiliare. Ci sembra che questa fase storica sia particolarmente importante per noi, in modo da poter comprendere pienamente e, nei capitoli successivi, indagare se questa risposta della Chiesa sia ancora oggi utile o se lo fosse solo a quei tempi. Intendiamo infine esaminare come si è evoluta la figura del vescovo ausiliare lungo il corso della storia della Chiesa fino alla codificazione del 1917. In particolar modo, analizzeremo il Concilio di Trento e le discussioni avvenute sia tra i teologi che tra i canonisti

del tempo sulla figura del vescovo ausiliare sia prima che dopo il Concilio stesso.

La riflessione storica sulla figura del vescovo ausiliare e sul suo sviluppo è una parte assolutamente necessaria per giungere a ricercare le necessità reali di questa figura per i nostri giorni, per la Chiesa di oggi. Senza un sfondo storico, cadiamo nella trappola di vedere solo un «fico» che non produce i frutti e non percepiamo il motivo principale per il quale questo «fico» è ancora presente nella vigna. Confidiamo che le pagine che seguono aiutino a scoprire questo motivo per poter stabilire se quel «fico» adempie, ancora oggi, la missione per cui è stato piantato.

1. La prassi ministeriale nella Chiesa primitiva

«Cristo Signore, per pascere e sempre più accrescere il popolo di Dio, ha stabilito nella sua Chiesa vari ministeri, che tendono al bene di tutto il corpo» (LG 18). Tra questi ministeri, secondo la testimonianza della tradizione, occupa il primo posto l'ufficio di quelli che, per divina istituzione, sono succeduti agli Apostoli (cf. LG 20). Essi, «mediante lo Spirito Santo che è stato loro donato, sono costituiti pastori nella Chiesa» (can. 375 §1) e come tali «hanno la missione di perpetuare l'opera di Cristo, pastore eterno» (CD 2). Perciò, «chi li ascolta, ascolta Cristo, chi li disprezza, disprezza Cristo e colui che ha mandato Cristo» (LG 20).

I successori degli Apostoli vengono denominati «vescovi», nel cui nome è espresso il loro carisma specifico: «vegliare»¹. Il «vegliare» è proprio il nucleo dell'attività svolta da chi è chiamato col termine greco di *ἐπίσκοπος* (*episkopos*), da cui deriva il nostro «vescovo»; con questo termine si indicavano, nel mondo greco, sia l'uomo sia la divinità che esercitava la sorveglianza sugli altri². La radice del termine greco scaturisce da *σκεπτ-* (*skept-*) e dal prefisso *ἐπί* (*epi*), che appartengono alla famiglia dei termini che esprimono l'azione di sorvegliare gli altri³. Nell'ambito religioso, si attribuisce questo termine anche alla divinità che esercita la sorveglianza sugli uomini. Così per esempio, il poeta greco Omero usa il sostantivo *ἐπίσκοπος* per denominare una divinità che ha il compito di vegliare sul paese o sugli uomini⁴. Nel contesto non re-

¹ Cf. D. FARES, *Il profumo*, 14.

² Cf. F. MONTAGNINI, «Il vescovo», 19.

³ Cf. L. COENEN, «Vescovo», 1975.

⁴ Cf. L. COENEN, «Vescovo», 1976. «Gli dei greci sono forze personificate, anzi sono parti della forza primigenia che impera su ogni cosa. Essi si trovano quindi sempre in uno speciale rapporto con le parti del mondo creaturale che sono loro affini e soggette, sia che essi si prendano cura di uomini oppure di particolari condizioni, città,

ligioso il termine si usava per indicare diversi uffici secolari di natura finanziaria o amministrativa che però includevano sempre la cura protettiva⁵. In questo ambito, il senso dell'ἐπίσκοπος non è più così ben precisato, in quanto si può trattare dei diversi uffici di sorveglianza, nei settori più diversi, ma, al centro dell'attività che queste persone svolgono rimane sempre la cura protettiva⁶. Nel mondo greco, «vegliare sugli altri» è il carisma specifico che unisce tutti coloro che sono chiamati con il termine ἐπίσκοπος.

Questa parola greca confluisce anche nel mondo cristiano. I primi cristiani hanno preso questo termine dal mondo greco e l'hanno adattato alle loro esigenze⁷. Come sia avvenuto questo adattamento nel mondo cristiano costituisce l'argomento del primo capitolo.

1.1 *Gli apostoli*

La storia della Chiesa ha le sue radici in Gesù di Nazareth che nacque a Betlemme dalla vergine Maria. Dopo circa trent'anni dalla sua nascita, Gesù comincia la sua opera pubblica⁸. Intorno a lui c'era un gruppo di dodici uomini che lui aveva scelto per farne i «suoi compagni», dando loro i poteri di insegnamento e di governo che ne faranno, in terra, i capi della Chiesa e in cielo i giudici degli uomini⁹.

I capi religiosi del giudaismo rifiutarono la pretesa messianica di Gesù e chiesero per lui la morte violenta. Il procuratore romano del tempo abbandonò nelle loro mani Gesù di Nazareth per la crocifissione. Ma dopo tre giorni egli risorse dai morti e per quaranta giorni apparve ripetutamente ai suoi discepoli, finché non fu assunto in cielo¹⁰. Più tardi il Risorto fece dono ai suoi discepoli dello Spirito Santo e li inviò in tutto il mondo, in tutte le nazioni, fino agli estremi confini della terra, affinché

popoli, luoghi, fonti, boschi, ecc. La divinità veglia su uomini e cose affidati alla sua protezione, provvede ad essi, lotta anche in loro favore contro altre divinità o potenze [...] In tale sua prosperità e attività di protettore il dio può essere definito ἐπίσκοπος proprio perché il termine esprime chiaramente la sostanza di quel rapporto, ossia dice che il dio dedica al suo protetto speciale attenzione. Egli sorveglia gli ordinamenti cui è preposto» (H.W. BEYER, «ἐπίσκοπος», 758-759).

⁵ Cf. B. WILLI, *Der Bischof*, 165.

⁶ Cf. H.W. BEYER, «ἐπίσκοπος», 756-771; B. WILLI, *Der Bischof*, 167.

⁷ È importante notare che nessuno di questi uffici, indicati nei Paesi in cui si parlava greco con ἐπίσκοπος ha ispirato direttamente l'ufficio dell'ἐπίσκοπος della Chiesa primitiva (cf. D. TUKARA, «Razvoj», 258-259).

⁸ Cf. H. JEDIN, ed., *Storia*, I, 85-86.

⁹ Cf. G. LEBRETON, «La vita cristiana», 334; G. PHILIPS, *La Chiesa*, 205.

¹⁰ Cf. H. JEDIN, ed., *Storia*, I, 89.

continuassero la sua missione di annunciare la venuta del regno di Dio¹¹. Partecipando al potere di Cristo, gli Apostoli, sotto la guida dello Spirito Santo, adempirono alla loro missione di pastori del gregge, cioè della Chiesa di Cristo che è stata fondata su di loro, perciò i loro nomi, come ci racconta l'Apocalisse, sono stati scritti sulle fondamenta della Gerusalemme celeste¹².

Delle persone che stavano intorno a Gesù e dei loro collaboratori sappiamo poco, però i testi biblici ci testimoniano che Pietro di Betsaida, fratello di Andrea, condusse tutto il gruppo con autorità suprema¹³. In lui tutti vedevano il supremo pastore del gregge universale del quale anch'essi facevano parte ma, allo stesso tempo, erano anch'essi i pastori e maestri del gregge, subordinati al pastore supremo¹⁴.

Accanto a Pietro c'era un altro grande, Paolo, che da persecutore divenne poi promotore del cristianesimo. Grazie all'«Apostolo delle genti» la Buona Notizia superò i confini del popolo eletto e venne annunciata anche alle nazioni pagane. Annunciando il vangelo, Paolo fonda al tempo stesso alcune comunità. Il concetto di comunità è importante per Paolo proprio perché, secondo lui, nelle comunità si realizza la forma concreta del popolo di Dio¹⁵. Lui concepisce la comunità come una comunione permanente tra il fondatore e la sua comunità, perciò non abbandona mai le comunità a se stesse, ma esercita l'autorità su di loro, però con l'autorità di un padre, non con la volontà di dominarle¹⁶.

Accanto ai Dodici, il concetto apostolico della comunità cristiana primitiva ingloba molti altri cristiani che hanno contribuito a fondare le prime comunità o ad edificare le comunità già fondate¹⁷. Anche su di loro, come sugli Apostoli, non abbiamo purtroppo molte e chiare informazioni. Una ragione di questo per così dire «mistero» sui collaboratori degli Apostoli sta nel fatto che, nel NT, la designazione degli uffici non è ancora ben definita¹⁸. A causa di questo «sviluppo degli uffici» nella prima comunità cristiana, lo status di questi collaboratori degli Apostoli non era ancora perfettamente definito e loro venivano designati con ter-

¹¹ Cf. BENEDETTO XVI, *Gli apostoli*, 15-16; J. COMBLIN, «L'origine», 23; G. LEBRETON, «La vita cristiana», 334.

¹² Cf. G. PHILIPS, *La Chiesa*, 206-207.

¹³ Cf. J. COMBLIN, «L'origine», 22; S. GAROFALO, *Il Fondatore*, 61; G. LEBRETON, «La vita cristiana», 334.

¹⁴ Cf. G. D'ERCOLE, *Iter storico*, 96.

¹⁵ Cf. J. COMBLIN, «L'origine», 24.

¹⁶ Cf. J. COMBLIN, «L'origine», 24; E. SCHILLEBEECKX, *Il ministero*, 17.

¹⁷ Cf. E. SCHILLEBEECKX, *Il ministero*, 14-15.

¹⁸ Cf. C. FANTAPPIÈ, *Storia*, 34.

mini vari, che certamente non corrispondono tutti a una categoria ben determinata, in quanto quel che li unisce è il loro incarico: erano incaricati di continuare, di consolidare e di portare a compimento l'opera apostolica¹⁹. Tra questi collaboratori spiccavano i cosiddetti «anziani» che si riunivano nel collegio dei presbiteri. Con la loro comparsa, la guida della comunità conosce una grande svolta: si passa dai ministri itineranti a quelli residenti.

1.2 *I collegi dei presbiteri*

La comunità cristiana primitiva viveva nell'attesa della fine del mondo, che si immaginava vicina, cioè nella convinzione che la seconda venuta di Gesù sarebbe avvenuta a breve termine, mentre loro erano ancora in vita. Non meraviglia quindi che «né la comunità primitiva palestinese né il cristianesimo primitivo ellenistico si preoccuparono, in un primo momento, di istituire ordinamenti e ministeri ecclesiastici»²⁰. A poco a poco, però, col passare del tempo, i primi cristiani divennero sempre più consapevoli della mancata attuazione della *parusia* e della conseguente necessità di organizzarsi al proprio interno. Questo cambiamento della prospettiva temporale, che sposta ad un momento più lontano il ritorno di Cristo, ha contribuito a far sì che la Chiesa primitiva compisse nel frattempo dei passi necessari in direzione di una pure modesta istituzionalizzazione. Questo non si è verificato all'improvviso ma è stato un processo graduale, che è durato secoli e che sembra sia cominciato proprio con la creazione di uffici permanenti.

La necessità di istituire uffici permanenti nelle comunità era ovvia perché gli Apostoli erano stati ministri itineranti, cioè non erano legati a un posto, ma compievano la loro missione peregrinando di luogo in luogo e annunciando a tutti il Risorto²¹. Quindi le comunità che essi avevano fondato avevano bisogno, dopo la loro partenza, di qualcuno che li rappresentasse anche durante la loro assenza e che svolgessero i compiti della direzione e dell'ordinamento, senza i quali una comunità non po-

¹⁹ Cf. G. PHILIPS, *La Chiesa*, 212-213. La varietà delle designazioni degli uffici nella comunità primitiva si legge negli Atti degli Apostoli che parlano dei «Dodici» e dei «Sette», più tardi di Giacomo e degli «anziani», poi per Antiochia in Siria di «profeti» e «dottori» (cf. At 6,1-6; 15,13-22; 13,1). Anche le Lettere di Paolo presentano diverse designazioni, così nella lettera ai Corinzi fa riferimento ad «apostoli», «profeti» e «dottori» (cf. 1Cor 12,28), nella lettera ai Filippi troviamo gli episcopi e i diaconi (cf. Fil 1,1) (cf. C. FANTAPPIÈ, *Storia*, 34).

²⁰ R.K. BULTMANN, *Teologia*, 428-429.

²¹ Cf. J. COMBLIN, «L'origine», 31.

teva esistere²². Proprio in questa necessità pastorale primigenia risiede l'utilità dei cosiddetti «presbiteri» per la Chiesa primitiva.

Il termine «presbiteri» che troviamo nel NT deriva dal termine greco che significa «anziani» ed è diverso dal termine «sacerdote»²³ di cui non si parla mai nel NT²⁴. Esaminando l'etimologia del termine, si nota che il termine «presbiteri», cioè «anziani» non indica semplicemente l'età fisica di queste persone, ma si riferisce alle persone incaricate di organizzare e di gestire la vita comunitaria²⁵. Il compito di queste persone riunite nel collegio era quello di custodire la tradizione apostolica e di guidare la comunità²⁶; al tempo stesso però, gli anziani erano sempre subordinati – ovviamente durante l'epoca apostolica – all'apostolo fondatore o ai suoi rappresentanti²⁷.

La presenza di presbiteri nella Chiesa primitiva ci è attestata dalle Lettere pastorali e dagli Atti degli apostoli; gli «anziani» non costituiscono però una novità della Chiesa primitiva, questo «sistema» del collegio dei presbiteri era presente già nel mondo ebraico²⁸. Presso gli ebrei c'erano infatti, accanto ai sacerdoti del tempio, i laici – chiamati presbiteri – che si univano nel collegio degli anziani e che governavano le comunità israelitiche²⁹. È possibile che le comunità cristiane abbiano ereditato questa struttura dalla comunità ebraica e l'abbiano adattata alle loro esigenze, in quanto le comunità cristiane degli inizi si situavano, quanto all'organizzazione, come una sinagoga all'interno del giudaismo³⁰.

Le prime testimonianze sui presbiteri le troviamo a Gerusalemme dove, secondo quello che scrive Luca, sembra che essi fossero già presenti al tempo in cui Pietro reggeva quella comunità³¹. Però, a causa della mancanza di testimonianze storiche, non possiamo dire con certezza in quale momento preciso e in che modo essi siano stati istituiti nella co-

²² Cf. H.W. BEYER, «ἐπίσκοπος», 785-786.

²³ La figura del sacerdote rappresenta colui che si occupa delle cose sacre e offre il sacrificio, mentre il presbitero è la persona che si occupa dell'organizzazione e della gestione della comunità (cf. A. MALY, «Biskupska i prezbiteriska (ili svečenička) služba», 238).

²⁴ Cf. J.-L. SKA, *Il libro*, 437.

²⁵ Cf. G. BORNKAMM, «πρέσβυς», 136; A. MALY, «Biskupska i prezbiteriska (ili svečenička?) služba», 238.

²⁶ Cf. C. FANTAPPIÈ, *Storia*, 34.

²⁷ Cf. G. ZEILLER, «L'organizzazione ecclesiastica nei due primi secoli», 475.

²⁸ Cf. J. COMBLIN, «L'origine», 22; J.-L. SKA, *Il libro*, 437.

²⁹ Cf. S. GAROFALO, *Il Fondatore*, 64.

³⁰ Cf. R.K. BULTMANN, *Teologia*, 429; E.M. KREDEL, «Vescovo», 694-695.

³¹ Cf. E.M. KREDEL, «Vescovo», 694.

munità³². Nel NT non troviamo neanche indicazioni su come venissero scelti, però sappiamo che, una volta eletti, i presbiteri ricevevano l'imposizione delle mani, il che significa che questo era un servizio stabile e permanente³³.

A Gerusalemme, i presbiteri non sono un caso unico, anche altrove abbiamo testimonianze della loro presenza. Secondo Luca, già nel loro primo viaggio missionario, Paolo e Barnaba scelsero, in ogni comunità, degli uomini e li costituirono presbiteri, affinché potessero poi continuare a fare ciò che Paolo aveva iniziato³⁴. Col passare del tempo, poi, quest'istituzione che era nata a Gerusalemme diventa abituale anche in Asia Minore³⁵.

Nel processo di istituzionalizzazione della Chiesa, accanto al collegio dei presbiteri apparve l'*ἐπίσκοπος*, cioè il vescovo. L'istituzione del *presbyteros* e dell'*ἐπίσκοπος* è così intrecciata nel NT che non è facile distinguere tra le due figure, tra la persona chiamata *πρεσβύτερος* (*presbyteros*) e quella chiamata *ἐπίσκοπος*. In alcuni casi, sembra che *ἐπίσκοπος* sia usato come sinonimo di *πρεσβύτερος*³⁶. Nel corso della storia della Chiesa c'è stato un acceso dibattito tra i diversi autori sulla distinzione e sull'identità di queste due istituzioni nel NT³⁷; oggi sembra però che gli studiosi siano sostanzialmente d'accordo nel ritenere che, durante il primo secolo, non ci sia stata una forma omogenea di organizzazione cristiana, ma che siano coesistiti due modelli: quello delle comunità fondate o legate all'apostolo Paolo – e delle chiese cristiane provenienti dal paganesimo, caratterizzate dallo scambio delle funzioni

³² Cf. J.A. FITZMYER, *Gli Atti*, 499; G. LEBRETON, «La vita cristiana», 337.

³³ Cf. J. COMBLIN, «L'origine», 36.

³⁴ Quest'informazione che abbiamo dall'evangelista Luca desta subito sospetti, poiché Paolo non parla mai, né nelle lettere paoline autentiche, né nelle deuteropaoline, dei «presbiteri» nelle Chiese alle quali scrive. Di loro si parla solo nelle Lettere cosiddette pastorali. Secondo alcuni autori, questo potrebbe essere un anacronismo lucano, in quanto i «presbiteri» indubbiamente costituivano un elemento strutturale fisso nelle Chiese locali di cui scrive Luca. Quindi è possibile che l'autore proietti in un tempo passato quello che esisteva al suo tempo. Ai fini della nostra ricerca, comunque, l'importanza di questa notizia non sta tanto nel fatto che vi fossero o no i presbiteri, ad Efeso, già al tempo di Paolo, bensì nel fatto che quest'istituzione, che era nata a Gerusalemme, è diventata col tempo abituale in Asia Minore (cf. J. COMBLIN, «L'origine», 35; J.A. FITZMYER, *Gli Atti*, 557; E.M. KREDEL, «Vescovo», 699; G. LEBRETON, «La vita cristiana», 338).

³⁵ Cf. E.M. KREDEL, «Vescovo», 699.

³⁶ Cf. G. LEBRETON, «La vita cristiana», 340; J.-M.R. TILLARD, «I diversi volti», 57.

³⁷ Per approfondire questo tema cf. G. LEBRETON, «La vita cristiana», 339-340; F. MONTAGNINI, «Il vescovo», 30-31.

tra i presbiteri e gli episcopi – e quello della comunità di origine giudaico-cristiana, la cui organizzazione ricalca la struttura delle sinagoghe e delle comunità ebraiche affidate a un collegio degli «anziani». Questi due modelli però non rimangono ben distinti tra loro ma si mescolano e si sovrappongono abbastanza rapidamente³⁸. Malgrado le dispute e le questioni irrisolte sembra che, come afferma anche Montagnini, equiparare *tout court* l'ἐπίσκοπος del NT ai presbiteri vada contro l'evidenza; a dire il vero si tratta di una figura in sviluppo che avrà il suo culmine come guida e pastore della comunità cristiana verso l'inizio del II secolo³⁹.

Le Lettere pastorali parlano dell'ἐπίσκοπος come di colui che sorveglia la comunità (ἐπισκοποῦντες – *episkopountes*)⁴⁰: egli aveva la responsabilità della sua comunità come custode del gregge che gli viene affidato⁴¹. Questo suo ruolo lo conferma anche Luca quando ci riporta il famoso discorso a Mileto. Paolo convoca a Mileto i presbiteri della Chiesa di Efeso e trasmette loro le sue volontà, il suo testamento spirituale. Nel discorso riflette sul lavoro svolto in passato ad Efeso e consiglia ai presbiteri di vigilare sulla Chiesa di Efeso e di esserne buoni pastori⁴². Nel rivolgere loro queste parole, li chiama vescovi⁴³. Questo è il loro ultimo incontro con l'Apostolo, fino a quel momento erano suoi collaboratori, e in quanto tali vengono chiamati presbiteri, però da allora in avanti la responsabilità della guida della Chiesa ricadrà direttamente sulle loro spalle, e loro ne saranno gli ἐπίσκοποι, cioè coloro che vegliano sugli altri, i «sorveglianti» e i «guardiani»⁴⁴.

Non esiste modo migliore per trovare il vero significato del ruolo di questo ministero se non quello di fermare lo sguardo su Colui che è l'ἐπίσκοπος per eccellenza. La prima lettera di Pietro definisce il Cristo come ἐπίσκοπος delle anime⁴⁵. Cristo in quanto «colui che veglia sulle nostre anime» è anche colui che ne conosce la parte più intima e che ha

³⁸ Cf. C. FANTAPPIÈ, *Storia*, 34.

³⁹ Cf. F. MONTAGNINI, «Il vescovo», 31.

⁴⁰ «Ποιμάνετε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ θεοῦ, ἐπισκοποῦντες μὴ ἀναγκαστῶς ἀλλὰ ἐκουσίως κατὰ θεόν, μὴδὲ αἰσχροκερδῶς ἀλλὰ προθύμως» (1Piet 5,2).

⁴¹ Cf. A. MALY, «Biskupska i prezbiterska (ili svećenička) služba», 248-251.

⁴² Cf. J.A. FITZMYER, *Gli Atti*, 712.

⁴³ «Προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ, ἣν περιποιήσατο διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου» (At 20,28).

⁴⁴ Cf. J.A. FITZMYER, *Gli Atti*, 715; S. GAROFALO, *Il Fondatore*, 65; F. MONTAGNINI, «Il vescovo», 22-23.

⁴⁵ «ἦτε γὰρ ὡς πρόβατα πλανώμενοι, ἀλλὰ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν» (1Piet 2,25).

la capacità di provvedere alle loro necessità. Questo «vegliare» di Cristo non può essere altro che un prendersi cura amorevole del gregge affidatogli⁴⁶. Proprio questa cura di Cristo del gregge rispecchia tutti i significati che i pagani e i giudei di lingua greca attribuivano al termine *ἐπίσκοπος* riferito a Dio⁴⁷. Il termine *ἐπίσκοπος* trova in Cristo la sua realizzazione più sublime e Cristo diventa il modello da seguire per l'*ἐπίσκοπος* della comunità cristiana.

Nonostante ci siano molti elementi rimasti finora sconosciuti o almeno non chiari per quanto riguarda la figura dell'*ἐπίσκοπος* del NT, è palese che questo titolo veniva attribuito a coloro che vegliavano sul gregge loro affidato e se ne prendevano cura amorevole. L'adattamento del termine greco nell'ambito della prima comunità cristiana non ha cancellato il significato insito nel termine che rispecchia il carisma specifico di questo ministero. Il «vegliare sugli altri» rimane come il *fil rouge* del termine anche nell'ambito cristiano. L'*ἐπίσκοπος* del NT non è soltanto uno che veglia sugli altri, ma colui che veglia su una concreta comunità e se ne prende cura. Questa comunità diventa per lui il luogo in cui vivere la sua missione, che non sarebbe tale se questa comunità non esistesse. L'*ἐπίσκοπος* del NT è del tutto inconcepibile senza la comunità.

1.3 *La comparsa del vescovo*

Con gli anni, la figura dell'*ἐπίσκοπος* comincia ad evolversi molto gradualmente fino a diventare, nel II secolo, quella di vescovo come capo di una diocesi; e questa evoluzione è avvenuta, com'è naturale, attraverso diverse fasi. Dopo la scomparsa degli Apostoli, come abbiamo accennato, la comunità venne governata dai presbiteri uniti nel collegio. La fase successiva era caratterizzata dalla separazione degli episcopi dal collegio dei presbiteri. L'ultima fase è poi quella in cui gli episcopi passarono dalla presidenza di una comunità a quella di una diocesi: siamo nella seconda metà del II secolo ed è il momento storico in cui il cristianesimo si diffonde dalle città alla campagna e nell'ambiente rurale nascono le Chiese-figlie, dirette da presbiteri e legate alla Chiesa-madre⁴⁸.

Non sappiamo molto su come avvenne il passaggio dal collegio dei presbiteri a un solo vescovo, detto anche *vescovo monarchico*; si tratta

⁴⁶ Cf. P. GOYRET, «Episcopato», 612-613.

⁴⁷ Cf. H.W. BEYER, «ἐπίσκοπος», 775.

⁴⁸ Cf. C. FANTAPPIÈ, *Storia*, 35.

di un processo che è difficile spiegare in maniera chiara⁴⁹. Alcuni studiosi sono dell'opinione che, in quel periodo, ci fu un'evoluzione analoga anche nelle istituzioni civili dell'Impero romano, nelle quali si passa da una direzione collegiale a una monarchica, e questo esercitò un influsso anche sulla comunità cristiana⁵⁰. Non ci sono prove evidenti a sostegno di questa teoria; è un dato di fatto, però, che, con il tempo, il vescovo si distacca dal collegio dei presbiteri e diventa il solo capo, il capo monarchico della Chiesa⁵¹. Non è più il gruppo che governa la comunità, ma tutto rimane ora nelle mani di una sola persona che diventa il custode e il pastore del gregge.

Il primo che rappresenta una figura molto chiara del vescovo è Ignazio d'Antiochia (†107), il successore di Pietro come vescovo della Chiesa di Antiochia in Siria⁵². A lui viene dato il titolo di primo dottore dell'episcopato⁵³, proprio perché le sue lettere sono una fonte apprezzabile del significato e del ruolo del vescovo agli inizi del II secolo⁵⁴.

Secondo Ignazio, il vescovo è segno e garante dell'unità e là dove appare il vescovo, ivi è la comunità⁵⁵. Ogni comunità deve avere solo un vescovo perché uno solo è Cristo, una sola è l'eucaristia, uno solo è l'altare, così anche in ogni Chiesa deve esserci un solo vescovo che la presiede, circondato dal suo presbiterio e dai diaconi⁵⁶. Nell'insegnamento di Ignazio, il vescovo è l'unico e vero capo della Chiesa locale, «poiché i presbiteri e i diaconi, nominati sempre collegialmente, non pos-

⁴⁹ Cf. H.W. BEYER, «ἐπίσκοπος», 790; B. WILLI, *Der Bischof*, 179.

⁵⁰ Cf. J. COMBLIN, «L'origine», 37-38.

⁵¹ Cf. J. COMBLIN, «L'origine», 23.

⁵² Cf. J. COMBLIN, «L'origine», 38.

⁵³ Cf. M. MACCARRONE, *Lo sviluppo*, 11.

⁵⁴ «Ignazio d'Antiochia [...] in seguito a un'ondata di persecuzione fu condannato a essere gettato alle fiere e subì il martirio a Roma nell'ultimo anno di regno dell'imperatore Traiano (98-117). Durante il viaggio verso la capitale dell'impero, egli scrisse sette lettere, di cui tre alle comunità cristiane di Efeso, Magnesia e Tralli, dalla città di Smirne dove esponenti di queste comunità si erano recati per incontrare il venerato vescovo di Antiochia. A Smirne scrisse anche la sua epistola ai cristiani di Roma, mentre le lettere ai Filadelfesi, ai cristiani di Smirne ed al loro vescovo Policarpo furono scritte nella Troade. La loro autenticità, dopo notevoli sviamenti di una ipercritica non immune da pregiudizi, è oggi considerata sicura» (H. JEDIN, ed., *Storia*, I, 180-181).

⁵⁵ Cf. IGNAZIO D'ANTIOCHIA, *Ad Smyrnaeos*, n. 8, in *Patr. Ap.*, I, 283.

⁵⁶ «Μία γάρ σάρξ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἐν ποτήριον εἰς ἑνωσιν τοῦ αἵματος, ἐν θυσιαστήριον, ὡς εἰς ἐπίσκοπος ἅμα τῷ πρεσβυτερίῳ καὶ διακόνοις, τοῖς συνδούλοις μου» (IGNAZIO D'ANTIOCHIA, *Ad Philadelphenses*, n. 4, in *Patr. Ap.*, I, 266).

seggono una propria autonomia, ma agiscono sempre in unione e subordinazione rispetto al vescovo»⁵⁷.

Risulta agevole osservare che anche l'*ἐπίσκοπος* delle Chiese di Ignazio ha le caratteristiche dell'*ἐπίσκοπος* del NT, in quanto anch'egli è il custode del gregge, colui che veglia sulla comunità alla quale è legato come pastore. Nelle lettere di Ignazio, il legame dell'*ἐπίσκοπος* con la sua comunità è ancora più forte in quanto egli è «il capo di una Chiesa locale, anzi è la stessa Chiesa in un certo qual modo perché là dove c'è il vescovo, là anche c'è la Chiesa»⁵⁸. Il «vegliare sul gregge» diventa quindi l'essenza della missione dell'episcopato di cui parla Ignazio, perché egli è colui che veglia sul suo popolo.

Nonostante Ignazio presenti, nelle sue lettere, la figura del vescovo con toni molto netti e chiari del vescovo, questo non vuol dire che ai suoi tempi l'episcopato monarchico sia già impiantato in tutte le Chiese locali⁵⁹. La distinzione esplicita tra il collegio dei presbiteri e figura del vescovo avvenne più o meno rapidamente secondo i luoghi, e sembra che, verso la metà del II secolo, possiamo parlare dell'episcopato monarchico come di un modello comune in quasi tutte le Chiese⁶⁰. «Un'apparente eccezione è offerta dalla Chiesa d'Alessandria, dove, fin verso la metà del III secolo, il vescovo non sarebbe veramente stato che il *primus inter pares* del corpo presbiterale, i cui membri l'avrebbero consacrato»⁶¹.

2. Genesi della figura del vescovo ausiliare

Dal momento in cui il vescovo monarchico diventa il modello comune in tutte le Chiese, fino all'VIII secolo tutti i vescovi erano vescovi locali⁶². A quel tempo non esistevano i vescovi che non erano destinati a una Chiesa particolare. Fino all'incirca all'anno mille, il vescovo venne percepito come «il centro di ogni Chiesa»⁶³ perché «è sempre vescovo

⁵⁷ M. MACCARRONE, *Lo sviluppo*, 13.

⁵⁸ M. MACCARRONE, *Lo sviluppo*, 12.

⁵⁹ «Episcopato monarchico» o «mono-episcopato» è il termine che si usa per indicare il modello di una comunità cristiana che ha come suo capo solo un vescovo (cf. G. SCHÖLLGEN, «L'estensione», 111).

⁶⁰ Cf. J. COMBLIN, «L'origine», 38; H. JEDIN, ed., *Storia*, I, 194; B. WILLI, *Der Bischof*, 179; G. ZEILLER, «L'organizzazione ecclesiastica nei due primi secoli», 479.

⁶¹ G. ZEILLER, «L'organizzazione ecclesiastica nei due primi secoli», 478.

⁶² Cf. E. LANNE, «Il vescovo», 16; G. ZEILLER, «L'organizzazione ecclesiastica nei due primi secoli», 479.

⁶³ G. ZEILLER, «L'organizzazione ecclesiastica», 497-498.

di un popolo determinato che esiste ben visibile e circoscritto, e di cui egli è il proprio pastore»⁶⁴.

I concili ecumenici del IV e del V secolo stabiliranno l'episcopato monarchico come struttura fondamentale della Chiesa cattolica⁶⁵. Prima della cosiddetta «pace della Chiesa» (313) non ci furono infatti concili ecumenici, cui partecipano i rappresentanti di tutta la Chiesa⁶⁶. Per «pace della Chiesa» intendiamo la libertà concessa alla Chiesa di professare liberamente la sua fede nel territorio dell'Impero romano. Ci sono due editti imperiali di grande importanza per la «pace della Chiesa»:

quello di Costantino il Grande del 313, con cui si concede alla Chiesa la libertà di culto e si decreta la restituzione dei beni confiscati durante le persecuzioni, e quello di Teodosio I del 380, con cui si proclama la religione cristiana religione dell'Impero, e che di fatto comporta l'obbligo per tutti i sudditi di aderire al cristianesimo⁶⁷.

Quando però la Chiesa uscì dalle catacombe e «entrò nell'orbita dell'impero, gli imperatori ebbero cura di mantenere l'unità, perché capivano che l'unità della religione imperiale era un elemento necessario per l'unità dell'impero»⁶⁸. Così si spiega perché furono gli imperatori a prendere l'iniziativa dei concili chiamati ecumenici: erano gli imperatori ad esercitare un grande influsso sui concili in quanto non solo erano loro a convocarli ed a stabilire gli argomenti da trattare, a finanziare i viaggi e le riunioni; ma erano (sempre) loro ad intervenire nei dibattiti attraverso i loro rappresentanti, oppure attraverso vescovi diventati in pratica loro rappresentanti. In tal modo la posizione dell'imperatore nei dibattiti era spesso determinante; erano sempre loro, dopo il Concilio che si assumevano il compito di farne applicare i decreti⁶⁹.

Con i concili, la Chiesa non soltanto definì l'insegnamento della fede cattolica ma cercò anche di perfezionare l'organizzazione della sua gerarchia, dichiarando i principi fondamentali della fede, consolidando i vecchi usi e stabilendo nuove regole⁷⁰. Queste regole del Concilio ecu-

⁶⁴ E. L'ANNE, «Il vescovo», 16.

⁶⁵ Cf. J. COMBLIN, «L'origine», 23-38.

⁶⁶ Cf. G. ZEILLER, «L'organizzazione ecclesiastica», 508.

⁶⁷ C. FANTAPPIÈ, *Storia*, 48.

⁶⁸ J. COMBLIN, «L'origine», 51.

⁶⁹ Cf. J. COMBLIN, «L'origine», 51.

⁷⁰ «I sette primi concili ecumenici sono il bene comune della Chiesa cattolica e della Chiesa ortodossa. Sono concili tenutisi in Oriente ma le loro definizioni sono state ricevute dalla Chiesa romana e da tutto l'Occidente. Dopo la sacra Scrittura il loro

menico costituiscono da sempre delle risposte ai problemi reali e concreti del Popolo di Dio, a cominciare dalle eresie; a questi problemi, come anche a tutte le necessità e le sfide del tempo, i Padri conciliari cercano di rispondere con i canoni che costituiranno per secoli le norme cui atterrarsi in ogni circostanza⁷¹.

Per ritornare al nostro tema del vescovo ausiliare, desideriamo esaminare il can. 8 del Concilio di Nicea (anno 325) con il quale i Padri conciliari, in risposta ad un quesito, stabilirono che non ci possono essere due vescovi nella stessa città⁷². Al tempo del Concilio di Nicea, infatti, vale a dire nella prima metà del IV sec., l'episcopato monarchico era già diventato il modello comune in tutte le Chiese; se ne deduce, ovviamente, che la prassi era che ci fosse un solo vescovo per una Chiesa particolare.

Il can. 8 del Concilio di Nicea va inquadrato sullo sfondo dei catari riconciliati con la Chiesa cattolica. Nei villaggi e nelle città in cui non c'erano altri membri del clero se non i convertiti dal catarismo, questi potevano continuare nella loro attività e nei loro incarichi⁷³. Il problema nasceva quando qualcuno di questi vescovi si trovava nel luogo dove vi era già un vescovo; era evidente che il vescovo cattolico avrebbe mantenuto le sue funzioni, ma cosa fare con il vescovo ex-cataro, cioè rientrato nel cattolicesimo dal catarismo? I Padri conciliari cercarono di mantenere una posizione equilibrata trovando una soluzione moderata, che andasse bene per entrambe le parti. Ben sapendo che un gregge ha un solo pastore, decisero che, in questo caso colui che presso i catari veniva chiamato vescovo, avesse la dignità di presbitero o, se il vescovo fosse stato

insegnamento dommatico con quello dei santi Padri è riconosciuto da ambedue le Chiese come espressione comune della fede» (E. LANNE, «Il vescovo», 15).

⁷¹ Cf. E. LANNE, «Il vescovo», 17.

⁷² «Di his qui se cognominant catharos, id est mundos, si quando venerint ad ecclesiam catholicam, placuit sancto et magno concilio, ut impositionem manus accipientes sic in clero permaneant. Haec autem eos clero permaneant. Haec autem eos prae omnibus scriptis convenit profiteri, quod catholicae et apostolicae ecclesiae dogmata suscipiant et sequantur, id est bigamis se communicare et his, qui in persecutione prolapsi sunt, erga quos et spatia constituta sunt et tempora definita, ita ut ecclesiae catholicae et apostolicae placita sequantur in omnibus. Ubi cumque vero sive in municipiis sive in civitatibus ipsi soli repperiti fuerint ordinati: qui inveniuntur in clero, in eodem habitu perseverent. Ubi autem catholicae ecclesiae episcopo vel presbytero constituto quidam ex illis adveniunt, certum est quod episcopus ecclesiae habebit ecclesiae dignitatem. Is autem, qui nominatur apud eos episcopus, honorem presbyterii possidebit, nisi forte placuerit episcopo nominis eum honore censer. Si vero hoc ei minime placuerit, providebit ei aut corepiscopi aut presbyteri locum, ut in clero prorsus videatur, ne in una civitate duo episcopi probentur exsistere» (CONC. DI NICEA I, can. 8).

⁷³ Cf. I.O. DE URBINA, *Storia*, I, 106.

d'accordo, avrebbe addirittura mantenuto la dignità episcopale. Questo non voleva dire che anche lui sarebbe diventato il vescovo di quella Chiesa particolare; alla fine del can. 8 Padri sottolinearono chiaramente che non potevano esserci due vescovi nella stessa città⁷⁴. In realtà, con il permesso del vescovo locale, il vescovo cataro poteva conservare l'onore del titolo episcopale senza avere però quella che noi oggi chiameremmo la giurisdizione⁷⁵. Quindi «l'autorità del vescovo sul proprio gregge è tale da non tollerare che ci fossero due vescovi in un'unica città»⁷⁶.

Il canone lasciava quindi aperta la possibilità, al vescovo, di procurare al vescovo cataro un posto di corepiscopo perché risultasse che egli faceva veramente parte del clero⁷⁷. Proprio in questi corepiscopi, alcuni autori vedono *in nuce* la figura del vescovo ausiliare. Passiamo ora ad indagare questo istituto per scoprire se l'istituzione dei corepiscopi possa davvero aver costituito l'origine di quella che in seguito diventerà la figura del vescovo ausiliare.

2.1 *L'ufficio dei corepiscopi*

Nei primi secoli della Chiesa, «il vescovo risiedeva normalmente soltanto nei centri abitati riconosciuti come città e tutto il territorio extra-urbano era alle dipendenze di lui, senza suddivisione della diocesi»⁷⁸. Troviamo però nelle fonti, specialmente in quelle siriane e dell'Asia Minore, delle prove documentali che anche le comunità rurali avevano un loro vescovo chiamato *χωρεπίσκοπος* (*corepiscopus*)⁷⁹. Il termine *χωρεπίσκοπος* – che derivante dalle due parole greche *ἐπίσκοπος* e *χώρα* significa letteralmente il «vescovo della campagna» – era il termine attribuito ai vescovi che risiedevano sì nel territorio di una *polis* ma al di fuori dell'insediamento cittadino, vale a dire nei villaggi, nei borghi, tra le popolazioni non stanziali; in questo modo il corepiscopo si distingueva dall'*ἐπίσκοπος*, termine che indicava invece il vescovo della città⁸⁰. Secondo vari autori, non è possibile stabilire esattamente l'origine dei

⁷⁴ Cf. CONC. DI NICEA I, can. 8.

⁷⁵ Cf. E. LANNE, «Il vescovo», 23-24.

⁷⁶ E. LANNE, «Il vescovo», 24.

⁷⁷ «Si vero hoc ei minime placuerit, providebit ei aut corepiscopi aut presbyteri locum, ut in clero prorsus videatur, ne in una civitate duo episcopi probentur exsistere» (CONC. DI NICEA I, can. 8).

⁷⁸ A. DI BERARDINO, «Corepiscopo», 1181.

⁷⁹ Cf. W.M. PLÖCHL, *Geschichte*, I, 55-56.

⁸⁰ Cf. A. DI BERARDINO, «Corepiscopo», 1181; O. BUCCI, *Il Corepiscopato*, 4; F. GILLMANN, *Das Institut*, 1-11; E. KIRSTEN, «Chorbischof», 1106.

corepiscopi nel tempo, però le tracce conducono a un certo Zoticus del villaggio di Kumene (Panfilia), che viene definito da Eusebio *ἐπίσκοπος κώμης*, cioè vescovo di villaggio⁸¹.

Anche se si è discusso a lungo se il *χωρεπίσκοπος* fosse sempre stato vescovo o soltanto qualche volta, oppure mai, la maggioranza degli autori è oggi dell'opinione che, se si esclude la differenza relativa al titolo loro attribuito, nei primi tempi del cristianesimo, i corepiscopi non erano «meno vescovi» degli altri, cioè almeno le persone del loro tempo non facevano alcuna distinzione tra di loro, né nella dignità episcopale né nella giurisdizione canonica⁸². E la situazione rimase immutata fino a quando, dopo tutti i concili del IV secolo, non cominciò il processo della subordinazione giurisdizionale del *χωρεπίσκοπος* al potere dell'*ἐπίσκοπος*⁸³.

Già nel Concilio di Ancira, celebrato nel 314, i Padri presenti stabiliscono con il can. 13 che i *χωρεπίσκοποι* non potevano consacrare i sacerdoti o i diaconi di campagna e neppure quelli di città in una parrocchia che non fosse la loro, senza l'autorizzazione scritta dall'*ἐπίσκοπος*⁸⁴. Nello stesso anno si celebrò un altro concilio, quello di Neocesarea in Asia Minore, in cui i *χωρεπίσκοποι* vennero designati come i seguaci dei Settantadue e non degli Apostoli come i *ἐπίσκοποι*⁸⁵. Il can. 14 del medesimo Sinodo affermava che i *χωρεπίσκοποι* potevano offrire il sacrificio in presenza dell'*ἐπίσκοπος* solo come co-ministri, vale a dire come concelebranti⁸⁶. Come si può notare, né il primo divieto, né il

⁸¹ Cf. A. DI BERARDINO, «Corepiscopo», 1181; EUSEBIO DI CESAREA, *Historia Ecclesiastica*, 5, 16, 17; W.M. PLÖCHL, *Geschichte*, I, 56; G. ZEILLER, «L'organizzazione ecclesiastica», 504. Eusebio usa il termine *ἐπίσκοποι κώμης* perché il termine *χωρεπίσκοπος* non compare fino al IV secolo. Dal momento in cui appare nelle fonti, non vi è più bisogno, parlando di *χωρεπίσκοπος*, di precisare che si tratti di un *ἐπίσκοπος χώρας* perché la dizione *χωρεπίσκοπος* già contiene in sé il termine *χώρα* (cf. O. BUCCI, *Il Corepiscopato*, 41).

⁸² Cf. A. DI BERARDINO, «Corepiscopo», 1182; O. BUCCI, *Il Corepiscopato*, 35-36; F. GILLMANN, *Das Institut*, 118; T. GOTTLÖB, *Der abendländische Chorepiskopat*, 1-3; E. KIRSTEN, «Chorbischof», 1106; G. ZEILLER, «L'organizzazione ecclesiastica», 504-505.

⁸³ Cf. A. DI BERARDINO, «Corepiscopo», 1182; T. GOTTLÖB, *Der abendländische Chorepiskopat*, 1; G. ZEILLER, «L'organizzazione ecclesiastica», 505.

⁸⁴ «Chorespiscopos non licere presbyteros vel diaconos ordinare, sed neque urbis presbyteros, nisi cum literis ab episcopo permissum fuerit, in aliena parochia» (CONC. DI ANCIRA (314), can. 13).

⁸⁵ Cf. O. BUCCI, *Il Corepiscopato*, 45.

⁸⁶ Cf. M. TYMISTER, *La concelebrazione*, 60. «Chorepiscopi autem sunt quidem in figura septuaginta: tu autem comministri, propter studium in pauperes, offerunt hono-

secondo riguardano la dignità episcopale, in quanto essi potevano consacrare i sacerdoti e i diaconi e potevano offrire il sacrificio; il divieto riguarda esclusivamente la loro giurisdizione in quanto non potevano ordinare i medesimi senza l'autorizzazione dell'*ἐπίσκοπος* e non potevano offrire il sacrificio in presenza dell'*ἐπίσκοπος*, se non come concelebranti⁸⁷.

Il punto cruciale per quella che noi oggi chiamiamo «la giurisdizione» del *χωρεπίσκοπος*, è stato il Concilio di Antiochia del 341: in quella sede i Padri conciliari decisero che il territorio del vescovo della campagna diventasse parte della giurisdizione del vescovo della città. Nel can. 10 si affermava che il corepiscopo doveva essere nominato dal vescovo della città da cui dipendeva il suo territorio e che il territorio sottoposto al corepiscopo era soggetto alla giurisdizione del vescovo della città⁸⁸.

Il divieto di ordinare i vescovi di campagna fu stabilito nel 347 con il Concilio di Sardica (oggi Sofia) che, nel can. 6, vietava di consacrare un vescovo per un villaggio o un borgo in cui poteva bastare il semplice sacerdote, per non svilire il titolo e l'autorità del vescovo⁸⁹ e culminò

rati» (CONC. DI NEOCESAREA (314), can. 14). «Per ben capire il tono e il livello raggiunto con il canone 14, si tenga conto che lo stesso Sinodo vietava al canone 13 ai preti rurali di offrire il Santo Sacrificio in presenza del vescovo e dei preti di città e permetteva loro di amministrare l'eucarestia in città solo in sostituzione di quelli» (O. BUCCI, *Il Corepiscopato*, 45).

⁸⁷ Cf. O. BUCCI, *Il Corepiscopato*, 43-44.

⁸⁸ «*Ἴι qui funt in vicis pagis, qui dicuntur chorepiscopi, etiamsi episcopi ordinationem manuumve impositionem acceperint, visum est, tu suum modum sciant, & si i subjectas ecclesias administrent, earumque cura & solitudine gerenda contenti sint: constituent autem lectores, hypodiaconos & exorcistas, & eorum promotionem sufficere existiment, nec presbyterum, nec diaconum ordinare audeant absque urbis episcopo, cui subijcitur ipse & regio. Si quis autem ea quae definita funt, transgredi audeat, ipse quoque deponatur ab eo honore quem habet. Fiat autem chorepiscopus ab episcopo civitatis, cui subijcitur*» (CONC. DI ANTIOCHIA I (341), can. 10).

⁸⁹ «*Si contigerit in una provincia, in qua sunt plurimi episcopi, unum episcopum conventui non interesse, & ille per quamdam negligentiam multi convenire, & episcoporum institutioni & electioni assentiri, congregata autem populi multitudo instet, ut fiat institutio episcopi, qui ab eis postulatur, oportet illum prius, qui non adfuerit, episcopum admoneri per literas Primatis provinciae, nempe episcopi metropolitani, quod rogat populus sibi pastorem dari: & existimo recte habere hunc quoque expectari, ut adsit. Si autem literis rogatus non adfuerit, ac ne rescripserit quidem, populi voluntati satisfiat. Oportet autem ex vicina quoque provincia accersiri episcopos ad metropolitani episcopi institutionem. Non licere autem simpliciter episcopum constituere in aliquo pago vel parva urbe, cui vel unus presbyter sufficit: non necesse est enim illic episcopum constitui, ne episcopi nomen & auctoritas vilipendatur. Sed provinciae (ut prius*

poi nel 363-364, con il Concilio di Laodicea di Frigia (oggi Turchia). Nel can. 57 di questo Concilio si confermò il divieto di non nominare più vescovi nelle campagne e nei villaggi e si ordinò che questi ultimi venissero sostituiti dai Visitatori che non avevano l'ordine episcopale⁹⁰; trattando inoltre dei vescovi che erano già stati istituiti in quelle zone, il can. 57 affermò chiaramente che essi non potevano fare nulla senza il consenso del vescovo della città⁹¹. Pertanto, pur avendo essi i poteri episcopali la loro «autorità era ridotta alle dipendenze del vescovo della città»⁹².

Dopo questa serie di concili e di sinodi cessò «la lunga battaglia fra l'organizzazione ecclesiastica della πόλις e l'organizzazione ecclesiastica della χώρα con la totale vittoria della prima sulla seconda»⁹³. La «battaglia» però riguardava sempre quella che noi oggi chiamiamo la giurisdizione, non riguardava affatto la dignità episcopale dei corepiscopi che, ripetiamo, non era mai stata oggetto di dibattito tra i Padri sinodali e conciliari⁹⁴. Il vescovo della campagna diventava così subordinato totalmente all'ἐπίσκοπος per quanto riguarda la giurisdizione, ma continuava a mantenere la stessa dignità episcopale. Come conseguenza di questa lunga battaglia tra la πόλις e la χώρα, la figura del corepiscopo scomparve gradualmente in Oriente, con l'eccezione della Chiesa ortodossa di Siria e presso la Chiesa maronita in cui esiste ancora oggi⁹⁵.

Per quanto riguarda invece l'Occidente, anche se ci furono alcuni esempi di corepiscopi nel V e VI secolo, sembra che l'istituto del corepiscopo esistesse come istituzione stabile solo a partire dall'VIII secolo⁹⁶. Questo ritardo nella sua comparsa, secondo Gottlob, non ha però alcun legame con il Corepiscopato d'Oriente, nel senso che era una

dixi) episcopi debent in iis urbibus episcopos constituere, ubi etiam prius episcopi fuerunt» (CONC. DI SARDICA (343-344), can. 6).

⁹⁰ «Quod non oportet in vicis & pagis episcopos constitui, sed perideutas, hoc est, circumcursatores: eos autem qui prius constituti, nihil avere fine mente episcopi qui est in civitate. Similiter autem & presbyteros nihil agere fine mente episcopi» (CONC. DI LAODICEA (363-364), can. 57).

⁹¹ «Eos autem qui prius constituti, nihil avere fine mente episcopi qui est in civitate» (CONC. DI LAODICEA (363-364), can. 57).

⁹² A. DI BERARDINO, «Corepiscopo», 1182.

⁹³ O. BUCCI, *Il Corepiscopato*, 54.

⁹⁴ Cf. O. BUCCI, *Il Corepiscopato*, 73-74.

⁹⁵ Cf. A. DI BERARDINO, «Corepiscopo», 1182; T. GOTTLÖB, *Der abendländische Chorepiskopat*, 2.

⁹⁶ Cf. T. GOTTLÖB, *Der abendländische Chorepiskopat*, 19.

ripetizione del medesimo; si trattava di una forma nuova⁹⁷. Anche Brod-korb sostiene la teoria secondo la quale l'ufficio del corepiscopo non era stato per così dire «esportato» dall'Oriente all'Occidente, dove sopravvisse fino all'VIII secolo; a suo avviso, con riferimento ai canoni dei vecchi sinodi dell'est, la denominazione aveva piuttosto un carattere generico e venne trasferita *tout court* al nuovo ufficio⁹⁸. Il pensiero di Gillmann rimane sulla stessa linea confermando che il Corepiscopato occidentale comparve in Occidente in un momento diverso da quello orientale ed assumeva molte forme diverse⁹⁹. Un'opinione simile la troviamo anche in Ohme, secondo il quale il Corepiscopato d'Oriente non fu come dire «importato» in Occidente, salvo che nell'apparizione occasionale in Francia nell'VIII e nel IX secolo¹⁰⁰. Anche secondo lo storico Zeiller, il Corepiscopato si ritrovava in Occidente solo in modo del tutto eccezionale¹⁰¹.

Alcuni autori, invece, tra cui per esempio Bucci, sono dell'opinione che, proprio a causa della presenza di questi «casi eccezionali», è difficile credere che in Occidente, fino all'VIII secolo, non ci siano mai stati i corepiscopi o almeno i cosiddetti «ecclesiastici». Sulla base delle indagini fatte finora, però, gli autori succitati sostengono la teoria che questi casi isolati, spiegabili con circostanze particolari, non provano l'esistenza di un Corepiscopato stabilito come istituzione permanente¹⁰².

Possiamo affermare pertanto che, eccetto qualche caso particolare, in Occidente non ci fu un'istituzione simile fino all'VIII secolo¹⁰³ quando, in epoca carolingia, il Corepiscopato ricompare nell'ambiente franco a causa della vastità delle diocesi; lì il servizio dei corepiscopi assumeva grande importanza¹⁰⁴. La differenza principale tra i corepiscopi di Oriente e quelli di Occidente, secondo Brod-korb, era la seguente: i corepiscopi di Occidente non presiedevano un distretto rurale subordinato come facevano quelli d'Oriente, ma si limitavano a sostenere il vescovo

⁹⁷ Cf. T. GOTTLÖB, *Der abendländische Chorepiskopat*, 2. 145.

⁹⁸ Cf. C. BRODKORB, «Die Weihebischofe», 75.

⁹⁹ Cf. F. GILLMANN, *Das Institut*, 11.

¹⁰⁰ Cf. H. OHME, «Chorbischof»

¹⁰¹ Cf. G. ZEILLER, «L'organizzazione ecclesiastica», 504-505.

¹⁰² Per approfondire il tema cf. C. BRODKORB, «Die Weihebischofe», 75; T. GOTTLÖB, *Der abendländische Chorepiskopat*, 7-19; P. JOANNOU, «Chorbishop», 526; B. WILLI, *Der Bischof*, 527; G. ZEILLER, «L'organizzazione ecclesiastica», 504-505.

¹⁰³ Cf. P. JOANNOU, «Chorbishop», 526; B. WILLI, *Der Bischof*, 527.

¹⁰⁴ Cf. A. DI BERARDINO, «Corepiscopo», 1183; G. ZEILLER, «L'organizzazione ecclesiastica», 504-505.

nell'amministrazione della diocesi e nell'esercizio dei pontificali¹⁰⁵. Tra i doveri dei corepiscopi c'erano l'amministrazione della cresima, la consacrazione delle chiese e degli altari e la consegna di ordini sempre più alti. La loro posizione, tuttavia, non era affatto autonoma, ma dipendeva dal vescovo diocesano¹⁰⁶. Secondo Gottlob, il corepiscopo era nominato dal vescovo diocesano e veniva ordinato solo da lui; come conseguenza, gli veniva spesso aggiunto il nome della diocesi del vescovo diocesano¹⁰⁷.

Questo il sistema si diffuse nel IX secolo, ma cominciò poi a declinare nell'XI secolo e scomparve totalmente nel XII secolo poiché, già all'inizio del IX secolo, soprattutto nell'impero dei Franchi, iniziò una opposizione sempre crescente a questa figura¹⁰⁸ che culminò con il Sinodo di Meaux (845) nel corso del quale si vietarono ai corepiscopi tutti gli atti episcopali. Questo pose fine alla storia dei corepiscopi¹⁰⁹.

Per quanto riguarda poi i corepiscopi d'Occidente, alcuni autori sostengono che non è sicuro che essi fossero rivestiti di dignità episcopale¹¹⁰. Altri affermano invece che essi rimasero vescovi veri e propri fino all'inizio del X secolo, e in alcune zone fino a molto più tardi¹¹¹. Le ricerche su questo tema dimostrano che quanti hanno negato il loro carattere episcopale, hanno reinterpretato in realtà il materiale documentario falsificato¹¹².

Dopo aver visto come è nato e come ha avuto termine il Corepiscopato in Oriente e in Occidente, possiamo tornare al nostro quesito: il Corepiscopato era un preludio di quello che noi oggi chiamiamo l'istituto del vescovo ausiliare? Basandoci su quanto detto, sembra che l'istituzione dei corepiscopi non si possa identificare con quella che sarà in seguito la figura del vescovo ausiliare¹¹³. Il corepiscopo d'Oriente, nella sua fase iniziale, era caratterizzato dal fatto ch'egli era vescovo di quella che noi oggi chiamiamo «una determinata *portio populi Dei*»; almeno ai suoi prodromi, si trattava di un vescovo vero e proprio a cui veniva affidata

¹⁰⁵ Cf. C. BRODKORB, «Die Weihebischofe», 75.

¹⁰⁶ Cf. B. WILLI, *Der Bischof*, 527.

¹⁰⁷ Cf. T. GOTTLÖB, *Der abendländische Chorepiskopat*, 143-144.

¹⁰⁸ Cf. C. BRODKORB, «Die Weihebischofe», 76; P. JOANNOU, «Chorbishop», 526; B. WILLI, *Der Bischof*, 527-528.

¹⁰⁹ Cf. B. WILLI, *Der Bischof*, 527-528.

¹¹⁰ Cf. L.C. HERNÁNDEZ HERRERO, *La colaboración*, 32.

¹¹¹ Cf. T. GOTTLÖB, *Der abendländische Chorepiskopat*, 143.

¹¹² Sul materiale falsificato cf. T. GOTTLÖB, *Der abendländische Chorepiskopat*, 117-135.

¹¹³ Cf. L.C. HERNÁNDEZ HERRERO, *La colaboración*, 32.

la cura pastorale del gregge, del popolo di un'area suburbana. Con il tempo, come già detto, la sua giurisdizione venne sempre più limitata dal vescovo della città fino a giungere alla sua sottomissione totale al vescovo della città. Ciò nonostante, egli rimaneva *χωρεπίσκοπος*, cioè l'*ἐπίσκοπος* della *χώρα* ed esercitava pertanto la sua potestà di giurisdizione sul suo gregge, anche se questa potestà era molto più limitata in quanto egli dipendeva dal vescovo della città, che aveva potere decisionale anche sul suo territorio. In realtà lui aveva la potestà di giurisdizione sulla *χώρα* che però, lo ribadiamo, gli veniva regolamentata dal vescovo della città.

Il *χωρεπίσκοπος* si occupava sempre della sua *χώρα*, mai della *πόλις* dell'*ἐπίσκοπος*. Proprio nell'esercizio della potestà di giurisdizione troviamo la prova, a nostro avviso decisiva, che confuta la teoria secondo la quale i vescovi ausiliari derivarono, per così dire, dai corepiscopi d'Oriente. Ciò non è possibile in quanto il vescovo ausiliare, che costituisce l'argomento della nostra ricerca, esercita la potestà che gli viene data dal vescovo diocesano, sul gregge del vescovo diocesano, non sul «suo» gregge, come facevano i corepiscopi d'Oriente. Il vescovo ausiliare è un vescovo titolare di una chiesa particolare «defunta». Il territorio della diocesi titolare non è affatto sottoposto alla giurisdizione del vescovo diocesano, al quale viene dato l'ausiliare; su questo territorio, in realtà, né il vescovo ausiliare, né il vescovo diocesano esercitano la loro potestà di giurisdizione. Essi esercitano entrambi la potestà sul gregge del vescovo diocesano; si tratta quindi di due figure del tutto diverse, che hanno sì alcune funzioni in comune ma, a nostro avviso, in nessun caso l'una costituì il preludio dell'altra.

Per quanto riguarda poi la teoria secondo la quale gli inizi dell'istituto del vescovo ausiliare si debba cercare nel Corepiscopato occidentale, riteniamo necessario fare molta attenzione in quanto ci troviamo su un terreno estremamente scivoloso: i corepiscopi dell'Occidente, comparvero infatti in un tempo e in una forma diversa rispetto a quella dei corepiscopi dell'Oriente e poi non avevano mai presieduto un distretto rurale alle dipendenze del vescovo, come avevano fatto i colleghi dell'Oriente bensì avevano sostenuto il vescovo nell'amministrazione della diocesi e nell'esercizio dei pontificali. A nostro avviso, essi sembrano avere ben poco a che fare con la figura del vescovo ausiliare.

La ragione fondamentale di questa pretesa discendenza del vescovo ausiliare dal corepiscopo occidentale si ritrova nel fatto che il corepiscopo veniva nominato dal vescovo diocesano, che veniva ordinato solo da quest'ultimo e che, come conseguenza, al nome del corepiscopo si

aggiungeva (spesso) il nome della diocesi del vescovo diocesano. Il vescovo ausiliare invece non portava il nome della diocesi del vescovo diocesano, bensì quello della diocesi titolare. L'elemento più importante, poi, è che il vescovo ausiliare non era nominato dal vescovo diocesano. Siccome il corepiscopo era nominato dal vescovo stesso e portava il nome della diocesi del vescovo a cui viene affidato come ausiliare, sembra che si tratta più dell'inizio della figura del vicario generale (avvolto nel mantello episcopale) piuttosto che di quella del vescovo ausiliare. Siccome poi il vescovo ausiliare, dopo il Vaticano II, è anche, nella maggioranza dei casi, il vicario generale della diocesi non stupisce che cadiamo nella trappola di far confusione tra queste due figure, che sono invece, va sottolineato, due istituzioni del tutto diverse. Ma anche se ammettessimo che la funzione dei vescovi ausiliari fosse stata in qualche modo simile a quella dei corepiscopi, lo sfondo storico dei vescovi ausiliari è diverso¹¹⁴.

2.2 *Comparsa del vescovo ausiliare*

Una fonte del 474 ci attesta che Claudiano, fratello del Vescovo di Vienna Namerte, venne designato come *antistes ordine in secundo* al fine di aiutare suo fratello a portare il fardello dell'episcopato. In questa fonte del V secolo, Bucci legge la prima testimonianza del vescovo ausiliare¹¹⁵. Prima di accettare l'ipotesi di Bucci dobbiamo riflettere perché sembra impossibile che si tratti del vescovo di Vienna: la fonte parla del vescovo del V secolo mentre la diocesi di Vienna è stata eretta nel 1469 ed è stata elevata al rango di arcidiocesi nel 1722¹¹⁶.

La fonte di cui parla l'autore nel suo libro sul corepiscopato è in realtà una lettera di Sidonio Apollinare (amico del suddetto Claudiano) il quale scrive a Petreio, il nipote del defunto per fargli le condoglianze per la morte di suo zio Claudiano¹¹⁷. Esaminando attentamente questa fonte, citata anche dall'autore, constatiamo tre sviste da parte del medesimo autore. La prima è che la diocesi citata, l'*Archidioecesis Viennensis*, non è quella di Vienna¹¹⁸, come scrive Bucci, bensì quella di Vienne¹¹⁹. La

¹¹⁴ Cf. B. WILLI, *Der Bischof*, 528.

¹¹⁵ Cf. O. BUCCI, *Il Corepiscopato*, 107.

¹¹⁶ Cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuario Pontificio*, 2019, 796.

¹¹⁷ Cf. SIDONIO APOLLINARE, *Epistolae*, in PL 58, 515-517.

¹¹⁸ *Archidioecesis Vindobonensis* in Austria.

¹¹⁹ *Archidioecesis Viennensis* è una diocesi di Francia, eretta nel III sec, e poi soppressa agli inizi del XIX secolo (cf. THE HIERARCHY OF THE CATHOLIC CHURCH, «Archdiocese of Vienne»).

seconda svista è che il nome del vescovo di Vienne, secondo la fonte, è *Mamertus*, che in italiano si rende con Mamerto e non con Namerte, come invece traduce lo studioso. Il citato *Mamertus* è in realtà un noto santo di Vienne il quale fu arcivescovo di quella arcidiocesi nel V sec.¹²⁰. La terza svista consiste poi nel fatto che Claudiano, il fratello del vescovo *Mamertus*, secondo le fonti, non era mai stato vescovo. Le fonti in cui Claudiano viene menzionato, non lo designano mai come il vescovo, ma sempre come *presbyter Viennensis*. Duchesne, elencando tutti i vescovi della diocesi di Vienne, non menziona Claudiano come vescovo, ma soltanto suo fratello Mamerto¹²¹. Il *Der Neue Pauly* lo designa come presbitero a Vienne¹²² e la *Patrologiae latinae* come un sacerdote di Vienne che viveva al tempo del vescovo san Mamerto, che era il suo fratello maggiore¹²³. Era necessario correggere queste tre sviste per poter comprendere la fonte di cui parla Bucci.

È vero che la succitata lettera di Sidonio Apollinare definisce Claudiano *antistes*, termine che si usava di solito per indicare il vescovo¹²⁴. Secondo Dalton, però, la regola di usare il termine *antistes* non è una regola fissa, invariabile; secondo lui, in questo caso, dovremmo interpretarla nel senso che Claudiano, pur avendo solo il grado di presbitero, ha svolto tanti affari episcopali per suo fratello, che poteva sembrare essere

¹²⁰ «Mamerto fu vescovo della città di Vienne subito dopo Niceta e morì nel 475. Ebbe per successore Esichio, padre di S. Avito [...] Il primo ricordo di Mamerto lo abbiamo in due lettere di S. Ilario papa; una è del 14 ottobre 463; in essa affida a Leonzio, vescovo di Arles, l'incarico di discutere in un Sinodo la condotta di Mamerto, il quale, al di fuori della sua giurisdizione e senza autorizzazione, aveva ordinato un vescovo a Die. L'altra lettera è dell'anno seguente, del 24 febbraio 464, ed è diretta a 20 vescovi; in essa si prega il vescovo Verano di insistere presso Mamerto affinché non faccia più ordinazioni al di fuori delle sue facoltà, e di convincere il vescovo di Arles, Leonzio, a confermare l'ordinazione precedentemente fatta da Mamerto [...] Quando Mamerto morì fu sepolto nella basilica dei santi Apostoli, fuori delle mura di Vienne, alla destra dell'altare; l'epitaffio diceva: "Sotto questa lapide giacciono le ossa di S. Memerto vescovo di questa città". In seguito le reliquie passarono nella basilica costantiniana di Santa Croce di Orléans, ma, nel 1563, andarono perdute in un incendio appiccato dai Calvinisti» (B. CARLI, «Mamerto», 244-246).

¹²¹ Cf. L. DUCHESNE, *Fastes épiscopaux*, I, 144-186.

¹²² Cf. H. CANKI – H. SCHNEIDER, ed., *Der neue Pauly*, III, 7.

¹²³ «Prebyter Viennensis sub sancto Mamerto episcopo ejus fratre natu majore» (PL 58, 693).

¹²⁴ «Episcopum fratrem majorem natu affectuosissime observans, quem diligebat ut filium, cum tanquam patrem veneraretur. Sed et ille suspiciebat hunc granditer, habens in eo consiliarium in judiciis, vicarium in ecclesiis, procuratorem in negotiis, villicum in praediis, tabularium in tributis, in lectionibus comitem, in expositionibus interpretem, in itineribus contubernalem» (SIDONIO APOLLINARE, *Epistolae*, in PL 58, 516).

anche lui un vescovo, mentre in realtà non lo era¹²⁵. La stessa interpretazione la si ritrova anche nella *Patrologiae latinae*; ivi leggiamo che Sidonio, definendolo *antistes*, lo considerava in qualche modo come un vescovo, a causa del grande aiuto che prestava, negli affari episcopali, al fratello *Mamertus*, anche se, in realtà, lui non era mai stato vescovo, bensì solo *presbyter*¹²⁶.

Uno studio, pur se non approfondito, di questa fonte, dimostra che, nonostante la gran mole di lavoro che sbrigava nell'arcidiocesi, Claudiano non fu mai vescovo. Questa ricerca fa pertanto venir meno gli argomenti a sostegno della prima (presunta) testimonianza del vescovo ausiliare e ci riporta ancora una volta agli inizi della nostra ricerca.

La nostra ricerca sul momento storico in cui compare per la prima volta la figura del vescovo ausiliare ci porta ai paesi del Mediterraneo che vennero islamizzati nel VII sec. In questi Paesi, le prime incursioni dei Saraceni¹²⁷ cominciarono nel periodo in cui i vescovi africani lottavano contro il monotelismo, con l'occupazione nel 642 di Barca e della Cirenaica e l'anno seguente di Tripoli. Occupando i territori che appartenevano ai cristiani, i Saraceni, fecero sì che molti vescovi, residenti in quei territori, dovettero lasciare le loro sedi vescovili e cercar rifugio nelle diocesi più sicure, nelle quali venivano accolti dai loro confratelli nell'episcopato; dopo essersi stabiliti lì, incominciarono a coadiuvarli nell'esercizio delle funzioni episcopali¹²⁸. Questi vescovi esiliati, nonostante fossero già vescovi, non erano però in grado di svolgere il loro

¹²⁵ Cf. O.M. DALTON, ed., *The Letters*, 230.

¹²⁶ «Hinc proinde in ipsius Claudiani epitaphio Sidonianae epistolae modo citatae subjecto dicitur antistes in ordine secundo. Scilicet, Sirmondo interprete, Mamertum fratrem episcopum plurimis in rebus ita sublevabat, ut quamvis presbyter tantum esset, episcopus ipse quodammodo videretur» (PL 58, 693).

¹²⁷ Con il nome Saraceni (in greco: Σαρακηνοί, *Sarakēnoi*), nel Medioevo, gli europei indicavano tutti gli Arabi ma, *stricto sensu*, i Saraceni sono quegli arabi che, penetrati in Europa dal Nordafrica, conquistarono Malta, la Sicilia, la Corsica, la Sardegna e la Calabria e saccheggiarono tutti i paesi vicini fino alle Alpi. In realtà, gli autori più antichi usano questo nome soltanto per una popolazione stanziata sulle coste del golfo di Aqaba, nella parte meridionale della penisola del Sinai. L'origine del nome Saraceni è piuttosto controversa: Isidoro di Siviglia lo mette in relazione con Sara, il nome della moglie di Abramo Sara, per cui vorrebbe dire «nato da Sara». Giovanni Damasceno lo interpreta in modo simile, come «colui che è spedito da Sara a mani vuote». Secondo San Girolamo, invece, i Saraceni dovrebbero invece chiamarsi «Agareni» perché sono discendenti dalla concubina di Abramo Agar e non dalla sua moglie legittima, cioè Sara (cf. LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA, ed., «Saraceni»; V. MOSCHINI, «Saraceni» 823-824).

¹²⁸ Cf. B. WILLI, *Der Bischof*, 528.

episcopato nella propria diocesi, e venivano pertanto «consegnati» a un vescovo diocesano di un'altra diocesi come «ausiliari»¹²⁹. Una situazione simile si verificò anche nel XIV secolo, quando i vescovadi latini andarono perduti a causa delle crociate¹³⁰.

Proprio questo nuovo fenomeno, per il quale il vescovo di una diocesi diventa colui che coadiuva un altro vescovo di un'altra diocesi, ci ha spinti a pensare che proprio qui sia la radice della figura del vescovo ausiliare. I tanti elementi comuni tra i vescovi esiliati e i vescovi ausiliari di oggi favoriscono quest'ipotesi. Un primo tratto comune è che né l'uno e né l'altro esercitano il loro servizio nella propria diocesi. Al vescovo ausiliare viene attribuita una diocesi «defunta» e i vescovi esiliati sono vescovi di una diocesi che, a causa delle invasioni, è diventata «defunta» in quanto le sue componenti costitutive non sussistono più. Un altro elemento che accomuna queste due figure sta nel fatto che entrambi sono, come dire, degli «aiutanti»: essi sono entrambi affidati al vescovo diocesano di un'altra diocesi come coloro che possono coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni. Altro tratto comune è che sia l'uno che l'altro esercitano la potestà sul gregge del vescovo diocesano e non sul proprio.

Oltre a quanto detto, anche la prassi pastorale che si è conseguentemente sviluppata partendo da questo fenomeno sostiene l'ipotesi che proprio qui siano da ritrovarsi le radici della figura del vescovo ausiliare. Un elemento, a nostro avviso decisivo, avvalora questa tesi: quel che avviene dopo la morte di questi vescovi cacciati dalla loro sede. Mai, in nessuna epoca storica, la Chiesa ha rinunciato alla prassi di conservare il titolo dei sedi episcopali caduti nelle mani di invasori o di scismatici¹³¹. Nella speranza di riprendere un giorno possesso delle sedi episcopali cadute sotto i Saraceni, dopo la morte dei vescovi rifugiatisi altrove, la Chiesa continuò comunque ad ordinare dei successori ai quali trasmise il titolo delle diocesi che si trovavano nelle terre cadute in mano dei non credenti. Per questa ragione essi vengono anche chiamati i vescovi *in partibus infidelium*¹³²; in quanto la loro funzione era di aiutare il vescovo residente nelle funzioni pontificali, oppure anche i *vicarii in pontificalibus*¹³³.

¹²⁹ Cf. J.-M.R. TILLARD, «I diversi volti», 65.

¹³⁰ Cf. B. WILLI, *Der Bischof*, 528.

¹³¹ Cf. A. VIANA, «Obispos titulares», 518.

¹³² Cf. L.C. HERNÁNDEZ HERRERO, *La colaboración*, 33; J.-M.R. TILLARD, «I diversi volti», 65.

¹³³ Cf. L.C. HERNÁNDEZ HERRERO, *La colaboración*, 33.

Il fatto che, dopo la morte dei vescovi cacciati, ci fossero stati delle ordinazioni di successori, dimostra che per la Chiesa non era importante soltanto prendersi cura del vescovo rimasto senza sede; ancora più importante era la cura della diocesi, nella speranza che un giorno il popolo di Dio si sarebbe potuto riunire, ancora una volta, intorno al suo pastore. È stata la cura premurosa della Chiesa, che non dimentica mai il popolo a lei affidato, insieme con la speranza del ritorno della pace nelle terre conquistate, a creare la necessità pastorale alla quale Chiesa voleva rispondere. La risposta viene ufficialmente confermata dal Concilio Trullano del 692, il cui can. 37 stabilisce la possibilità di venir consacrati al titolo di una diocesi «defunta»¹³⁴.

Alla luce di queste considerazioni possiamo concludere che proprio in queste necessità pastorali va cercato il momento storico nel quale la figura del vescovo ausiliare comparve per la prima volta nella storia della Chiesa. Figura che da allora e fino ad oggi resta una delle più dibattute nella Chiesa. Molte sono infatti le discussioni avvicendatesi attorno a questa figura nel corso della storia della Chiesa e molti sono stati i tentativi fatti per abolirla, soprattutto nel periodo che ci accingiamo a trattare.

3. Sviluppo della figura del vescovo ausiliare fino alla codificazione

Sembra che sia stato proprio il prolungarsi dell'occupazione saracena a far sì che si perdesse il motivo originario della consacrazione dei vescovi *in partibus infidelium*: dopo la loro morte, infatti, la Chiesa, perpetuando la prassi fino ad allora in vigore, continuò ad ordinare vescovi i presbiteri che servivano semplicemente come «ausiliari» nelle diocesi più grandi, nelle quali i vescovi erano occupati in affari politici e

¹³⁴ Cf. B. WILLI, *Der Bischof*, 528. «Quoniam diversis temporibus barbaricae incursiones fuere, & ex eo plurimae civitates infidelibus subjugatae fuere, ut ideo non possit eius civitatis praesul postquam ordinatus fuerit, suum thronum apprehendere, & in eo in sacerdotali constitutione collocari, & sic pro ea quae invaluit consuetudine ordinationes & omnia, quae ad episcopum pertinent, agere & tractare: nos honorem ac venerationem sacerdotio servantes, & Gentilem injuriam nequaquam ad ecclesiasticorum jurium perniciem exerceri volentes; eos qui sic ordinati sunt, & propter praedictam causam in suis thronis non sunt constituti, ut absque ullo ex ea re praepjudicio conserventur, decrevimus; ut & diversorum clericorum ordinatione canonice faciant, & praefidentiae auctoritate secundum proprium statum utantur, & sit firma ac legitima quaecumque ab eis procedit administratio. Non enim a tempore necessitatis exacta juris observationem circumscripta, dispensationis terminus circumscribetur» (CONC. IN TRULLO (692), can. 37).

secolari¹³⁵. Questi vescovi ausiliari erano consacrati come vescovi di una diocesi *in partibus infidelium*. A causa del fatto che portavano il titolo di una diocesi, di cui rimaneva appunto solo il titolo, in quanto non aveva né clero né popolo, essi venivano chiamati spesso, nelle fonti medioevali, «vescovi titolari».

A dire il vero, il Medioevo non conosce ancora la distinzione tra vescovi ausiliari e vescovi titolari come la intendiamo noi oggi¹³⁶. La prima distinzione tra queste due figure la ritroviamo nella *Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi*, che è posteriore al Concilio di Trento. Elen- cando tutti i vescovi titolari tra il 1592 ed il 1667, accanto agli *episcopi titulares suffraganeos seu auxiliares vel voces gerentes in pontificalibus* il testo aggiunge, per la prima volta, un'altra sezione in cui si elencano tutti gli *episcopi titulares quibus conceditur iurisdictio in partibus deter- minatis nulli diocesi subiectis*¹³⁷.

Anche nel Concilio di Trento i Padri conciliari, parlando dei vescovi *in partibus infidelium* che servivano come ausiliari, usano il termine «ve- scovo titolare». Però questo non era l'unico titolo nella storia medievale, nella quale gli ausiliari sono chiamati anche *vicarii in spiritualibus et pontificalibus*, *episcopi in partibus infidelium*, *episcopi nullatenentes, annulares, suffraganei*¹³⁸.

3.1 Prima del Concilio di Trento

Con la loro apparizione, i vescovi ausiliari apportano una novità nell'organizzazione della Chiesa: non sono i classici vescovi a cui la Chiesa era abituata fino ad allora, bensì un nuovo, speciale e diverso gruppo di vescovi senza giurisdizione propria¹³⁹.

¹³⁵ Cf. L.C. HERNÁNDEZ HERRERO, *La colaboración*, 33; J.-M.R. TILLARD, «I di- versi volti», 65. Sono vari i modi di utilizzo di questa figura nelle diverse diocesi ma sembra che tutti questi modi abbiano la loro radice primordiale nella figura dei vescovi cacciati dalle loro sedi nel tempo delle invasioni dei paesi musulmani. Brodkorb riporta alcuni esempi delle storie di diverse diocesi in Germania: W. KUNDERT, «Die Weihbi- schöfe», 223-234; O.P. CLAVADETSCHER – W. KUNDERT, «Die Weihbischöfe», 506- 511; H. TÜCHLE, «Die Weihbischöfe», 504-524; H.J. BRANDT – K. HENGST, *Die Weihbischöfe*; J. GELMT, «Die Brixner Weihbischöfe», 187-206; P. RUMMEL, «Die Augsburger Bischöfe», 25-114; A. SCHRÖER, *Die Bischöfe von Münster* (cf. C. BRODKORB, «Die Weihbischöfe», 74).

¹³⁶ Cf. R. PUZA, «Weihbischof», 2104.

¹³⁷ Cf. P. GAUCHAT, ed., *Hierarchia catholica*, IV, 383-387.

¹³⁸ Cf. A. VIANA, «Obispos titulares», 518.

¹³⁹ Cf. H.J. BRANDT, «Fürstbischof», 11.

Trattandosi di una novità, è chiaro che, all'interno della stessa Chiesa, ci furono interpretazioni e posizioni diverse, alcune favorevoli ed altre contrarie. Questa era la situazione prima del Concilio di Trento. Prima però di presentare le diverse ipotesi e le diverse posizioni, riteniamo necessario offrire dei dati numerici dei vescovi ausiliari esistenti in quel periodo in modo da comprendere meglio il dibattito su questa istituzione.

Dalla *Hierarchia catholica* risulta che dal 1200 al 1431 c'erano in totale 551 vescovi ausiliari. Di questi, 5 vescovi ausiliari erano in Italia, 6 nel territorio dell'odierna Spagna e Portogallo, 6 in Polonia, 7 nel territorio dell'odierna Svizzera, 11 in Francia, 32 nel territorio dell'Austria e Ungheria, 45 in Belgio e nei Paesi Bassi, 115 in Inghilterra; i più numerosi erano però in Germania, dove c'erano 321 vescovi ausiliari nelle 29 diocesi¹⁴⁰. Possiamo accettare la posizione di Brodkorb, secondo la quale si tratta di un fenomeno essenzialmente tedesco¹⁴¹. Questo viene confermato anche dal rapporto sulle diocesi in quel periodo. Per esempio, in Italia solo 4 diocesi su (quasi) 300 avevano un vescovo ausiliare, mentre in Germania su appena 48 diocesi, erano ben 29 quelle che l'avevano¹⁴².

Nel periodo compreso tra il 1431 e il 1503 in alcuni paesi crebbe il numero delle diocesi che avevano un vescovo ausiliare. In Italia, in questo lasso di tempo, erano lievitate a 20 le diocesi dotate di un vescovo ausiliare, rispetto alle 5 del periodo precedente, in Spagna e Portogallo il numero era salito a 15 diocesi, così anche in Austria e Ungheria: 15 diocesi¹⁴³. In questo periodo di 72 anni, c'erano pertanto, complessivamente, 33 vescovi ausiliari in Italia, 58 in Spagna e Portogallo e 40 nel territorio dell'Austria e Ungheria. Il numero dei vescovi titolari cresce anche in Polonia: in solo 5 diocesi c'erano in totale ben 20 ausiliari. Una situazione simile la troviamo anche nel territorio dell'odierna Svizzera – nelle 5 diocesi c'erano 28 vescovi ausiliari – e in Belgio e nei Paesi Bassi: 27 ausiliari nelle 3 diocesi. Ancora una volta, però, il numero maggiore dei vescovi ausiliari si ritrovava in Germania: nelle 30 diocesi c'erano ben 182 vescovi ausiliari. In questo periodo di 72 anni preso in esame, lievitò a 388 il numero totale dei vescovi ausiliari¹⁴⁴.

La ragione di questo «fenomeno tedesco» va forse cercata nei cosiddetti «vescovi principi» che esistevano nelle regioni tedesche del Sacro

¹⁴⁰ Cf. C. EUBEL, ed., *Hierarchia catholica*, I, 549-556.

¹⁴¹ Cf. C. BRODKORB, «Die Weihbischöfe», 79.

¹⁴² Cf. C. EUBEL, ed., *Hierarchia catholica*, I, 541-543, 549-556.

¹⁴³ Cf. C. EUBEL, ed., *Hierarchia catholica*, II, 275-280.

¹⁴⁴ Cf. C. EUBEL, ed., *Hierarchia catholica*, II, 275-280.

Romano Impero. Nel Tardo Medioevo, il vescovo tedesco si considerava anzitutto come un sovrano, e spesso non aveva nemmeno l'ordinazione sacerdotale. Risulta così evidente la necessità di un vescovo che lo coadiuvasse come ausiliare in quanto qualcuno doveva pur svolgere l'esercizio dei pontificali¹⁴⁵; lì, le consacrazioni non venivano fatte dal vescovo principe, ma dal vescovo ausiliare che in tedesco si chiama *Weihbischof*, cioè vescovo dell'ordine, vale a dire colui che ha ricevuto il sacramento dell'ordine e che pertanto poteva svolgere gli atti della potestà dell'ordine¹⁴⁶. In questo modo, i vescovi principi nei territori del Sacro Romano Impero erano più numerosi dei vescovi di giurisdizione; e, in quanto tali, lasciavano l'adempimento dei compiti episcopali ai loro vescovi ausiliari, che fungevano da pastori spirituali e da curatori d'anime¹⁴⁷.

Questa prassi di nominare un vescovo senza una comunità definitiva diede luogo a diversi abusi da parte dei vescovi ausiliari che venivano criticati soprattutto in quegli ambienti che premevano perché ci fosse un'effettiva riforma della Chiesa nel XV secolo e nella prima metà del XVI secolo¹⁴⁸. Questi dibattiti «nascevano di solito da abusi e da inconvenienti da essi suscitati e arrivano a discutere della loro stessa legittimità e a proporre l'abolizione»¹⁴⁹.

Ma le critiche venivano anche da altri Paesi europei. La cosiddetta «Riforma dell'Imperatore Sigismondo» avvenuta intorno al 1439, si occupò anche di questo problema e richiese che i vescovi ausiliari venissero nominati solo in caso di necessità¹⁵⁰. In Italia, prima di divenire papa Paolo IV, il card. Carafa denunciò con forza il comportamento dei vescovi ausiliari in un memorandum inviato il 4 ottobre 1532 a papa Clemente VII. Molti vescovi, si lamenta Carafa, non risiedono nelle loro diocesi e tengono monaci come vescovi titolari nelle loro chiese¹⁵¹. Dei

¹⁴⁵ Cf. H.J. BRANDT, «Fürstbischof», 7-11; C. BRODKORB, «Die Weihbischofe», 82.

¹⁴⁶ Cf. H.J. BRANDT, «Fürstbischof», 9.

¹⁴⁷ Cf. H.J. BRANDT, «Fürstbischof», 15; H. JEDIN, *Storia del concilio di Trento*, IV, 64.

¹⁴⁸ Cf. G. ALBERIGO, *Lo sviluppo*, 115; K. GANZER, «Das Konzil», 117; A. VIANA, «Obispos titulares», 518.

¹⁴⁹ G. ALBERIGO, *Lo sviluppo*, 115.

¹⁵⁰ Cf. K. GANZER, «Das Konzil», 117.

¹⁵¹ «Et perché de le cose grandi per la lor profondità et difficoltà non s'appertene alla nostra piccolezza di parlarne, ma solo di pregare Dio che le rimedi lui | che è solo quel che ciò pote: almeno questo direte a Sua S^{ta}, che parte la qualità et cupidità d'alcuni vescovi ordinarii e parte per esser quasi tutte le chiese cathedrali hoggidì spogliate di lor pastori, ò, perchè siano in commenda o perchè li lor prelati infiammati dalla ambi-

32 vescovi ausiliari conosciuti a Costanza, 17, vale a dire più della metà, erano evidentemente membri degli ordini mendicanti, altri 12 provenivano dagli antichi ordini monastici, solo di tre non si poteva stabilire chiaramente lo status ecclesiastico¹⁵². Anche dalla Spagna giungeva la richiesta «perché fossero revocate le facoltà spesso concesse da Roma ai vescovi titolari di ordinare i chierici anche nei periodi proibiti»¹⁵³.

Per De Vitoria, l'esistenza dei vescovi titolari costituisce un oltraggio per l'episcopato e uno scandalo per la Chiesa¹⁵⁴. Carranza, nella sua opera *Controversia de necessaria residentia episcoporum et aliorum inferiorum pastorum*, non solo attaccò gli abusi che si verificavano a causa dei vescovi titolari, ma presentò argomentazioni di carattere teologico contrarie alla loro esistenza, considerandoli come un qualcosa di mostruoso nella Chiesa in quanto si trattava di pastori privi di coloro che devono pascere, vale a dire privi di fedeli¹⁵⁵.

tione et lassate le chiese vadano scorrendo per le corti et alcuni tengono nelle lor chiese un frate strazza cappa sotto color di vescovo titular chiamato con un novo et in significatione omnibus retro seculis inusitato vocabulo di suffraganeo, perchè li suffraganei sono li vescovi comprovinciali, *qui a suffragiis ferendis in electione sui archiepiscopi suffraganei dicebantur*, et questi tali vescovi frati usciti affamati da li monasteri, non par che possano tirar tanto da la venditione de le cose sacre che basti a satiar la bramosa fame. Et però s'ajutano spetialius col vender de li ordini come mercantia più venale et in temporibus et extra tempora non solum admittuntur, sed compelluntur et urgentur omnes et spiritaliter et quandoque etiam corporaliter, ceci, surdi, muti, claudi etc. boni minime sed mali omnes et malis artibus id est per simoniacam heresim, ut impleatur domus Domini omni fece *ac sordibus* di tal sorta, che la qualità di sacerdoti secolari et anchora hormai regolari di qualunche ordine ha fatto venire in nausea a tutto il populo le messe et li divini offitii et l'autorità et potestà ecclesiastica; et dir si po già di loro: *omnem escam abominata est anima eorum*. Et qua gli heretici si fanno grandi ad insultarne et subsannarne et trattarne de bestie et non si sa che responderli, perchè la cosa è tanto sporcha che spande hormai la puzza sua per tutto» (CT XII, 71).

¹⁵² Cf. H.J. BRANDT, «Fürstbischof», 12.

¹⁵³ G. ALBERIGO, *Lo sviluppo*, 122. «Revocentur facultates concessae aliquibus episcopis titularibus de ordinandis clericis extra tempora» (CT XII, 591).

¹⁵⁴ «Si illud fiat sine rationabili causa, credo esse magnum delubrium, et sic fieri credo cum peccato petentis et Papae concedentis, quia est scandalum in Ecclesia: nam regulariter omnes sunt simoniaci, omnia enim vendunt, et quae possident et quae non. Et sic revera, cum sint papueres, committunt multa mala. Non dico quod omnes, quia aliqui sunt boni viri. Saltem committunt se periculo: ordenan a veinte y aun a ciento. Credo quod hoc non potest fieri sine peccato mortalis» (la citazione di De Vitoria è stata presa da: J.I. TELLECHEA IDIGORAS, «El concilio», 364).

¹⁵⁵ «Hinc etiam cognovit Ecclesia episcopos titulares, quod necesse est institui ad ministeria episcopalia peragenda vice absentium episcoporum, quibus monstris quantum vexetur Ecclesia Christi videmus et dolemus universi. Isti mercenarii, facticii

La discussione sui vescovi ausiliari si estese anche nelle aule del Concilio di Trento.

3.2 *Il Concilio di Trento*

Nel periodo precedente e immediatamente successivo al Concilio, c'erano nella Chiesa, complessivamente, 568 vescovi ausiliari nella Chiesa. Nelle 42 diocesi italiane c'erano 98 vescovi ausiliari in totale. Nelle 27 diocesi di Spagna e Portogallo c'erano 94 ausiliari in totale. Anche nel territorio dell'odierna Francia era aumentato il numero delle diocesi che avevano un vescovo ausiliare: nelle 57 diocesi di quel territorio c'erano in totale 83 ausiliari. In Inghilterra il numero risulta invece più basso rispetto al periodo precedente: nelle 17 diocesi c'erano 54 vescovi ausiliari in totale. Nel territorio del Belgio, dei Paesi Bassi e dell'attuale Svizzera solo 7 diocesi avevano un vescovo ausiliare per un totale di 31 vescovi ausiliari. Nelle 15 diocesi situate sui territori che oggi si chiamano Austria, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca ed i paesi odierni della ex-Jugoslavia, c'erano 52 vescovi ausiliari in totale. Nelle 5 diocesi polacche c'erano 39 ausiliari in totale. Il numero più alto dei vescovi ausiliari si continuava a registrare nelle diocesi tedesche: nelle 22 diocesi di quel paese c'erano in totale 117 ausiliari¹⁵⁶.

Il 13 febbraio 1547, nella discussione sul decreto concernente la residenza del vescovo e l'Ordine sacro, il consiglio istituì una commissione per raccogliere tutti gli abusi dei sacramenti¹⁵⁷. Dopo una ricerca dettagliata, la commissione presentò un'ampia documentazione che venne poi

episcopi sunt, qui invexerunt in Ecclesias infinitam multitudinem abusuum [...] Noverint se id non secundum ordinationem Domini facere, nisi dicant se haec facere per fictitos quosdam ministros, quod vulgus titulares vocat. Avertat Deus ab Ecclesia eiusmodi monstra. Nonne monstrum est pastores fingere, ubi nullae sunt oves pascendae? Causentur quod volunt: satis superque intellexit orbis quod volentes otiosi aut absentes et in profanis negotiis occupati, ab Ecclesia stipendia percipere et oves Christi deglutere, contendunt munus episcopale profanam et mundanam dominationem facere» (la citazione di Carranza è stata presa da: J.I. TELLECHEA IDIGORAS, «El concilio», 365).

¹⁵⁶ Cf. L. SCHMITZ-KALLENBERG, ed., *Hierarchia catholica*, III, 340-347.

¹⁵⁷ Cf. C. BRODKORB, «Die Weihebischofe», 85-86; H. JEDIN, *Storia del concilio di Trento*, IV, 50. «In essa gli italiani erano rappresentati meno che proporzionalmente: infatti essi avevano soltanto quattro membri, il patriarca di Venezia ed i vescovi di Macerata, Nicastro e Parma, tutti e tre curialisti. Assai più influenti nella commissione erano i due francesi, l'arcivescovo di Sens ed il vescovo di Verdun; inoltre ne facevano parte uno spagnolo (Orense), un portoghese (Leiria), un polacco (Przemysl) e un dalmata (Antivari)» (H. JEDIN, *Storia del concilio di Trento*, IV, 51).

inclusa nell'elenco di 29 articoli sugli abusi; quest'elenco fu presentato il 15 novembre 1547 ai Padri conciliari durante la «fase bolognese» del Concilio¹⁵⁸. Per esprimere al meglio la situazione reale degli abusi del sacramento dell'Ordine, lo storico Jedin scrive: «Se negli altri sacramenti [...] ci sono degli abusi, nel sacramento dell'Ordine ce n'è un oceano»¹⁵⁹. In questo «oceano degli abusi» anche i vescovi ausiliari diedero il loro contributo. Il giudizio della commissione fu che i vescovi senza popolo e senza clero destinati ad aiutare un vescovo diocesano avrebbero prodotto più danni che benefici alla Chiesa e che siano stati di scarsa o di nessuna utilità¹⁶⁰.

Durante la discussione plenaria «un gruppo non del tutto esiguo di Padri voleva la completa abolizione dei vescovi ausiliari e titolari, poiché una grande parte degli abusi nel conferimento degli ordini dipendeva da essi»¹⁶¹. Tra questi Padri c'era anche il vescovo di Bitonto che, nella discussione del 21 novembre 1547, chiese che non venisse più ordinato nessun vescovo titolare¹⁶². Alcuni giorni dopo, il 27 novembre, anche il generale dei domenicani chiese che i vescovi titolari venissero aboliti a causa degli scandali che ne derivavano quotidianamente¹⁶³. Non stupisce che il generale di un ordine fosse contrario ai vescovi ausiliari in quanto molti membri degli ordini religiosi venivano ordinati vescovi ausiliari e posti accanto a un vescovo principe. Questo viene affermato anche da Seripando nel suo intervento¹⁶⁴. Parlando dei vescovi ausiliari, Seripando disse che molti religiosi, stanchi della vita monastica, scappavano dai monasteri e cominciavano a cercare i sedi episcopali; e siccome non ci riuscivano, si accontentavano della posizione di vescovi ausiliari¹⁶⁵.

¹⁵⁸ Cf. CT VI/1, 594-600; H. JEDIN, *Storia del concilio di Trento*, IV, 51.

¹⁵⁹ H. JEDIN, *Storia del concilio di Trento*, III, 190.

¹⁶⁰ Cf. C. BRODKORB, «Die Weihebischofe», 85-86; K. GANZER, «Das Konzil», 118.

¹⁶¹ H. JEDIN, *Storia del concilio di Trento*, III, 192.

¹⁶² «De episcopis titularibus statuatur, ut nullus posthac ordinetur» (CT VI/1, 606).

¹⁶³ Cf. K. GANZER, «Das Konzil», 118. «Sed cuperet in totum amoveri episcopos titulares propter scandala, quae ab eis quo[t]die committuntur» (CT VI/1, 609).

¹⁶⁴ «Generale agostiniano, teologo, umanista, arcivescovo, cardinale. Nato a Troia (Foggia) nel 1493 da nobili napoletani, ebbe nome Troiano. Su influsso del fratello Antonio, noto umanista, studiò grammatica e diritto. Entrò tra gli agostiniani a Napoli (1507) col nome di Girolamo [...] fatto cardinale, fu inviato assieme a Ercole Gonzaga a Trento per riaprire il Concilio. Con lui preparò i lavori e guidò le assise; nella crisi conciliare sulla residenza e l'ordine, accusato da curialisti e Simonetta di attentato all'autorità pontificia, rassegnò le dimissioni, rifiutate dal papa. Morì il 17 marzo 1563» (M. CASSESE, «Seripando», 531-532).

¹⁶⁵ «Si quid mihi de episcopis dicendum esset, de titularibus tantum dicerem, qui ex ambitione regularium ortum habuisse videntur. Multi nanque regulares, cum eos

Vi furono anche coloro che erano contrari all'abolizione dei vescovi ausiliari. Tra di loro c'era il vescovo di Alife secondo il quale erano molti i casi in cui esisteva la necessità di ordinarli; omise però di chiarire quali fossero questi casi¹⁶⁶. Questa posizione fu condivisa anche dal vescovo di Accia, secondo il quale i vescovi ausiliari erano necessari in molti casi¹⁶⁷. La fase bolognese del Concilio si interruppe però senza che le discussioni avessero portato a risultati concreti¹⁶⁸.

Nel 1562 la figura del vescovo ausiliare ritornò ancora una volta al centro della discussione. Anche in questo dibattito ci furono dei Padri conciliari che chiedevano la completa abolizione dei vescovi ausiliari¹⁶⁹. Tra i sostenitori più accessi della necessità di abolirli ricordiamo l'arcivescovo di Braga (Portogallo) il quale affermò che si poteva affrontare questo «male» soltanto con la pena della sospensione¹⁷⁰ e il generale dei Servi che fece una vera campagna per l'abolizione degli ausiliari¹⁷¹.

Sostenitori e oppositori della figura del vescovo ausiliare si confrontarono sull'abolizione di quest'ufficio soprattutto nelle sedute tra maggio e luglio del 1563¹⁷². In questi mesi non si discusse più degli abusi compiuti dai vescovi ausiliari, bensì specificatamente del loro istituto che alcuni Padri consideravano un'anomalia e una funzione superflua e immotivata¹⁷³.

Il 10 maggio 1563 si preparò una proposta di riforma relativa all'amministrazione dei sacramenti in cui si tornò, ancora una volta, sulla

vitae regularis taederet puderetque, claustris relictis habitum deponere, episcopatus ambire coeperunt, quos cum reales consequi non possent, titularibus fuere contenti» (CT VI/2, 108).

¹⁶⁶ «Reprobavitque opinionem illorum, qui censebant tollendam esse omnino promotionem episcoporum titularium, cum multi casus evenire possunt, in quibus necesse esset eos ordinari» (CT VI/1, 608).

¹⁶⁷ «Titulares episcopi non tollantur, cum sint necessarii in multis casibus» (CT VI/1, 608).

¹⁶⁸ Cf. K. GANZER, «Das Konzil», 118.

¹⁶⁹ Cf. K. GANZER, «Das Konzil», 118.

¹⁷⁰ «Quod magna poena prohibeatur ordinatoribus, aliquis accipere directe vel indirecte ab ordinandis. Et quia episcopi titulares vix sunt in hac parte sanabiles, nulla alia poena plectendos censeo quoscumque episcopos aliquid accipientes intuitu collationis ordinum, quam ut ipso facto maneant suspensi a pontificalibus. Insuperque addatur, quod episcopi titulares nullum ordinare possint nisi de expressa licentia ordinariorum, sub eadem poena» (CT VIII, 421).

¹⁷¹ Cf. CT VIII, 458; K. GANZER, «Das Konzil», 119.

¹⁷² Cf. C. BRODKORB, «Die Weihebischofe», 85-86; K. GANZER, «Das Konzil», 119; A. VIANA, «Obispos titulares», 520.

¹⁷³ Cf. A. VIANA, «Obispos titulares», 520.

questione dei vescovi ausiliari. Il can. 4 di questa proposta sottolineava che l'esperienza mostrava che molti di loro venivano nominati vescovi senza che avessero né il clero né il popolo cristiano¹⁷⁴. Viaggiando, a un certo punto hanno oscurato la dignità del ministero episcopale con il loro comportamento da mercenari, poiché il loro interesse principale era la brama di denaro¹⁷⁵. Lo stesso canone stabiliva perciò che i vescovi titolari venissero consacrati solo per *urgens et gravis necessitas* e solo se risultavano veramente utili per la Chiesa¹⁷⁶. Questa proposta però non mirava ad abolire totalmente i vescovi titolari, bensì a ridurre il numero delle loro nomine, limitandole a quando lo richiedevano le necessità di una Chiesa particolare¹⁷⁷.

Nella discussione seguita al capitolo 4, i Padri si divisero in due gruppi che avevano più o meno la stessa consistenza e importanza. Il primo gruppo, costituito da 14 Padri conciliari guidati dal cardinale Carlo di Lorena, chiese l'abolizione *tout court* dei vescovi ausiliari, e l'altro gruppo, costituito da 13 padri difese invece il loro ufficio¹⁷⁸. Una piccola minoranza dei padri, infine, insieme con il Patriarca di Gerusalemme, disse di considerare il capitolo inutile e superfluo¹⁷⁹.

Uno dei primi e più importanti interventi fu quello del cardinale Carlo di Lorena, pronunciato il 12 maggio¹⁸⁰. «La sua preoccupazione era

¹⁷⁴ «Qui hactenus compertum est, ecclesiis, praesidio facultatum clero et populo Christiano carentibus, praefici multos, qui nec prodesse (ut expediret), nec praesse (ut decret) valentes, instabilitate vagationis et mendicitatis approbrio, serenitatem pontificalis obnubilant dignitatis ac intolerabiles abusus et scandala circa functiones episcopales, non sine episcopalis dignitatis dedecore, passim introducunt, dum unicum lucrum sibi proponunt» (CT IX, 479).

¹⁷⁵ Cf. K. GANZER, «Das Konzil», 119-120.

¹⁷⁶ «Sancta synodus declarat, huiusmodi episcopos in posterum non esse ordinandos, nisi urgens et gravis necessitas aut eiusdem ecclesiae utilitas id exposcat; quod cum contigerit, tunc congrua iis et competens portio auctoritate Sedis Ap^{cae} perpetuo assignetur, unde honeste et pro dignitate vivere queant» (CT IX, 479).

¹⁷⁷ Cf. J. BEUMER, «Die Titularbischöfe» 323.

¹⁷⁸ Cf. K. GANZER, «Das Konzil», 120.

¹⁷⁹ «Etiam superfluum est, cum iam nullus ordinetur episcopus titularis, nisi ei assignetur quomodo vivere possit» (CT IX, 490).

¹⁸⁰ «Non sunt ita verba acerba in titulares episcopos dicenda, neque dicendum aliquid de dispensatione creandorum horum episcoporum. Deditque novam, et titulares episcopi omnino removendi sunt ab ecclesia Dei. Quod pluribus rationibus faciendum esse comprobavit, praesertim cum inveniantur persaepe duo episcopi et duo patriarchae in eadem ecclesia, ut in Constantinopolitana et aliis Graeciae ecclesiis; qui episcopi licet schismatici sint, si tamen conficiunt, confirmant et ordinant, eorum acta tenet. Sperandumque est, ut Graecia ipsa aliquando nobiscum uniatur et aliquando fiat *unum ovile et unus pastor*. Et tunc quomodo duo sponsi comparebunt eiusdem ecclesiae in concilio, et si non admi-

esclusivamente relativa alla forma, perché quanto alla sostanza il suo parere era ancora più radicale: abolizione assoluta»¹⁸¹. Il giorno dopo, il 13 maggio, il cardinale Madruzzo, vescovo di Trento, si uniformò al parere del card. di Lorena¹⁸². «In tal modo per l'abolizione dei titolari si erano schierati i due massimi esponenti degli episcopati francese e imperiale»¹⁸³.

Il punto culminante della discussione fu l'intervento di Ayala, Vescovo di Segovia, il quale, per dirla in breve, affermò che uno dei motivi che spingeva all'abolizione totale dell'istituzione dei vescovi titolari era la necessità, per diritto divino, che ogni vescovo fosse a capo di una Chiesa, poiché il contrario è estraneo sia alla volontà di Cristo sia alla tradizione della Chiesa¹⁸⁴. Secondo Jedin «non sorprende che spagnoli e francesi

tuntur in naturali matrimonio duo viri unius uxoris, quomodo admittentur in matrimonio spirituali? Praeterea isti titulares consecrantur ut alii et in eorum consecratione iurant, se observaturos ea, quae si haberent populum iurarent, promittuntque, se ituros ad praedicandum populo suo, de quo mentiuntur Spiritui Sancto, cum contrarium in animo statuerint. Vel mittendi essent ad eorum ecclesias, quae, etsi in partibus infidelium sunt, non debet propterea retardari, cum parati esse debent subire martyrium pro ovibus suis, ut fecerunt episcopi primitivae ecclesiae» (CT IX, 489).

¹⁸¹ G. ALBERIGO, *Lo sviluppo*, 123.

¹⁸² «Quartusque placet, ut propositus est ab I^{mo} Lotharingo» (CT IX, 490).

¹⁸³ G. ALBERIGO, *Lo sviluppo*, 124.

¹⁸⁴ «Statum episcoporum absque ecclesia esse Christo, apostolis et toti primitivae ecclesiae incognitum. Nam episcopus appellatur ille, qui alicui ecclesiae applicatur, ut cum fructu in ea resideat. In canonibus enim apostolorum tribus fit mentio episcoporum, at semper relative ad ecclesiam, ut in 54. et 37. et 39. can. relative enim se habent episcopus et ecclesia. Declarans, titulares esse, qui nulli ecclesiae a principio applicantur, quorum in antiquis conciliis nulla mentio habetur, ut est can. 4. concilii Nicaeni, in quo forma creandi episcopos ponitur. Apostoli etiam quantum ad promulgationem Evangelii applicati fuerunt alicui provinciae vel ecclesiae, et Spiritus Sanctus ait: *Segregate mihi Paulum et Barnabam* etc., et apostoli miserunt eos Seleuciam et Cretam, et Paulus ait: *Reliqui te Cretae, ut constituas episcopos per civitates*. De iure igitur divino est, ut episcopi alicui ecclesiae applicentur. Et si, ut aliqui volunt, originem habuerunt a corepiscopis, ii etiam deleti sunt, ut testatur Damasus epist. 2, et idem facit Ioannes Papa III in epist. ad episcopos Galliae. Leo etiam I affirmat, non debere haberi episcopus, qui non eligitur a comprovincialibus, et a populo et clero, quo modo isti titulares eligi non possunt. In synodo tamen Matisconensi in subscriptione inveniuntur tres episcopi sine sedibus; sed respondet, eos privatos fuisse suis sedibus, non autem quod numquam eas habuerint. Praeterea qui sunt in Asia vel partibus Turcarum, sunt veri episcopi, licet schismatici. Nam Eugenius IV recepit eos in concilio Florentino absque nova ordinatione; ergo eos habuit pro veris episcopis. Quomodo igitur illarum ecclesiarum possunt in occidente fieri alii episcopi? Multos praeterea abusus titulares isti committunt, praesertim in ecclesiis suo pastore vacantibus, cum a capitulis ad conferendos ordines vocantur. Titulares igitur omnino tollendi sunt in posterum» (CT IX, 522-523).

quasi senza eccezione si pronunciassero per la totale abolizione dei vescovi titolari. Un vescovo consacrato senza diocesi contraddiceva la loro idea del ministero apostolico, la Chiesa antica non li conosceva»¹⁸⁵.

Accanto alle proposte di chi voleva abolire i vescovi titolari, si levano durante i dibattiti anche voci a difesa dell'istituzione dei vescovi titolari¹⁸⁶. Tra i difensori c'era anche il vescovo ausiliare di Eichstätt, Haller, che si sentì colpito quasi personalmente¹⁸⁷. «Haller difende con ragione la maggioranza dei vescovi ausiliari tedeschi che, ognuno in una diocesi determinata, esercitavano le funzioni specifiche dei vescovi, e discolpavano i vescovi principi»¹⁸⁸. Anche l'arcivescovo di Praga parlò il 27 maggio a favore dei vescovi ausiliari. Secondo lui, era difficile abolirli nell'Impero romano-germanico, in cui le diocesi erano immense e perciò, i vescovi ausiliari risultavano insostituibili e perciò un decreto di abolizione non sarebbe stato eseguibile¹⁸⁹. Invece dell'abolizione, l'arci-

¹⁸⁵ H. JEDIN, *Storia del concilio di Trento*, IV, 64. «In Francia e in Spagna dei vescovi titolari, sovente anche come vicari generali, rappresentavano cardinali non residenti nella diocesi o vescovi che lavoravano al servizio dello stato. Addirittura un pericolo per l'ordine ecclesiastico costituivano i vescovi titolari in Italia, dove possessori di diocesi nei Balcani o nelle isole greche senza fermi legami con una diocesi operavano incontrollati, e spesso conferivano più o meno simoniamente gli ordini maggiori senza previo esame dei candidati. Con i miei occhi, attestava il vescovo di Città di Castello, ho constatato come uno di tali vescovi ha corrotto tre province, la Toscana, l'Umbria e la Romagna» (*Ibid.*, 64).

¹⁸⁶ Cf. J.I. TELLECHEA IDIGORAS «El concilio», 370; A. VIANA, «Obispos titulares», 521. «Titulares episcopi prorsus tolli non possunt, tum quia quandoque in universali Ecclesia necessarii sunt, tum etiam quia tam in concilio Viennensi (cap. 5, *In plerisque*) quam in hoc eodem concilio, iam tolerati sunt. Nam sub Iulio III, Sess. 4, can. 2, provide circa eos quaedam statuta sunt; ipsi autem non prorsus expulsi: per eos enim reservatur Romanae Ecclesiae cuiusdam, auctoritatis saltem signum, quod auferri non debet» (CT IX, 499).

¹⁸⁷ Cf. H. JEDIN, *Storia del concilio di Trento*, IV, 64.

¹⁸⁸ H. JEDIN, *Storia del concilio di Trento*, IV, 65. «Legit ipse in decretis propositis, quod hi episcopi quaerunt quae sua, non quae sunt Iesu Christi, et hoc I° tanquam mercenarii, 2° solum lucri causa, 3° nec prodesse nec praeesse possunt, 4° et similia, adeo quod episcopus Philadelphiensis his floribus et his rosis coronatus a concilio Tridentino in Germaniam redibit, digna certe corona episcopis suffraganeis. Haec ita expressit, ut videretur indignatione quadam affectum contra legatos, qui haec proponi permiserant. Multa dixit significans se non sua, sed quae Iesu Christi sunt quaesivisse, cum confirmationem pluribus contulerit, cum sacramentum ordinis exercuerit, virgines sacraverit, ecclesias altariaque consecraverit, calices, vestes et similia benedixerit, non enim credit in his quae sua sunt, sed quae Christi quaesivisse» (CT III/1, 623).

¹⁸⁹ Cf. M. GRAULICH, «...ceteri titulares appellantur», 395; H. JEDIN, *Storia del concilio di Trento*, IV, 65; J.I. TELLECHEA IDIGORAS, «El concilio», 374.

vescovo di Praga, propose questa soluzione: che alcuni monasteri venissero elevati al rango di vescovado e che alcuni monaci fossero elevati al rango di episcopi, come ausiliari, assegnando loro qualche città all'interno del vescovado¹⁹⁰. Il vescovo di Fünfkirchen conferma che, per non dividere le grandi diocesi, non si poteva fare a meno dei vescovi ausiliari¹⁹¹. Per questo motivo, lui approvava la loro presenza nella Chiesa, ma proponeva alcune condizioni per la loro nomina. Secondo lui, i candidati dovevano essere esaminati con grande attenzione, come si faceva con i candidati per i vescovi diocesani; il vescovo diocesano che voleva avere un vescovo ausiliare doveva poi pagare una determinata somma all'ausiliare affinché quest'ultimo potesse vivere senza mendicare; in cambio doveva essere disposto a risiedere nella diocesi del vescovo diocesano¹⁹².

Risultò anche di vero interesse l'intervento del vescovo di León che cercò di difendere l'ufficio dei vescovi ausiliari, affermando che erano veri vescovi e che il papa aveva il diritto di nominarli. Lui si mostrò d'accordo, in linea di principio, sul fatto che non ci dovrebbe essere nessun vescovo senza popolo, ma, allo stesso tempo, fece notare che i vescovi titolari erano presenti da sempre nella Chiesa, sin dal tempo di San Pietro¹⁹³. È interessante notare che i vescovi spagnoli e francesi,

¹⁹⁰ Cf. J.I. TELLECHEA IDIGORAS, «El concilio», 374. «Titulares autem episcopi in Germania difficile tolli possunt, cum amplissimae sint dioceses, et cum aliqui sint principes electores, qui persaepe in comitiis Imperialibus et defendendis eorum ecclesiis occupati sunt. Possent pro dictis suffraganeis erigi in episcopatus monasteria ruralia, in quibus pauci degunt monachi, et sunt pingues, quibus aliqua etiam civitas alicuius diocesis assignari posset, statuique deberet, ut cum aliquis episcopus fit apostata, clerus et populus ei non obediant» (CT IX, 538).

¹⁹¹ Cf. H. JEDIN, *Storia del concilio di Trento*, IV, 65.

¹⁹² Cf. M. GRAULICH, «...ceteri titulares appellantur», 395; J.I. TELLECHEA IDIGORAS, «El concilio», 375. «Prima conditio est, ut in ipsorum quoque ordinatioe idem servetur, quod de examine aliorum episcoporum dictum est... Tertia, ut episcopus qui suffraganeum propter dioeceseos amplitudinem habere volet, quadingentos ducatos annui salarii suffraganeo numerare teneatur, ut is et honeste sine quaestu vivat et beneficiis ecclesiasticis sese non oneret. Quarta est, ut nemini, quacumque etiam dignitate, etiam cardinalitia, insignito episcopo suffraganeus detur, nisi ipsemet quoque personalem residentiam in ecclesia sua faciat» (CT IX, 544).

¹⁹³ Cf. M. GRAULICH, «...ceteri titulares appellantur», 396. «Titulares episcopi omnino tollantur; episcopi enim non debet esse absque clero et populo [...] Titulares autem fuerunt semper in ecclesia, etiam tempore B. Petri, de quo Epiphanius lib. 2. 2. tomis scribit, ut de Clemente, qui a Petro accepit impositionem manus, non quidem [ut episcopus] Urbis; alias fuissent duo Papae; et in vita ipsius Petri legitur, Petrum Clementem ipsum consecrasse, non quidem in Summum Pontificem; alias fuissent duo Summi Pontifices» (CT IX, 545).

come abbiamo visto, affermavano che la Chiesa primitiva non conosce i vescovi titolari, mentre il vescovo di León dichiarava il contrario.

Il generale dei gesuiti, Laínez, pose fine al lungo dibattito, e diede il suo consenso al canone proposto, ammettendo la nomina degli ausiliari, purché la loro nomina fosse necessaria e purché venisse loro assegnata una congruenza. Aggiunse poi che era un errore dubitare della loro dignità episcopale. Per lui, gli ausiliari erano consacrati al pari degli altri vescovi e la Chiesa riconosceva i sacerdoti da loro consacrati. Essi infine risultavano necessari in alcune diocesi, come per esempio in Germania¹⁹⁴.

Siccome furono molte le controversie sul canone proposto, ne fu rielaborato uno nuovo che venne presentato ai Padri conciliari il 6 giugno 1563. La nuova bozza conservava l'istituto del vescovo ausiliare, che però sarebbe stato regolamentato in modo molto preciso: nessuno sarebbe stato più ordinato vescovo *in partibus infidelium*, quindi privo e di un suo popolo e di un suo clero, a meno che non si trattasse di una *urgens necessitas*¹⁹⁵. In questo caso, non gli era consentito celebrare i pontificali in nessun altro luogo se non all'interno della diocesi del residente. Queste celebrazioni poi dovevano essere fatte a titolo gratuito, non gli era quindi lecito accettare nessuna offerta fatta spontaneamente. Se l'avesse fatto, sarebbe stato sospeso per un anno dalle funzioni pontificali¹⁹⁶.

Il risultato della votazione che ne seguì fu davvero sorprendente. Si temeva ora che, in sede di dibattito, non si arrivasse di nuovo a nessun accordo su una nuova bozza, perciò la stragrande maggioranza, tra cui anche i Padri che si erano battuti per l'abrogazione dei titolari, chiesero *tout*

¹⁹⁴ Cf. J.I. TELLECHEA IDIGORAS, «El concilio», 379. «Sed non fiant episcopi titulares nisi ex necessitate, et eis provideatur de idonea portione. Reprobavit opinionem eorum, qui dixerunt, titulares non esse veros episcopos. Quod dixit esse erroneum, quia tales consecrantur ut ceteri episcopi, et si tales non essent episcopi, ecclesia erraret, quae tenet, consecratos ab eis esse vere consecratos; alioquin sequeretur, non esse consecratos plures sacerdotes, et ex consequenti populus esset idolatra. Et hos episcopos esse necessarios propter magnas dioceses, quae non expedit ut dividantur in aliquibus partibus, prout in Germania, in quibus necessaria est potentia ecclesiasticorum» (CT IX, 588).

¹⁹⁵ «Nullus ad ecclesias in partibus infidelium, populo Christiano et clero carentes, in posterum episcopus ordinetur, nisi urgens necessitas id exposcat, eique perpetui redditus quadringentorum aureorum auctoritate Sedis Ap^{cae} assignentur» (CT IX, 593).

¹⁹⁶ «Qui tamen <pontificalia non possit exercere nisi in dioecesi episcopi residentis ac> pontificalia per se exercentis, idque gratis, ita ut ei nihil, etiam a sponte dantibus oblatum, recipere liceat. Quodsi secus fecerit, a pontificalibus per annum sit suspensus» (CT IX, 593).

court l'abrogazione del canone¹⁹⁷. A margine del manoscritto si scrisse dunque che il canone si poteva omettere perché la maggior parte dei Padri avevano deciso che i vescovi titolari rimanessero nella Chiesa¹⁹⁸. Così, dopo tante settimane di dibattito, il tanto discusso e controverso canone 4 fu cancellato e nel decreto finale della riforma, che fu approvata il 15 luglio 1563, non c'è menzione alcuna dei vescovi ausiliari¹⁹⁹.

3.3 *Dopo il Concilio di Trento*

Malgrado nel documento finale i Padri conciliari non avessero preso posizione sul ministero dei vescovi ausiliari, il Concilio ebbe comunque delle conseguenze sull'istituto del vescovo ausiliare. Ciò si evince anzitutto dal numero di vescovi ausiliari nella Chiesa nel periodo post-conciliare.

Dopo il Concilio di Trento, infatti, il numero dei vescovi ausiliari presenti nella Chiesa diminuì drasticamente. Come abbiamo visto, nel periodo tra 1503 e 1592 c'erano in totale 568 vescovi ausiliari, mentre nel periodo tra 1592 e 1667 (vale a dire in un periodo di 75 anni) il numero degli ausiliari si ridusse a 227. In Italia avvenne che da 98 ausiliari, che c'erano nel periodo del Concilio, il loro numero scese a 16. Una situazione simile si verificò nel territorio della Francia in cui si passò da 83 vescovi ausiliari (in 57 diocesi) a 12 (in 8 diocesi). Il numero diminuì anche in Spagna e Portogallo dove sene contavano 46, contro i 94 di prima. Questo calo si nota anche nel territorio della Germania: in 18 diocesi il numero degli ausiliari si ridusse a 54. L'unico territorio in cui il numero degli ausiliari risultò in crescita in questo settantennio fu la Polonia in cui, da 39 ausiliari presenti in 6 diocesi, si passò a 60 ausiliari in 13 diocesi²⁰⁰. Anche nel periodo successivo i numeri degli ausiliari nella Chiesa erano più o meno simili. Tra il 1667 e il 1730, soltanto 76 diocesi avevano un vescovo ausiliare. Il loro totale, in questo periodo, era di 218²⁰¹.

Nel periodo successivo al Concilio di Trento «l'ecclesiologia ebbe uno sviluppo molto limitato e soprattutto concentrato tutto sulla figura e le prerogative del Romano Pontefice»²⁰². Siccome i Padri conciliari non

¹⁹⁷ Cf. K. GANZER, «Das Konzil», 121; J.I. TELLECHEA IDIGORAS, «El concilio», 380.

¹⁹⁸ «Quoniam maior pars patrum decrevit, episcopos titulares in ecclesia Dei manere, videretur hic canon omitti posse» (CT IX, 593).

¹⁹⁹ Cf. K. GANZER, «Das Konzil», 121; J.I. TELLECHEA IDIGORAS, «El concilio», 381.

²⁰⁰ Cf. P. GAUCHAT, ed., *Hierarchia catholica*, IV, 383-385.

²⁰¹ Cf. R. RITXLER – P. SEFRIN, ed., *Hierarchia catholica*, V, 424-426.

²⁰² G. ALBERIGO, *Lo sviluppo*, 175.

avevano aderito alla volontà dei riformatori di abolire i vescovi ausiliari, alcuni teologi e canonisti continuarono, anche dopo il Concilio, la loro lotta per abolire i vescovi ausiliari, in quanto insoddisfatti del nulla di fatto per cui si erano decisi i Padri conciliari.

In questo capitolo intendevamo offrire una panoramica storica della genesi e dello sviluppo della figura del vescovo ausiliare; per questo motivo non presenteremo in dettaglio tutti i dibattiti teologici e canonistici che ebbero luogo dopo il Tridentino; ci limiteremo a presentare il pensiero di alcuni studiosi per meglio comprendere lo sviluppo del ministero oggetto della nostra ricerca. Riteniamo utile, infatti, illustrare i punti principali della questione a partire dal Tridentino e fino al Concilio Vaticano I, vale a dire ciò che i teologi e i canonisti di questi quattro secoli consideravano i punti forti e i punti deboli di questo ministero. Citiamo anzitutto due autori che, insoddisfatti dei risultati del Concilio di Trento sui vescovi ausiliari, vollero sottolineare ancora una volta, nelle loro opere, le criticità di questo ministero.

Uno di loro era il domenicano napoletano Elisio che, nella sua opera *Piorum clypeus* (1563), dedicò una sezione ai vescovi titolari²⁰³. Elisio si pose la domanda sulla giurisdizione dei vescovi titolari in quanto questi ultimi, a differenza dei vescovi residenti, non possiedono questo requisito essenziale. Perciò, secondo Elisio, i vescovi titolari assomigliano a semplici sacerdoti: hanno solo la chiave dell'ordine, ma non quella della giurisdizione²⁰⁴.

Un'altra ricerca, condotta a livello teologico e canonistico, viene da un altro domenicano, De Vitoria. Questo studioso spagnolo osserva che i titolari non si occupano del *bonum animarum* e che l'aiuto da loro prestato ad un altro vescovo non è l'unico motivo della loro nomina²⁰⁵.

Infatti, coloro che cercavano di giustificare l'istituto del vescovo ausiliare da un punto di vista teologico e canonico, si sforzavano di distogliere l'attenzione dalla particolare dimensione della Chiesa verso quella universale. Il vescovo ausiliare non è legato a una specifica diocesi e a un popolo

²⁰³ Cf. T. ELISIO, *Piorum clypeus*, 212-214.

²⁰⁴ Cf. G. ALBERIGO, *Lo sviluppo*, 129.

²⁰⁵ Cf. G. ALBERIGO, *Lo sviluppo*, 130-131. «Vitoria, considerato il padre del moderno diritto internazionale, nacque a Burgos nel 1483 o nel 1492. A vent'anni entrò nel convento domenicano della sua città e nel 1508 completò gli studi a Parigi dove entrò in contatto con la tradizione di san Tommaso d'Aquino, ma anche con il nuovo spirito umanista. Divenuto dottore nel 1523, ritornò in Spagna, a Valladolid, dove insegnò presso il Collegio di San Gregorio, la Facoltà di teologi dei domenicani [...] Nell'insegnamento fu grande innovatore: abbandonò Pietro Lombardo e prese come testo base da commentare la *Summa* di san Tommaso» (A. BINI, «Vitoria», 600).

preciso, pertanto si cercava di giustificare o di motivare la sua figura mediante la visione della Chiesa intera. È l'universalità della Chiesa e il suo rapporto con tutti i vescovi che diventa «l'arma principale» nella difesa dell'istituto del vescovo ausiliare a livello teologico e canonistico.

Uno degli studiosi che voleva difendere il servizio dei vescovi ausiliari – incluso il suo, visto che era vescovo titolare di Argos – è il domenicano Vielmi; in una sua opera sui vescovi Vielmi, volle dimostrare l'universalità della vocazione episcopale che non deve limitarsi solo a una parte della Chiesa, ma è concessa a tutta la Chiesa²⁰⁶. Secondo lui, «la potestà d'ordine e potestà di giurisdizione, conferite col medesimo atto, non sono per loro natura limitate ad una parte della Chiesa, ma costituiscono il vescovo in un rapporto con la Chiesa intera»²⁰⁷. Mediante la stessa consacrazione, tutti i vescovi ricevono ciò che è loro necessario per la loro missione. Ne consegue che anche i vescovi ausiliari, mediante la consacrazione episcopale, ricevono la giurisdizione esattamente come tutti gli altri vescovi; siccome però questa stessa potestà di giurisdizione pone il vescovo in rapporto con la Chiesa intera, il vescovo ausiliare non ha il dovere di risiedere presso una diocesi particolare, e può essere inviato dal papa là dov'è necessario, in quanto, con la consacrazione episcopale, ha ricevuto tutto ciò che è necessario alla sua missione²⁰⁸.

Nella discussione sulla giurisdizione dei vescovi ausiliari si sollevò anche la questione della loro partecipazione al concilio. I loro critici cercavano di contestare il diritto del vescovo ausiliare di partecipare ai concili, poiché egli ha solo la potestà di ordine ma non quella di giurisdizione. I difensori del ministero del vescovo ausiliare erano, dal canto loro, a favore del loro diritto a parteciparvi, poiché per la partecipazione al concilio non era necessaria alcuna giurisdizione bensì la dignità episcopale.

Questa posizione è anche quella difesa da Ricciullo, secondo il quale tutti i vescovi hanno il diritto di voto nel concilio in quanto hanno un rapporto con la Chiesa universale, e non perché sono pastori di una diocesi; non è necessaria, pertanto, una giurisdizione particolare per intervenire al concilio, è sufficiente la dignità episcopale²⁰⁹.

All'opera di Ricciullo seguì un periodo di relativo silenzio per quanto riguarda la discussione sulla figura del vescovo ausiliare²¹⁰. Ci vollero quasi due secoli perché il gesuita Andreucci riaprisse il discorso ancora

²⁰⁶ Cf. G. VIELMI, *De episcopis*, 5-23.

²⁰⁷ G. ALBERIGO, *Lo sviluppo*, 151.

²⁰⁸ Cf. G. ALBERIGO, *Lo sviluppo*, 152-156.

²⁰⁹ Cf. G. ALBERIGO, *Lo sviluppo*, 162.

²¹⁰ Cf. G. ALBERIGO, *Lo sviluppo*, 166.

una volta. Nella sua opera *Hierarchia ecclesiastica*, egli sostenne che, con la consacrazione, tutti i vescovi, e perciò anche i titolari, ricevono non solo la potestà di ordine ma anche quella di giurisdizione²¹¹. Nella giurisdizione, Andreucci distingueva due elementi: la *potestas activa ius dicendi* e la *applicatio materiae*. Il vescovo riceve il primo elemento con l'ordinazione, mentre il secondo dipende dal papa, il quale crea e divide le diocesi e assegna i sudditi. Coloro che sono in possesso soltanto del primo elemento, hanno una giurisdizione incompleta però vera e sostanziale²¹². Però «solo i vescovi che hanno esercizio attuale e determinato devono essere convocati al concilio, dato che in esso è richiesto un esercizio attuale della potestà di governo; i titolari, dunque, possono ma non debbono essere convocati»²¹³.

Dopo il contributo di Andreucci, la questione dei vescovi ausiliari venne trascurata per altri anni finché fu poi riaperta di nuovo circa un secolo dopo, vale a dire prima del Concilio Vaticano I. Si pose di nuovo la questione della partecipazione al concilio dei vescovi ausiliari e dei titolari. In quest'occasione «la discussione si risolse con la conferma che l'obbligo di intervenire al concilio riguardava anche i titolari al pari dei residenziali»²¹⁴. In tal modo, anche i vescovi ausiliari poterono partecipare al Concilio Vaticano I.

Nel periodo precedente al Vaticano I, il numero dei vescovi ausiliari cominciava di nuovo ad aumentare. Così, già nel periodo compreso tra il 1730 e il 1799 assistiamo ad una loro crescita rispetto al periodo precedente. In questi 69 anni, c'erano stati 305 vescovi ausiliari nelle 101 diocesi europee²¹⁵ ma il periodo che segue porta una novità. Nel settimo volume della *Hierarchia catholica* troviamo per la prima volta nomi di vescovi ausiliari nelle diocesi del Canada, dell'America centrale e del Sud e delle Filippine. Da esclusivamente europeo, l'istituto del vescovo ausiliare si è diffuso al di là dei confini dell'Europa. Nel periodo compreso tra il 1800 e il 1846 troviamo 4 vescovi ausiliari in Canada, 21 nell'America centrale e del Sud e 2 vescovi ausiliari nelle Filippine. Altri 178 ausiliari si trovano ancora nelle diocesi europee, e tra loro i più numerosi sono i polacchi²¹⁶.

²¹¹ Cf. A.G. ANDREUCCI, *Hierarchia ecclesiastica*, 3-94; G. ALBERIGO, *Lo sviluppo*, 167-171.

²¹² Cf. G. ALBERIGO, *Lo sviluppo*, 171.

²¹³ G. ALBERIGO, *Lo sviluppo*, 174.

²¹⁴ G. ALBERIGO, *Lo sviluppo*, 415.

²¹⁵ Cf. R. RITXLER – P. SEFRIN, ed., *Hierarchia catholica*, VI, 451-454.

²¹⁶ Cf. R. RITXLER – P. SEFRIN, ed., *Hierarchia catholica*, VII, 406-408.

Negli anni che seguono anche le diocesi extra-europee ricevono i primi vescovi ausiliari. Nel periodo compreso tra il 1846 e il 1903 vediamo che, dei 364 vescovi ausiliari presenti in totale nel mondo, 9 sono situati nelle 5 diocesi asiatiche, 4 nelle due diocesi africane, 11 nelle 10 diocesi dell'America del Nord ma il numero più alto era quello dei vescovi ausiliari dell'America centrale e meridionale (42 ausiliari nelle 24 diocesi)²¹⁷.

All'inizio del XX secolo si contavano complessivamente 194 vescovi ausiliari. Il nono volume della *Hierarchia catholica*, prende stavolta in considerazione un periodo molto breve, quello compreso tra il 1903 e il 1922: 129 ausiliari nelle diocesi europee, 3 in quelle asiatiche, 1 solo in Africa, 32 nelle diocesi nordamericane, 27 in quelle centro - e sudamericane e 2 vescovi ausiliari nelle diocesi dell'Australia²¹⁸.

Sono proprio questi numeri e questi dibattiti teologico-giuridici che danno il quadro più nitido e l'immagine più completa del vescovo ausiliare nella Chiesa nel periodo compreso tra i due grandi concili. Da un lato, teologi e giuristi continuarono a dibattere sul ruolo e sull'esistenza di questa figura; dall'altro, però la Chiesa non rinunciava a nominarli in quanto il loro servizio sembrava appropriato anche per le diocesi extraeuropee da poco costituite. Teologi e giuristi continuavano dal canto loro a dibattere sulla opportunità di mantenere o no la figura del vescovo ausiliare chiedendosi se essa fosse ancora una risposta adeguata alle esigenze pastorali: e questo faceva sì che la Chiesa continuasse a mantenere questa figura. Ci vorranno anni e secoli, ma la risposta di teologi e canonisti rimarrà incompleta e la risposta della Chiesa risulterà immutata.

4. Conclusione

«Padrone, lascialo ancora quest'anno» (Lc 13,8). Il racconto del Vangelo non dice cosa sia successo allo scadere dell'anno, se il fico è rimasto nella vigna o se è stato tagliato. Per chi scrive, non era quella, probabilmente la cosa più importante, bensì l'atteggiamento del vignaiolo. Che non vuole giudicare subito ma discernere. È il discernimento che ci aiuta a raggiungere la conoscenza e la volontà di Dio che trascende quella umana, guidata solo da obiettivi mondani. Senza il discernimento, tutto rimane solo al livello dei nostri pregiudizi e delle nostre convinzioni umane.

Spinti da queste parole evangeliche, abbiamo dedicato un anno a «coltivare il nostro fico nella vigna». È un anno in cui ci si conosce e si

²¹⁷ Cf. R. RITXLER – P. SEFRIN, ed., *Hierarchia catholica*, VIII, 605-610.

²¹⁸ Cf. Z. PIETA, ed., *Hierarchia catholica*, IX, 400-404.

impara. Erano i tre punti che volevamo analizzare in questo capitolo affinché si approfondisca la figura del vescovo ausiliare: a) la prassi ministeriale nella Chiesa primitiva; b) la genesi della figura del vescovo ausiliare; c) lo sviluppo della figura del vescovo ausiliare fino alla codificazione.

Nella prima parte abbiamo presentato l'analisi storica dell'episcopato partendo da Colui che è l'*episcopus* per eccellenza – Gesù Cristo. Il termine – *episcopus* – che viene usato per i successori degli Apostoli, i primi cristiani l'hanno infatti ereditato dal mondo greco. Durante la nostra ricerca storica sull'origine dell'episcopato nella Chiesa, abbiamo visto che il ruolo dei primi vescovi, come successori degli Apostoli, era di vegliare sulla comunità. Questo fatto ha aperto alcune questioni sul ruolo del vescovo ausiliare nella Chiesa di oggi, a cui cerchiamo di rispondere nei capitoli che seguono.

Nella seconda parte del primo capitolo abbiamo presentato in che modo il vescovo ausiliare compare per prima volta nella Chiesa; all'inizio di questa ricerca, la nostra attenzione si è concentrata sull'istituto del corepiscopo perché alcuni studiosi proprio nei corepiscopi vedono gli inizi della figura del vescovo ausiliare. Non essendo d'accordo con il loro pensiero, abbiamo presentato le argomentazioni contrarie a questa teoria in quanto siamo dell'opinione che i primordi del vescovo ausiliare non si trovano nella figura del corepiscopo, bensì in quella dei vescovi *in partibus infidelium*. Come già detto, si tratta dei vescovi espulsi dalle loro sedi durante l'occupazione dei territori appartenenti ai cristiani. Questa situazione fece sì che molti vescovi residenti in questi territori, dovessero lasciare le loro sedi vescovili, cercando rifugio nelle diocesi più sicure, in cui venivano accolti dai loro confratelli nell'episcopato che presero poi a coadiuvare nell'esercizio delle funzioni episcopali; dopo la loro morte, la Chiesa continuò ad ordinare vescovi i presbiteri che servivano semplicemente da «ausiliari» nelle diocesi più grandi in cui i vescovi erano occupati in affari politici e secolari.

Nella terza e ultima parte del I capitolo abbiamo presentato l'evoluzione della figura del vescovo ausiliare lungo il corso della storia della Chiesa fino alla codificazione del 1917. La nostra presentazione storica si è basata specialmente sulle discussioni prima, durante e dopo il Concilio di Trento. Dalle discussioni abbiamo notato che la figura del vescovo ausiliare era già, durante la storia della Chiesa, l'obiettivo della critica degli autori; anche se durante il periodo del Concilio di Trento un gruppo di Padri conciliari voleva la completa abolizione dei vescovi au-

siliari, alla fine, però, la maggior parte dei Padri deliberò che i vescovi ausiliari rimanessero nella Chiesa. Dopo il Concilio gli studiosi, in quanto insoddisfatti della decisione dei Padri conciliari, continuarono la loro lotta per abolire i vescovi ausiliari.

Detto questo, possiamo concludere che quest'«anno della coltivazione» ha maturato i tre frutti:

- a) *Il vescovo ha bisogno del popolo.* Il termine usato fin dall'antichità per indicare il vescovo è *episkopos*, «colui che veglia». Il significato stesso della parola desidera l'«altro», cerca «colui» su cui si veglia. Quindi, il vescovo ha bisogno dell'«altro», ha bisogno di colui sul quale esercitare la sua missione, altrimenti la sua esistenza non ha senso. L'«altro», cioè il popolo, è intrecciato nel suo essere. Lo testimonia anche la tradizione della Chiesa, in quanto fin dai tempi della Chiesa primitiva il vescovo è colui che è strettamente unito al gregge a lui affidato. Quindi, ciò che lega tutti i vescovi è «il popolo». Senza il popolo, il ministero del vescovo perde ogni significato in quanto inscritto nella sua esistenza.
- b) *Il popolo ha bisogno di un vescovo.* L'*episkopus* non esiste di per sé ma è al servizio degli altri. Egli esiste solo perché l'«altro» ha bisogno di lui. Il vescovo esiste, dobbiamo ribadire, proprio perché il popolo ha bisogno del vescovo. Ed ecco perché viene piantato il «nostro fico». I vescovi ausiliari sono nati come la risposta della Chiesa a una particolare necessità pastorale in cui i vescovi dei territori conquistati hanno dovuto lasciare il loro posto e stabilirsi attorno ai vescovi nelle zone più sicure, nella speranza di poter un giorno tornare alle loro sedi vescovili. Durante il loro soggiorno presso un altro vescovo, lo hanno coadiuvato, soprattutto nella celebrazione dei pontificali. Ma poiché l'occupazione maomettana si prolungava anche dopo la morte dei vescovi cacciati, la Chiesa, consapevole del fatto che il popolo aveva bisogno di un vescovo, decise di consacrare i loro successori i quali, mentre aspettavano di poter tornare nella loro sede vescovile, servivano come «ausiliari» dei vescovi sul cui territorio si trovano. Il vescovo ausiliare viene «piantato nella vigna» come risposta alle necessità del popolo. L'aiuto a un altro vescovo non era l'obiettivo originario della sua esistenza. Egli esiste grazie al suo popolo; è questa la sua missione originaria. La sua caratteristica di «ausiliare» era soltanto secondaria, ma l'accento andava posto sulla sua essenza – «vescovo» – perché l'intenzione era quella di sorvegliare i fedeli a lui affidati.

- c) *Un vescovo senza popolo*. Con il tempo, il vescovo ausiliare assunse un ruolo diverso e perse il motivo originario con cui era stato «piantato». Successivamente, i vescovi delle diocesi «defunte» furono nominati solo per assistere i vescovi delle diocesi più grandi e quelli che si occupavano di attività secolari. Ciò che all'inizio era solo secondario – l'aiuto a un altro vescovo – era poi diventato primario, e ciò che era primario – la cura per la diocesi «defunta» – aveva perduto col tempo la sua importanza. Il vescovo ausiliare, in effetti, rimane essenzialmente vescovo, ma il suo ruolo era ormai diverso da quello originario.

Il fatto è, quindi, che il vescovo ausiliare non viene per così dire «piantato» in quanto sono venuti a mancare i presupposti che un tempo lontano avevano dato luogo alla sua figura. Ma questo non significa che non ne abbiamo bisogno nella «vigna». Potrebbe essere ancora utile anche se non svolge più l'attività originaria per cui fu istituito? Qual è il suo ruolo nella Chiesa di oggi? Lo vedremo nel capitolo seguente. Concludiamo ripetendo ancora una volta il desiderio del vignaiolo che il «fico» venga mantenuto ancora per un anno, perché «chissà che faccia frutto nel futuro» (Lc 13,9).

CAPITOLO II

La figura del vescovo ausiliare nella normativa della Chiesa

Mi rivolsi alle lettere di san Paolo, per trovarmi finalmente una risposta. Gli occhi mi caddero per caso sui capitoli 12 e 13 della prima lettera ai Corinzi, e lessi nel primo che tutti non possono essere al tempo stesso apostoli, profeti e dottori e che la Chiesa si compone di varie membra e che l'occhio non può essere contemporaneamente la mano¹.

Incoraggiati dal pensiero di un Dottore della Chiesa, Teresa di Lisieux, abbiamo cercato le parole dell'Apostolo delle Genti che ci rivelano la logica divina della Chiesa. Sì, è vero che, come spiega san Paolo, nella Chiesa di Dio «vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune» (1Cor 12,4-7). Ed è proprio questa la manifestazione particolare – che la Provvidenza divina ha riservato a coloro che esercitano la funzione di vescovo ausiliare nella Chiesa di oggi – che noi cerchiamo di indagare in questo capitolo. Quando scrive che questa manifestazione particolare è data per il bene comune, San Paolo non dice nient'altro se non che ogni servizio, nella Chiesa, deve risultare utile alla Chiesa stessa che è il Popolo di Dio. Sulla scia di ciò, vogliamo anzitutto ritrovare questa manifestazione particolare dello Spirito, che è affidata a coloro che svolgono il ruolo di vescovo ausiliare, al fine di poter poi esaminare la loro utilità per la Chiesa di oggi. In questo ci è di ausilio la normativa della Chiesa Cattolica: grazie alle norme che riguardano la figura del vescovo ausiliare, possiamo in-

¹ TERESA DI GESÙ BAMBINO, *Storia*, 228.

fatti comprendere meglio il ruolo che quest'ultimo svolge in una Chiesa particolare e, nello stesso tempo, in quella universale.

Nella prima parte del capitolo esporremo, analizzando i vari canoni, la figura del vescovo ausiliare in base al primo Codice del diritto canonico, il cosiddetto pio-benedettino. Questa parte si concentrerà su tre temi: la figura del vescovo ausiliare nel CIC/17, la nomina del vescovo ausiliare secondo il CIC/17 e i suoi doveri e diritti previsti dal medesimo Codice. Abbiamo scelto questi tre temi perché ci sembra opportuno indagare come il primo Codice considerava la figura del vescovo ausiliare, al fine di poter poi analizzarne lo sviluppo fino al giorno d'oggi. Per quanto riguarda poi la nomina, non ci interessa tanto la sua procedura poiché la designazione dell'ufficio del vescovo ausiliare non esercita alcuna influenza sul nostro tema; cercheremo invece di comprendere in primo luogo le ragioni per cui viene nominato un vescovo ausiliare, perché è proprio in questo che consiste il motivo principale della sua utilità in una Chiesa particolare – utilità che viene commisurata ai diversi compiti che egli eserciterà in quella porzione del Popolo di Dio. Alla fine di questa prima parte cercheremo poi di capire, attraverso i suoi diritti e doveri, quali sono i compiti che il CIC/17 affidava al vescovo ausiliare.

Analizzando i canoni del codice precedente, intendiamo comprendere meglio la normativa del codice attualmente in vigore, argomento questo che tratteremo alla fine di questo capitolo. Non è però possibile passare dalla normativa del codice pio-benedettino a quella del codice giovanneo-paolino senza la dottrina del Concilio Vaticano II. La seconda parte di questo capitolo farà pertanto da ponte tra i due codici; in questa parte elaboreremo tre questioni che si sono imposte nelle aule conciliari: le ragioni per la nomina del vescovo ausiliare, l'ausiliare come vicario generale e la potestà dell'ausiliare nella sede vacante.

L'ultima parte, come già detto, sarà poi dedicata alla normativa vigente. Cominceremo con la preparazione dei vari canoni del CIC/83 poi con l'interpretazione dei medesimi e termineremo analizzando i documenti postcodiciali, tra cui il m. p. *Apostolos suos*, l'esortazione apostolica *Pastores gregis* e il Direttorio *Apostolorum successores*.

Congiuntamente alla parte storica, la parte normativa costituisce un quadro completo della figura del vescovo ausiliare, che è il fondamento per comprenderne l'utilità al giorno d'oggi.

1. La figura del vescovo ausiliare nel codice pio-benedettino

Il Concilio ecumenico convocato da Pio IX nel 1869, conosciuto come Vaticano I, venne interrotto nel 1870 «a causa dello scoppio della

guerra franco-prussiana e della fine dello Stato pontificio con l'entrata delle truppe italiane in Roma»². Pio XI cercò di riprendere il Concilio, ma senza risultato. «Aveva anche consultato alcuni cardinali e vescovi della curia e ricevuto l'abbozzo di un programma, ma alla fine non se ne fece nulla. Il progetto fu ripreso nel 1948 da Pio XII, ma fu ben presto bloccato a causa di numerose divergenze»³.

Un successo che possiamo attribuire a questo Concilio è sicuramente dovuto al fatto che esso gettò per così dire i semi della codificazione delle norme ecclesiastiche. Nelle aule conciliari si parlò delle insufficienze e dell'obsolescenza della legislazione ecclesiastica nonché della grande incertezza sul diritto da applicare nelle varie diocesi e si propose di codificare le leggi ecclesiastiche⁴.

Appena otto mesi dopo la sua elezione, Pio X prese la decisione di dare alla Chiesa un codice di diritto canonico. Con il motu proprio *Arduum sane munus* del 19 marzo 1904, Pio X «affida ai cardinali, ai consultori e all'episcopato «il compito senz'altro difficile» di riunire tutte le leggi della Chiesa pubblicate fino a quel momento, di fare un digesto, togliendo di mezzo le leggi abrogate o cadute in desuetudine e di adattare le altre nei casi necessari»⁵. Tredici anni dopo, nel 1917, il primo Codice di diritto canonico fu promulgato dal suo successore, Benedetto XV.

Nel libro II del Codice, intitolato *De personis*, nei cann. 350-355, si parla dei *Coadiutoribus et Auxiliariibus Episcoporum*. Il canonista genovese Da Coronata li descrive come vescovi titolari che svolgono alcuni uffici all'interno di una determinata diocesi, alle dipendenze del vescovo residente e che suppliscono alla loro insufficienza o inabilità⁶. Siccome portano solo il titolo della diocesi, essi non hanno nessun diritto né obbligo nella loro diocesi come avviene invece per il vescovo diocesano⁷.

1.1 *La figura del vescovo ausiliare*

Il processo di codificazione iniziato al tempo di Pio X e completato al tempo di Benedetto XV sembra aver prodotto un nuovo tipo di assistente vescovile. Nel periodo antecedente al CIC/17, gli studiosi suddividevano i vescovi a disposizione del vescovo diocesano in due categorie: quelli

² C. FANTAPPIÈ, *Storia*, 250.

³ R. LATOURELLE, «Vaticano II», 1439-1440.

⁴ Cf. C. FANTAPPIÈ, *Storia*, 257.

⁵ C. FANTAPPIÈ, *Storia*, 265.

⁶ Cf. M. DA CORONATA, *Institutiones*, I, 477.

⁷ Cf. M. DA CORONATA, *Institutiones*, I, 477.

chiamati i Vicari *in pontificalibus* (o ausiliari) e i coadiutori⁸. Questi ultimi potevano essere con o senza il diritto di successione⁹. Anche se durante il processo di codificazione si cercava il modo di includere nel codice i *Vicari in pontificalibus*, secondo Vermeersch-Creusen, questa figura non si trova nel Codice del 1917¹⁰. La ragione sta nel cambiamento del significato del termine «ausiliare».

Prima di spiegare questo cambiamento, è importante chiarire che il codice pio-benedettino contiene una terminologia diversa rispetto a quella precodificiale. Esso menziona tre tipi di coadiutori: dati alla sede, dati alla persona del vescovo con il diritto di successione e dati alla persona del vescovo senza il diritto di successione (cf. can. 350 CIC/17). Il coadiutore dato alla persona del vescovo diocesano con il diritto di successione, nel momento in cui la sede diventa vacante, diventa automaticamente vescovo diocesano. Il coadiutore dato alla persona del vescovo diocesano senza il diritto di successione non succederà invece al vescovo diocesano qualora la sede diventi vacante¹¹. Questo coadiutore viene designato, nel CIC/17, con un nome speciale: vescovo ausiliare¹².

⁸ Per quanto riguarda la designazione «*episcopi in partibus infidelium*», osserviamo che essa venne abolita nel 1882 con un decreto della Sacra Congregazione di Propaganda Fide e fu sostituita con: «*episcopi titulares*». Questo decreto stabiliva: «1. Resta abolita del tutto la formula *in partibus infidelium*. 2. A questa è sostituita altra esprimente il nome antico della regione, ov'è situata la sede del vescovo, cioè p.es. *N.N. Archiepiscopus Corinthius in Achaia*. Come però era libero l'uso della formula antica, così sarà in libertà di ciascuno usare della nuova, ovvero denominare il vescovo solamente della sede, dicendo p.es. *N. N. Archiepiscopus Corinthius* senza altro. 3. Quando occorra o si voglia distinguere con una appellazione comune i vescovi e le Chiese non residenziali dai vescovi o Chiese residenziali, invece di chiamarli *in partibus infidelium*, si chiamino in comune, come il più delle volte si è praticato finora, *Episcopi* seu *Ecclesiae titulares*. Il S. Padre, cui furono sottoposte siffatte risoluzioni nell'udienza dei 28 del mese stesso degnavasi munirle di sua sanzione, incaricando questa medesima S. C. di portarle ufficialmente a notizia de'vari pontificii dicasteri» (S. C. DE PROP. FIDE, decr., 3 mar. 1882, 157). Anche Papa Leone XIII usò questa denominazione nella sua lett. apostolica *In Suprema*, in cui stabiliva che un vescovo titolare, sebbene non abbia autorità sulla diocesi titolare, può tuttavia celebrare la Messa *pro populo* (cf. LEONE XIII, lett. ap. *In Suprema*, 10 giu. 1882, 193-198).

⁹ Cf. L.C. HERNÁNDEZ HERRERO, *La colaboración*, 61.

¹⁰ Cf. A. VERMEERSCH – J. CREUSEN, *Epitome*, 349.

¹¹ Cf. C. HOLBÖCK, *Handbuch des Kirchenrechtes*, 338-339.

¹² «Coadiutor, datus personae Episcopi sine iure successionis, speciali nomine dicitur Auxiliarius» (can. 350 §3 CIC/17).

Il vescovo coadiutore con il diritto di successione si assegna di solito alla persona del vescovo, però in qualche caso anche alla sede¹³. La differenza tra il coadiutore dato alla sede e quello dato alla persona del vescovo, secondo alcuni autori, dipende dal motivo per cui essi sono stati nominati; a loro avviso, il coadiutore dato alla persona del vescovo è nominato per assistere il vescovo diocesano nell'esercitare la potestà di giurisdizione e la potestà di ordine, mentre il coadiutore dato alla sede è nominato solamente per assistere il vescovo nell'esercitare la potestà di ordine¹⁴. Però, come scrive Eichmann, è possibile anche che un coadiutore venga assegnato allo stesso tempo alla sede e alla persona del vescovo diocesano¹⁵.

All'inizio del processo di codificazione del CIC/17 si pensa di dare per prima cosa un coadiutore alla sede, con il titolo di suffraganeo, poi si apporta una modifica e lo si fa diventare coadiutore dato alla persona senza il diritto di successione, e gli si dà il titolo di «ausiliare»¹⁶. Sembra che il cambiamento del nome abbia modificato il significato del termine «ausiliare», in quanto gli studiosi, prima del CIC/17, consideravano i Vicari *in pontificalibus* quanti erano assegnati al vescovo diocesano per compiere gli atti della potestà di ordine, e questo, secondo la terminologia del CIC/17, corrisponde invece al «coadiutore dato alla sede». Il CIC/17 designa invece con il termine «ausiliare» solo il «coadiutore dato alla persona», il quale, secondo gli studiosi precodiciali, veniva invece assegnato al vescovo per assisterlo nell'esercitare la potestà non solo di ordine, ma anche di giurisdizione¹⁷.

1.2 *Nomina del vescovo ausiliare*

La designazione dei vescovi in generale, come spiega Tkhorovskyy, è una questione che, nel corso della storia, riguardava diversi soggetti e la sua modalità è cambiata nel tempo. Secondo lui, ci sono tre grandi periodi nello sviluppo della nomina dei vescovi: il primo parte dall'elezione dei primi vescovi da parte degli Apostoli e di tutta la comunità e arriva fino al secolo XII. Il secondo periodo viene caratterizzato dal diritto elettorale del capitolo della cattedrale che viene poiché comunque sottoposto all'autorità del papa sulla nomina diretta ed anche limitato dai privilegi

¹³ «Coadiutor dari solet personae Episcopi cum iure successionis; sed nonnunquam datur quoque sedi» (can. 350 §2 CIC/17).

¹⁴ Cf. L.C. HERNÁNDEZ HERRERO, *La colaboración*, 60.

¹⁵ Cf. E. EICHMANN – K. MÖRS DORF, *Lehrbuch des Kirchenrechts*, I, 267.

¹⁶ Cf. L.C. HERNÁNDEZ HERRERO, *La colaboración*, 58.

¹⁷ Cf. L.C. HERNÁNDEZ HERRERO, *La colaboración*, 61.

dei principi. Ed il terzo periodo comincia nel XV secolo con lo sviluppo delle nomine regie e termina proprio con il Codice del 1917, che precisa le norme e riafferma la competenza, da parte della Sede Apostolica, nella nomina dei vescovi¹⁸. Il can. 350 §1 del medesimo Codice del 1917, riafferma che spetta solo al Romano Pontefice la nomina dei vescovi coadiutori¹⁹. Il Codice non dice nulla sui motivi per cui dev'essere nominato un vescovo ausiliare, però la sua designazione avveniva come quella degli altri vescovi ed era elaborata dalla *Congregatio consistorialis*, istituzione che anticipa quella che oggi si chiama la Congregazione per i vescovi²⁰.

Il coadiutore assegnato alla sede viene costituito nelle diocesi in cui, a causa o della vastità del territorio o del grande numero di credenti, il vescovo diocesano non può compiere da solo tutto ciò che gli è richiesto; in questo caso, la Santa Sede nomina un coadiutore assegnato alla sede che lo sollevi, in tutto o in parte, dagli obblighi episcopali del potere d'ordine²¹.

D'altra parte, per quanto riguarda il coadiutore assegnato alla persona, pochi autori fanno una differenza tra chi ha il diritto di successione e chi non lo ha; vengono nominati entrambi soprattutto nel caso di problemi di salute del vescovo diocesano, o di vecchiaia, o di malattia cronica o incurabile, o di demenza. Anche, però, in caso di governo inefficace della diocesi da parte del vescovo diocesano²². In questi casi, il coadiutore aiuta il vescovo diocesano nello svolgimento dei doveri episcopali della potestà di ordine e di giurisdizione.

1.3 Diritti e doveri dell'ausiliare

Con l'ordinazione episcopale e con la presa di possesso dell'ufficio, ogni vescovo assume i diritti e i doveri specificati per questo ufficio dalla normativa della Chiesa. Il CIC/17 distingue i diritti e i doveri a seconda se il vescovo ausiliare sia un coadiutore dato alla sede o dato alla persona del vescovo diocesano²³.

¹⁸ Cf. M. TKHOROVSKYY, *Procedura*, 9-10.

¹⁹ «Unius Romani Pontificis est Episcopo Coadiutorem constituere» (can. 350 §1 CIC/17).

²⁰ Cf. P. HINSCHIUS, *System*, II, 176; L.C. HERNÁNDEZ HERRERO, *La colaboración*, 61. Per la procedura della nomina dei vescovi nel CIC/17 cf. M. TKHOROVSKYY, *Procedura*, 51-137.

²¹ Cf. L.C. HERNÁNDEZ HERRERO, *La colaboración*, 61-62.

²² Cf. L.C. HERNÁNDEZ HERRERO, *La colaboración*, 62.

²³ Cf. F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum*, II, 661.

Colui che è stato dato alla sede, a norma del can. 352 CIC/17, può svolgere tutte le funzioni di ordine episcopale nella diocesi, ad eccezione del conferimento dell'ordinazione sacerdotale, per la quale è richiesto un mandato speciale del vescovo. In tutti gli altri casi, svolge solo i compiti assegnatigli dalla Sede Apostolica o dal vescovo diocesano²⁴.

I diritti e i doveri del coadiutore dato alla persona del vescovo diocesano, a norma del can. 351 §1 CIC/17, si desumono invece dalla lettera apostolica di nomina²⁵. Questi, nel caso in cui venga assegnato a un vescovo diocesano inabile, ha tutti i diritti e doveri di un vescovo, se non è stabilito diversamente nella lettera apostolica di nomina²⁶; se invece non è dato a un vescovo inabile, ha i diritti assegnatigli dal vescovo diocesano stesso. In questo caso, il vescovo diocesano dovrebbe sempre tener presente che non dovrà delegare ad altri quanto può e vuole fare il vescovo coadiutore²⁷.

Per quanto riguarda poi la presa di possesso, ogni coadiutore deve presentare la lettera apostolica al vescovo diocesano²⁸. Se si tratta di un coadiutore con il diritto di successione o di un coadiutore dato alla sede, la lettera apostolica va presentata, oltre che al vescovo diocesano, anche al capitolo²⁹. Nel caso in cui il diocesano sia inabile, è sufficiente la presentazione al capitolo³⁰. Dopo la presa di possesso, ogni coadiutore è tenuto a risiedere nella diocesi, al pari dei vescovi diocesani³¹.

Nel caso di sede vacante, poi, il coadiutore con successione diventa subito ordinario, mentre l'ausiliare cessa la sua funzione, che viene in-

²⁴ «Coadiutor sedi datus potest in territorio ea quae sunt ordinis episcopalis exercere, excepta sacra ordinatione; aliis in rebus tantum potest, quantum eidem a Sancta Sede vel ab Episcopo fuerit commissum» (can. 352 CIC/17).

²⁵ «Iura Coadiutoris dati personae Episcopi desumantur ex litteris apostolicis, quibus constituitur» (can. 351 §1 CIC/17).

²⁶ «Nisi aliud in his litteris caveatur, Coadiutor qui datur Episcopo prorsus inhabili, habet omnia iura ac officia episcopalia; ceteri tantum possunt quantum Episcopus eisdem commiserit» (can. 351 §2 CIC/17).

²⁷ «Quae Coadiutor potest et vult exercere, Episcopus habitualiter alii ne deleget» (can. 351 §3 CIC/17).

²⁸ «Quilibet Coadiutor, ut canonicam sui officii possessionem capiat, necesse est litteras apostolicas ostendat Episcopo» (can. 353 §1 CIC/17).

²⁹ «Coadiutor cum futura successione et Coadiutor sedi datus debent praeterea easdem ostendere Capitulo ad normam can. 334, §3» (can. 353 §2 CIC/17).

³⁰ «Si Episcopus eum in statum inciderit ut eliciendi actus humani sit impos, praetermisso praescripto §1, solum praescriptum §2 ab omnibus Coadiutoribus servetur» (can. 353 §3 CIC/17).

³¹ «Coadiutor quilibet obligatione tenetur, sicut Episcopus, residendi in dioecesi, e qua, extra tempus vacationum, ad normam can. 338, ipsi non licet, nisi ad breve tempus, Coadiuto permittente, discedere» (can. 354 CIC/17).

vece mantenuta dal coadiutore dato alla sede³². L'ausiliare è stato dato infatti alla persona del vescovo diocesano; da una parte, sembra pertanto logico che il suo incarico cessi nel momento in cui cessa quello del vescovo diocesano, dall'altra, però, non è chiaro quale debba essere il suo ruolo dopo la nomina del nuovo vescovo. In questo contesto, il Vaticano II ha apportato alcuni cambiamenti tra cui anche uno relativo alla potestà del vescovo ausiliare durante la sede vacante, ma di questo parleremo successivamente.

2. Il vescovo ausiliare nella dottrina del Concilio Vaticano II

Il Concilio con il più gran numero di partecipanti nella storia della Chiesa, vale a dire il Vaticano II, annunciato da Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959, non è stato il frutto di una germinazione spontanea, ma è maturato durante i quattro o cinque decenni precedenti. È venuto incontro a esigenze possiamo dire pressanti del cristianesimo e dell'umanità intera³³. Questo Concilio «ha proposto una nuova immagine del papa e dei vescovi, il cui tratto dominante è quello del *pastore*»³⁴. Una delle novità che riguardano la figura del vescovo ausiliare la troviamo già nella fase antepreparatoria del Concilio, durante la quale fu introdotta una nuova classificazione dei vescovi dati al vescovo diocesano, una classificazione diversa rispetto a quella che si trovava nel can. 350 §§2-3 del CIC/17. Secondo questa classificazione, c'erano soltanto il vescovo coadiutore, il quale ha il diritto di successione, e il vescovo ausiliare, il quale invece non ne gode³⁵.

Il 17 maggio 1959, venne nominata una Commissione Antepreparatoria per il futuro Concilio Ecumenico che era composta dal presidente cardinale Tardini, dal segretario Felici e da 10 membri. Il loro compito era di prendere contatti con l'episcopato cattolico per riceverne consigli

³² «§1 Coadiutor cum iure successionis, vacante sede episcopali, statim evadit Ordinarius diocesis, pro qua fuerat constitutus, dummodo possessionem legitime ceperit, ad normam can. 353.

§2 Cum Episcopi munere expirat Auxiliaris officium, nisi aliud in litteris apostolicis caveatur; §3 Si Coadiutor datus fuerit sedi, eius officium etiam sede vacante perdurat» (can. 355 CIC/17).

³³ Cf. R. LATOURELLE, «Vaticano II», 1436-1437.

³⁴ R. LATOURELLE, «Vaticano II», 1444.

³⁵ «Coadiutor datur Episcopo cum iure successionis; Auxiliaris vera datur Episcopo sine iure successionis» (AD II/II III, 645). Tale classificazione poi si trova nel motu proprio del Pio XII, nel can. 417 §2: «Coadiutor datur Episcopo cum iure successionis; Auxiliaris autem sine iure successionis» (PIO XII, m.p. *Cleri Sanctitatis*, 2 giu. 1957, 457).

e suggerimenti, di raccogliere le proposte dei Dicasteri della Curia Romana, di tracciare le linee generali degli argomenti da trattare nel Concilio stesso e di suggerire la composizione dei diversi Organi che avrebbero dovuto poi curare la preparazione dei lavori successivi³⁶. La Commissione inviò una Lettera circolare all'Episcopato nella quale si illustravano le questioni a cui i vescovi potevano riferirsi nelle loro risposte³⁷.

Augusto Gianfranceschi, vescovo di Cesena, nella sua risposta alla lettera preconciliare, formulò alcune osservazioni, scrivendo tra l'altro che «nella nomina di ogni vescovo ausiliare o coadiutore sia precisata l'estensione o la limitazione delle sue facoltà, ad evitare eventuali situazioni incresciose»³⁸. Gerald O'Hara, arcivescovo titolare di Filadelfia e delegato apostolico, nella sua risposta, sotto il titolo *In re administrativa et iuris canonici*, scrisse che i vescovi diocesani, nelle grandi diocesi, a causa della grande estensione del territorio o del gran numero di credenti, sono troppo occupati con il lavoro amministrativo e che non hanno tempo per le attività pastorali. In queste situazioni la Santa Sede deve venir loro incontro e concedere un vescovo ausiliare o coadiutore³⁹. Il vescovo di Lione, il card. Gerlier, scrisse che, nelle grandi diocesi, gli ausiliari non offrivano un mero aiuto personale al vescovo diocesano ma erano anche ecclesiastici dotati di una vera autorità pastorale; e raccomandava che, sempre nelle grandi diocesi, il vescovo diocesano concedesse delle deleghe ai vescovi ausiliari, in modo che questi ultimi potessero esercitare un'autorità vera e propria nella parte della diocesi in cui avevano la propria sede, visitando le parrocchie ed esercitando il potere episcopale ricevuto con la delega⁴⁰. Il vescovo di Tarragona (Spagna),

³⁶ Cf. AD I/I, 23. «Questo primo lavoro terminò con la redazione di più di 70 schemi, la maggior parte dei quali mediocri o cattivi. Così, al momento dell'arrivo dei Padri conciliari, furono destinati al rifiuto o al rinvio per essere sostanzialmente riformati» (R. LATOURELLE, «Vaticano II», 1440).

³⁷ AD I/II I, X-XI.

³⁸ AD I/II III, 193.

³⁹ «Episcopi dioecesium, quae aut territorium valde extensum aut magnam populationem catholicam continent, urgeantur a Sancta Sede ut adiutorium episcopi auxiliaris seu coadiutoris petant. His diebus administratio dioecesis facta est valde complexa propter nova problemata non pauca ab episcopis resolvenda, necnon propter novas societates et organisationes quae manent sub tutela episcopi. Tanti episcopi tam onerati sunt labore executivo et administrativo, ut tempus adaequatum pro activitatibus formaliter pastoralibus invenire nequeunt» (AD I/II I, 51).

⁴⁰ «Episcopum principem plures Episcopi auxiliarii adiuvent, qui satis non habeant ei in suo officio subsidio venire, sed ab ipso pendentes delegationem recipiant, quae veram potestatem in partem quandam dioeceseos exercere possint: sedem ad domici-

nella sua risposta del 12 novembre 1959, scrisse che i coadiutori e gli ausiliari devono essere costituiti vicari generali e, una volta morto il vescovo diocesano, amministratori apostolici della diocesi⁴¹.

Da queste risposte si può già accennare ai tre grandi temi che prevalsero nelle aule del Concilio trattando della figura del vescovo ausiliare: le ragioni per la nomina del vescovo ausiliare, l'ausiliare come vicario generale e la potestà dell'ausiliare nella sede vacante. La discussione dei Padri conciliari su questi temi portò diverse novità rispetto alla legislazione precedente del 1917, novità che negli anni successivi, avrebbero avuto una grande influenza sul Codice che sarebbe stato promulgato successivamente. Prima di passare alla nuova normativa, intendiamo presentare i tre cambiamenti avvenuti in sede conciliare che avrebbero condotto vent'anni dopo a modificare la normativa.

2.1 *Le ragioni per la nomina*

Come abbiamo già visto in precedenza, il CIC/17 non prevedeva nessuna ragione particolare per la nomina del vescovo ausiliare. Abbiamo visto che neanche i Padri conciliari di Trento avevano discusso in modo approfondito sulle ragioni della nomina; l'avevano fatto in modo superficiale. È proprio il Vaticano II che avviò ancora una volta la discussione su questo tema.

Lo schema del decreto sui vescovi del novembre 1963 comincia affermando che sorgono due gravi difficoltà nel governo delle diocesi. La prima difficoltà è data da casi come la malattia, la vecchiaia o altri gravi fatti che rendono il vescovo incapace di adempiere al suo ufficio; e l'altra difficoltà si ha quando il vescovo, a causa delle dimensioni eccessive della diocesi o del numero eccessivo di abitanti, o di particolari apostolati aggiunti, non è in grado di adempiere da solo ai compiti episcopali, come richiede il bene delle anime⁴². E lo schema propone anche delle

lium habere, paroecias visitare, potestate episcopali fungi ex delegatione recepta» (AD I/II I, 509).

⁴¹ «Coadiutores et Auxiliares statuantur a iure Vicarii generales et, mortuo Episcopo residentiali, Administratores Apostolici Dioecesis in qua» (AD I/II II, 430).

⁴² «In regendis dioecibus duae, inter alias, eaeque graves saepe occurrunt difficultates. Quarum altera ex eo proficiscitur quod Episcopus, infirmitate vel provecta aetate gravatus aut alia gravi causa praepeditus, suo officio, sicut oportet, explendo impar evadit; altera vero ex eo quod Episcopus, viribus licet validus ac potens, nequit, ob nimiam dioecesis amplitudinem vel nimium incolarum numerum vel peculiaris apostolatus adiuncta, per se ipse episcopalia munia, sicut animarum exigit bonum, adimplere» (AS II/II, IV 367).

soluzioni per queste difficoltà. La prima difficoltà si può risolvere con le dimissioni del vescovo incapace, la seconda con la divisione e lo smembramento della diocesi. Se, tuttavia, a giudizio dell'autorità competente, nessuna di queste due soluzioni si può realizzare in alcuni casi particolari, si dovrebbe concedere almeno un coadiutore o un vescovo ausiliare⁴³.

Lo schema del decreto dei vescovi del 1964 indica chiaramente che i vescovi ausiliari devono essere costituiti, per ragioni oggettive, per il maggior bene di tutta la diocesi⁴⁴. Questo principio viene riaffermato chiaramente anche nel Decreto conciliare *Christus Dominus*, in cui si scrive che la ragione suprema richiesta per la costituzione dei vescovi ausiliari è «il bene del gregge del Signore» (CD 25). Per quanto riguarda le cause concrete che richiedono la costituzione di questi operatori del vescovo, la *Christus Dominus* afferma che la costituzione dei vescovi ausiliari deve aver luogo quando il vescovo diocesano per «l'eccessiva vastità della diocesi o per l'eccessivo numero degli abitanti, sia a motivo di particolari circostanze di apostolato o di altre cause di diversa natura, non può personalmente compiere tutti i doveri del suo ministero, come esigerebbe il bene delle anime» (CD 25). L'espressione «o di altre cause di diversa natura» (CD 25) amplia il ventaglio di possibilità per giustificare la richiesta di uno o più ausiliari in una diocesi⁴⁵.

In questo modo il Concilio cominciò una nuova fase nella storia della nomina dei vescovi ausiliari, alla quale fino ad allora non si attribuiva

⁴³ «Iamvero prior difficultas ordinariae non aliter superanda esse videtur quam per generosam valdeque meritoriam Episcopi a munere renuntiationem; altera vero per dioecesis divisionem aut dismembrationem. Tamen si, competentis auctoritatis iudicio, neutrum in casibus particularibus fieri possit, saltem Coadiutoris et Auxiliaris instituta ita iure communi definienda ac congruentibus facultatibus instruenda sunt ut, salva dioecesani regiminis unitate, eorum activitas efficacior reddatur et dignitas characteri episcopali inhaerens magis in tuto ponatur» (AS II/II, IV 367).

⁴⁴ «In regendis dioecesibus, pastoralis Episcoporum muneri ita provideatur, ut bonum dominici gregis semper sit suprema ratio. Quod bonum ut debite procuretur, haud raro Episcopi Auxiliares constituendi sunt, eo quod Episcopus dioecesanus, vel ob nimiam dioecesis amplitudinem aut nimirum incolarum numerum, vel ob peculiaria apostolatus adiuncta aut alias diversae naturae causas, nequit per semetipsum omnia episcopalia munia, sicut animarum exigit bonum, adimplere. Imo et aliquando peculiaris necessitas postulat ut in personale Episcopi dioecesani adiutorium constituatur Episcopus Coadiutor. Qui Episcopi Coadiutores et Auxiliares ita congruentibus facultatibus instruendi sunt, ut, salva semper unitate dioecesani regiminis necnon Episcopi dioecesani auctoritate, eorum actio efficacior reddatur et dignitas, Episcoporum propria, magis in tuto ponatur» (AS III/II 31).

⁴⁵ Cf. L.C. HERNÁNDEZ HERRERO, *La colaboración*, 109.

tanta importanza. Il Concilio, però, fissò soltanto i confini entro i quali si può pensare al vescovo ausiliare come alla soluzione migliore in una Chiesa particolare, per il bene di quel gregge, però ciò non significa che in questi casi sia sempre, automaticamente, il vescovo ausiliare l'unica soluzione giusta in quanto il medesimo Concilio afferma che «nel governo delle diocesi si provveda al ministero dei vescovi in modo che sua suprema finalità sia il bene del gregge del Signore» (CD 25). Quindi, nella provvista dell'ufficio episcopale, al di sopra di ogni altra ragione, ci deve essere sempre il bene del gregge del Signore.

2.2 *Il vescovo ausiliare come vicario generale*

Prima del Vaticano II, il vescovo ausiliare aveva solo i diritti che sono indicati nella lettera apostolica e quelli che gli venivano conferiti dal vescovo diocesano. Le prassi delle diverse diocesi risultavano difformi in quanto ad ogni vescovo diocesano era concessa la facoltà di decidere quali uffici conferire al suo vescovo ausiliare. In questo caso, il vescovo ausiliare doveva allinearsi a quanto stabilito del suo fratello superiore. Già nella fase preparatoria, il Concilio aveva espresso il desiderio di cambiare la prassi e di aumentare il potere del vescovo ausiliare, salvaguardando sempre l'unità di governo e la dipendenza dal vescovo diocesano⁴⁶.

Nello schema approvato nella sessione generale, svoltasi dal 5 al 13 febbraio 1962, era previsto che il vescovo ausiliare fosse *ipso iure* vicario generale⁴⁷; questa proposta venne criticata dai membri della commissione centrale ed infine fu respinta⁴⁸. Nelle aule conciliari questo tema ritornò però ancora una volta: durante la discussione sullo schema *Decreti de Episcopis ac de dioecesium regimine*, discusso nel novembre del 1963; alcuni Padri, non contenti dell'art. 12 – nel quale si diceva che

⁴⁶ Cf. L.C. HERNÁNDEZ HERRERO, *La colaboración*, 85.

⁴⁷ «Auxiliaris ipso iure potestatem et facultates vicarii generalis» (AD II/II III, 645).

⁴⁸ «Auxiliarem obtinere ipso iure potestatem et facultates vicarii generalis, neque bonum neque utile est, nisi Auxiliaris seligatur ab Episcopo ipso, et in facultate eius sit, quando velit, Auxiliarem officio Vicarii Generalis private» (AD II/II III, 657-658). «Hac dispositione statuitur aliquid contra dispositum canonis 366, par. 2 et non bene congruit cum theologico conceptu episcopatus (...) Episcopus nullam de facto habet necessariam libertatem si non potest eligere suos collaboratores modo omnino libero et eos partiter mutare libere si res hoc ferat» (AD II/II III, 658). «Non mihi videtur opportuna propositio in articulo 6 facta ut *ipso iure* Auxiliaris obtineat potestatem et facultates vicarii generalis (...) Opportunius mihi apparet rogare, Episcopum residentialem ut, nisi aliter iudicet in sua conscientia, potestatem et facultates vicarii generalis concedat Auxiliaribus suis» (AD II/II III, 659).

le facoltà dell'ausiliare sono determinate dalla lettera di nomina e dal vescovo diocesano⁴⁹ – chiesero che all'ausiliare venissero attribuite le facoltà proprie del vicario generale⁵⁰. D'altra parte c'erano anche dei Padri che erano contrari all'idea che l'ausiliare fosse nominato vicario generale in quanto desideravano salvaguardare l'unità di governo della diocesi⁵¹.

⁴⁹ «§1 In Litteris quibus Auxiliaris constituitur, eiusdem iura et officia definiantur eique facultates concedantur quae necessariae videantur ad munus rite adimplendum. Quodsi in Litteris constitutionis provisum non fuerit, velit Episcopus Auxiliari suo necessarias et opportunas facultates committere, quibus Auxiliaris non solum in pontificalibus peragendis sed etiam in administranda universa dioecesi officium suum efficaciter explere valeat. Episcopus autem habitualiter aliis ne deleget quae Auxiliaris potest et vult per se exercere.

§2 Ampliores facultates in casibus particularibus possunt Auxiliari a Sede Apostolica, aut a competenti auctoritate pro Orientalibus, concedi vel ab Episcopo committi» (*AD II/II IV*, 369).

⁵⁰ «Proinde etiam ius canonicum ita aptetur ut in dioecesibus ubi auxiliaris episcopus existit, ipse pariter sit vicarius generalis – sede plena – et, ipso iure, vicarius capitularis – sede vacante» (*AS II/IV*, 747). «Pag. 10, n. 12, lin. 31: post: "... in litteris quibus auxiliaris constituitur, eiusdem iura et officia definiantur eique facultates concedantur...", addatur: "quae iuri communi ad vicarium generalem spectant" (vel saltem vicarium episcopalem, secundum "De cura animarum", appendix I, n. 5, pag. 2)» (*AS II/V*, 126). «Episcopus auxiliaris esto ipso iure vicarius generalis; quodsi plures constituentur, territorii dioecesanii pars vel negotia specifica ipsis attribuantur cum iurisdictione ordinaria exercenda sub dependentia ab episcopo praeside, quo inconsulto vel contradicente nihil magni momenti efficiant. Negotia autem communia, capite episcopo praeside, omnes collegialiter conferant et operam navent. *Ratio*: praeter argumenta, quibus episcopum auxiliarem dicimus vicarium generalem perutilem putamus modum quo collegialitas in ipso dioecesano ambitu verificari incipiat» (*AS II/V*, 151). «Cum dedeceat ut episcopus auxiliaris inferior sit vicario generali, qui episcopali dignitate non gaudet, expediret ut in schemate decerneretur episcopum residentialem obligari ut episcopum auxiliarem in vicarium generalem aut in vicarium episcopalem assumat. Itaque in ipso schematis textu figura "vicarii episcopalis" includi debet atque affirmari debet episcopum residentialem praeter (aut etiam loco eius) vicarium generalem nominare posse vicarios episcopales, qui nempe potestate ordinaria gaudent, uti vicarius generalis, sed in certa territorii aut negotiorum parte tantum» (*AS II/V*, 165).

⁵¹ «È auspicabile che ipso iure l'ausiliare sia amministratore apostolico sede vacante. Non così invece per l'ausiliare ipso iure vicario generale sede piena, perché le attribuzioni dell'ausiliare e del vicario generale è bene che restino distinte. Infatti l'ausiliare coadiuva il vescovo nell'esercizio delle l'Ordine, l'altro, cioè il vicario generale, in funzione nettamente subordinata, coadiuva il vescovo nel governo della diocesi. Riunire nella stessa persona i due uffici può costituire motivo di grave difficoltà per il vescovo residenziale» (*AS II/IV*, 873). «Tunc enim difficile est unitatem regiminis dioecesanii salvare, nisi episcopus ipse iterum ex magna parte officium administrationis et coordinationis vult reassumere. Tali modo autem esset quasi sui ipsius vicarius genera-

Nel periodo successivo al Concilio si arrivò alla disposizione definitiva secondo la quale, a meno che la Santa Sede non avesse deciso diversamente, il vescovo ausiliare doveva essere costituito vicario generale o almeno episcopale⁵². Alcuni dei Padri conciliari non erano d'accordo sul fatto che l'ausiliare venisse nominato vicario episcopale, a causa della sua dignità episcopale, però il relatore presentò tre motivazioni a sostegno di questa opinione. La prima era che il vescovo ausiliare dipendeva sempre e solo dal vescovo diocesano, la seconda era che doveva aver ricevuto l'ordinazione episcopale e l'ultima era che lui, in un determinato territorio o in un certo tipo di affari, già godeva della potestà ordinaria che la legge comune attribuisce al vicario generale⁵³.

Questa soluzione entrò nel testo definitivo del decreto *Christus Dominus* in cui si legge: «se già ciò non è stato disposto nelle lettere di nomina, il vescovo diocesano costituisca tale ausiliare o ausiliari suoi vicari generali o almeno vicari vescovili, dipendenti soltanto dalla sua autorità» (CD 26). In questo modo si cercò di conciliare tre aspetti: la dignità del vescovo ausiliare, l'unità del governo della diocesi, evitando la diarchia, e la libertà del vescovo diocesano di scegliere il vicario generale⁵⁴.

2.3 *Potestà dell'ausiliare nella sede vacante*

Nel can. 355 §2, il CIC/17 stabilisce che, quando cessa l'ufficio del vescovo diocesano, cessa anche, automaticamente, l'ufficio del suo ve-

lis. Ex his rationibus generatim non est conveniens episcopo auxiliari illas facultates committere quae spectant ad regimen dioecesis stricte dictum» (AS II/IV, 734).

⁵² «Attenta hac maiore Patrum opinione, et quidem ob validas ab ipsis rationem allatas, Commissio textum redegit sequenti modo: si in Litteris nominationis aliud non dicitur, Auxiliares constituentur ab Episcopo dioecesano aut Vicarii Generales, aut saltem Vicarii Episcopales. En rationes: a) hoc modo, iuxta quorumdam Patrum sententiam, Auxiliares tu veri Episcopi consecrati et vera Collegii episcopalis membra apparebunt coram populo; b) solummodo erunt validi cooperatores Episcopi ad subveniendas necessitates pastorales dioecesis, propter quas revera constituuntur, si uno ex illis officiis decorentur; c) Episcopi dioecesani tandem erit unum vel alterum determinare, videlicet constituere Episcopum Auxiliarem Vicarium Generalem aut Vicarium Episcopalem: penes illum est enim supremum officium apte pascendi gregem sibi commissum» (AS III/VI, 173).

⁵³ «Neque timendum, ut quibusdam Patribus visum est, Episcopos Auxiliares, qui Vicarii Episcopales renuntientur, Vicario Generali postponi, ita ut ipsos hoc summe dedecet. Revera, plures sunt rationes quibus hoc dissuadetur: a) Episcopi Auxiliares ab uno Episcopo dioecesano dependent; b) episcopali consecratione ornantur; c) in proprio territorio aut determinato negotiorum genere, illa potestate ordinaria fruuntur, quam ius commune Vicario generali tribuit» (AS III/VI, 173).

⁵⁴ Cf. L.C. HERNÁNDEZ HERRERO, *La colaboración*, 108.

scovo ausiliare. Anche qui il Vaticano II introdusse una novità. Già nella fase preparatoria s'era introdotta una nuova disposizione di legge secondo la quale le facoltà ottenute *ipso iure* dall'ausiliare non scompaiono una volta cessata la funzione di vescovo diocesano e, soprattutto in una sede vacante per morte o per dimissioni, l'ausiliare è costituito dal diritto amministratore apostolico, salvo disposizione diversa da parte della Santa Sede⁵⁵. Il primo schema suggeriva quindi che il vescovo ausiliare, durante la sede vacante, fosse costituito *ipso iure* amministratore apostolico⁵⁶. Nel 1963, durante la discussione sullo *Schema*, questa proposta non suscitò l'entusiasmo dei Padri⁵⁷ e così al capitolo della cattedrale rimase il diritto di eleggere il vicario capitolare nella sede vacante⁵⁸.

Nel testo finale del Decreto restò intatto quindi il diritto del capitolo della cattedrale di eleggere il vicario capitolare, in caso di sede vacante, anche se si menzionava l'opportunità di eleggere l'ausiliare. Con questo, il Concilio voleva continuare a tutelare pienamente il bene della diocesi, preservando la dignità del vescovo ausiliare, senza ledere allo stesso tempo i diritti del capitolo della cattedrale⁵⁹.

Hernández Herrero sottolineò una cosa importante, che cioè, secondo il Decreto, il vescovo ausiliare, durante la sede vacante, conservava i poteri e le facoltà che gli spettano di diritto; nel Decreto però, secondo lui, mancava un qualsivoglia cenno alla possibilità di mantenere o no l'ufficio di vicario generale o episcopale, bensì soltanto, lo ribadiamo, i poteri e le facoltà conferitegli in virtù del suo ufficio di vicario. Quindi, secondo Hernández Herrero, in caso del vescovo ausiliare durante la sede vacante,

⁵⁵ Cf. L.C. HERNÁNDEZ HERRERO, *La colaboración*, 78.

⁵⁶ «Nisi aliud a Sede Apostolica, seu a Patriarcha pro Orientalibus, in casibus particularibus provisum fuerit: 1) cum Episcopi residentialis munere non exspirant potestas et facultates quas Auxiliaris obtinet a iure vel a Litteris constitutionis, ea tamen lege ut, sede vacante, nihil innovetur; 2) sede per mortem aut renuntiationem vacante, Auxiliaris fit ipso iure Administrator Apostolicus; quod si plures sint Auxiliares; ille fit Administrator Apostolicus qui antiquior est ratione muneris Auxiliaris in dioecesi, ceteris suas facultates ut supra retinentibus» (*AS II/II III*, 645).

⁵⁷ «Propositio ibi facta non mihi videtur opportuna. Sunt enim casus ubi, ob easdem rationes ac supra allatas, maxime ob aetatem, non desiderandum est ut ipso iure antiquior Auxiliaris fiat Administrator Apostolicus. Etiam si haec nominatio temporaria est, timeo quin hoc modus designandi Administratorem, in damnum dioecesis vertat. Prudentior, mihi videtur, esset designatio facta a Sancta Sede, secundum propositionem a Capitulo datam» (*AS II/II III*, 659). «Sub numero secundo Auxiliaris non est neccessario bonus Administrator Apostolicus. Standum Codici Iuris Canonici. Eligatur Vicarius Capitularis» (*AS II/II III*, 659).

⁵⁸ Cf. L.C. HERNÁNDEZ HERRERO, *La colaboración*, 98.

⁵⁹ Cf. L.C. HERNÁNDEZ HERRERO, *La colaboración*, 115.

non si deve parlare né di un potere ordinario, né di un potere vicario, bensì solo di una delega *in iure*⁶⁰.

3. La figura del vescovo ausiliare nella normativa vigente

Il collegamento esistente tra il Concilio e il Codice è stretto e indiscutibile; esso esiste sin dal primo annuncio della convocazione del Vaticano II, quando Giovanni XXIII, contemporaneamente alla convocazione di un Concilio Ecumenico per la Chiesa universale, presentò anche il suo progetto di riformare il Codice di Diritto Canonico. Questo rapporto era così stretto che i lavori della riforma canonica, a causa delle molteplici innovazioni che il Concilio stava apportando alla vita della Chiesa, poterono andare avanti solo dopo la conclusione del Concilio poiché il nuovo Codice doveva essere adattato alle necessità della Chiesa secondo lo spirito del Concilio⁶¹.

Il Concilio, come abbiamo visto, ha mantenuto la figura del vescovo ausiliare nei casi in cui il vescovo diocesano «non può personalmente compiere tutti i doveri del suo ministero, come esigerebbe il bene delle anime» (CD 25). Nell'ultima parte di questo capitolo intendiamo indagare qual è l'impatto della dottrina conciliare sulla normativa che confluirà nel nuovo Codice.

3.1 La preparazione dei rispettivi canoni

Il nuovo Codice è in realtà il risultato di anni di lavoro, di studio e sforzi per il bene del popolo di Dio⁶². Questi lunghi anni di gestazione

⁶⁰ Cf. L.C. HERNÁNDEZ HERRERO, *La colaboración*, 114.

⁶¹ Cf. C. FANTAPPIÈ, *Storia*, 299-303.

⁶² La storia del nuovo Codice comincia nel 1963 con la fase preparatoria che aveva l'obiettivo, oltre che di stabilire il *Coetus studiorum*, cioè i gruppi di studio, anche di istituire e di regolamentare gli organi preposti alla revisione del Codice, di riorganizzare gli archivi della codificazione precedente e di richiedere alle Conferenze episcopali proposte e suggerimenti. Nella fase successiva, la cosiddetta fase di elaborazione, durata dal 1966 al 1976, si passò poi alla redazione degli «schemi» da parte dei gruppi di studio. Nel 1977 e nel 1980 si procedé poi alla fase consultiva, nella quale si dovevano raccogliere le osservazioni inviate dai vescovi, dalle Conferenze episcopali, dai dicasteri della Curia romana, dalle Facoltà pontificie e dall'Unione degli istituti religiosi. Sulla base delle osservazioni arrivate, un gruppo ristretto (*Parvus coetus*) aveva il compito di revisionare, migliorare ed affinare i vari «schemi». Nel giugno 1980 si giunse allo *Schema 1980*, cioè alla redazione del progetto definitivo. Nell'aprile 1982, nella fase conclusiva, i testi consegnati a Giovanni Paolo II vennero da lui esaminati con l'aiuto di alcuni consiglieri particolari. Dopo alcune modifiche, il testo del nuovo Codice fu approvato il 25 gennaio 1983 con la Costituzione apostolica *Sacrae disciplinae*

dimostrano che dietro ogni parola del canone esiste una ragione. Durante questi anni di preparazione, ogni canone venne ripetutamente considerato, studiato e elaborato; ciascuno di essi aveva il suo fondamento giuridico e teologico ed erano tutti, sempre, destinati al servizio della legge suprema della Chiesa, che è la salvezza delle anime. Prima di analizzare i canoni del Codice che riguardano i vescovi ausiliari, presenteremo perciò come si è sviluppato ognuno di essi durante questi anni di elaborazione del Codice.

3.1.1 Il can. 403

Il primo canone del capitolo che tratta dei vescovi ausiliari e dei coadiutori trae la sua origine dal canone 350 del CIC/17, però fu ampiamente rivisto, soprattutto sotto l'influsso del *Christus Dominus* 25 e 26⁶³. Il can.

leges (cf. C. FANTAPPIÈ, *Storia*, 304-306)

⁶³ «Nel governo delle diocesi si provveda al ministero dei vescovi in modo che sua suprema finalità sia il bene del gregge del Signore. Ora, per meglio raggiungere tale bene, non di rado si devono costituire dei vescovi ausiliari, perché il vescovo diocesano, sia per l'eccessiva vastità della diocesi o per l'eccessivo numero degli abitanti, sia a motivo di particolari circostanze di apostolato o di altre cause di diversa natura, non può personalmente compiere tutti i doveri del suo ministero, come esigerebbe il bene delle anime. Anzi talvolta particolari bisogni esigono che, per aiutare il vescovo diocesano, si stabilisca un vescovo coadiutore. Questi vescovi coadiutori e ausiliari devono essere muniti di opportune facoltà, affinché, salva restando la unità del governo diocesano e l'autorità del vescovo diocesano, la loro azione riesca più efficace e la loro dignità episcopale sia salvaguardata. Inoltre i vescovi coadiutori e ausiliari, per il fatto che sono chiamati a partecipare alle sollecitudini del vescovo diocesano, devono esplicare il loro mandato in maniera che in tutti gli affari agiscano in piena armonia con lui. Devono sempre circondare il vescovo diocesano di obbedienza e di rispetto, mentre egli, da parte sua, deve amarli come fratelli e stimarli» (CD 25).

«Quando ciò fosse richiesto dal bene delle anime, il vescovo diocesano non abbia difficoltà a domandare alla competente autorità uno o più ausiliari, che sono costituiti per la diocesi, senza diritto di successione. Se già ciò non è stato disposto nelle lettere di nomina, il vescovo diocesano costituisca tale ausiliare o ausiliari suoi vicari generali o almeno vicari vescovili, dipendenti soltanto dalla sua autorità, e li consulti quando dovrà esaminare i problemi di maggiore importanza, specialmente di carattere pastorale. Se non è diversamente disposto dalla competente autorità, alla morte del vescovo diocesano non cessano i poteri e le facoltà dei vescovi ausiliari. Anzi è desiderabile che, durante la vacanza della sede, a meno che gravi motivi non consiglino di fare diversamente, l'incarico di reggere la diocesi sia affidato al vescovo ausiliare, o, se questi sono più di uno, ad uno di essi. Il vescovo coadiutore, colui cioè che è nominato con diritto di successione dal vescovo diocesano, deve essere sempre costituito vicario generale. E ad esso possono dalla competente autorità essere concesse, in casi particolari, più ampie facoltà. Per il maggior bene presente e futuro della diocesi, il vescovo coadiuvato ed il coadiutore non manchino di consultarsi a vicenda nelle questioni più importanti»

350 del Codice precedente distingueva tra il *Coadiutor dari solet personae Episcopi cum iure successionis* e il *Coadiutor datus personae Episcopi sine iure successionis*; questa terminologia era stata abbandonata sin dall'inizio nelle bozze preparatorie del nuovo Codice, nel quale i termini *coadiutor* e *auxiliaris* venivano usati, però con un cambiamento di significato⁶⁴.

Durante la discussione sul testo di questo canone⁶⁵, un consultore affermò che CD 25 sosteneva, in un certo qualche modo, il criterio secondo cui i vescovi ausiliari sono costituiti per le esigenze della diocesi, mentre il vescovo coadiutore è affidato alla persona del vescovo diocesano⁶⁶. Il Segretario del *coetus studiorum* affermava che il medesimo decreto stabilisce che «*bonum dominici gregis semper sit suprema ratio*»⁶⁷. Perciò sia i vescovi ausiliari che i vescovi coadiutori sono sempre costituiti anzitutto per le necessità della diocesi, però la differenza fondamentale è che il vescovo coadiutore è costituito con il diritto di successione ed il vescovo ausiliare no⁶⁸.

Un altro consultore propose di rovesciare l'ordine del §1 e del §2, alla luce della preferenza accordata al principio delle necessità della diocesi, in modo che il §1 parlasse dei vescovi ausiliari⁶⁹. La proposta venne accolta all'unanimità e il Segretario presentò un nuovo testo per i §§ 1 e 2⁷⁰.

(CD 26).

⁶⁴ Cf. G. BIER, «Koadjutor- und Auxiliarbischöfe», II, can. 403, 2.

⁶⁵ «§ 1 Ubi peculiaris dioecesis necessitas id postulet, in ipsius Episcopi dioecesanum adiutorium, Episcopus coadiutor, scilicet cum iure successionis, constituatur.

§ 2 Quoties bonum dioecesis id suadeat, praesertim cum ob dioecesis amplitudinem, ob magnum incolarum numerum, ob peculiaria apostolatus adiuncta aliasve rationes, Episcopus dioecesanus per semetipsum omnia episcopalia munia sicut animarum id exigat bonum adimplere nequeat unus vel plures Episcopis auxiliares, scilicet sine iure successionis, constituentur.

§ 3 Prout bonum animarum id exigat, ipse Episcopus dioecesanus postulet vel ut sibi detur Episcopus coadiutor, vel ut constituentur unus vel plures auxiliares» (*Comm.* 19 (1987) 117).

⁶⁶ Cf. *Comm.* 19 (1987) 117.

⁶⁷ *Comm.* 19 (1987) 117.

⁶⁸ Cf. *Comm.* 19 (1987) 117.

⁶⁹ Cf. *Comm.* 19 (1987) 118.

⁷⁰ «§ 1 Cum bonum dioecesis id suadeat, si nempe ob dioecesis amplitudinem vel magnum incolarum numerum, aut ob peculiaria apostolatus adiuncta aliasve rationes, Episcopus dioecesanus per semetipsum omnia episcopalia munia, sicut animarum id exigat bonum, adimplere nequeat, unus vel plures Episcopi auxiliares, scilicet sine iure successionis, constituentur. § 2 Cum certis in adiunctis peculiaris dioecesis necessitas id postulet, in Episcopi dioecesanum item adiutorium, Episcopus coadiutor, scilicet cum

Per quanto riguarda il §3, poi, il Segretario propose di eliminare l'espressione *sibi detur* per evitare l'equivoco per cui il vescovo coadiutore veniva costituito esclusivamente e principalmente a beneficio della persona del vescovo diocesano⁷¹. Allora si giunse a formulare nuovamente il testo del §3 il quale stabiliva che il vescovo ausiliare viene costituito solo quando lo esige il bene delle anime e il vescovo coadiutore solo quando lo richiedono circostanze particolari⁷².

Nella sessione successiva, che ebbe luogo dal 14 al 19 aprile 1969, vi fu solo un'osservazione da parte di un consultore il quale era del parere che il canone non esprimesse in modo sufficiente la ragione per la quale venivano costituiti i coadiutori o gli ausiliari. Secondo il Segretario, il bene della diocesi era visto solamente come una ragione di ordine generale, mentre la ragione specifica per la nomina del coadiutore, risultava invece dal fatto che il vescovo diocesano ha bisogno del suo aiuto per il retto esercizio del suo *munus*. Il testo del canone, però, non venne modificato⁷³.

Durante la sessione XIV, tenutasi dal 18 al 22 febbraio 1974, i Consultori affrontarono di nuovo l'argomento dei vescovi ausiliari. L'ottavo e il decimo consultore erano dell'opinione che, in questo canone, si dovesse distinguere in modo più congruo tra i vescovi coadiutori e gli ausiliari. Dello stesso parere furono anche gli altri consultori i quali, alla fine, proposero che la Santa Sede nominasse gli ausiliari su richiesta del vescovo diocesano, mentre i coadiutori dovevano essere nominati *motu proprio*⁷⁴. Successivamente ebbe luogo una discussione durante la quale il Presidente propose di introdurre una triplice norma, nella quale si specificava che il vescovo diocesano, quando lo richiedevano le necessità pastorali della diocesi, potesse richiedere uno o più vescovi ausiliari. In particolari e gravi circostanze, però, il vescovo diocesano doveva esprimere alla Santa Sede il desiderio di avere un vescovo ausiliario privo di diritto di successione, ed insieme dotato di particolari facoltà, col fine di agire al posto del vescovo diocesano. Per quanto riguarda il coadiutore con il diritto di successione, la Santa Sede lo poteva nominare *sua sponte* per lo stesso e per altri motivi⁷⁵.

iure successionis, constituatur» (*Comm.* 19 (1987) 118).

⁷¹ Cf. *Comm.* 19 (1987) 118.

⁷² «§ 3 Prout animarum bonum id exigit, ipse Episcopus dioecesanus expostulet ut constituentur unus vel plures Episcopi auxiliares, aut, si peculiariter adiuncta id requirant, Episcopus coadiutor» (*Comm.* 19 (1987) 118).

⁷³ Cf. *Comm.* 24 (1992) 40.

⁷⁴ Cf. *Comm.* 25 (1993) 72.

⁷⁵ Cf. *Comm.* 25 (1993) 72.

Questi suggerimenti vennero inseriti nel nuovo schema del canone che fu presentato ai consultori nella sessione successiva, che si svolse dal 2 al 6 dicembre 1974⁷⁶. La novità di questo testo consiste nel fatto che, questa volta, vennero specificate esplicitamente anche le ragioni per cui si sarebbero potuti costituire uno o più ausiliari. Queste ragioni erano da ritrovarsi nelle necessità pastorali della diocesi, nelle sue dimensioni e nel grande numero di abitanti, nelle particolari circostanze dell'apostolato e nell'impossibilità, da parte del vescovo diocesano, di adempiere a tutti i doveri episcopali come richiesto dal bene delle anime⁷⁷. È da ricordare che il Codice precedente non menzionava alcuna ragione per la nomina del vescovo ausiliare, il quale, pertanto, poteva essere nominato senza addurre nessuna giustificazione della sua funzione in una Chiesa particolare (cf. can. 350 CIC/17).

La discussione su questo paragrafo verteva soltanto su alcuni piccoli suggerimenti. Uno dei consultori propose di eliminare le parole *prout animarum bonum id exigit* perché si trattava di una ripetizione; un altro di eliminare *scilicet sine iure successionis* perché non strettamente necessarie⁷⁸. Il Relatore propose di scrivere: «*unus vel plures Episcopi auxiliares, petente Episcopo diocesano, constituentur*»⁷⁹. Uno dei consultori era dell'opinione che fosse meglio dire: «*de consensu Episcopi dioecesanis*» poiché, qualora il vescovo diocesano non fosse d'accordo, la Santa Sede poteva provvedere alla nomina dell'amministratore apo-

⁷⁶ «§ 1 Cum pastorales dioecesis necessitates id suadeant si nempe ob dioecesis amplitudinem magnumve incolarum numerum, aut ob peculiaria apostolatus adiuncta aliasve rationes, Episcopus dioecesanus per semetipsum omnia episcopalia munia, sicut animarum id exigit bonum, adimplere nequeat, unus vel plures Episcopi auxiliares, scilicet sine iure successionis, constituentur; prout animarum bonum id exigit, ipse Episcopus dioecesanus expostulet ut unus aut plures Episcopi auxiliares constituentur.

§ 2 Cum peculiaris id requirat dioecesis necessitas, gravioribus scilicet in adiunctis, etiam indolis personalis, Episcopus dioecesanus votum Apostolicae Sedi mittere curet ut sibi detur Episcopus adiutor seu auxiliaris specialis, qui, iure successionis quidem non gaudens, specialibus vero facultatibus sit praeditus et Episcopi dioecesanis vices gerat; eundem semper etiam ex officio constituere potest Sancta Sedes, praesertim si Episcopus dioecesanus absens sit aut quoquo modo impeditus.

§ 3 Ob peculiare de quibus in § 2 aliasve rationes, si magis opportunum id ipsi videatur, a Sede Apostolica, in Episcopi dioecesanis adiutorium, constitui potest Episcopus coadiutor, qui nempe et ipse specialibus gaudet facultatibus, sed et iure successionis donatur» (*Comm.* 25 (1993) 84).

⁷⁷ Cf. M. TKHOROVSKYY, *Procedura*, 169.

⁷⁸ Cf. *Comm.* 25 (1993) 85.

⁷⁹ *Comm.* 25 (1993) 85.

stolico o del coadiutore⁸⁰. Gli altri consultori non ritenevano necessaria questa proposta, perciò si decise, infine, di formulare la parte conclusiva del paragrafo in questo modo: «vengano costituiti, su richiesta del vescovo diocesano, uno o più vescovi ausiliari; il vescovo ausiliare non ha il diritto di successione»⁸¹.

Come si può vedere dal testo proposto, nel §2 si trattava di una nuova figura di vescovo ausiliare di cui non s'era parlato nel Concilio. Questa proposta dei coadiutori non era conforme a quanto contenuto nel Decreto conciliare in quanto i documenti conciliari parlavano solo di due figure, cioè del vescovo coadiutore con il diritto di successione e del vescovo ausiliare. Il primo viene costituito per offrire un aiuto personale al vescovo diocesano e l'altro per il maggiore bene di tutta la diocesi⁸². Con l'aggiunta di questa nuova figura, il nuovo canone avrebbe proposto, in realtà, ben quattro figure di vescovi che coadiuvano il vescovo diocesano: vescovo ausiliare semplice, vescovo ausiliare con speciali facoltà, coadiutore senza il diritto di successione e coadiutore con il diritto di successione.

Nel corso della discussione sul §3, in cui si parlava del coadiutore con e senza il diritto di successione, il settimo consultore osservò che non era necessario introdurre la figura del vescovo ausiliare semplice giacché già esisteva la figura del coadiutore senza il diritto di successione. Non concordò con questa opinione il quarto consultore secondo il quale era opportuno mantenere entrambe queste due figure perché esse davano la possibilità al vescovo diocesano di risolvere i problemi che potessero eventualmente insorgere nella diocesi ricorrendo al suo *alter ego*, vale a dire all'ausiliare da lui stesso scelto. Se il vescovo diocesano non poteva risolvere un problema da solo, allora sarebbe dovuta intervenire, *sua sponte*, la Santa Sede nominando un coadiutore, con o senza il diritto di successione⁸³. Alla fine della discussione venne presentata una nuova formulazione del canone, che fu approvata all'unanimità; ivi si aggiunge l'espressione *et iure successionis donari potest* con cui si lascia la possibilità che il coadiutore abbia o no il diritto di successione⁸⁴.

⁸⁰ Cf. *Comm.* 25 (1993) 85.

⁸¹ «Unus vel plures Episcopi auxiliares, petente Episcopo dioeceseo, constituentur; Episcopus auxiliaris iure successionis non gaudet» (*Comm.* 25 (1993) 85).

⁸² Cf. L.C. HERNÁNDEZ HERRERO, *La colaboración*, 125-128.

⁸³ Cf. *Comm.* 25 (1993) 86-87.

⁸⁴ «§ 1 Cum pastorales necessitates dioecesis id suadeant, si nempe ob dioecesis amplitudinem magnumve incolarum numerum, aut ob peculiaris apostolatus adiuncta aliasve rationes, Episcopus dioeceseo per semetipsum omnia episcopalia munia, sicut animarum id exigit bonum, adimplere nequeat, unus vel plures Episcopi auxiliares, pe-

Dal testo così formulato non si evince chiaramente quale fosse la differenza tra il vescovo ausiliare con speciali facoltà e il coadiutore senza il diritto di successione – se non per il fatto che il primo veniva nominato direttamente dalla Santa Sede mentre il secondo veniva nominato su proposta del vescovo diocesano. Lo schema del 1977 avrebbe più tardi risolto il problema quando il gruppo di studio *De populo Dei* sostituì il precedente chiamato *De Sacra Hierarchia*. Nella VI sessione, tenutasi dal 10 al 15 marzo del 1980, si aprì la discussione sul can. 1, relativo ai vescovi coadiutori e ausiliari che nel frattempo era divenuto il can. 261. Proprio l'unica correzione apportata a questo canone era quella che riguardava la cancellazione del coadiutore senza il diritto di successione. Veniva però lasciata la figura di cui il Concilio non parlava neanche, vale a dire quella del vescovo con facoltà speciali.

Nella seduta del 14 marzo 1980 si aggiunse che il vescovo coadiutore godeva del diritto di successione perché «non si ritenne conveniente la figura del vescovo coadiutore senza diritto di successione e perché la Santa Sede potesse sempre provvedere ai casi particolari con il vescovo ausiliare *specialibus instructus facultatibus* di cui al §2»⁸⁵. Vennero peraltro cancellate dal testo anche le motivazioni per la nomina di un vescovo ausiliare, così come era stato proposto in uno degli «schemi». Si stabiliva solo, in termini generici, che si trattava delle necessità pastorali della diocesi.

Dopo queste modifiche si arrivò infine alla versione definitiva del canone (che cambiò ancora una volta il numero, diventando il canone 403), nel quale si stabiliva che «quando le necessità pastorali della diocesi lo suggeriscono, vengano costituiti, su richiesta del vescovo diocesano, uno o più vescovi ausiliari» (can. 403 §1), i quali non avevano il diritto di successione. Il paragrafo successivo cita «in circostanze particolarmente gravi, anche di carattere personale, al vescovo diocesano può essere assegnato un vescovo ausiliare fornito di speciali

tente Episcopo dioecetano, constituentur; Episcopus auxiliaris iure successionis non gaudet.

§ 2 Cum peculiaris id requirat dioecesis necessitas, gravioribus scilicet in adiunctis, etiam indolis personalis, Episcopus dioecetanus votum Apostolicae Sedi mittere curet ut sibi detur Episcopus auxiliaris specialibus instructus facultatibus; qui, ubi plures sunt Episcopi auxiliares, vices gerens appellatur.

§ 3 Ob peculiares de quibus in § 2 aliasve rationes, si magis opportunum id ipsi videatur, Sancta Sedes ex officio constituere potest Episcopum coadiutorem, qui et ipse specialibus instruitur facultatibus, et iure successions donari potest» (*Comm.* 25 (1993) 87-88).

⁸⁵ M. TKHOROVSKYY, *Procedura*, 172-173.

facoltà» (can. 403 §2)⁸⁶. Alla Santa Sede veniva demandata la facoltà, nel caso risultasse opportuno, di costituire d'ufficio un vescovo coadiutore, che veniva fornito anch'egli di speciali facoltà e che godeva del diritto di successione (cf. can. 403 §3).

3.1.2 Il can. 404

Il contenuto del can. 404 recepisce in gran parte il can. 353 del CIC/17, nel quale si parlava della presa di possesso; secondo questo canone, sia il coadiutore che l'ausiliare, per poter rendere possesso del loro ufficio, dovevano presentare le Lettere Apostoliche al vescovo diocesano; se si trattava del coadiutore con il diritto di successione o del coadiutore dato alla sede anche al Capitolo. Nel caso in cui il vescovo diocesano fosse inabile, era sufficiente presentare la lettera soltanto al Capitolo.

Vi sono due novità nel can. 404: l'ordine dei paragrafi è stato invertito, rispetto al CIC/17 e poi il testo è stato adattato alla nuova terminologia propria del Codice attuale⁸⁷. Durante la sessione V, ai consultori fu presentato il testo di questo canone⁸⁸; dai documenti delle commissioni pubblicate, non sembra però che ci siano state discussioni su questo testo, che venne pertanto approvato da tutti con una sola aggiunta alla fine del §2; ivi si fa riferimento esplicito alla presenza del segretario della curia diocesana⁸⁹. Con questa aggiunta, ritroviamo il testo nella documentazione della sessione XIV; se si eccettua un'obiezione avanzata dal quarto consultore, non vi furono né commenti né modifiche al testo⁹⁰.

⁸⁶ È interessante notare che il CCEO non prevede la figura del vescovo ausiliare con facoltà speciali. Il can. 212, infatti, stabilisce solo due figure di cooperatori dei vescovi eparchiali (=diocesani): il vescovo ausiliare e il vescovo coadiutore con facoltà speciali; il primo viene nominato quando lo suggeriscono le necessità pastorali dell'eparchia (=diocesi), e l'altro in circostanze più gravi, anche di natura personale (cf. can. 212 CCEO). Il Codice per le Chiese Orientali è rimasto così più fedele alla dottrina conciliare (cf. CD 25).

⁸⁷ Cf. G. BIER, «Koadjutor- und Auxiliarbischöfe», II, can. 404, 1-2.

⁸⁸ «§ 1 Episcopus coadiutor, (qui ad normam can. 4 de Episcopis in genere nominatur), officii sui possessionem capit, cum litteras apostolicas nominationis, per se vel per procuratorem, ostenderit Episcopo dioecetano atque Capitulo cathedrali, praesente secretario eiusdem Capitali aut secretario Curiae, qui rem in acta referat.

§ 2 Episcopus auxiliaris, (qui ad normam can. 4, § 4 de Episcopis in genere nominatur), officii sui possessionem capit, cum litteras apostolicas nominationis ostenderit Episcopo dioecetano» (*Comm.* 19 (1987) 118).

⁸⁹ «Hic textus recipitur uti iacet, additis tamen in fine § 2 verbis: "praesente secretario Curiae qui rem in acta referat"» (*Comm.* 19 (1987) 119).

⁹⁰ «Rev. mus quartus Consultor, cui et alii accedunt, animadvertit normam § 1 emendari debere iuxta probata in can. 81 quoad possessionem officii ex parte Episcopi

Nella sessione successiva fu accolto il suggerimento di aggiungere al §1 che il vescovo coadiutore godeva del diritto di successione⁹¹. D'altro canto, restò aperta la questione sulla forma giuridica della presa di possesso dell'ufficio sia del coadiutore sia dell'ausiliare nel caso in cui il vescovo diocesano fosse impedito. Dalla discussione ne uscì fuori un nuovo paragrafo, nel quale si stabilì che, se il vescovo diocesano era totalmente impedito, era sufficiente che sia il vescovo coadiutore sia il vescovo ausiliare, esibissero la lettera apostolica di nomina al collegio dei consultori, in presenza del segretario della Curia⁹². Questo paragrafo, insieme con i primi due, fu inserito nello *Schema* del 1977 e venne approvato dal gruppo di studio costituito per esaminare le osservazioni fatte pervenire dagli organi consultivi sullo schema *De Populo Dei*⁹³. Durante la seduta del 15 marzo 1980, un consultore propose di sopprimere il privilegio del capitolo cattedrale di eleggere o di presentare il vescovo però gli altri consultori erano invece dell'opinione che fosse meglio trattare questa questione all'interno della parte concernente i capitoli cattedrali⁹⁴. Per quanto riguarda gli emendamenti, nel §1 fu soppressa l'espressione «*si iure successionis gaudeat*» e poi, al posto del «segretario» della curia diocesana si preferì scrivere «cancelliere». Nel §2 si apportò lo stesso cambiamento e si sopprime l'espressione «*Episcopus coadiutor iure successionis non gaudens, itemque*»⁹⁵.

Arriviamo così alla versione finale del canone che si trova nello *Schema* del 1980, al numero 371; questa versione confluisce, così com'era, senza nessuna modifica, nel CIC/83 divenendo il can. 404:

§ 1. Il vescovo coadiutore prende possesso del suo ufficio quando esibisce, personalmente o mediante procuratore, la lettera apostolica di nomina al vescovo diocesano e al collegio dei consultori, alla presenza del cancelliere di curia, che mette agli atti il fatto.

§ 2. Il vescovo ausiliare prende possesso del suo ufficio quando esibisce la lettera apostolica di nomina al vescovo diocesano, alla presenza del cancelliere di curia, che mette agli atti il fatto.

diocesani» (*Comm.* 25 (1993) 72).

⁹¹ «Rev.mus Secretarius Ad. proponit ut addatur in § 1: "Episcopus coadiutor, *si iure successionis gaudeat...*", quod placet» (*Comm.* 25 (1993) 88).

⁹² «Quod si Episcopus dioecesanus plene sit impeditus sufficit ut tum Episcopus coadiutor tum Episcopus auxiliaris, litteras apostolicas nominationis ostendat soli Collegio ad normam § 1» (*Comm.* 25 (1993) 88-89).

⁹³ Cf. PCCICR, *Schema canonum libri II*, 109-110.

⁹⁴ Cf. *Comm.* 12 (1980) 310.

⁹⁵ Cf. *Comm.* 12 (1980) 310-311.

§ 3. Se il vescovo diocesano è totalmente impedito, è sufficiente che, sia il vescovo coadiutore sia il vescovo ausiliare, esibiscano la lettera apostolica di nomina al collegio dei consultori, alla presenza del cancelliere della curia⁹⁶.

3.1.3 Il can. 405

Il can. 405 si rifà al canone 351 §§1 e 2 del CIC/17 nei quali si indicavano i diritti dei coadiutori. Questo canone afferma che, se non vi sono indicazioni di tipo contrario, i diritti dei coadiutori si desumono dalle lettere apostoliche. Nel caso in cui il vescovo diocesano sia inabile, il coadiutore assume tutti i diritti e doveri del vescovo diocesano.

Il nuovo testo del canone che venne proposto alla V sessione fu inquadrato in un unico paragrafo che stabiliva che il vescovo coadiutore aveva i diritti e gli obblighi definiti dalla lettera apostolica. Poi si aggiungeva che sia i coadiutori che gli ausiliari avevano altri diritti e obblighi stabiliti dai canoni successivi⁹⁷. Nella discussione che ebbe luogo durante la V sessione, un consultore esprime l'auspicio che non si parlasse solo in termini generici di diritti e doveri, ma che essi venissero definiti in modo chiaro, al fine di evitare confusione e incertezza; alla fine della discussione non venne però approvato nessun emendamento⁹⁸. La discussione che ebbe luogo nel corso della XV sessione sullo schema portò a cambiamenti solo di modesta entità che furono accettati dai consultori e che più tardi confluirono nello schema *De Populo Dei* del 1977⁹⁹. Durante la

⁹⁶ «§ 1 Episcopus coadiutor officii sui possessionem capit, cum litteras apostolicas nominationis, per se vel per procuratorem, ostenderit Episcopo dioecetano atque collegio consultorum, praesente curiae cancellario, qui rem in acta referat.

§ 2 Episcopus auxiliaris officii sui possessionem capit, cum litteras apostolicas nominationis ostenderit Episcopo dioecetano, praesente curiae cancellario, qui rem in acta referat.

§ 3 Quod si Episcopus dioecetanus plene sit impeditus, sufficit ut tum Episcopus coadiutor, tum Episcopus auxiliaris litteras apostolicas nominationis ostendant collegio consultorum, praesente curiae cancellario» (can. 404).

⁹⁷ «Episcopus coadiutor obligationes habet et iura, quae in litteris apostolicis suae constitutionis definiuntur; praeterea obligationes et iura habent tum Episcopus coadiutor tum Episcopus auxiliaris quae determinantur praescriptis canonum qui sequuntur» (*Comm.* 19 (1987) 119).

⁹⁸ Cf. *Comm.* 19 (1987) 119.

⁹⁹ «Iuxta animadversionem Rev.mi decimi Consultoris, Rev.mus Secretarius Ad. proponit ut textus ita emendetur: "Episcopus coadiutor, itemque Episcopus auxiliaris, obligationes ... sequuntur; praeterea Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris de quo in can. 1, § 2, obligationes ... definiuntur, Episcopo dioecetano in universo dioecesis regimine adstant, atque eodem absente vel impedito eius vices supplent". Canon approbatur, cum his emendationibus» (*Comm.* 25 (1993) 89).

discussione che ebbe luogo nella VI sessione del Gruppo di studio costituito per esaminare le osservazioni pervenute organi consultivi, il segretario e il relatore proposero di suddividere questo canone in due paragrafi per semplificarne la struttura. Nel secondo paragrafo si aggiunse che i vescovi coadiutori e i vescovi ausiliari con facoltà speciali dovevano assistere il vescovo diocesano in tutto il governo della diocesi e sostituirlo in caso di assenza o di impedimento¹⁰⁰. Questi diritti, però non riguardavano gli ausiliari semplici. La proposta venne approvata di stretta misura, con 4 voti favorevoli e 3 contrari.

Gli argomenti pro e contro questa suddivisione non vennero menzionati nei documenti pubblicati dalle commissioni, ma Bier sostiene che i fautori della suddivisione del paragrafo volevano che si facesse una distinzione tra i diritti e i doveri di tutti i collaboratori episcopali del vescovo diocesano da un lato, e i diritti e i doveri specifici del coadiutore e del vescovo ausiliare con poteri speciali dall'altro¹⁰¹.

Comunque siano andate le cose, il canone non subì alcun cambiamento e lo ritroviamo nella stessa forma nel nuovo Codice:

§ 1 Il vescovo coadiutore, come pure il vescovo ausiliare, hanno gli obblighi e i diritti determinati dalle disposizioni dei canoni che seguono e definiti nella lettera di nomina.

§ 2 Il vescovo coadiutore e il vescovo ausiliare di cui al can. 403, § 2 assistono il vescovo diocesano in tutto il governo della diocesi e lo suppliscono se è assente o impedito.

3.1.4 Il can. 406

Il can. 406 è il nuovo canone che affonda le sue radici nel Decreto conciliare sulla missione pastorale dei Vescovi nella Chiesa *Christus Dominus*, in cui si dice esplicitamente che il vescovo coadiutore deve essere sempre costituito vicario generale e gli ausiliari almeno vicari episcopali sottomessi solo all'autorità del vescovo diocesano (cf. *CD* 26).

Durante la V sessione si sottopose ai consultori il testo del canone che coincideva con il testo del Decreto conciliare, stabilendo che fosse sempre

¹⁰⁰ «§ 1 Episcopus coadiutor, itemque Episcopus auxiliaris, obligationes et iura habent quae determinantur praescriptis canonum qui sequuntur necnon quae in litteris suae constitutionis definiuntur.

§ 2 Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris de quo in can. 261, § 2 praeterea Episcopo diocesano in universo dioecesis regimine adstant, atque eodem absente vel impedito eius vices supplent» (*Comm.* 12 (1980) 311).

¹⁰¹ Cf. G. BIER, «Koadjutor- und Auxiliarbischöfe», II, can. 405, 1.

il vescovo diocesano a dover costituire come il vicario generale suo coadiutore. Per quanto riguarda poi il vescovo ausiliare, il canone afferma che, a meno che nella lettera apostolica non venga stabilito diversamente, il vescovo diocesano costituisca l'ausiliare (o gli ausiliari) vicari generali o almeno vicari episcopali, sottomessi solo alla sua autorità¹⁰².

Nella discussione sul testo, per attribuire maggiori facoltà al coadiutore, si propose di aggiungere, alla fine del §1, che il vescovo diocesano dovesse affidare al coadiutore, e non ad altri, tutto ciò che richiedeva un mandato speciale¹⁰³.

Per quanto riguarda poi il §2, un consultore propose che, nel caso fosse presente un coadiutore, gli ausiliari dovessero essere a lui sottoposti¹⁰⁴. Gli venne obiettato che una situazione del genere, in cui gli ausiliari si trovassero sotto l'autorità del vescovo diocesano da una parte e sotto quella del coadiutore dall'altra, avrebbe prodotto solo confusione e avrebbe messo a rischio l'unità di governo. In considerazione di ciò, il Segretario aggiunto propose che, nel caso ci fossero più vicari generali, uno di essi dovesse venir posto dal vescovo diocesano a capo degli uffici amministrativi della curia diocesana e diventare così, s'intende sotto l'autorità del medesimo vescovo, il supremo responsabile di tutta l'attività amministrativa della diocesi. Alcuni consultori proposero di spostare la discussione su questo canone nella parte dedicata ai canoni della curia diocesana¹⁰⁵.

Il Presidente della commissione notava la difficoltà che si può verificare, nella prassi, quando un vescovo ausiliare deve chiedere le facoltà a un vicario generale che non ha il carattere vescovile. Il segretario aggiunto propose che, nel canone, si mantenesse la dipendenza del vescovo ausiliare dal vescovo diocesano. Un consultore propose di eliminare

¹⁰² «§ 1 Episcopus coadiutor ab Episcopo diocesano Vicarius generalis semper constituitur (Decr. Christus Dominus, n. 26).

§ 2 Nisi in litteris apostolicis aliud provisum fuerit, Episcopus diocesanus auxilium vel auxiliares suos constituat Vicarios generales aut saltem Vicarios episcopales, a sua dumtaxat auctoritate dependentes (Decr. Christus Dominus, n. 26)» (*Comm.* 19 (1987) 120).

¹⁰³ «Proponentibus Rev.mo Secretario Adiuncto et aliis, approbatur ut sequens additio fiat in fine § 1, quia Episcopo coadiutori maiores facultates tribuendae sunt quam aliis: “insuper ipsi prae aliis Episcopus diocesanus committat quae ex iure mandatum speciale requirant”» (*Comm.* 19 (1987) 120).

¹⁰⁴ «Quoad § 2 censet Exc.mus Consultor quod, existentia supposita Episcopi coadiutoris, ab illo Episcopus vel Episcopi auxiliares pendere debent» (*Comm.* 19 (1987) 120).

¹⁰⁵ Cf. *Comm.* 19 (1987) 120.

l'espressione secondo cui gli ausiliari dovevano essere sottoposti solo all'autorità del vescovo diocesano¹⁰⁶. L'altro consultore obiettò che, a suo avviso, quest'espressione sarebbe dovuta rimanere e sostenesse che era stato il Concilio ad auspicare che il vescovo ausiliare non dovesse dipendere da un vicario generale che era un sacerdote. Un altro consultore insisteva che si cancellasse il termine «*dumtaxat*» lasciando così la possibilità che alcuni affari dipendessero direttamente dal coadiutore¹⁰⁷. Il segretario aggiunto propose che, alla fine del §2, si stabilisse che gli ausiliari dovevano dipendere solo dall'autorità del vescovo diocesano, secondo le norme proposte dai canoni della curia diocesana¹⁰⁸.

La novità introdotta in questa sessione è che si cambiava la numerazione dei canoni. Questo canone d'ora in poi non è più il can. 6 bensì il can. 4. Perciò il canone che prima era il numero 4, adesso diventa il can. 5 e il canone che prima aveva il numero 5 diventa invece il can. 6.

Nella sessione successiva vi fu un solo intervento relativo a questo canone: uno dei consultori chiese che cosa si intendesse esattamente con l'espressione *prae aliis* del §1. Il segretario aggiunto spiegò che, se si trattava di conferire un mandato speciale, il coadiutore doveva avere la precedenza sugli altri¹⁰⁹.

Durante la XV sessione si aggiunse al §1 anche il vescovo *adiutor* di cui si parlava al §2 del can. 1 (che poi sarebbe diventato 403); anch'egli, come il coadiutore, doveva essere costituito vicario generale. Si aprì una nuova discussione sulla dipendenza di tutti i vescovi assistenti dal vescovo diocesano¹¹⁰.

¹⁰⁶ «Quidam Rev.mus Consultor censet verba “a sua dumtaxat auctoritate dependentes” in hoc canone expungenda esse; postea enim videbitur, quando agatur de Curia dioecesis, quomodo quaestiones de dependentia diversorum cooperatorum Episcopi dioecisani solvi possint, servatis quidem tum principio unitatis regiminis, tum etiam principio, a Synodo Episcoporum sancito, de divisione functionum in exercitio unius potestatis ecclesiasticae» (*Comm.* 19 (1987) 121).

¹⁰⁷ Cf. *Comm.* 19 (1987) 121.

¹⁰⁸ «Fit adhuc parva discussio de hac quaestione, et denique, proponente Rev.mo Secretarlo Adiuncto ita exaratur textus § 2 in fine: “... a sua dumtaxat auctoritate dependentes ad normam iuris” (eae vero determinationes iuridicae ponendae sunt in canonibus de Curia dioecesis)» (*Comm.* 19 (1987) 121).

¹⁰⁹ Cf. *Comm.* 24 (1992) 40.

¹¹⁰ «Ad eandem § 2 Rev.mus septimus Consultor obiectionem movet contra verba “a sua dumtaxat auctoritate dependentes”, quae valere non videntur, pro casu vicegerentis. Huic animadversioni alii accedunt Consultores, quapropter Rev.mus Secretarius Ad. sequentem textum emendatum proponit, qui unanimiter approbatur: “... a sua, *aut Episcopi coadiutoris vel Episcopi auxiliaris de quo in can. 1, §2 auctoritate dumtaxat dependentes...*» (*Comm.* 25 (1993) 90).

Al termine di questa nuova discussione i consultori votarono all'unanimità un testo in cui si affermava che gli ausiliari dipendono non solo dall'autorità del vescovo diocesano ma anche da quella del coadiutore e del vescovo ausiliare di cui al canone 1 §2, cioè del vescovo ausiliare con facoltà speciali. Il testo che fu approvato in questa sessione si ritrova anche più tardi, nello *Schema* del 1977¹¹¹. Durante la seduta del 14 marzo 1980, lo stesso testo fu presentato come il can. 264 e fu approvato con solo un piccolo emendamento: fu cancellato il «semper» dal §1¹¹². Nonostante questa cancellazione – sostiene Bier – la disposizione, in quanto chiaramente espressa dal congiuntivo (*constituatur*), risulta vincolante, tanto più che, a differenza del §2, non era prevista alternativa alcuna¹¹³.

Successivamente, il testo non subì nessun altro cambiamento e pertanto lo ritroviamo invariato sia nello *Schema* del 1980, in cui diventa il can. 373¹¹⁴ sia nello *Schema Novissimus* del 1982¹¹⁵. Nella redazione finale del CIC/83, il testo resta invariato ma il numero del canone cambia e diventa il canone 406:

§ 1. Il vescovo coadiutore, come il vescovo ausiliare di cui al can. 403, § 2, sia costituito dal vescovo diocesano vicario generale; inoltre il vescovo diocesano affidi a lui a preferenza di altri tutto ciò che richiede, a norma del diritto, un mandato speciale.

§ 2. A meno che nella lettera apostolica non si provveda diversamente e fermo restando il disposto del § 1, il vescovo diocesano costituisca l'ausiliare o gli ausiliari vicari generali o almeno vicari episcopali, dipendenti solo dalla sua autorità oppure da quella del vescovo coadiutore o del vescovo ausiliare di cui al can. 403, § 2.

3.1.5 Il can. 407

Anche questo canone è nuovo e anch'esso si ispirava al Decreto conciliare *Christus Dominus*. I primi due paragrafi sono formulati dall'art. 26 nel quale si esprime che «per il maggior bene presente e futuro, diocesi, il vescovo coadiuvato ed il coadiutore non manchino di consultarsi a vicenda nelle questioni più importanti». Il §3 si ispirava all'art. 25 nel quale si affermava che «i vescovi coadiutori e ausiliari, per il fatto che sono chiamati a partecipare alle sollecitudini del vescovo diocesano, de-

¹¹¹ Cf. PCCICR, *Schema canonum libri II*, 110.

¹¹² Cf. *Comm.* 12 (1980) 313-314.

¹¹³ Cf. G. BIER, «Koadjutor- und Auxiliarbischöfe», II, can. 406, 2.

¹¹⁴ Cf. PCCICR, *Schema Codicis Iuris Canonici*, 91.

¹¹⁵ Cf. PCCICR, *Schema novissimum*, 75.

vono esplicitare il loro mandato in maniera che in tutti gli affari agiscano in piena armonia con lui».

In origine il canone era costituito da due paragrafi, il cui testo seguiva letteralmente quello del Decreto¹¹⁶; esso venne presentato alla V sessione e fu approvato da tutti con due soli piccoli cambiamenti. Nel §1 l'espressione «*in omnibus negotiis*» venne sostituita con «*in negotiis gerendis*» e nel §2 invece di «*consulere ne omittat*» si lasciò «*consulat*»¹¹⁷.

Proprio di quest'ultimo cambiamento si discusse nella VI sessione, in quanto, secondo alcuni consultori, non si era proceduto ad una distinzione sufficiente tra il consiglio di un vescovo coadiutore da un lato e il consiglio di un vescovo ausiliare dall'altro. Perciò uno dei Consultori propose di dividere in due l'ultimo paragrafo¹¹⁸.

Nella XV sessione, il quarto Consultore propose di invertire l'ordine dei paragrafi, cioè di sostituire il primo paragrafo con il secondo; questa proposta fu accettata¹¹⁹. L'altro consultore era contrario all'espressione «*unanimes consensione*» che si trovava al §3 (che in precedenza era il primo) in quanto riteneva che non fosse possibile giungere sempre ad un accordo all'unanimità e che quindi l'espressione di cui di sopra andava eliminata¹²⁰. Perciò il quarto e l'ottavo consultore proposero che si scrivesse che i vescovi coadiutori e ausiliari dovessero esercitare i loro compiti in modo da procedere insieme, di comune accordo, con il vescovo diocesano¹²¹. La loro proposta venne infine approvata dai consultori e il testo fu inserito nello *Schema* del 1977 come il can. 265¹²². Il canone fu presentato in questa forma nella VI sessione del Gruppo di studio costituito per esaminare le osservazioni pervenute dagli Organi

¹¹⁶ «§ 1 Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris, quippe qui in partem sollicitudinis Episcopi dioecesanis vocati sint, munia sua ita exercent ut in omnibus negotiis gerendis unanimi consensione cum ipso procedant (Decr. Christus Dominus, n. 25).

§ 2 Episcopus dioecesanus, in perpendendis causis maioris momenti, praesertim indolis pastoralis, Episcopum coadiutorem et Episcopum auxiliarem consulere ne omittat (Decr. Christus Dominus, n. 26)» (Comm. 19 (1987) 119).

¹¹⁷ Cf. Comm. 19 (1987) 119.

¹¹⁸ «Exsistimat tamen Rev.mus sextus Consultor in Decr. *Christus Dominus* statui solummodo obligationem consulendi coadiutorem, haud vero auxiliarem. Praeterea, ait ipse Rev.mus, si in canone dicatur "consulat" problemata exsurgent quoties episcopus non consulat, etiam circa ipsam validitatem actus. His accedit Rev.mus septimus Consultor qui proponit ut §2 in duas paragraphos dividatur, ubi separatim agatur de consultatione cum coadiutore et auxiliari» (Comm. 24 (1992) 40).

¹¹⁹ Cf. Comm. 25 (1993) 90.

¹²⁰ Cf. Comm. 25 (1993) 90.

¹²¹ Cf. Comm. 25 (1993) 90.

¹²² Cf. PCCICR, *Schema canonum libri II*, 110-111.

consultivi; e il Gruppo di studio approvò il testo di questo canone con modifiche insignificanti al §1¹²³. Con queste modifiche il canone fu inserito inizialmente nello *Schema* del 1980 come can. 374¹²⁴ e successivamente, nello *Schema* del 1982, con il numero 407¹²⁵. Ecco il testo che infine confluì, senza ulteriori modifiche, nel nuovo codice:

§ 1 Perché sia favorito nel migliore dei modi il bene presente e futuro della diocesi, il vescovo diocesano, il coadiutore e il vescovo ausiliare di cui al can. 403, § 2, si consultino tra di loro nelle questioni di maggiore importanza.

§ 2 Il vescovo diocesano, nel valutare le cause di maggiore importanza, soprattutto di carattere pastorale, prima degli altri voglia consultare i vescovi ausiliari.

§ 3 Il vescovo coadiutore e il vescovo ausiliare, in quanto sono chiamati a partecipare alla sollecitudine del vescovo diocesano, esercitino i loro compiti in modo da procedere insieme con lui di comune accordo.

3.1.6 Il can. 408

Le fonti di questo canone le ritroviamo nel can. 351 §§3-4 del CIC/17 nel quale si stabiliva che il vescovo non doveva delegare altri per i compiti che può e vuole fare il coadiutore. Il coadiutore peraltro, se non è impedito da giustificato motivo, è obbligato, ogni volta che ne sia richiesto dal vescovo diocesano, a celebrare i pontificali e le altre funzioni a cui sarebbe tenuto il vescovo diocesano.

Il testo che fu proposto durante la V sessione¹²⁶, presentava soltanto modifiche di scarsissimo rilievo perciò nel nuovo Codice del 1983 il can. 408 rimase pressoché lo stesso rispetto a quello proposto nella V sessione del 1968:

§ 1 Il vescovo coadiutore e il vescovo ausiliare che non siano giustamente impediti, sono obbligati, ogni volta che ne siano richiesti dal vescovo diocesano, a celebrare i pontificali e le altre funzioni a cui il vescovo diocesano sarebbe tenuto.

¹²³ Cf. *Comm.* 12 (1980) 312.

¹²⁴ Cf. PCCICR, *Schema Codicis Iuris Canonici*, 91.

¹²⁵ Cf. PCCICR, *Schema novissimum*, 75.

¹²⁶ «§ 1 Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris, iusto impedimento non detenti, tenentur, quoties ab Episcopo dioecetano fuerint requisiti, pontificalia et alias functiones obire, ad quas Episcopus dioecetanus teneretur (cf. can. 351 § 4 CIC).

§ 2 Quae episcopalia iura et functiones Episcopus coadiutor aut auxiliaris potest et vult exercere, Episcopus dioecetanus habitualiter alii ne committat» (*Comm.* 19 (1987) 120).

§ 2 Il vescovo diocesano non affidi abitualmente ad un altro i diritti episcopali e le funzioni che il vescovo coadiutore o l'ausiliare possono esercitare.

3.1.7 Il can. 409

Il can. 409 del Codice odierno trova le sue fonti nel can. 355 del CIC/17 in cui si parlava di sede vacante. Questa norma prevedeva che, in caso di sede vacante, il coadiutore con il diritto di successione diventasse subito vescovo diocesano, mentre l'ausiliare cessava dal suo incarico.

Il nuovo testo, che si basava sul canone precedente, fu proposto alla V sessione, però con una profonda modifica per quanto riguarda il vescovo ausiliare: in caso di sede episcopale vacante, il vescovo ausiliare conservava tutte e sole le potestà e le facoltà di cui godeva prima, mentre la sede era occupata come vicario generale o episcopale. Il testo poi proseguiva affermando che il vescovo ausiliare, nel caso in cui, durante la sede vacante, non fosse stato designato all'ufficio di amministratore, dovesse esercitare la sua potestà in piena concordia con l'amministratore apostolico o col vicario capitolare che presiedeva al governo della diocesi. Quando il nuovo vescovo diocesano prendeva poi possesso della diocesi, il vescovo ausiliare doveva essere costituito come vicario generale o almeno vicario episcopale¹²⁷.

Sulla proposta del Presidente della Commissione si trovò un accordo per aggiungere l'espressione «*exerceat sub auctoritate Administratoris apostolici aut Vicarii capitularis, qui...*»¹²⁸. Il resto del testo fu poi approvato da tutti i consultori.

Nel corso della XV sessione si aggiunse al §3 che, quando il nuovo vescovo diocesano prendeva possesso del suo ufficio, «*Episcopus adiu-*

¹²⁷ «§ 1 Vacante sede episcopali, Episcopus coadiutor statim evadit Episcopus dioecesis, pro qua fuerat constitutus, dummodo possessionem legitime ceperit ad normam can. 2.

§ 2 Vacante sede episcopali, nisi aliud a competenti auctoritate statutum fuerit, Episcopus auxiliaris, usquedum novus Episcopus possessionem sedis ceperit, servat potestates et facultates omnes quibus sede plena, tamquam vicarius generalis vel tamquam vicarius episcopalis, gaudebat; quod si ipse ad munus administratoris apostolici aut vicarii capitularis non fuerit designatus, eadem sua potestate, a iure quidem collata, piena exerceat concordia cum amministratore apostolico aut vicario capitulari, qui regimini dioecesis praeest.

§ 3 Cum novus Episcopus dioecesis possessionem legitime ceperit, auxiliares statim ad normam can. 6 § 2 constituat vicarios generales aut episcopales» (*Comm.* 19 (1987) 121-122).

¹²⁸ Cf. *Comm.* 19 (1987) 122.

*tor, nisi aliter a Sede Apostolica provisum fuerit, dioecesis fit Episcopus auxiliaris»*¹²⁹. Alcuni Consultori, che erano contrari a questa aggiunta, sostennero che il vescovo ausiliare era l'assistente del vescovo diocesano che lo aveva richiesto; non era quindi chiaro, se era o no opportuno mantenere l'aiuto del vescovo ausiliare anche dopo la fine della sede vacante. Però, dopo la discussione, i consultori decisero di eliminare l'intero paragrafo¹³⁰. Il testo approvato in questa sessione conflui poi nello *Schema* del 1977 al can. 267¹³¹.

Durante la VI sessione del Gruppo di studio costituito per esaminare le osservazioni pervenute dagli Organi consultivi sullo schema «*De Populo Dei*», che ebbe luogo dal 10 al 15 marzo 1980, osserviamo che per questi ultimi, il §2 sembrava contraddire il *CD* 26 là dove si diceva che «è desiderabile che, durante la sede vacante, a meno che gravi motivi non consiglino di fare diversamente, l'incarico di reggere la diocesi sia affidato al vescovo ausiliare». Un altro consultore osservò che, in base a questa redazione del testo, diventava possibile che un vescovo dipendesse da un presbitero nel caso quest'ultimo fosse stato eletto amministratore diocesano e questa, come dire, dipendenza sarebbe aumentata ancor più nel caso che il vescovo ausiliare fosse stato anche vicario generale¹³². Alla fine, nonostante le tante discussioni, il testo rimase invariato, venne approvato dalla maggioranza dei consultori ed infine conflui prima nello *Schema* del 1980 come il can. 376¹³³ e successivamente nello *Schema* del 1982¹³⁴. Ecco il testo che troviamo oggi nel codice attualmente in vigore al can. 409:

§ 1 Nel momento in cui la sede episcopale è vacante, il vescovo coadiutore diviene immediatamente vescovo della diocesi per la quale era stato costituito, purché ne abbia preso legittimo possesso.

§ 2 Quando la sede episcopale diviene vacante, se non è stato stabilito in modo diverso dall'autorità competente, il vescovo ausiliare, finché il nuovo vescovo non abbia preso possesso della sede, conserva tutte e sole le potestà e facoltà di cui godeva, come vicario generale o come vicario episco-

¹²⁹ «§ 3 Cum novus Episcopus dioecesis possessionem legitime ceperit, Episcopus adiutor, nisi aliter a Sede Apostolica provisum fuerit, dioecesis fit Episcopus auxiliaris; Episcopus vero dioecesanus auxiliares sine mora, ad normam can. 4 § 2 constituat Vicarios generales aut episcopales» (*Comm.* 25 (1993) 91).

¹³⁰ Cf. *Comm.* 25 (1993) 91-92.

¹³¹ Cf. PCCICR, *Schema canonum libri II*, 111.

¹³² Cf. *Comm.* 12 (1980) 313.

¹³³ Cf. PCCICR, *Schema Codicis Iuris Canonici*, 91-92.

¹³⁴ Cf. PCCICR, *Schema novissimum*, 75.

pale, mentre la sede era occupata; se poi non è stato designato all'ufficio di amministratore diocesano, eserciti tale sua potestà, conferitagli dal diritto, sotto l'autorità dell'amministratore diocesano che presiede al governo della diocesi.

3.1.8 Il can. 410

Il testo del canone corrisponde esattamente al canone 354 del CIC/17, il quale stabiliva che il vescovo coadiutore era venuto a risiedere nella diocesi, al pari dei vescovi residenziali.

Nelle prime bozze di questo canone si consentiva espressamente al vescovo coadiutore di potersi assentare dalla diocesi per svolgere alcuni compiti¹³⁵ però quest'assenza dipendeva dal consenso del vescovo diocesano¹³⁶. Questa disposizione fu poi eliminata nella VI sessione del Gruppo di studio, che decise di sopprimere l'espressione «*Episcopo dioecetano consentiente*», benché il cardinale presidente fosse contrario e voleva che almeno il vescovo diocesano venisse informato dal vescovo ausiliare quando quest'ultimo si allontanava dalla diocesi foss'anche per un breve periodo di tempo¹³⁷. Alla fine, il testo non subì alcun cambiamento e si trova nel nuovo Codice così com'era prima:

Il vescovo coadiutore e il vescovo ausiliare sono tenuti, come il vescovo diocesano, all'obbligo di risiedere in diocesi; non se ne allontanino se non per breve tempo, tranne che a motivo di un ufficio da svolgere fuori della diocesi o di ferie, da non protrarsi oltre un mese (can. 410).

3.1.9 Il can. 411

L'ultimo canone risulta invece nuovo, nella parte in cui si parla dei vescovi che assistono il vescovo diocesano. Nelle prime stesure, il canone consisteva di tre paragrafi¹³⁸; nel corso della discussione, però, i

¹³⁵ Cf. G. BIER, «Koadjutor- und Auxiliarbischöfe», II, can. 410, 1.

¹³⁶ «Episcopus coadiutor et auxiliaris obligatione tenentur, sicut ipse Episcopus dioecetanus, residendi in dioecesi; e qua, praeterquam implendi extra dioecetim alicuius officii ratione aut vacationis causa, non nisi ad breve tempus, Episcopo dioecetano consentiente, discedant» (*Comm.* 19 (1987) 122).

¹³⁷ Cf. *Comm.* 12 (1980) 313-314.

¹³⁸ «§ 1 Episcopo coadiutori, ad renuntiationem ab officio quod attinet, applicatur praescriptum can. 28 § 2 (de Episcopis dioecetanis).

§ 2 Episcopus auxiliaris qui septuagesimum quintum aetatis annum expleverit aut ob infirmam valetudinem aliamve gravem causam officio suo adimplendo minus aptus evaserit, monito Episcopo dioecetano, renuntiationem ab officio exhibeat Summo Pontifici, qui, omnibus inspectis adiunctis et audito eodem Episcopo dioecetano, providebit.

Consultori decisero di ridurre il testo ad un unico paragrafo e di fare riferimento alle disposizioni corrispondenti che si trovano nei canoni sui vescovi diocesani¹³⁹. Il testo elaborato dal Gruppo di studio conflui pertanto dapprima nello *Schema* del 1980 come il can. 378, e poi nello *Schema* del 1982 ed infine nel nuovo Codice al can. 411:

Al vescovo coadiutore e all'ausiliare, per quanto riguarda la rinuncia all'ufficio, si applicano le disposizioni dei cann. 401 e 402, § 2.

3.2 *L'interpretazione dei rispettivi canoni*

Il can. 376 presenta due tipi di vescovi: i diocesani, cioè coloro ai quali è stata affidata la cura di una diocesi e tutti gli altri, detti titolari. I vescovi titolari non sono destinati a una diocesi, però assumono il titolo di un'antica sede episcopale nel frattempo soppressa. Tra di essi ci sono anche i vescovi ausiliari, che vengono costituiti solo quando le necessità pastorali della diocesi lo suggeriscono e su richiesta del vescovo diocesano che è l'unico pastore della diocesi (cf. can. 403 §1). L'ausiliare viene assegnato al diocesano per assisterlo nei suoi compiti pastorali, perciò egli è il principale collaboratore del vescovo diocesano nel governo della diocesi¹⁴⁰.

Come viene nominato un vescovo ausiliare nella Chiesa cattolica e qual è la normativa odierna sul suo ruolo in una porzione di Popolo di Dio è quel che intendiamo ora indagare.

3.2.1 Nomina del vescovo ausiliare

Secondo il Codice, ogni ufficio ecclesiastico *ad validitatem* dev'essere conferito con la provvisione canonica (cf. can. 146); il Codice definisce l'ufficio ecclesiastico come «qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale» (can. 145 §1). Quanto alla nomina del vescovo ausiliare, alcuni studiosi, come Puig, sostengono che non possiamo parlare di una provvista in quanto l'espressione vescovo ausiliare «non esprime un nome di ufficio o di specifiche funzioni, bensì evoca primariamente una figura personale (episcopale)»¹⁴¹. Stiamo allora sbagliando, ci chiediamo, se parliamo dell'ufficio del vescovo ausiliare?

§ 3 Episcopo coadiutori et auxilii, quorum renuntiatio ab officio acceptata fuerit, applicatur praescriptum can. 29 (de Episcopis dioecesanis)» (*Comm.* 19 (1987) 123).

¹³⁹ Cf. *Comm.* 12 (1980) 314.

¹⁴⁰ Cf. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio Apostolorum Successores*, 22 feb. 2004, n. 70.

¹⁴¹ F. PUIG, «La provvista», 372.

Il Concilio Vaticano II sottolinea la competenza esclusiva della Sede Apostolica di nominare e di costituire i vescovi, «poiché il ministero apostolico dei vescovi è stato istituito da Cristo Signore e mira ad un fine spirituale e soprannaturale» (CD 20). Con questa affermazione il Concilio voleva eliminare in modo chiaro qualsiasi influenza dell'autorità civile nella provvista dell'ufficio del vescovo. Anche se durante la storia della Chiesa ci sono stati diversi diritti e privilegi di elezione, nomina, presentazione o designazione dei vescovi da parte delle autorità civili, il Concilio respinge per il futuro ogni simile concessione, ponendo così tutto nelle mani del Romano Pontefice. Però, le *Normae*¹⁴² che regolano l'elezione dei vescovi, di cui all'art. 15, stabiliscono che i legittimi privilegi concessi, o giuridicamente acquisiti, e le procedure particolari approvate dalla Santa Sede mediante accordo o in altro modo, non sono abrogate né vengono sostituite dalle nuove norme¹⁴³. L'attuale Codice afferma con vera coerenza che i «canoni del Codice non abrogano le convenzioni stipulate dalla Sede Apostolica con nazioni o con le altre società politiche né ad esse derogano» (can. 3) e così lascia in vigore tutti i diritti di nomina, elezione, presentazione o designazione dei vescovi concessi alle autorità civili nei concordati o negli accordi tra stato e Sede Apostolica stipulati fino al 1983. Per quanto riguarda poi il futuro, il Codice impone comunque il divieto di concedere alle autorità civili alcun diritto e privilegio di elezione, nomina, presentazione o designazione dei vescovi, riaffermando allo stesso tempo il diritto riservato solo al Romano Pontefice di nominare liberamente tutti i vescovi o di confermare quelli che sono stati eletti (cf. can. 377)¹⁴⁴.

¹⁴² «Con decreto del 25 marzo 1972 a firma del cardinale Villot, prefetto del Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, Paolo VI emanò le nuove *Normae* da seguire per la nomina dei vescovi nella Chiesa latina. In tal modo il Papa voleva dare, anche in questo campo, una necessaria attuazione alle indicazioni del Vaticano II, “accogliendo il desiderio di moltissimi fratelli nell'episcopato” e dopo aver chiesto il parere ai competenti dicasteri della Curia romana. Da esse sono stati tratti i §§ 2-4 del can. 377 del Codice e, pertanto, le disposizioni della disciplina universale vanno lette anche alla luce di quel testo e devono essere integrate con le altre prescrizioni contenute nella citata normativa, salvo le modifiche apportate dalla legislazione canonica» (G. SARZI SARTORI, «La designazione», 16).

¹⁴³ «Firmo manente voto Concilii oecumenici Vaticani II in Decr. “Christus Dominus”, n. 20, de Episcopis libere eligendis, normae quae praecedunt legitima privilegia concessa vel iure quaesita specialesque procedendi modos ab Apostolica Sede inita pactione vel aliter approbatos non abrogant nec iisdem obrogant» (SACRO CONSIGLIO PER GLI AFFARI PUBBLICI DELLA CHIESA, *Normae*, 25 mar. 1972, 391).

¹⁴⁴ Questa regola del Codice si è ispirata dal decreto sulla missione pastorale dei vescovi nella Chiesa *Christus dominus* che nel n. 20 dice: «Poiché il ministero apostolo-

La competenza assoluta, che spetta solo al Romano Pontefice, riguarda tutti i vescovi, compresi quindi anche gli ausiliari. Siccome però la figura del vescovo ausiliare è strettamente connessa al ministero del vescovo diocesano, il Codice stabilisce che l'iniziativa di nominare un vescovo ausiliare spetta al vescovo diocesano «che ritenga si debba dare un ausiliare alla sua diocesi» (can. 377 §4).

Il Codice non fornisce troppi dettagli su come si manifesti questa iniziativa del vescovo diocesano, tranne l'obbligo del medesimo di proporre alla Sede Apostolica un elenco di almeno tre presbiteri adatti al ministero (cfr. can. 377 §4); sembra però che – almeno quando si tratta del vescovo ausiliare di cui al can. 403 §1 – l'iniziativa spetti esclusivamente al vescovo diocesano. Dal verbo usato nel can. 403 §1 – «*constituantur*»¹⁴⁵ – sembra che questa iniziativa da parte del vescovo diocesano non sia solo una semplice possibilità bensì un obbligo in quanto il congiuntivo usato nel canone impone di norma obblighi giuridici concreti¹⁴⁶. Perciò, «quando le necessità pastorali della diocesi lo suggeriscono» (can. 403 §1) il vescovo diocesano ha l'obbligo di richiedere uno o più vescovi ausiliari. È possibile però che il vescovo diocesano valuti le necessità pastorali in modo diverso rispetto alla Sede Apostolica, e quindi è possibile che il vescovo non richieda un ausiliare. La domanda che ci si pone è la seguente: è possibile concedere un ausiliare semplice a un vescovo diocesano che non ne abbia fatto richiesta? Dalla *mens legislatoris* sembra di no, in quanto l'ausiliare semplice è concepito come colui che adiuva il diocesano e viene concesso su sua richiesta. In una situazione del genere, però, resta sempre aperta, per la Santa Sede, la possibilità di nominare un ausiliare con facoltà speciali o un coadiutore. È palese che non c'è nessun obbligo, da parte del

lico dei vescovi è stato istituito da Cristo Signore e mira ad un fine spirituale e soprannaturale, questo santo Sinodo ecumenico dichiara che il diritto di nominare e di costituire i vescovi è proprio, peculiare e di per sé esclusivo della competente autorità ecclesiastica. Perciò, per difendere debitamente la libertà della Chiesa e per promuovere sempre più adeguatamente e speditamente il bene dei fedeli, questo santo Concilio fa voti che, per l'avvenire, alle autorità civili non siano più concessi diritti o privilegi di elezione, nomina, presentazione o designazione all'ufficio episcopale. A quelle autorità civili poi che ora, in virtù di una convenzione o di una consuetudine, godono dei suddetti diritti o privilegi, questo Sinodo, mentre esprime riconoscenza e sincero apprezzamento per l'ossequio da loro dimostrato verso la Chiesa, rivolge viva preghiera, affinché, previe intese con la Santa Sede, ad essi vogliano spontaneamente rinunziare» (CD 20).

¹⁴⁵ *Constituantur* è voce del verbo latino *constituere*, che in italiano significa costituire. Si tratta della terza persona plurale espressa al modo congiuntivo, tempo presente e nella forma passiva. In italiano *constituantur* si rende con «siano costituiti».

¹⁴⁶ Cf. W. AYMANS – AL., ed., *Kanonisches Recht*, I, 131.

Romano Pontefice, di accogliere la richiesta fatta dal vescovo diocesano, nel senso che il Romano Pontefice può in piena libertà «non accogliere la domanda o anche assegnare come vescovo ausiliare un sacerdote non compreso nella “terna”»¹⁴⁷.

Il Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi *Apostolorum successores* – approvato il 24 gennaio 2004 dal Legislatore supremo della Chiesa, il quale ne ordinò poi la pubblicazione – ci chiarisce alcuni punti relativi a quest’ iniziativa. Il documento stabilisce infatti che il vescovo diocesano che desidera un ausiliare, deve presentare una richiesta motivata alla Santa Sede, ma solo «quando lo richieda la reale necessità della diocesi»¹⁴⁸. Già Paolo VI nel suo m. p. *Ecclesiae sanctae* – in cui vengono promulgate le norme per l’applicazione di alcuni Decreti del Concilio Vaticano II – stabilì che il vescovo ausiliare deve essere nominato quando lo richiedono reali necessità¹⁴⁹. L’attuale Codice ribadisce così, anch’esso, che il vescovo ausiliare venga costituito «quando le necessità pastorali della diocesi lo suggeriscono» (can. 403 §1); dovrebbero essere soltanto questi i motivi che rendono consigliabile la nomina di un vescovo ausiliare. Altri motivi – le grandi dimensioni della diocesi e l’alto numero dei cattolici che vi risiedono – se fossero stati considerati sufficienti, non sarebbero stati rimossi dallo Schema del 1980. Le necessità pastorali sono quindi l’unico prerequisito per la nomina di un ausiliare; non si dovrebbe pertanto ricorrere a quest’istituto con eccessiva frequenza, ma solo se e quando le necessità pastorali lo richiedono.

Ponendosi su questa linea, il Direttorio prescrive di non ricorrere a quest’istituto «quando sia possibile provvedere adeguatamente ai bisogni della diocesi con la nomina di vicari generali o episcopali senza carattere vescovile»¹⁵⁰. Il testo del Direttorio, però, non indica espressamente le situazioni in cui si può adeguatamente provvedere ai bisogni della diocesi con la nomina dei vicari, lasciando in tal modo ogni cosa al libero giudizio del Romano Pontefice, al quale spetta in ultima istanza decidere se le reali necessità della diocesi richiedano o no un vescovo ausiliare.

¹⁴⁷ L. CHIAPPETTA, *Il Codice*, I, 483.

¹⁴⁸ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Apostolorum Successores*, 22 feb. 2004, n. 71.

¹⁴⁹ «Episcopos Auxiliares pro aliqua dioecesi constituere necesse est, quoties id exigant verae necessitates apostolatus in illa exercendi» (PAOLO VI, m.p. *Ecclesiae sanctae*, 6 ago. 1966, 13 §1).

¹⁵⁰ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Apostolorum Successores*, 22 feb. 2004, n. 71.

Per aiutarlo nel suo discernimento, il vescovo diocesano è invitato a considerare quali uffici e quali compiti possano essere affidati al vescovo ausiliare, tenendo presente, com'è ovvio, che il servizio di quest'ultimo è indirizzato al bene di tutta la diocesi e che perciò, non gli si possono affidare solo uffici marginali e compiti occasionali. Uffici e compiti che vanno indicati in dettaglio nella domanda alla Sede Apostolica, domanda che «non deve essere dettata da semplici ragioni di onore e di prestigio»¹⁵¹.

Il vescovo richiedente, dopo aver terminato la sua richiesta, la presenta alla Sede Apostolica direttamente o attraverso il Rappresentante Pontificio il quale la consegna alla Congregazione competente¹⁵². In questa fase della procedura, il Rappresentante Pontificio diventa il vero protagonista della procedura da seguire¹⁵³. Spetta proprio a lui vagliare opportunamente la richiesta e corredarla di tutti gli elementi necessari per consentire una valutazione adeguata della stessa. E, per aiutarlo nel discernimento che ci si aspetta da lui al fine di presentare nel modo più ponderato ed oggettivo possibile uno studio *de dioecesis statu et necessitatibus*¹⁵⁴, sembra opportuno che quest'ultimo senta il parere del metropolita del vescovo richiedente e quello del presidente della Conferenza episcopale o di qualche altro membro competente della conferenza dei vescovi sulle reali necessità pastorale della diocesi.

La richiesta diretta ad ottenere la nomina del vescovo ausiliare viene consegnata alla Congregazione competente che prima l'esamina e poi la presenta al Romano Pontefice per l'approvazione. Se la risposta è positiva, se quindi si decide di concedere un vescovo ausiliare, il Rappresentante Pontificio compirà i passi prescritti per ricevere la terna proposta dall'ordinario¹⁵⁵; trattandosi della nomina di un vescovo ausiliare – come

¹⁵¹ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Apostolorum Successores*, 22 feb. 2004, n. 71.

¹⁵² Normalmente si tratta della Congregazione per i vescovi; in particolari circostanze, però, il Romano Pontefice può decidere di demandare tutto ciò che riguarda la provvista delle Chiese particolari alla Sezione II della Segreteria di Stato, che è tenuta a sua volta a consultare i competenti dicasteri della Curia romana (cf. *PB* 47 §1). Per quanto riguarda le terre di missione, la competenza per le provviste della Chiesa spetta invece alla Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli (cf. *PB* 98) e, per quanto riguarda i fedeli delle Chiese cattoliche orientali, la competenza spetta alla Congregazione per le Chiese orientali (cf. *PB* 59).

¹⁵³ Cf. G. DELGADO DEL RÍO, «El nombramiento», 336.

¹⁵⁴ Cf. SACRO CONSIGLIO PER GLI AFFARI PUBBLICI DELLA CHIESA, *Normae*, 25 mar. 1972, 391.

¹⁵⁵ «Per quanto riguarda l'elaborazione della terna da proporre al Papa per la prov-

già detto – il vescovo diocesano ha infatti il diritto di sottoporre alla Sede Apostolica un elenco di almeno tre presbiteri che sono, secondo il suo prudente giudizio, i più idonei a quest'ufficio (cf. can. 377 § 4). In questo caso, non si accetta, come avveniva un tempo, l'intervento di terze persone; e non si estendono più ai vescovi ausiliari i diritti di partecipazione alla nomina di un vescovo prima ancorati in alcuni concordati stretti dalla Santa Sede. L'unica eccezione è l'accordo tra la Santa Sede e il governo dei cantoni di Lucerna, Berna, Soletta e Zugo del 26 marzo 1828, che si applica alla diocesi di Basilea¹⁵⁶. Un altro accordo, quello tra la Santa Sede e la Prussia, datato 14 giugno 1929, contiene una novità molto interessante: all'art. 2, n. 10 si stabilisce che, alle diocesi di Colonia, Breslavia, Paderborna, Treviri, Münster e Aquisgrana, come aiuto al vescovo diocesano sarà dato in avvenire un vescovo ausiliare, il quale sarà nominato dalla Santa Sede, su istanza del vescovo diocesano stesso¹⁵⁷.

Una volta giunta alla Sede Apostolica la segnalazione dei possibili candidati, il Rappresentante Pontificio svolgerà la consueta, prescritta indagine conoscitiva sui candidati. Quest'indagine viene normalmente condotta mediante un questionario da compilare, consegnato a determinate persone che possono essere vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose, ma anche laici prudenti e assolutamente affidabili, che conoscano bene il candidato e che possano fornire informazioni il più possibile complete

vista di un determinato ufficio episcopale, sappiamo che il Codice distingue a seconda che si tratti di nominare un vescovo diocesano – o equiparato – o coadiutore, oppure di assegnare un vescovo ausiliare a una diocesi. Nel primo caso il rappresentante pontificio raccoglie i suggerimenti del metropolita, dei suoi suffraganei e del presidente della conferenza dei vescovi; interpella separatamente i membri del Collegio dei consultori e del capitolo della cattedrale e, se lo ritiene conveniente, chiede il parere di altri membri del clero diocesano e religioso e di laici che si distinguono per la loro saggezza, e invia, quindi, alla Congregazione per i vescovi i risultati dell'indagine, accompagnandoli con il suo parere» (G. SARZI SARTORI, «La designazione», 24).

¹⁵⁶ Cf. G. BIER, «Koadjutor- und Auxiliarbischöfe», II, can. 403, 8. L'accordo tra la Santa Sede e il governo dei cantoni di Lucerna, Berna, Soletta e Zugo del 26 marzo 1828 concede al vescovo di Basilea il diritto di nominare un vescovo ausiliare, che il Romano Pontefice deve poi approvare, a condizione che il candidato soddisfi i requisiti del can. 378 (cf. *Ibid.*, 403/8).

¹⁵⁷ «Per aiuto del vescovo diocesano sarà dato in avvenire alle sedi arcivescovili di Colonia, di Breslavia e di Paderborn, ed alle sedi vescovili di Treviri, Münster ed Aquisgrana un vescovo ausiliare, il quale sarà nominato dalla Santa Sede ad istanza del vescovo diocesano. Secondo il bisogno potranno essere costituiti nello stesso modo altri vescovi ausiliari così per le summenzionate come per altre diocesi. Quale residenza di un vescovo ausiliare non potrà essere stabilito un luogo diverso dalla sede del vescovo diocesano, se non dopo preso contatto col governo Prussiano» (*Solenne Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia*, 4 giu. 1929, 525).

così come un giudizio prudente, equo, ponderato davanti a Dio¹⁵⁸. Non possiamo presentare nel nostro lavoro il contenuto di questo questionario in quanto esso è soggetto al segreto pontificio. Anche tutti coloro che intervengono in questa procedura, previa nomina del vescovo, sono vincolati al segreto più assoluto¹⁵⁹.

Dopo aver adempiuto al suo obbligo, il Rappresentante Pontificio trasmette la terna proposta alla Congregazione per i vescovi che deve esaminarla. Questa Congregazione può chiedere al medesimo di completare l'istruttoria con alcuni elementi di interesse. Quando tutti gli atti sono stati completati, si convocano i membri in una sessione ordinaria, durante la quale i presenti sono chiamati a esprimere il loro parere, soprattutto sull'idoneità all'episcopato dei candidati. Coloro che sono impediti a presentarsi alla sessione, possono esprimere il proprio parere per iscritto. Terminata la sessione, il Prefetto della Congregazione (o in sua assenza il Segretario), viene ricevuto in udienza dal Pontefice, al quale riferisce il risultato. Il Pontefice poi, nella stessa udienza o in una successiva, esprime la propria decisione ed annuncia il nome del nuovo vescovo¹⁶⁰.

A norma del can. 404 §2, il vescovo ausiliare «prende il possesso del suo ufficio quando esibisce la lettera apostolica di nomina al vescovo diocesano, alla presenza del cancelliere della Curia, che mette agli atti il fatto». Notiamo subito la differenza esistente rispetto al vescovo coadiutore: nel caso del vescovo ausiliare non è necessaria la presenza del collegio dei consultori, ma la lettera apostolica va presentata al solo vescovo diocesano e al cancelliere della curia il quale è presente solo per redire il verbale¹⁶¹.

¹⁵⁸ «§1. Antequam quilibet candidatus Episcopus renuntietur, Apostolica Sedes de eo diligentem et prolatam paragit inquisitionem, consultis singulatim personis quae eum intime norint et de eo valeant quam absolutissimas notitias et prudens delibatumque coram Deo proferre iudicium.

§2. Haec inquisitio facienda committitur Pontificio Legato, qui quidem quaestiones ad hoc confectas tradit ecclesiasticis viris: episcopis, presbyteris, religiosis; possunt quae eundem in modum interrogari laici prudentes et vere probati, qui utili a scitu de candidato norint» (SACRO CONSIGLIO PER GLI AFFARI PUBBLICI DELLA CHIESA, Normae, 25 mar. 1972, art. 12, 390).

¹⁵⁹ «In iis omnibus expediendis, sive Episcopis, sive Pontificiis Legatis, sive Presbyteris et fidelibus quomodocumque partem habentibus, praescriptum secretum Pontificium, quod vocant, ad amussim servandum est, quod exigunt ipsa natura rei et observantia debita personis de quibus agitur» (SACRO CONSIGLIO PER GLI AFFARI PUBBLICI DELLA CHIESA, Normae, 25 mar. 1972, art. 14, 391).

¹⁶⁰ Cf. G. SARZI SARTORI, «La designazione», 24-25.

¹⁶¹ Cf. L. CHIAPPETTA, *Il Codice*, I, 515.

Un'altra differenza nella presa del possesso tra il vescovo coadiutore e l'ausiliare consiste nel fatto che, nel caso del vescovo coadiutore, a norma del §1, la lettera di nomina può essere presentata anche mediante un procuratore, nel caso del vescovo ausiliare, questo non è invece possibile. La ragione di questo regolamento, Bier la ritrova non solo nella parità di trattamento tra il coadiutore e il vescovo diocesano ma anche nello sforzo di assicurare che la presa di possesso da parte del vescovo coadiutore possa avvenire comunque, anche nel caso che egli risulti impedito, temporaneamente o permanentemente, ad entrare nel territorio della diocesi assegnatagli. La futura guida della diocesi è nelle sue mani, e lui, almeno teoricamente, può svolgere questo compito di guida anche a distanza, purché sia in grado di contattare i diocesani almeno per iscritto (cf. can. 412). Nel caso del vescovo ausiliare, invece, la situazione è diversa in quanto, se l'interessato non può esercitare il proprio ufficio direttamente, non è necessario neanche che venga nominato¹⁶².

Il §3 del medesimo canone prevede il caso di impedimento totale del vescovo diocesano; è sufficiente allora che il vescovo ausiliare presenti la lettera apostolica al collegio dei consultori, alla presenza del cancelliere della Curia. Il Codice usa qui l'espressione «*plene impeditus*» che non troviamo in nessun altro posto; riferendoci però al can. 412, che parla di «*sedes impedita*»¹⁶³, possiamo concludere che si tratta del caso in cui il vescovo diocesano non può essere presente o per motivi concreti non dipendenti da lui (per es. prigionia, confino e esilio) o per motivi di ordine personale (per es. incapacità fisica o psichica). In tutti questi casi, l'impossibilità del vescovo deve essere totale (*plene*).

Per quanto riguarda poi il tempo che il vescovo ausiliare deve rispettare per prendere possesso del suo ufficio, il Codice non stabilisce alcunché, come fa invece per il vescovo diocesano (cf. 382 §2); resta però valida la regola generale che vale per tutti coloro che sono elevati alla dignità episcopale. Essi devono «ricevere la consacrazione episcopale, entro tre mesi dalla ricezione della lettera apostolica, e comunque, prima che prenda possesso del suo ufficio» (can. 379).

¹⁶² Cf. G. BIER, «Koadjutor- und Auxiliarbischöfe», II, can. 404, 2-3.

¹⁶³ «Sedes episcopalis impedita intellegitur, si captivitate, relegatione, exsilio aut inhabilitate Episcopus dioecesanus plane a munere pastoralis in dioecesi procurando praepediatur, ne per litteras quidem valens cum dioecesanis communicare» (can. 412).

3.2.2 Obblighi e diritti del vescovo ausiliare

Gli obblighi e i diritti del vescovo ausiliare sono determinati dai canoni del Codice (cann. 405-411) ai quali si aggiungono quelli definiti nella lettera di nomina. Anche se, teoricamente, è possibile che la lettera di nomina indichi alcuni obblighi e diritti del vescovo ausiliare semplice, nella prassi avviene invece che questi obblighi e doveri vengono fissati, di norma, soltanto per i vescovi coadiutori e i vescovi ausiliari con facoltà speciali.

Dal can. 405 si evince differenza esistente tra gli obblighi e i diritti del vescovo ausiliare semplice da una parte e quelli dei vescovi coadiutori e ausiliari con speciale facoltà dall'altra. Sottolineiamo ancora una volta che i compiti di questi ultimi sono più ampi di quelli degli ausiliari semplici. A norma del can. 405 §2, solo al vescovo coadiutore e all'ausiliare con facoltà speciali spetta infatti assistere il vescovo diocesano in tutto il governo della diocesi e sostituirlo in caso di assenza o di impedimento. Questo, invece, non è previsto per il vescovo ausiliare semplice. La ragione, secondo Bier, sta nel fatto che la guida della diocesi è affidata al vescovo diocesano il quale ha la responsabilità del popolo di Dio che gli è stato affidato. Il vescovo diocesano, siccome il suo ufficio è legato alla sua persona, non può essere facilmente sostituito. Per questo motivo, il vescovo ausiliare semplice non può sostituire il vescovo diocesano nella guida della diocesi; anche in caso di assenza o di impedimento egli non può prendere in pieno il suo posto, neanche se si tratta di un breve periodo di tempo. Questo è consentito invece agli assistenti episcopali dotati di poteri speciali: il vescovo coadiutore (come presunto futuro vescovo diocesano) ed al vescovo ausiliare con facoltà speciali¹⁶⁴. Questa norma viene confermata anche dal can. 413, il quale stabilisce che, se la sede è impedita, il governo della diocesi spetta al vescovo coadiutore; se anche quest'ultimo non c'è o è impedito, il governo spetta al vescovo ausiliare o al vicario generale o episcopale o ad un altro sacerdote, rispettando l'ordine stabilito nell'elenco compilato dal vescovo diocesano. La norma prescrive dunque che la guida della diocesi spetta solo al vescovo coadiutore; se si agisce in modo diverso, si viola la legge. Nel caso poi del vescovo ausiliare semplice la legge stabilisce che spetta a lui, ma solo se il vescovo diocesano lo ha inserito in questo elenco. Nell'elenco, il vescovo diocesano ha la facoltà di inserire un altro sacerdote al primo posto. È quindi, il vescovo coadiutore colui che deve guidare la diocesi se la sede è impedita, tranne i casi in cui la Santa Sede ha deciso diver-

¹⁶⁴ Cf. G. BIER, «Koadjutor- und Auxiliarbischöfe», II, can. 405, 4.

samente. In caso di impedimento della sede, il vescovo ausiliare semplice può, ma non deve, essere colui che governa la diocesi. Oltre a questo, riteniamo doveroso aggiungere quanto stabilito dal §2: «Se manca o è impedito il vescovo coadiutore e non sopperisce l'elenco di cui al § 1, spetta al collegio dei consultori eleggere il sacerdote che deve governare la diocesi». Nel caso in cui o non ci sia il coadiutore o il coadiutore sia impedito, e non esiste l'elenco di cui sopra, il canone non stabilisce che sia il vescovo ausiliare semplice a dover governare; il Codice stabilisce che il collegio dei consultori deve eleggere colui a cui spetta governare la diocesi. E colui a cui spetta governare la diocesi non dev'essere il vescovo ausiliare semplice.

A differenza del vescovo coadiutore e del vescovo ausiliare con facoltà speciali – che devono essere nominati dal vescovo diocesano i vicari generali –, il can. 406 §2 stabilisce che, a meno che nella lettera apostolica non si disponga diversamente, sia il vescovo diocesano a costituire l'ausiliare semplice come vicario generale o almeno come vicario episcopale. Il vescovo ausiliare semplice risponde perciò direttamente al vescovo diocesano. Inserendo questa norma, come abbiamo già visto in precedenza, «si è voluto tutelare la dignità del vescovo ausiliare ed evitare la possibile anomalia che egli venga a dipendere da un vicario generale che non sia vescovo»¹⁶⁵. La differenza tra i paragrafi §1 e §2 del can. 406 consiste nel fatto che il vescovo coadiutore e l'ausiliare con facoltà speciali devono essere sempre nominati vicari generali, mentre invece l'ausiliare semplice non lo deve. Il vescovo diocesano lo può nominare come il vicario episcopale, ma non come vicario generale¹⁶⁶; la sua nomina, come anche la nomina di coloro di cui al §1, non è *ipso iure*, ma deve avvenire sempre mediante decreto amministrativo del vescovo diocesano¹⁶⁷. Il canone aggiunge poi «fermo restando il disposto del §1», questo vuol dire che, se nella diocesi c'è un vescovo coadiutore o un vescovo ausiliare con facoltà speciali, la nomina del vicario generale spetta *ex lege* ad essi¹⁶⁸.

¹⁶⁵ L. CHIAPPETTA, *Il Codice*, I, 516.

¹⁶⁶ Cf. G. BIER, «Koadjutor- und Auxiliarbischöfe», II, can. 406, 4. Occorre menzionare la differenza con il CCEO il quale stabilisce che il vescovo eparchiale, nei casi in cui manchi il vescovo coadiutore, deve nominare il vescovo ausiliare protosincello (=vicario generale). Nel caso invece in cui ci siano più vescovi ausiliari in una eparchia, l'eparca nomina uno di loro protosincello e gli altri invece sincelli (=vicario episcopale) (cf. can. 215 §2 CCEO).

¹⁶⁷ Cf. L. CHIAPPETTA, *Il Codice*, I, 516.

¹⁶⁸ Cf. L. CHIAPPETTA, *Il Codice*, I, 516.

Secondo il can. 407 §1, il vescovo diocesano, per le questioni di maggiore importanza, si deve consultare con il vescovo coadiutore e con l'ausiliare con facoltà speciali, non con l'ausiliare semplice. Nel valutare invece le cause di maggiore importanza, soprattutto quelle di carattere pastorale, il vescovo diocesano consulterà prima di tutti gli altri, il vescovo ausiliare semplice (cf. can. 407 §2)¹⁶⁹. Nello svolgere i suoi compiti, il vescovo ausiliare semplice procede sempre di comune accordo con il vescovo diocesano (cf. can. 407 §3). Il canone parla della «*cum ipso opera et animo*»¹⁷⁰. L'ausiliare semplice deve assolvere al suo compito sempre e solo in piena intesa con il vescovo diocesano, un'intesa non solo di azione ma di animo e di intenti¹⁷¹.

L'assistenza che il vescovo ausiliare semplice presta al vescovo diocesano è anche di carattere liturgico e sacramentale: il can. 408 §1 stabilisce perciò che egli è obbligato, ogni volta che ne sia richiesto dal vescovo diocesano, di celebrare i pontificali ed altre funzioni¹⁷².

Un altro obbligo che spetta al vescovo ausiliare semplice è anche la residenza nella diocesi. Anche lui, infatti, al pari del vescovo diocesano, è tenuto all'obbligo di risiedere all'interno della diocesi; se ne può allontanare solo per breve tempo e in caso di un ufficio da svolgersi fuori della diocesi o in caso di ferie. Il periodo dell'allontanamento non può in nessun caso superare il mese (cf. can. 410)¹⁷³.

Durante la sede vacante, secondo il can. 409 §2, il vescovo ausiliare semplice conserva tutte e sole le potestà e facoltà di cui godeva come vicario generale o come vicario episcopale mentre la sede era occupata, finché il nuovo vescovo non abbia preso possesso della sede¹⁷⁴. A norma

¹⁶⁹ Il CCEO non menziona i «questioni», ma solo le «cause» di maggiore importanza. Secondo il can. 215 §3 CCEO «*episcopus eparchialis in perpendendis causis maioris momenti praesertim indolis pastoralis Episcopos auxiliares prae ceteris consultat*».

¹⁷⁰ Il can. 215 §4 CCEO usa l'espressione «*unanima consensione cum ipso agant*». Il senso della norma è però lo stesso del CIC: i vescovi ausiliari e anche i coadiutori svolgono tutti i loro compiti, sempre e solo di comune accordo con il loro vescovo diocesano.

¹⁷¹ Cf. L. CHIAPPETTA, *Il Codice*, I, 517.

¹⁷² Nello stesso modo lo stabilisce anche il CCEO: «*Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris iusto impedimento non detenti debent, quoties sunt ab Episcopo eparchialis requisiti, functiones obire, quas Episcopus eparchialis ipse peragere deberet*» (can. 216 §1 CCEO).

¹⁷³ Il can. 217 CCEO determina che «il vescovo coadiutore e il vescovo ausiliare hanno l'obbligo della residenza nell'eparchia, da cui non si allontanino se non per breve tempo, tranne a causa di un incarico da svolgere fuori della eparchia oppure a motivo delle ferie che non si protrarranno oltre un mese».

¹⁷⁴ Anche il CCEO stabilisce che «il vescovo ausiliare durante la vacanza della sede eparchiale conserva le potestà, conferite dal diritto e da esercitare sotto l'autorità

del can. 419, al vescovo ausiliare spetta anche il governo della diocesi, però solo fino alla costituzione dell'amministratore diocesano. Nel caso in cui ci sono più vescovi ausiliari, il governo spetta al più anziano per promozione¹⁷⁵. Anche nel caso di trasferimento del vescovo diocesano, il vescovo ausiliare semplice conserva le sue facoltà (cf. can. 418 §2, 1°).

Il can. 411 afferma che, in caso di rinuncia all'ufficio da parte del vescovo ausiliare semplice, si applicano le disposizioni dei cann. 401 e 402 §2. Il vescovo ausiliare che abbia compiuto i settantacinque anni di età è vivamente invitato a presentare la rinuncia all'ufficio al Romano Pontefice (cf. can. 401), come anche colui che, per infermità o per altra grave causa risultasse meno idoneo ad adempiere ai doveri del suo ufficio. Si applica anche il can. 402 §2 che stabilisce l'obbligo, da parte della Conferenza episcopale, di assicurare al vescovo dimissionario un adeguato e decoroso sostentamento.

3.3 *Analisi dei documenti postcodiciali*

Per quanto riguarda i documenti postcodiciali, nei quali si parla dei vescovi ausiliari semplici, intendiamo ora indagare tre documenti: il motu proprio di Giovanni Paolo II *Apostolos suos*, l'Esortazione apostolica del medesimo Pontefice *Pastores gregis* come anche il Direttorio della Congregazione per i vescovi *Apostolorum Successores*.

Il 21 maggio 1998, Giovanni Paolo II pubblicò il motu proprio *Apostolos suos* con cui voleva precisare le norme sulla natura teologica e giuridica delle Conferenze episcopali, la cui istituzione era diventata obbligatoria nel 1966 con il motu proprio di Paolo VI *Ecclesiae Sanctae*¹⁷⁶.

Come spiega il can. 447, la Conferenza Episcopale è «l'assemblea dei vescovi di una nazione o di un territorio determinato, i quali esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali per i fedeli di quel territorio, per promuovere maggiormente il bene che la Chiesa offre agli uomini». Questo

dell'amministratore dell'eparchia, che aveva come protosincello o sincello a sede eparchiale piena, a meno che non sia stabilito diversamente dalla Sede Apostolica o dal diritto particolare della propria Chiesa patriarcale» (can. 224 §3).

¹⁷⁵ Anche il CCEO stabilisce, allo stesso modo, che durante la sede vacante «il governo dell'eparchia, se la Sede Apostolica non ha provveduto diversamente, passa, fino alla costituzione dell'amministratore eparchiale, al vescovo ausiliare o, se sono più di uno, al vescovo ausiliare più anziano per ordinazione episcopale» (can. 221, 1° CCEO).

¹⁷⁶ «Episcopi nationum vel territoriorum, in quibus Conferentia Episcopalis nondum habetur, ad normam Decreti Christus Dominus, quam cito illam constituendam curent atque Statuta eiusdem conficiant, ab Apostolica Sede recognoscenda» (PAOLO VI, m.p. *Ecclesiae Sanctae*, 6 ago. 1966, n. 41 §1).

organismo è «importante per rinsaldare la comunione tra i vescovi e promuoverne l'azione comune in un determinato territorio che si estende in linea di principio ai confini di un paese»¹⁷⁷. Nella Conferenza Episcopale i vescovi esercitano congiuntamente alcune delle funzioni pastorali e non la funzione pastorale in sé «in quanto non si può ammettere che i vescovi esercitino tutto il loro ministero pastorale congiuntamente agli altri vescovi nella conferenza; infatti, per diritto divino, è responsabile in modo personale e immediato della Chiesa chi ne è a capo, il vescovo diocesano»¹⁷⁸.

Il n. 17 dell'*Apostolos suos*, parlando delle Conferenze episcopali, chiarisce la partecipazione degli ausiliari semplici a questo organo; il documento ripete la norma del can. 450 §1 secondo la quale i vescovi ausiliari semplici membri di diritto delle Conferenze episcopali; stabilisce però che siano gli statuti delle conferenze a decidere se il loro voto sia deliberativo o consultivo¹⁷⁹. Lo stesso viene riaffermato nel can. 454 §2, che aggiunge che modificare o elaborare gli statuti sul voto deliberativo spetta solo ai vescovi diocesani e a quelli che, per diritto, sono loro equiparati, come anche ai vescovi coadiutori, non però ai vescovi ausiliari semplici. Il voto deliberativo dei coadiutori viene motivato con il fatto che sono loro, per diritto, i successori dei vescovi diocesani e che, in quanto tali, continuano la loro opera¹⁸⁰. Nel decidere se gli ausiliari semplici debbano o no avere il voto deliberativo, l'*Apostolos suos* suggerisce che «si dovrà tener conto della proporzione tra vescovi diocesani e vescovi ausiliari e altri vescovi titolari, perché una eventuale maggioranza di questi non condizioni il governo pastorale dei vescovi diocesani»¹⁸¹. Questo pericolo oggi sussiste concretamente in Germania

¹⁷⁷ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio Apostolorum Successores*, 22 feb. 2004, n. 23.

¹⁷⁸ G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 777.

¹⁷⁹ «Quoniam Episcoporum Conferentiarum est Ecclesiarum particularium alicuius territorii, per pastorum communem operam quibus illae sunt commissae, bono communi consulere, unaquaque Conferentia omnes Episcopos dioecesanos alicuius territorii eisque iure aequiparatos, itemque Episcopos coadiutores, Episcopos Auxiliares ceterosque Episcopos titulares, qui in eodem territorio peculiare sustinent munus, quod Apostolica Sedes ipsave Conferentia Episcopalis concrediderunt, complecti debet. In plenariis conventibus Conferentiae Episcopalis competit dioecesanis Episcopis eisque qui iure illis aequiparantur ac simul Episcopis coadiutoribus suffragium deliberativum; et id ipso iure quoniam aliter facere Conferentiae statuta non possunt» (GIOVANNI PAOLO II, m.p. *Apostolos suos*, 21 magg. 1998, n. 17).

¹⁸⁰ Cf. L. CHIAPPETTA, *Il Codice*, I, 455.

¹⁸¹ GIOVANNI PAOLO II, m.p. *Apostolos suos*, 21 magg. 1998, n. 17.

dove, secondo l'*Annuario Statisticum*, sono più i vescovi ausiliari che i diocesani¹⁸².

A norma del can. 452, ogni Conferenza episcopale deve eleggere un vescovo come presidente della conferenza e un altro che assuma la funzione di vicepresidente, se il presidente è legittimamente impedito. In base a questo canone, l'*Apostolos suos* stabilisce che i presidente o vicepresidente della conferenza episcopale debbano essere scelti soltanto tra i vescovi diocesani¹⁸³; i vescovi ausiliari dunque non possano essere eletti a queste funzioni in una conferenza episcopale. Questa norma venne ribadita anche in una risposta ai dubbi del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi del 23 maggio 1988¹⁸⁴.

Come risultato della X Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei vescovi il 16 ottobre 2003 fu pubblicata l'Esortazione apostolica *Pastores gregis* di Giovanni Paolo II. L'Esortazione afferma che «il vescovo è inviato in nome di Cristo come pastore per la cura di una determinata porzione del Popolo di Dio»; afferma inoltre che la Chiesa, oltre questa forma propria della presidenza di una Chiesa particolare, riconosce e ammette anche altre forme di esercizio del ministero episcopale, come quella del vescovo ausiliare, qualora sia necessario.

Nella X Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, celebrata nel 2001, si propose di aggiornare il primo direttorio postconciliare, perciò la Congregazione per i vescovi pubblicò, il 22 febbraio 2004, il Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi *Apostolorum Successores*, che aggiorna e completa quello del 22 febbraio 1973¹⁸⁵. Il nuovo Direttorio – come si spiega nell'Introduzione – si basava sui documenti

¹⁸² Nel 2018 c'erano in Germania 111 vescovi in totale, di cui 29 diocesani, 38 ausiliari e coadiutori, 3 incaricati negli uffici della Curia romana, uno in altre situazioni, uno nelle cariche extradiocesane e 40 senza incarico che erano, in maggioranza, emeriti (cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuario Statisticum*, 2018, 130). Poiché l'*Annuario* non suddivide gli ausiliari dai coadiutori, abbiamo consultato il sito web ufficiale della Conferenza episcopale tedesca per poter indicare in maniera precisa il numero degli ausiliari in carica in Germania. Dal sito web, consultato a settembre 2020, il numero dei membri della Conferenza risultava di 69 vescovi, di cui 41 ausiliari, 28 diocesani e nessun coadiutore (cf. CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA, «Vollversammlung»).

¹⁸³ «Praeses et Pro-Praeses Conferentiae Episcopalis ex membris solummodo eligi debent Episcoporum dioecesanorum» (GIOVANNI PAOLO II, m.p. *Apostolos suos*, 21 magg. 1998, n. 17).

¹⁸⁴ «D. Utrum Episcopus auxiliaris munere Praesidis (aut Pro-Praesidis) in Episcoporum conferentiis fungi possit. Utrum id possit in conventibus Episcoporum regionis ecclesiasticae, de quibus in can. 434. R. Negative ad utrumque» (PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, Responsum, 23 maggio 1988, 388).

¹⁸⁵ Cf. G. SARZI SARTORI, «La figura», 431.

del Concilio Vaticano II, sul CIC/83 e su molti documenti post-conciliari tra cui l'Esortazione apostolica *Pastores gregis* alla quale è strettamente collegato. Il testo del Direttorio fu elaborato dopo un'ampia consultazione, tenendo presenti i suggerimenti e i voti espressi da vari vescovi diocesani e da alcuni emeriti¹⁸⁶. Questo documento vuol essere uno strumento utile ad un esercizio più organico e più efficace del ministero pastorale dei vescovi nella Chiesa e nella società di oggi¹⁸⁷.

Parlando della nomina dei vescovi, abbiamo già indagato i punti del Direttorio in cui si parla dei vescovi ausiliari, quindi in questa sede intendiamo sottolineare brevemente un solo punto.

L'*Apostolorum Successores* parla dei vescovi ausiliari nel quarto capitolo, in cui si prescrive che la richiesta di un ausiliare semplice, come principale collaboratore del vescovo diocesano nel governo della diocesi, non dev'essere dettata da ragioni di onore e prestigio, ma dev'esser fatta solo per reali necessità della diocesi¹⁸⁸. Il Direttorio non specifica quali sono questi casi di necessità tali da giustificare la richiesta di un vescovo ausiliare; nel n. 70 afferma però che il vescovo ausiliare viene dato «per raggiungere più efficacemente il bene delle anime in una diocesi troppo estesa o con un elevato numero di abitanti o per altri motivi di apostolato»¹⁸⁹. Se ne deduce che la grande estensione di una diocesi e l'elevato numero di abitanti ed altri motivi di apostolato possono essere visti come 'reali necessità'. Non è detto che queste ragioni bastino, di per sé, a richiedere un vescovo ausiliare semplice, dal testo del Direttorio sembra però che esse possano costituire necessità reali, tali da richiedere la nomina di un ausiliare. D'altra parte, sottolineiamo con forza quanto dice al n. 71 lo stesso Direttorio: «quando sia possibile provvedere adeguatamente ai bisogni della diocesi con la nomina di vicari generali o episcopali senza carattere vescovile, il vescovo diocesano ricorra ad essi, anziché chiedere la nomina del vescovo ausiliare»¹⁹⁰. L'*Apostolorum Successores* basandosi sul CIC/83, dice che «il vescovo ausiliare, di

¹⁸⁶ Cf. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Apostolorum Successores*, 22 feb. 2004, Introduzione.

¹⁸⁷ Cf. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Apostolorum Successores*, 22 feb. 2004, Introduzione.

¹⁸⁸ Cf. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Apostolorum Successores*, 22 feb. 2004, n. 71.

¹⁸⁹ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Apostolorum Successores*, 22 feb. 2004, n. 70.

¹⁹⁰ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Apostolorum Successores*, 22 feb. 2004, n. 71.

norma, sarà costituito vicario generale, o almeno vicario episcopale»¹⁹¹. Ribadiamo quindi che il vescovo ausiliare semplice non si deve nominare per ragioni di onore e di prestigio, ma solo quando lo richieda una reale necessità della diocesi. Questa necessità si verifica quando non è possibile provvedere adeguatamente ai bisogni della diocesi con la nomina di vicari generali o episcopali senza carattere vescovile. Solo in questo caso si nomina un vescovo ausiliare semplice che deve essere nominato anche il vicario generale o almeno il vicario episcopale. Ritorna allora imperiosa la domanda già posta da Coccopalmerio: cosa aggiunge il carattere episcopale alla natura del vicario generale o del vicario episcopale?¹⁹² Che cosa può fare il vescovo ausiliare semplice e cosa non può fare un presbitero? O più concretamente, quali sono i bisogni di una diocesi, che un vicario generale o episcopale senza carattere vescovile non sia in grado di soddisfare adeguatamente e un vicario generale o episcopale con il carattere vescovile è in grado di fare?

4. Conclusione

Proprio come Teresa di Lisieux, basandosi sulle parole di san Paolo, ha trovato il suo posto nella Chiesa, così anche il nostro desiderio era di trovare, in questo capitolo, quale fosse il posto del vescovo ausiliare nella Chiesa. Nella nostra ricerca siamo partiti dalle stesse parole di san Paolo che hanno ispirato santa Teresa per trovare il 'suo' posto. Le parole dell'Apostolo delle genti ci hanno rivelato lo sguardo divino sulla Chiesa come su un corpo fatto di molte membra, in cui però ogni membro ha il suo posto e la sua finalità, che servono entrambe al bene di tutto il corpo (cf. 1Cor 12,12-31).

Il desiderio di trovare la manifestazione particolare dello Spirito (cf. 1Cor 12,7) affidata al vescovo ausiliare ci ha guidato attraverso la normativa della Chiesa. Nella prima parte abbiamo cercato questa manifestazione nel Codice di Diritto Canonico del 1917, in cui abbiamo visto che il vescovo ausiliare veniva designato come un coadiutore dato alla persona del vescovo diocesano senza il diritto di successione. Secondo gli esperti, il suo ruolo era in realtà quello di assistere il vescovo diocesano nell'esercitare la potestà di giurisdizione e la potestà di ordine. L'ausiliare veniva nominato dal Romano Pontefice se il vescovo diocesano era anziano o non era in buona salute o aveva una malattia cronica

¹⁹¹ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio Apostolorum Successores*, 22 feb. 2004, n. 71.

¹⁹² Cf. F. COCCOPALMERIO, «Vereint», 337.

o soffriva di demenza, o anche nel caso di un suo governo inefficace della diocesi. I suoi diritti e doveri erano stabiliti dalle lettere di nomina ed erano decisi dal vescovo diocesano stesso.

Una nuova classificazione dei vescovi assistenti come anche la nuova immagine del vescovo in genere introdotta dal Vaticano II, hanno molto influito sulla figura stessa del vescovo ausiliare. In questo capitolo abbiamo presentato i tre cambiamenti apportati dal Concilio che ha anzitutto fissato in un documento conciliare le ragioni per la nomina del vescovo ausiliare semplice. In secondo luogo, il Concilio ha stabilito che l'ausiliare semplice deve essere nominato vicario generale o almeno episcopale; ed ha infine, definito la sua potestà e le sue facoltà in caso di sede vacante.

Questi cambiamenti hanno svolto un ruolo essenziale nella preparazione del nuovo Codice, come abbiamo dimostrato nell'ultima parte di questo capitolo. Secondo il nuovo Codice, il vescovo ausiliare semplice viene nominato su iniziativa del vescovo diocesano, quando lo suggeriscono le necessità pastorali della diocesi (cf. can. 403 §1). Anche se il Concilio ha specificato in modo concreto i motivi che ne rendono consigliabile la nomina, il Codice si sofferma solo su un unico motivo, quello della necessità pastorale, che è in realtà una definizione molto ampia che lascia spazio a diverse possibilità di giustificare la richiesta di uno o di più ausiliari in una diocesi. Dopo aver esaminato nei dettagli come viene nominato il vescovo ausiliare, abbiamo approfondito il tema dei suoi obblighi e dei suoi diritti.

Lo studio dei rispettivi canoni del CIC/83 ci ha portato alla conclusione che il Vaticano II ha fissato il posto del vescovo ausiliare nella Chiesa aprendo la strada alla riforma del Codice di Diritto Canonico. Sotto l'influenza del Concilio, il CIC/83, al can. 406 §2, stabilisce che il vescovo diocesano, se nella lettera di nomina non si provveda diversamente, deve costituire l'ausiliare semplice come vicario generale o almeno come vicario episcopale. Questa norma solleva però alcune questioni, la principale delle quali è: il vescovo ausiliare semplice ha un suo posto vero e proprio oppure ha soltanto preso il posto del vicario generale o del vicario episcopale? Possiamo formulare la questione anche in questi termini: l'ausiliare semplice svolge il suo servizio nella Chiesa particolare perché è ausiliare o perché è vicario generale o vicario episcopale? Intendiamo trovare la risposta a questa domanda nei capitoli che seguono.

CAPITOLO III

Analisi retrospettiva dell'utilità della figura del vescovo ausiliare

«Nessuno cerchi l'utile proprio, ma quello altrui».
(1Cor 10,24)

Queste parole di san Paolo, rivolte alla comunità di Corinto, costituiscono la chiave per comprendere ogni ministero, non solo nella Chiesa ma in ogni comunità. Secondo san Paolo, «“tutto è lecito!”. Ma non tutto è utile! “Tutto è lecito!”. Ma non tutto edifica» (1Cor 10,24). Come sapremo però riconoscere ciò che è utile? È qui che ci viene in aiuto la «chiave» di Paolo: «Nessuno cerchi l'utile proprio, ma quello altrui» (1Cor 10,24). La ragione per cui qualcosa risulta utile dipende allora dalla relazione con l'altro; di fronte a questa utilità quella del singolo deve fare eventualmente un passo indietro¹. In questo contesto, Paolo insegna che l'utile è ciò che edifica la comunità; ogni servizio dovrebbe infatti puntare ad edificare la comunità, in quanto ogni servizio è al suo servizio. Questo principio vale anzitutto per Paolo stesso e per il suo servizio apostolico². Guidato da queste parole, Paolo svolge il suo servizio senza cercare il suo utile ma quello di molti, affinché giungano alla salvezza (cf. 1Cor 10,33). Da questo consegue che l'utilità della quale parla san Paolo non è altro che un servizio alla comunità.

In queste parole dell'Apostolo delle genti, troviamo la metodologia per analizzare l'utilità del vescovo ausiliare. Questo principio paolino viene applicato come la chiave per comprendere la missione del vescovo ausiliare nella Chiesa. Guidati dal principio che ognuno deve svolgere la

¹ Cf. G. FRIEDRICH, «συμφέρω», 79.

² Cf. G. FRIEDRICH, «συμφέρω», 79.

sua missione cercando l'utile altrui, vale a dire ciò che edifica la comunità, in questo capitolo intendiamo indagare come la figura del vescovo ausiliare edifichi la comunità di una Chiesa particolare. Obiettivo della nostra analisi non sono le persone concrete, bensì la figura del vescovo ausiliare. L'utilità non sarà perciò osservata mediante gli atti dei singoli vescovi ausiliari, bensì mediante le funzioni e gli incarichi propri della figura del vescovo ausiliare, con i quali egli edifica la comunità.

Questo capitolo sarà suddiviso in tre parti: la prima parte analizzerà l'utilità della figura del vescovo ausiliare nel contesto della Chiesa particolare come *portio populi Dei*. Approfondiremo il tema dell'utilità sotto due aspetti: uno fittizio e l'altro reale. Il primo è in effetti una *fictio iuris* in quanto si riferisce alla diocesi titolare che, come abbiamo accennato, è una estinta³. Ogni vescovo ausiliare riceve il titolo di una diocesi estinta, di cui viene nominato titolare. Sebbene non si tratti di una novità nella Chiesa, la diocesi titolare pone ancora oggi domande e dubbi. La nostra attenzione sarà finalizzata a rispondere alla domanda se, nel caso del vescovo titolare, si tratti di una forma di ministero episcopale o di una sua difformità rispetto all'origine della figura del vescovo.

L'altro aspetto è quello della diocesi in cui l'ausiliare svolge il suo servizio; qui la nostra analisi mira alla celebrazione delle messe pontificali e all'amministrazione del sacramento della cresima, che, di solito viene affidata dal vescovo diocesano al suo ausiliare, nel caso egli sia impedito. La ragione per cui abbiamo scelto proprio questo obiettivo è che in queste celebrazioni con il popolo si rivela in modo più adeguato il legame della comunità con il suo vescovo. È proprio questo il nostro obiettivo: trovare il legame tra il vescovo ausiliare e il popolo del vescovo diocesano al fine di scoprire quanto possa essere utile la figura del vescovo ausiliare al gregge del vescovo diocesano.

Nella seconda parte di questo capitolo analizzeremo l'utilità della figura del vescovo ausiliare nel contesto del vicario del vescovo diocesano. Questa parte è a sua volta composta da tre punti: il primo punto cerca di sottolineare alcuni punti della relazione del vescovo ausiliare con il suo vescovo diocesano. Nel secondo punto presenteremo le due figure vicarie, cioè quella del vicario generale e quella del vicario epi-

³ La *fictio iuris* è un «fenomeno giuridico, per il quale una norma viene applicata ad una fattispecie diversa da quella per cui era stata posta, fingendo che si siano verificati i presupposti di fatto di questa; in modo approssimativo, può dirsi che la *fictio iuris*, di cui si servi largamente il diritto romano, abbia avuto una funzione simile a quella dell'interpretazione analogica» (ISTITUZIONE DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA, ed., «Fictio iuris», II, 429.)

scopale. E nell'ultimo punto intendiamo indagare che cosa il carattere vescovile aggiunga alla natura di un vicario generale o di un vicario episcopale, visto che in alcune diocesi non si può rispondere in modo adeguato alle esigenze pastorali senza i vicari che non sono vescovi. Trovare la risposta a questa domanda è in realtà l'obiettivo principale della seconda parte di questo capitolo, per poter illustrare adeguatamente l'utilità della figura del vescovo ausiliare per l'ufficio del vescovo diocesano.

Dedicheremo l'ultima parte del III capitolo ad analizzare l'ufficio ecclesiastico del vescovo ausiliare; alcuni studiosi sono dell'opinione che quello del vescovo ausiliare non sia in realtà un ufficio ecclesiastico⁴. Studiare la normativa canonica sugli uffici ecclesiastici ci consentirà di comprendere meglio il servizio del vescovo ausiliare che andrebbe svolto (come peraltro tutti gli altri servizi) cercando non il proprio utile ma quello di molti, perché giungano alla salvezza (cf. 1Cor 10,33).

1. Il legame giuridico-teologico tra l'ausiliare e la *portio populi Dei*

Il Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, parlando dell'identità del vescovo, afferma che, tra tutte le immagini che si usano per il vescovo, quella del pastore «con particolare eloquenza, illustra l'insieme del ministero episcopale, in quanto manifesta il suo significato, il suo fine, il suo stile, ed il suo dinamismo evangelizzatore e missionario»⁵. L'interpretazione più autorevole di quest'immagine del pastore la troviamo nelle parole di colui che è il Pastore per eccellenza: nel Vangelo di Giovanni, Gesù si presenta infatti come il Buon pastore che «chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce» (Gv 10,3-4).

Gesù ci presenta il pastore come colui che cammina con le pecore. Mettersi in cammino con i propri fedeli, spiega Papa Francesco, non significa altro che condividere le gioie e le speranze, le difficoltà e le sofferenze, come fratelli e amici, ma ancora di più come padri, che sono capaci di ascoltare, comprendere, aiutare, orientare⁶. Ricercare in che

⁴ Cf. F. PUIG, «La provvista», 372; M. WIJLENS, «I vescovi», 330.

⁵ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Apostolorum Successores*, 22 feb. 2004, n. 2.

⁶ Cf. FRANCESCO, alloc. ai partecipanti al convegno per i nuovi vescovi, 19 sett. 2013, 891.

modo il vescovo ausiliare cammini con le pecore è proprio il tema che vogliamo affrontare. Analizzeremo due «cammini» del vescovo ausiliare: uno con la diocesi titolare e l'altro con la diocesi in cui svolge il suo ministero. Analizzando il suo legame con entrambe le diocesi, potremo verificare che cosa è «proprio» della figura del vescovo ausiliare e come egli edifica le due comunità, al fine di trovare l'utilità che ne deriva per le due diocesi.

1.1 *Il pastore della diocesi titolare*

La normativa odierna distingue due tipi dei vescovi: coloro a cui viene affidata una diocesi, e tutti gli altri. I primi vengono chiamati «vescovi diocesani», e gli altri «vescovi titolari»⁷. Questi ultimi, i titolari, che hanno il titolo di una diocesi estinta, si suddividono a loro volta in due categorie: i vescovi ausiliari e i vescovi al servizio della Chiesa universale⁸. Cattaneo è dell'opinione che, anche se le ragioni pratiche della nomina dei vescovi titolari sono di facile comprensione, le basi ecclesio-logiche di questo sviluppo non sembrano essere sufficientemente chiare⁹. Abbiamo già visto che, nel corso della storia, in forme e modi diversi, sono stati avanzati dubbi sul fondamento teologico di questa figura. Già nel Concilio di Trento, alcuni dei Padri conciliari sostenevano che si trattava di un'anomalia¹⁰; sono state anche queste argomentazioni e queste discussioni a stimolarci ad approfondire questo tema, se cioè la figura del vescovo ausiliare sia o no, sin dalle origini, una sorta di difformità rispetto al concetto originario del vescovo.

⁷ «Episcopi vocantur dioecesani, quibus scilicet alicuius dioecesis cura commissa est; ceteri titulares appellantur» (can. 376).

⁸ I vescovi al servizio della Chiesa universale sono i vescovi che svolgono diversi compiti nella Curia Romana, nelle legazioni apostoliche, o nei vicariati, o nelle prefetture e nelle amministrazioni apostoliche (cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 686). Il titolo di una diocesi estinta non si dà più ai vescovi diocesani emeriti (cf. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Comunicazione sul titolo dei vescovi «officio renuntiantibus», 7 nov. 1970, 18), ai vescovi coadiutori (cf. ID., Comunicazione sul titolo dei vescovi coadiutori, 31 ago. 1976, 223), ai prelati territoriali (cf. ID., Comunicazione sul titolo dei Prelati (nullius), 10 ott. 1977, 224) e ai vescovi militari (cf. ID., Comunicazione sul titolo degli Ordinari militari, 20 nov. 1997, 3). L'*Annuario Pontificio* conferma l'aumento del numero delle sedi titolari a partire dal Concilio Vaticano II. Al 31 dicembre 1963 le sedi titolari erano in totale 1.734 (cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuario Pontificio*, 1964, 1405). Al 31 dicembre 2019, le sedi titolari della Chiesa cattolica erano lievitare a 2.096, delle quali: 92 sedi metropolitane, 31 arcivescovili e 1913 sedi vescovili (cf. *Ibid.*, 2020, 1123).

⁹ Cf. A. CATTANEO, «The Bishop», 327.

¹⁰ Cf. A. VIANA, «Obispos titulares», 520.

Siccome il vescovo ausiliare ha il titolo di una diocesi estinta, occorre chiarire anzitutto che cosa sia questo tipo di diocesi, ricorrendo alla dottrina conciliare sulla Chiesa particolare¹¹.

Sebbene la Chiesa particolare sia una «riscoperta» del Vaticano II¹², questo tema è in realtà il frutto dei dibattiti teologici del XIX e del XX sec., attestati nell'opera di Gréa, *De l'Église et sa divine constitution*¹³. Ricordiamo anche il grande contributo di due grandi teologi moderni quali Rahner e Congar¹⁴. L'uso del termine «riscoperta» è dovuto al fatto che la Chiesa particolare era presente sia nei testi neotestamentari, sia in quelli dei Padri della Chiesa; poi però, da circa un millennio, nell'Occidente latino la teologia e il diritto canonico avevano prestato maggiore attenzione alla visione universale della Chiesa, tralasciandone quella particolare. Proprio a causa dell'assenza di un approccio concreto, pragmatico, l'immagine della Chiesa diventava sempre più astratta e distante¹⁵.

Il Concilio Vaticano II, parlando della diocesi, ha offerto una definizione della Chiesa particolare¹⁶, ripresa poi quasi alla lettera nel can. 396, secondo la quale la Chiesa particolare è una porzione di popolo di Dio affidata alla cura pastorale di un vescovo, con la collaborazione del pre-

¹¹ Nel nostro lavoro abbiamo preferito utilizzare il termine «particolare» invece di «locale». Vale a dire, il Concilio Vaticano II utilizza entrambi i termini nei suoi documenti (cf. A. CATTANEO, «The Bishop», 324). Ghirlanda spiega questo dicendo che il Concilio usa il termine «Chiesa particolare» quando si riferisce a una porzione del popolo di Dio in relazione alla tradizione rituale, teologica, spirituale e culturale, e usa il termine «Chiesa locale» quando si riferisce a una porzione del popolo di Dio in un determinato territorio (cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 44). Sebbene il termine «Chiesa locale» sia più usato nei discorsi teologici, poiché, secondo l'opinione di numerosi ecclesiologi, descrive meglio l'aspetto teologico della Chiesa particolare stessa come luogo concreto in cui si realizza la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, il nuovo Codice standardizza la sua terminologia optando per il termine «Chiesa particolare» (cf. A. CATTANEO, «The Bishop», 325). Senza entrare nelle ragioni per le quali riguardo al Codice si è deciso in questo modo, abbiamo scelto nel nostro lavoro di utilizzare il termine usato dal Codice stesso, al fine di rimanere fedeli al discorso canonico e alla sua terminologia.

¹² Cf. A. CATTANEO, *La Chiesa locale*, 12; L. CHIAPPETTA, *Il Codice*, I, 471.

¹³ Cf. M. SEMERARO, «Chiesa locale», 146.

¹⁴ Cf. L. CHIAPPETTA, *Il Codice*, I, 471.

¹⁵ Cf. A. CATTANEO, *La Chiesa locale*, 12; L. CHIAPPETTA, *Il Codice*, I, 471.

¹⁶ «La diocesi è una porzione del popolo di Dio, che è affidata alle cure pastorali del vescovo coadiuvato dal suo presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e da lui unita per mezzo del Vangelo e della Eucaristia nello Spirito Santo, costituisca una Chiesa particolare, nella quale è veramente presente e opera la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica» (CD 11).

sbiterio; essa si raduna attorno al suo pastore ed è riunita a lui nello Spirito Santo mediante il vangelo e l'eucaristia – ivi è veramente presente e operante la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica (cf. can. 369). In altre parole, si tratta «della comunione dei battezzati governati dal vescovo con la cooperazione dei presbiteri, la quale per lo più si trova entro i confini di un particolare territorio»¹⁷.

Secondo il can. 368, «le Chiese particolari, nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica, sono innanzitutto le diocesi»; ad esse vengono assimilate anche le altre circoscrizioni ecclesiastiche che, secondo il can. 368 sono: le prelature e le abbazie territoriali¹⁸, i vicariati e le prefetture apostoliche¹⁹, come anche l'amministrazione apostolica eretta stabilmente²⁰. «Sono da aggiungere, poi, le Chiese particolari erette nello stesso territorio sulla base del rito dei fedeli o per altri motivi, come prevede il can. 372 §2»²¹.

Dalla definizione che dà il Codice della diocesi, possiamo concludere che esistono due elementi costitutivi della Chiesa particolare: porzione

¹⁷ G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 44. «Il principio della territorialità fu applicato nei secoli passati con molto rigore, poiché non si concepiva che in un medesimo territorio ci fossero due Chiese parallele con due vescovi indipendenti l'uno dall'altro. Teologicamente e pastoralmente sembrava una cosa illogica, anzi "mostruosa". Ma nell'età moderna, per necessità pastorali, il principio dovette subire delle attenuazioni. La territorialità rimane per altro la regola, per cui il can. 372, §1 prescrive che la diocesi, o un'altra Chiesa particolare, debba essere di per sé delimitata da un determinato territorio, in modo da comprendere tutti i fedeli che vi abitano. Non si esclude, tuttavia, che, per ragioni pastorali, in un medesimo territorio vengano erette delle Chiese particolari di carattere personale, distinte secondo il rito dei fedeli o altro simile criterio» (L. CHIAPPETTA, *Il Codice*, I, 475).

¹⁸ «La prelatura territoriale o l'abbazia territoriale, è una determinata porzione del popolo di Dio, circoscritta territorialmente, la cura della quale viene affidata, per circostanze speciali, ad un prelato o ad un abate che la governa a modo di vescovo diocesano, come suo pastore proprio» (can. 370).

¹⁹ «Il Vicariato apostolico, o la prefettura apostolica, è una determinata porzione del popolo di Dio che, per circostanze peculiari, non è ancora stata costituita come diocesi ed è affidata alla cura pastorale di un Vicario apostolico o di un Prefetto apostolico, che la governa in nome del Sommo Pontefice» (can. 371 §1).

²⁰ «L'amministrazione apostolica è una determinata porzione del popolo di Dio che, per ragioni speciali e particolarmente gravi, non viene eretta come diocesi dal sommo pontefice e la cura pastorale della quale viene affidata ad un amministratore apostolico, che la governa in nome del Sommo Pontefice» (can. 371 §2).

²¹ G. GHIRLANDA, «La Chiesa particolare», 556. «Tuttavia, dove a giudizio della suprema autorità della Chiesa, sentite le Conferenze Episcopali interessate, l'utilità lo suggerisca, nello stesso territorio possono essere erette Chiese particolari distinte sulla base del rito dei fedeli o per altri simili motivi» (can. 372 §2).

del popolo di Dio e cura pastorale del vescovo (o del pastore proprio, assimilato al vescovo) con la cooperazione dei presbiteri²².

Il primo elemento deriva dall'ecclesiologia di comunione riscoperta dal Concilio Vaticano II; nella costituzione dogmatica *Lumen Gentium* troviamo, per la prima volta nella storia della Chiesa, la definizione che la Chiesa ha dato di sé²³. Nella *Lumen Gentium*, come peraltro in altri documenti, si nota un cambiamento significativo nella visione ecclesiological della Chiesa²⁴, con un «ritorno all'ecclesiologia della *communio* del primo millennio»²⁵. Basandosi su questa visione ecclesiological, il Concilio definisce in diversi modi la Chiesa come il Popolo di Dio²⁶. L'espressione «Popolo di Dio», secondo Hervada, «è intesa secondo l'uso biblico della parola, in un senso simile a quello significato e realizzato nel popolo di Israele»²⁷.

Dalla definizione della Chiesa come il Popolo di Dio si deduce che la Chiesa particolare è una porzione di questo Popolo, affidato al proprio

²² Cf. G. GHIRLANDA, «La Chiesa particolare», 557-558.

²³ Cf. S. PIÉ-NINOT, *Introduzione*, 19.

²⁴ Cf. S. PIÉ-NINOT, *Introduzione*, 20.

²⁵ S. PIÉ-NINOT, *Introduzione*, 32. «Il periodo immediatamente precedente al Vaticano II registra la riscoperta della “comunione” presente nei Padri dei primi secoli e che si era successivamente offuscata con il prevalere della dimensione della Chiesa in quanto *societas*» (G. MAZZILLO, «Popolo di Dio», 1089).

²⁶ «Al popolo di Dio il Concilio dedica l'intero capitolo II della LG, dopo averne indicato la natura misterica nel I. Attraverso questa scelta si opera una sorta di caratterizzazione biblico-dogmatica della Chiesa, perché con tale locuzione si designa il rapporto di Dio con determinati gruppi di persone» (G. MAZZILLO, «Popolo di Dio», 1084). Tale costituzione dogmatica espone la nozione di Chiesa come Popolo di Dio con le seguenti parole: «In ogni tempo e in ogni nazione è accetto a Dio chiunque lo teme e opera la giustizia (cf. At 10,35). Tuttavia Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo, che lo riconoscesse secondo la verità e lo servisse nella santità. Scelse quindi per sé il popolo israelita, stabili con lui un'alleanza e lo formò lentamente, manifestando nella sua storia se stesso e i suoi disegni e santificandolo per sé. Tutto questo però avvenne in preparazione e figura di quella nuova e perfetta alleanza da farsi in Cristo, e di quella più piena rivelazione che doveva essere attuata per mezzo del Verbo stesso di Dio fattosi uomo. [...] Cristo istituì questo nuovo patto cioè la nuova alleanza nel suo sangue (cf. 1Cor 11,25), chiamando la folla dai Giudei e dalle nazioni, perché si fondesse in unità non secondo la carne, ma nello Spirito, e costituisse il nuovo popolo di Dio. Infatti i credenti in Cristo, essendo stati rigenerati non di seme corruttibile, ma di uno incorruttibile, che è la parola del Dio vivo (cf. 1Piet 1,23), non dalla carne ma dall'acqua e dallo Spirito Santo (cf. Gv 3,5-6), costituiscono “una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una nazione santa, un popolo tratto in salvo... Quello che un tempo non era neppure popolo, ora invece è popolo di Dio” (1Piet 2,9-10)» (LG 9).

²⁷ J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, 30.

pastore²⁸. Secondo Hervada, l'espressione porzione del Popolo di Dio «non sono solo strutture giurisdizionali benché, per quanto riguarda l'*ordo*, presentino tale dimensione; ma strutture costituzionali complete o corpi ecclesiali – comunità vive – formate dai vincoli costituzionali»²⁹. Giacché questa comunità viva è stata costituita sulla terra, in un determinato ambito socioculturale, l'aspetto sociale della Chiesa diventa quindi qualcosa di essenziale. La porzione del Popolo di Dio è perciò legata costantemente a una serie di rapporti visibili e stabili che promuovono una vera cultura di comunione. La realtà ontologica della comunione rimanda alla necessità di strutturare la vita visibile della Chiesa secondo le esigenze della comunione, le quali esigono per il popolo di Dio una forma organizzata³⁰. Pertanto, «perché si possa parlare di Chiesa particolare, in essa debbono essere presenti vari ordini di persone»³¹.

Uno di questi ordini di persone richieste nella Chiesa particolare è quello del pastore, a cui viene affidata la cura pastorale della *portio populi Dei*; a causa del suo ruolo indispensabile in questa porzione, il pastore è l'elemento essenziale della Chiesa particolare. Nel contesto

²⁸ La definizione della Chiesa particolare come porzione del Popolo di Dio «costituisce un importante progresso del Concilio Vaticano II, perché si abbandona la prospettiva territorialista, secondo la quale la diocesi sarebbe una circoscrizione territoriale o amministrativa della Chiesa universale, mentre il suo vescovo avrebbe la posizione prevalente di un amministratore ecclesiastico. Adesso invece si segue la prospettiva personalista o comunione nella quale l'accento si pone sulla Chiesa particolare quale comunità di fedeli dove il vescovo diocesano è il pastore che deve pascere e far crescere il suo gregge» (A. MODRIĆ, *Interazione*, 195). Il Concilio stesso ha preferito usare il termine «porzione» invece di parlare di «parte». «In effetti, "parte" indica una concezione frammentaria di chiesa, mentre "porzione" evoca una relazione di proporzionalità come "la parte per il tutto" (*pars pro toto*; secondo il suo uso classico in Catone, Cicerone, Quintiliano), e diventa così una formula più adeguata per una visione teologica della Chiesa locale intesa come realizzazione della Chiesa di Dio presente in un luogo concreto. Non si tratta, quindi, di una "parte nel tutto" (*pars in toto*), bensì di una "parte per il tutto" (*pars pro toto*), perché la diocesi non è un frammento della Chiesa intera bensì una realtà proporzionale alla sua totalità e quindi è "una parte che conserva tutte le qualità e proprietà dell'insieme"» (S. PIÉ-NINOT, *Ecclesiology*, 356). Ruini spiega che, per quanto riguarda le altre espressioni, quella del Popolo di Dio «aveva il vantaggio di meglio significare la realtà sacramentale comune, condivisa da tutti i battezzati, sia come dignità nella Chiesa, sia come responsabilità nel mondo; inoltre, con una stessa formula si evidenziavano insieme la natura comunitaria e la dimensione storica della Chiesa, secondo il desiderio di molti Padri conciliari» (C. RUINI, «Il vescovo», 228).

²⁹ Cf. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, 298.

³⁰ Cf. C. RUINI, «Il vescovo», 231.

³¹ G. GHIRLANDA, «Autonomia», 30.

della diocesi, che è la Chiesa particolare per eccellenza, la cura pastorale è dunque affidata al vescovo diocesano. A causa della connessione tra la Chiesa particolare e il vescovo diocesano la rivalutazione della Chiesa particolare effettuata nel Concilio Vaticano II «è andata di pari passo con la rivalutazione del ministero episcopale»³².

La costituzione conciliare parla altresì del «ministero della comunità» che hanno ricevuto i vescovi³³, in forza del quale essi «presiedono in luogo di Dio al gregge» (LG 20). A causa della sua presidenza al gregge, i vescovi sono chiamati anzitutto pastori³⁴. Come i pastori loro sono «il visibile principio e fondamento di unità nelle loro Chiese particolari» (LG 23); questo significa che ogni vescovo «assicura che nella porzione del popolo di Dio a lui affidata si rende presente la totalità del mistero della Chiesa e, quindi, il corpo episcopale, riunito sempre intorno al suo capo»³⁵. Egli diventa in tal modo «l'anima ispiratrice e promotrice delle espressioni esistenziali della comunione del popolo di Dio»³⁶; a lui viene conferita una potestà di governo da esercitare direttamente su tutti i fedeli della sua Chiesa particolare, proprio per poter attuare questo compito del visibile principio e fondamento di unità³⁷.

Se applichiamo alla sede titolare la dottrina conciliare sulla diocesi sembra che ci scontriamo con un'incoerenza: per la sede titolare si usa il termine «diocesi», termine che però, secondo la *Lumen Gentium*, è una porzione del Popolo di Dio affidata alla cura pastorale del vescovo. Nel caso della diocesi titolare, è evidente che manca la porzione del Popolo di Dio che è, come abbiamo visto, l'elemento essenziale; anche se si tratta solo di una *fictio iuris*, non sembra coerente usare il termine «dio-

³² A. CATTANEO, *La Chiesa locale*, 100.

³³ «I vescovi dunque hanno ricevuto il ministero della comunità per esercitarlo con i loro collaboratori, sacerdoti e diaconi. Presiedono in luogo di Dio al gregge di cui sono pastori quali maestri di dottrina, sacerdoti del sacro culto, ministri del governo della Chiesa. Come quindi è permanente l'ufficio dal Signore concesso singolarmente a Pietro, il primo degli apostoli, e da trasmettersi ai suoi successori, così è permanente l'ufficio degli apostoli di pascere la Chiesa, da esercitarsi in perpetuo dal sacro ordine dei vescovi. Perciò il sacro Concilio insegna che i vescovi per divina istituzione sono succeduti al posto degli Apostoli quali pastori della Chiesa, e che chi li ascolta, ascolta Cristo, chi li disprezza, disprezza Cristo e colui che ha mandato Cristo» (LG 20).

³⁴ Cf. M. SEMERARO, «Chiesa locale», 146.

³⁵ A. CATTANEO, *La Chiesa locale*, 102.

³⁶ C. RUINI, «Il vescovo», 231.

³⁷ Cf. C. RUINI, «Il vescovo», 234. Secondo il can. 381 §1 questa potestà è: *ordinaria* perché annessa *ipso iure* all'ufficio; *propria* in quanto viene esercitata in nome proprio; e *immediata* perché nel suo esercizio non ha bisogno dell'interposizione di altre autorità (cf. L. CHIAPPETTA, *Il Codice*, I, 487).

cesi» in quanto manca proprio l'elemento essenziale di ciò che questo termine esprime. Lo stesso avverrebbe se usassimo il termine «squadra» per un'associazione calcistica che ha soltanto l'allenatore, ma è priva dei giocatori.

L'assenza della porzione del Popolo di Dio tocca anche la figura del vescovo a cui essa è affidata; sebbene il vescovo titolare abbia ricevuto il ministero della comunione, non si può affermare che egli presieda una comunità perché, da un lato non ha giurisdizione alcuna sulla diocesi titolare, e dall'altro la diocesi titolare è priva del popolo. Ne consegue che al vescovo titolare non viene affidata la cura della porzione del Popolo di Dio. Nella Chiesa primitiva, come abbiamo visto nel I capitolo, il vescovo era visto come il pastore del gregge, come colui al quale veniva affidata una comunità³⁸; a motivo di ciò, la figura del vescovo titolare, al quale non viene affidata alcuna comunità, è da considerarsi, a nostro avviso, una difformità rispetto al concetto originario del vescovo.

Secondo Villar, considerare teologicamente anomali tutti i casi di vescovi che non presiedono una Chiesa particolare non è coerente con i documenti ecclesiali; a suo avviso, anche se le altre forme di ministero episcopale sono un'eccezione alla stretta correlazione esistente tra il Collegio episcopale e la guida di una Chiesa particolare, non c'è nessun elemento teologico-storico per escludere un qualsivoglia ministero episcopale diverso da quello di presiedere le Chiese particolari³⁹.

Anche De Paolis, nell'evoluzione che l'episcopato ha vissuto nel corso della sua storia, non vede «una qualche deviazione dalle origini, ma una sua naturale, sana e piena manifestazione, che permette una più piena comprensione dell'episcopato»⁴⁰. Una comprensione, questa, che trova il suo fondamento nella dottrina sulla collegialità episcopale; basandosi su questa dottrina, De Paolis conclude che la caratteristica propria dell'episcopato «non è più propriamente la capitalità di una Chiesa particolare, ma l'appartenenza al Collegio episcopale»⁴¹. Per meglio comprendere la tesi di De Paolis, occorre prima presentare la dottrina conciliare sulla collegialità episcopale⁴².

Secondo la prima bozza dello schema *De Ecclesia*, solo i vescovi diocesani che sono in comunione con la Sede Apostolica erano considerati

³⁸ Cf. cap. I, 1.2 *I collegi dei presbiteri*, pagg. 16-20.

³⁹ Cf. J.R. VILLAR, «Cuestiones», 433.

⁴⁰ V. DE PAOLIS, «Nota sul titolo», 65.

⁴¹ V. DE PAOLIS, «Nota sul titolo», 64.

⁴² Sul dibattito sulla collegialità episcopale nel Concilio Vaticano II cf. P. CHENAUX, «Il dibattito», 395-406.

membri del Collegio episcopale⁴³; i vescovi titolari, tra cui anche gli ausiliari, non erano invece considerati appartenenti al Collegio episcopale⁴⁴. Questo carattere di esclusività ha attirato alcune critiche nelle discussioni che seguirono. I Padri conciliari sostenevano che il riferimento ai vescovi diocesani come a membri del Collegio episcopale dava l'idea che i vescovi non diocesani non fossero membri del Collegio stesso, il che non risponde al vero, in quanto ogni vescovo diventa membro del Collegio in forza della consacrazione episcopale e mediante la comunione gerarchica con il Capo del Collegio e con il Collegio stesso⁴⁵. I Padri sottolineano che il Collegio episcopale ha il suo fondamento non nella funzione esercitata da un vescovo nella Chiesa, bensì nella sua consacrazione: l'appartenenza al Collegio si ha attraverso la consacrazione episcopale e soltanto dopo si concretizza in compiti specifici⁴⁶. Così la discussione ha portato alla revisione dello schema *De Ecclesia*: ivi si afferma, per la prima volta, che l'appartenenza al Collegio dei vescovi ha la sua base nella consacrazione episcopale e nella comunione con il Capo e il Collegio⁴⁷.

Il Concilio, quindi, ha concluso che si diventa membri del Collegio dei vescovi in virtù della consacrazione sacramentale e mediante la comunione gerarchica⁴⁸. Da un'indagine più approfondita della dottrina conci-

⁴³ «Omnes Episcopi residentiales in pace cum Sede Apostolica viventes suo iure membra huius Corporis Episcoporum sunt, et nemo Episcoporum ad hoc Corpus pertinere potest, nisi directe vel indirecte a successore Petri, Capite Corporis, in Collegium assumptus sit» (*AD II/III*, 1051).

⁴⁴ Il termine Collegio episcopale può dar luogo a confusione, perciò è bene chiarire alcuni punti. Nel momento in cui Cristo ha fondato la Chiesa, ha costituito tra i suoi discepoli il gruppo dei dodici, chiamati Apostoli, e ad essi ha conferito la potestà di «legare e di sciogliere» (cf. Mt 18,18) e li ha inviati a edificare la Chiesa (cf. Mt 28,19-20). Gli Apostoli hanno ricevuto tale potestà e la missione personalmente, però anche congiuntamente in quanto gruppo. Come gruppo i dodici hanno formato un collegio, cioè il Collegio apostolico. Gli Apostoli, dunque, agirono in parte personalmente, e in parte congiuntamente, come gruppo. Uno di questo gruppo apostolico, Pietro, fu dichiarato capo e principe degli Apostoli e capo della Chiesa. Allora, la suprema potestà toccò personalmente a Pietro e congiuntamente a tutti gli Apostoli come gruppo. I vescovi, quali successori degli Apostoli, svolgono la missione a loro affidata in parte personalmente e in parte congiuntamente, cioè come un insieme di persone corresponsabili, che prende il nome di Collegio episcopale, cioè il Collegio dei vescovi. Il Romano Pontefice, come successore di Pietro, svolge la funzione del Capo del Collegio e Capo della Chiesa (cf. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, 279-280).

⁴⁵ Cf. M. GRAULICH, «Die Titularbischöfe», 401.

⁴⁶ Cf. M. GRAULICH, «Die Titularbischöfe», 402.

⁴⁷ Cf. M. GRAULICH, «Die Titularbischöfe», 402.

⁴⁸ «Come san Pietro e gli altri Apostoli costituiscono, per volontà del Signore, un unico collegio apostolico, similmente il Romano Pontefice, successore di Pietro, e i

liare risulta che la consacrazione episcopale è il fondamento ontologico-sacramentale della parità tra tutti i membri del Collegio, mentre invece la comunione gerarchica è il fondamento ecclesiologico-strutturale della subordinazione del singolo vescovo al Capo del Collegio e al Collegio stesso⁴⁹. Il Collegio è composto da tutti i vescovi e dal Romano Pontefice, che ne è il Capo, e la sua autorità si concepisce soltanto nell'unità al Capo del Collegio⁵⁰. Il Collegio non può esistere né agire senza il suo Capo e/o contro di lui, però il Romano Pontefice, che in forza dell'ufficio petrino possiede la piena e suprema potestà sulla Chiesa, può esercitare questa potestà in ogni tempo e con ogni modalità, cioè anche senza il Collegio dei vescovi⁵¹.

Riferendosi alla dottrina conciliare, il CIC/83 conferma, nel can. 336, che tutti i vescovi legittimamente consacrati sono membri del Collegio dei vescovi⁵²; anche per il diritto canonico, quindi, l'essenza della con-

vescovi, successori degli Apostoli, sono uniti tra loro. [...] Uno è costituito membro del corpo episcopale in virtù della consacrazione sacramentale e mediante la comunione gerarchica col Capo del Collegio e con le sue membra» (LG 22).

⁴⁹ Cf. A. MODRIĆ, *Interazione*, 296-297.

⁵⁰ «Il Collegio o Corpo episcopale non ha però autorità, se non lo si concepisce unito al Pontefice Romano, successore di Pietro, quale suo capo, e senza pregiudizio per la sua potestà di primato su tutti, sia pastori che fedeli. [...] l'ordine dei vescovi, il quale succede al Collegio degli Apostoli nel magistero e nel governo pastorale, anzi, nel quale si perpetua il corpo apostolico, è anch'esso insieme col suo Capo il Romano Pontefice, e mai senza questo Capo, il soggetto di una suprema e piena potestà su tutta la Chiesa sebbene tale potestà non possa essere esercitata se non col consenso del Romano Pontefice» (LG 22).

⁵¹ Cf. A. MODRIĆ, *Interazione*, 296. Secondo Legrand, la responsabilità collegiale del vescovo riconosciuta dal Vaticano II, è fittizia perché l'attività del Collegio dipende sempre, e interamente, dal suo Capo, mentre il Capo non ha alcun obbligo canonico di agire in collaborazione con il Collegio (cf. H. LEGRAND, «The Bishop», 78).

⁵² «Il Collegio dei vescovi, il cui Capo è il Sommo Pontefice e i cui membri sono i vescovi in forza della consacrazione sacramentale e della comunione gerarchica con il Capo e con i membri del Collegio, e nel quale permane perennemente il corpo apostolico, insieme con il suo Capo e mai senza il suo Capo, è pure soggetto di suprema e piena potestà sulla Chiesa universale» (can. 336). «Il ministero del Romano Pontefice, che si estende a tutta la Chiesa, è di una vastità e di una complessità immensa. Il suo esercizio richiede una continua opera di attiva collaborazione da parte di persone e di istituzioni» (L. CHIAPPETTA, *Il Codice*, I, 427) perciò nell'adempimento dell'ufficio di supremo Pastore della Chiesa, il Romano Pontefice è sempre congiunto nella comunione con gli altri vescovi, i quali possono cooperare con lui in diversi modi (cf. cann. 333 §2 e 334). Il vescovo ausiliare, quindi, è anche chiamato ad aiutare il Romano Pontefice nell'esercizio del suo ministero petrino, però, poiché quest'obbligo spetta a tutti i vescovi, e non solo al vescovo ausiliare in modo particolare, siamo dell'opinione che questo aiuto – anche se può essere di grande utilità – non è però una ragione sufficiente per la nomina dei

sacrazione episcopale non comprende più il governo di una Chiesa particolare. Anche se non è gravato di questa responsabilità, il vescovo diventa e rimane membro del Collegio episcopale⁵³. Siccome l'appartenenza al Collegio episcopale precede cronologicamente, e quindi ha la priorità rispetto ai compiti concreti del vescovo, è possibile che esista un vescovo al quale non viene affidata una porzione del Popolo di Dio⁵⁴.

In questo contesto, pur condividendo l'affermazione di De Paolis secondo cui la caratteristica propria dell'episcopato è l'appartenenza al Collegio episcopale, non siamo sicuri che questa caratteristica escluda quella della capitalità di una Chiesa particolare⁵⁵. Proprio il termine vescovo titolare indica che il ministero episcopale non va inteso solo a partire dalla pienezza del sacramento dell'Ordine, ma anche dal suo rapporto con una Chiesa particolare⁵⁶; il fatto stesso che gli venga assegnata la titolarità di una Chiesa particolare significa che il vescovo ha a che fare con la porzione del Popolo di Dio, e che la sua figura non può ridursi solo alla dimensione universale, senza prendere in considerazione anche quella particolare.

Il problema nasce quando si vuol assegnare la priorità ad una di queste due dimensioni poiché:

se si sceglie la prima, appare logico che il vescovo venga pensato anzitutto come capo della Chiesa particolare e in seconda istanza come membro del Collegio; se si dà priorità alla seconda, il vescovo sarà pensato anzitutto

vescovi ausiliari. Non vediamo come il rapporto tra vescovo ausiliare semplice e il Romano Pontefice potrebbe avere qualche effetto sull'utilità di questa figura, specialmente perché: a) il vescovo ausiliare, secondo il diritto, viene nominato su richiesta del vescovo diocesano e non su iniziativa del Romano Pontefice; b) il vescovo ausiliare svolge il suo servizio in una determinata Chiesa particolare come assistente del vescovo diocesano nel governo di tale Chiesa particolare; c) non abbiamo trovato una base né dottrinale, né giuridica, né storica, secondo la quale si possa concludere che il rapporto tra il vescovo ausiliare e il Romano Pontefice ha un contributo sull'utilità del vescovo ausiliare.

Anche se l'obiettivo della nostra tesi è soltanto la figura del vescovo ausiliare semplice, vorremo almeno brevemente segnalare che, secondo la nostra opinione, nel caso del vescovo ausiliare con facoltà speciali si potrebbe parlare di un rapporto speciale tra il Romano Pontefice e questa figura perché l'iniziativa della nomina di un tale vescovo ausiliare viene dal Romano Pontefice; con questa figura egli cerca di rispondere ad alcune necessità particolari o alcuni problemi di una diocesi. In questo contesto è ovvio che il rapporto del Romano Pontefice con il vescovo ausiliare munito di facoltà speciali potrebbe avere qualche effetto sull'utilità di questa figura. Questo, però, secondo noi, non è il caso del vescovo ausiliare semplice.

⁵³ Cf. H. LEGRAND, «The Bishop», 79.

⁵⁴ Cf. M. GRAULICH, «Die Titularbischöfe», 412.

⁵⁵ Cf. V. DE PAOLIS, «Nota sul titolo», 64.

⁵⁶ Cf. W. AYMANS, «Die Teilkirche», 375.

come un membro del Collegio, che solo in un momento successivo riceve l'incarico di presiedere una porzione del popolo di Dio⁵⁷.

Invece di dare la priorità a una delle due dimensioni, siamo dell'opinione che sia meglio mantenere quello che Giovanni Paolo II chiama la «mutua interiorità»⁵⁸, espressione che si riferisce alla relazione tra la Chiesa universale e le Chiese particolari; possiamo comprenderne meglio il significato, se illustriamo prima la dottrina conciliare al rapporto tra Chiesa universale e le Chiese particolari.

Il Concilio Vaticano II, nella *Lumen Gentium*, afferma che la Chiesa particolare è formata a immagine della Chiesa universale⁵⁹; formata a immagine vuol dire che essa in sé ha tutti gli elementi essenziali, costitutivi della Chiesa universale⁶⁰. Gli elementi essenziali costitutivi della Chiesa universale sono i seguenti: il battesimo; un'organica differenziazione dei fedeli per i diversi doni gerarchici e carismatici; tutti i mezzi di salvezza istituiti nella Chiesa visibile; l'unione con Cristo nella Chiesa visibile nei vincoli della professione della fede, dei sacramenti, del governo ecclesiastico e della comunione⁶¹. E proprio perché i suoi elementi essenziali, fondanti, li ritroviamo nella Chiesa universale, la Chiesa particolare, di conseguenza, non è concepibile se non in riferimento alla Chiesa universale, con cui ha una relazione strettissima⁶².

⁵⁷ G. CANOBBIO, «Il vescovo visibile principio», 64.

⁵⁸ «Sul fondamento di comunione, che sostiene la Chiesa nella sua intima costituzione e nelle sue più varie espressioni concrete e storiche, si costruisce l'esuberante correlazione di mutua interiorità tra Chiesa universale e Chiese particolari» (GIOVANNI PAOLO II, alloc. ai Cardinali, alla Curia e alla Prelatura Romana, 20 dic.1990, n. 9). Tale concetto viene in seguito ripetuto nella Lettera *Communio notio* su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione: «Ut germanus sensus percipiatur quo vox communionis analogice applicari queat Ecclesiis particularibus simul sumptis, ante omnia prae oculis habendum est inter illas, in quantum "unius Ecclesiae Christi partes", et totum, id est Ecclesiam universalem, vigere peculiarem relationem "mutuae interioritatis", quia in unaquaque Ecclesia particulari "vere inest et operatur Una Sancta Catholica et Apostolica Christi Ecclesia". Quare "Ecclesia universalis nequit concipi quasi sit summa Ecclesiarum particularium aut Ecclesiarum particularium quaedam foederatio"; non est enim fructus communionis istarum, sed, pro essentiali suo mysterio, ontologicæ et temporaliter praecedit quaecumque Ecclesiam particularem» (CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, lett. *Communio notio*, 28 mag. 1992, n. 9, 843).

⁵⁹ «I vescovi, singolarmente presi, sono il principio visibile e il fondamento dell'unità nelle loro Chiese particolari, formate a immagine della Chiesa universale, nelle quali e a partire dalle quali esiste la sola e unica Chiesa cattolica» (LG 23).

⁶⁰ Cf. G. GHIRLANDA, «Autonomia», 28.

⁶¹ Cf. A. MODRIĆ, *Interazione*, 186.

⁶² Cf. L. CHIAPPETTA, *Il Codice*, I, 471; V. DE PAOLIS, «Nota sul titolo», 65.

La definizione della Chiesa universale non la troviamo però né nei documenti conciliari né nel Codice; possiamo affermare con Ghirlanda che essa è la comunione ecclesiastica universale di tutto il popolo di Dio che si estende a tutta la terra⁶³. In questo contesto possiamo affermare che la Chiesa universale è costituita dalla comunione esistente tra tutte le Chiese particolari, in ciascuna delle quali essa trova la sua incarnazione; essa però non è la mera somma delle Chiese particolari sotto la guida del Romano Pontefice⁶⁴, bensì costituisce una realtà unica e indissolubile con ogni Chiesa particolare con la quale forma un organismo unico e unitario, il Corpo di Cristo⁶⁵. D'altra parte, la Chiesa particolare è fatta sì ad immagine della Chiesa universale, ma non è una sua semplice parte o rappresentazione; la Chiesa particolare è in realtà la Chiesa universale che si manifesta e si concretizza in un determinato luogo e in una determinata comunità di battezzati in cui trova la sua attualizzazione ed espressione più autentica⁶⁶. Tra di esse esiste quindi una sorta di osmosi in quanto si tratta di due realtà complementari che si riferiscono l'una all'altra⁶⁷; si tratta di una mutua interiorità di entrambe le dimensioni della Chiesa che esclude ogni altra alternativa, nel senso che prima si diventa membri della Chiesa universale e poi di quella particolare - o viceversa. Ciò è confermato anche dal fatto che non vi sono due atti sacramentali per l'incorporazione nella Chiesa: uno con cui si diventa membri della Chiesa particolare e un altro con cui si diventa membri della Chiesa universale⁶⁸.

Questa mutua interiorità che esiste tra la Chiesa universale e le Chiese particolari si riflette anche nell'episcopato in modo tale che le sue dimensioni, l'universale e la particolare, vengano armoniosamente integrate in ogni vescovo⁶⁹; esse sono infatti realtà complementari che si richiamano vicendevolmente in modo che l'una si riferisce necessariamente all'altra. Il ministero del vescovo è tale che egli è, da una parte, in quanto persona singola, il principio visibile e il fondamento dell'unità della Chiesa particolare e dall'altra forma, insieme con gli altri vescovi,

⁶³ Cf. G. GHIRLANDA, «Chiesa universale», 173.

⁶⁴ Cf. A. CATTANEO, *La Chiesa locale*, 120; L. CHIAPPETTA, *Il Codice*, I, 472; G. GHIRLANDA, «Chiesa universale», 173; G. SARZI SARTORI, «Comentario al can. 368», 362.

⁶⁵ Cf. L. CHIAPPETTA, *Il Codice*, I, 471.

⁶⁶ Cf. A. CATTANEO, *La Chiesa locale*, 120; L. CHIAPPETTA, *Il Codice*, I, 471-472.

⁶⁷ Cf. L. CHIAPPETTA, *Il Codice*, I, 471; G. SARZI SARTORI, «Comentario al can. 368», 362.

⁶⁸ Cf. J.R. VILLAR, «Las formas», 562.

⁶⁹ Cf. J.R. VILLAR, «Las formas», 563-564.

il Collegio episcopale, esprimendo così la varietà, l'universalità, l'unità del popolo di Dio⁷⁰. «Da un lato, egli rappresenta la sua Chiesa nell'ambito della *communio Ecclesiarum*, dall'altro rappresenta la Chiesa universale nell'ambito della propria Chiesa»⁷¹.

Anche se – come afferma il Concilio – il vescovo entra pertanto nella successione apostolica come membro del Collegio episcopale, non possiamo negare la sua dimensione particolare che non è alternativa a quella universale in quanto tra queste due dimensioni esiste una mutua interiorità. La figura del vescovo, in quanto membro del Collegio dei vescovi, si concretizza pertanto in una Chiesa particolare. Non possiamo perciò concordare con De Paolis – a cui peraltro va tutta la nostra stima ed il nostro apprezzamento come studioso – che vede anche nei vescovi titolari la manifestazione piena e valida dell'episcopato. A noi, invece, sembra che si tratti di una manifestazione incompleta perché a essa manca la dimensione particolare. Secondo noi, il problema è che De Paolis sottolinea unicamente una dimensione del ministero episcopale, quella universale, tralasciando però quella particolare. Se si sottolinea solo la dimensione universale dell'episcopato, si potrebbe pensare che i vescovi esistano anzitutto in se stessi e per se stessi. Solo in un momento successivo una Chiesa particolare può essere affidata alla loro cura⁷².

Per formarci un'immagine completa della figura del vescovo è essenziale tener conto di entrambe le dimensioni che «si integrano in modo simultaneo e correlativo: il presiedere una Chiesa particolare e nel contempo essere membro del Collegio episcopale»⁷³. Il Vaticano II rimane su questa linea in quanto le parole che usa per descrivere l'ufficio del vescovo rimandano al servizio pastorale⁷⁴; in realtà, sin dal terzo capitolo della *Lumen Gentium* si può giungere alla conclusione che, per i Padri conciliari, tutto il ministero episcopale è un ministero pastorale⁷⁵.

La manifestazione più concreta della mutua immanenza tra le due dimensioni è la celebrazione eucaristica come «fonte e apice di tutta la vita cristiana» (LG 11); in essa si celebra il mistero della Cena del Signore, e si radunano i fedeli affinché tutti i fratelli della comunità, per mezzo della

⁷⁰ Cf. G. GHIRLANDA, «Autonomia delle Chiese particolari», 34.

⁷¹ A. CATTANEO, *La Chiesa locale*, 101.

⁷² Cf. H. LEGRAND, «The Bishop», 81.

⁷³ S. PIÉ-NINOT, *Ecclesiologia*, 450.

⁷⁴ «Costituiti per “pascere” il popolo di Dio (cf. LG 18), ai vescovi è affidato il “gregge” (cf. LG 20) esercitando su di esso il “governo pastorale” (cf. LG 23)» (F. FRANCHETTO, «La riserva al vescovo», 193).

⁷⁵ Cf. S. PIÉ-NINOT, *Ecclesiologia*, 449.

carne e del sangue del Signore, siano strettamente uniti tra di loro (cf. *LG* 26). Il vescovo, in quanto «eonomo della grazia del supremo sacerdozio» (*LG* 26), «deve essere considerato come il grande sacerdote del suo gregge» (*SC* 41). Per questo, in ogni comunità che partecipa alla mensa eucaristica presieduta dal vescovo, è presente Cristo, in virtù del quale si costituisce la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica (cf. *LG* 26); pertanto «ogni volta che si celebra l'Eucaristia si esprime la comunione con il proprio vescovo, e tramite lui con il Romano Pontefice, con il Collegio dei vescovi, con tutto il clero e con l'intero popolo»⁷⁶.

Dal n. 22 della *Lumen Gentium* risultano tre elementi che determinano l'ufficio episcopale e che vanno conferiti contestualmente: la consacrazione episcopale, la comunione gerarchica e la *missio* o *determinatio canonica*⁷⁷. «I primi due elementi caratterizzano l'episcopato in relazione al Collegio episcopale; il terzo alla missione che il vescovo è chiamato ad espletare nella Chiesa»⁷⁸. Nella *determinatio*, una Chiesa particolare concreta è assegnata ai vescovi diocesani che sono nominati pastori di una *portio populi Dei*⁷⁹. L'origine della *missio canonica* del vescovo va poi ricercata nella tradizione più antica della Chiesa, cioè nella formazione delle comunità locali alle quali viene assegnato un *episcopos* – colui che sorveglia il popolo. Già all'inizio del nostro lavoro abbiamo detto che l'*episcopos* era, sin dagli inizi, colui che sorveglia. Questa sorveglianza si comprende sempre e solo nella comunità, mai senza di essa; altrimenti egli non sarebbe il sorvegliante, in quanto non avrebbe coloro sui quali esercitare la sorveglianza. Fin dai tempi apostolici, lo ribadiamo, il vescovo era colui che sorvegliava il popolo; di conseguenza, la sua *missio canonica* era quella di sorvegliare la comunità, pertanto «il ministero episcopale dipende originariamente dalla dimensione comunitaria del popolo di Dio»⁸⁰.

Risulta perciò ovvio che, nel caso dei vescovi ausiliari, si tratta di una *missio canonica* diversa da quella originaria, che si è poi sviluppata gradualmente lungo tutta la storia della Chiesa. È anche possibile, però, che essa rappresenti una forma eccezionale in quanto la *missio canonica* si attuava, originariamente, nella propria comunità; la missione del vescovo si realizza perciò, pienamente, solo all'interno della sua comunità. Da quanto detto finora, possiamo concludere che il vescovo ausiliare

⁷⁶ A. MODRIĆ, *Interazione*, 188.

⁷⁷ Cf. M. GRAULICH, «Die Titularbischöfe», 404; V. DE PAOLIS, «Nota sul titolo», 77.

⁷⁸ V. DE PAOLIS, «Nota sul titolo», 77.

⁷⁹ Cf. M. GRAULICH, «Die Titularbischöfe», 404.

⁸⁰ F. PUIG, «La provvista», 367.

privo di un suo popolo rappresenti una difformità rispetto all'origine della figura del vescovo in quanto egli «non è più in senso stretto il testimone di Cristo unico pastore che raccoglie in questo luogo tutti i suoi»⁸¹.

Per spiegare meglio questa nostra opinione, ricorriamo all'immagine di un allenatore di calcio che, per portare a termine la sua missione, ha bisogno di una squadra; senza quest'ultima, egli può essere anche un bravissimo allenatore di calcio, un vero professionista nel suo campo, ma può svolgere la sua attività solo se ha una squadra da allenare; essa ottiene il suo pieno significato solo se e quando lui dispone di una sua squadra. Applicando quest'immagine al vescovo ausiliare, possiamo dire che l'assenza del popolo non nega il suo carattere episcopale, ma d'altro canto non si può neanche dire che la missione del vescovo privo della sua «squadra» conservi il suo significato originario. Siamo pertanto dell'opinione che solo nel vescovo dotato di un suo popolo si ritrova la piena e reale manifestazione dell'episcopato.

1.2 *L'ausiliare e il popolo del vescovo diocesano*

Gesù si presenta come il pastore, come colui al quale appartengono le pecore e che si distingue dal mercenario, «che non è pastore e al quale le pecore non appartengono» (Gv 10,12); se applichiamo queste parole evangeliche al vescovo ausiliare, sorge la domanda: nel caso del vescovo ausiliare possiamo parlare di un pastore del gregge del vescovo diocesano?

Per poter dare una risposta a questa domanda ci vengono in aiuto due sacramenti: l'Eucaristia e la Confermazione. Queste sono le due occasioni in cui il vescovo incontra il popolo; il popolo si raduna attorno al vescovo, e il vescovo celebra questi misteri in mezzo al popolo. Sono proprio queste, infatti, le occasioni in cui la Chiesa si riunisce in assemblea e che ci manifestano nel modo più adeguato il legame esistente tra il vescovo ausiliare e il popolo del vescovo diocesano.

1.2.1 *La celebrazione dell'Eucaristia*

«Il nostro Salvatore nell'ultima cena, la notte in cui fu tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue» (SC 47). Tale sacrificio eucaristico è «al centro della Chiesa»⁸². Siccome la Chiesa, come dice sant' Ignazio d'Antiochia, è là dov'è il vescovo⁸³, il primo liturgo

⁸¹ J.-M.R. TILLARD, «I diversi volti dell'episcopato», 65.

⁸² S. ROSSO, «Eucaristia», 205.

⁸³ Cf. IGNAZIO D'ANTIOCHIA, *Ad Smyrnaeos*, n. 8, in *Patr. Ap.*, I, 283.

dell'Eucaristia è il vescovo⁸⁴. La Chiesa primitiva, che risiedeva in un determinato luogo, non conosceva altra forma di Eucaristia se non quella presieduta dal vescovo⁸⁵. Secondo le testimonianze più antiche, l'Eucaristia veniva «presieduta dal vescovo, circondato dai presbiteri, che siedono insieme a lui, e aiutato dai diaconi»⁸⁶.

Il Concilio Vaticano II ritorna al modello della Chiesa primitiva e afferma che c'è una manifestazione speciale della Chiesa nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo di Dio al medesimo altare intorno al vescovo circondato dai suoi sacerdoti e dai suoi ministri (cf. SC 41). Perciò, «ogni legittima celebrazione dell'Eucaristia è diretta dal vescovo» (LG 26), il quale è «il grande sacerdote del suo gregge» (SC 41) e «l'economista della grazia del supremo sacerdozio» (LG 26). Perciò, «quando il vescovo, circondato dal suo presbiterio e a capo del suo popolo, celebra l'Eucaristia, è lui il costruttore della Chiesa particolare: è il criterio e la norma, incarnati in una persona, del corpo ecclesiale»⁸⁷. Allora, il popolo riunito attorno al vescovo «fa l'Eucaristia e l'Eucaristia fa la Chiesa, corpo di Cristo»⁸⁸. In tal modo, l'Eucaristia diventa segno di unità (cf. SC 47).

La manifestazione di questo segno reale e vivo si illumina in modo speciale nell'Eucaristia, celebrata dal vescovo in occasione delle solennità proprie dell'anno liturgico, e nella visita pastorale, caratterizzata dal *Cerimoniale dei vescovi* come «messa stazionale»⁸⁹. In realtà, il *Cerimoniale* ritorna all'antico modello dell'Eucaristia presieduta dal vescovo con i suoi collaboratori, presbiteri e diaconi, e tutto il suo popolo⁹⁰; que-

⁸⁴ Cf. A. HOUSSIAU, «Il vescovo», 577.

⁸⁵ Cf. A. HOUSSIAU, «Il vescovo», 577.

⁸⁶ A. HOUSSIAU, «Il vescovo», 587.

⁸⁷ S. ROSSO, «Eucaristia», 205.

⁸⁸ A. HOUSSIAU, «Il vescovo», 587.

⁸⁹ Cf. S. PIÉ-NINOT, *Ecclesiologia*, 449. «Haec forma Missae servetur praesertim in maioribus sollemnitatibus anni liturgici, quando Episcopus conficit sacrum chrisma et in Missa vespertina in Cena Domini, in celebrationibus sancti Fundatoris Ecclesiae localis vel Patroni dioecesis, in "die natali" Episcopi, in magnis coeventibus populi christiani, necnon in visitatione pastoralis» (*Caeremoniale episcoporum*, n. 120, 41).

⁹⁰ «L'antico uso della liturgia celebrata dal vescovo circondato dal *presbyterium* si è certamente conservato a Roma in una specie di concelebrazione nella quale le parole non vengono pronunciate da tutti i presbiteri. La partecipazione dei presbiteri all'Eucaristia del vescovo consiste nel sedere sulla panca che circonda la *cathedra* e probabilmente nel discorso attorno al vescovo all'altare durante l'*actio* in sé, ma senza pronunciare insieme a lui la preghiera sacerdotale. Sembra che si sia persa l'usanza di imporre le mani sulle oblate insieme al vescovo. Occupati dalle celebrazioni nei loro rispettivi titoli, i presbiteri parteciperanno sempre meno alla liturgia del vescovo»

sta celebrazione eucaristica è considerata la principale manifestazione della Chiesa particolare⁹¹.

Il Codice non conosce il termine «messa stazionale»; la ragione sta probabilmente nel fatto che questo termine è proprio del *Cerimoniale* che fu pubblicato dopo il 1983, cioè del CIC⁹²; sembra però che quel che il *Cerimoniale* specifica come «messa stazionale» corrisponda nel Codice alle celebrazioni eucaristiche di cui al can. 389⁹³ che impone, tra gli obblighi del vescovo diocesano, anche quello di celebrare la santissima Eucaristia nella chiesa cattedrale o in un'altra chiesa della sua diocesi, soprattutto nelle feste di precetto e nelle altre solennità liturgiche (cf. can. 389).

Il *Cerimoniale* parla anche *de aliis missis ab episcopo celebratis*, cioè delle altre messe celebrate dal vescovo che non vengono definite come «messa stazionale»; il *Cerimoniale*, pur non qualificando queste messe come «stazionali», stabilisce tuttavia che, anche in queste altre celebrazioni, tutto venga predisposto in maniera tale che il vescovo appaia come il grande sacerdote del suo gregge⁹⁴. Malgrado la «messa stazionale» sia la manifestazione principale della Chiesa particolare, anche tutte le altre messe presiedute dal vescovo con i suoi presbiteri e il suo popolo costituiscono una manifestazione della Chiesa particolare.

Per quanto riguarda i vescovi ausiliari, il Codice prevede che queste celebrazioni eucaristiche vengano svolte anche da loro «ogni volta che ne siano richiesti dal vescovo diocesano» (can. 408 §1); quando il vescovo diocesano non può celebrare la messa stazionale o anche qualsiasi altra messa non considerata stazionale, il diritto prevede che essa venga affidata al vescovo ausiliare. Giacché il popolo riunito attorno al suo vescovo è il segno dell'unità della Chiesa particolare, sorge la domanda:

(A. HOUSSIAU, «Il vescovo», 582-583).

⁹¹ «Praecipua manifestatio Ecclesiae localis habetur quando Episcopus, ut sacerdos magnus sui gregis, Eucharistiam celebrat praesertim in ecclesia cathedrali, a suo presbyterio et ministris circumdatus, cum plenaria et actiosa participatione totius plebis sanctae Dei» (*Caeremoniale episcoporum*, n. 119, 41).

⁹² Il decreto della Congregazione per il Culto Divino con il quale viene pubblicato il *Caeremoniale episcoporum* è sottoscritto dal Pro-Prefetto arcivescovo Mayer in data di 14. sett. 1984 (cf. *Caeremoniale episcoporum*, 1).

⁹³ «Frequenter praesit in ecclesia cathedrali aliave ecclesia suae dioecesis sanctissimae Eucharistiae celebrationi, in festis praesertim de praecepto aliisque sollemnitatibus» (can. 389).

⁹⁴ «Etiam quando Episcopus minore concursu populi et cleri Missam celebrat, omnia ita ordinentur ut appareat sui gregis magnus sacerdos, totius Ecclesiae suae rem agens» (*Caeremoniale episcoporum*, n. 171, 52).

possiamo dire che il popolo riunito attorno al vescovo ausiliare sia una manifestazione della Chiesa particolare?

Per rispondere a questa domanda, occorre ritornare, come fa il Vaticano II, alla prospettiva antica; come già detto, nella Chiesa primitiva l'unità della Chiesa si manifestava nell'Eucaristia, in cui il popolo si riuniva attorno al vescovo. Il vescovo era colui che presiedeva l'Eucaristia in quanto presiede quella Chiesa⁹⁵, il che vuol dire che egli presiedeva l'Eucaristia per il suo popolo, con il suo popolo e in mezzo al suo popolo⁹⁶. Questo legame, però, viene ora a mancare quando è il vescovo ausiliare a presiedere l'Eucaristia: egli la presiede, sì, ma non per il suo popolo, con il suo popolo e in mezzo al suo popolo. Questo non significa ovviamente che non si tratti di una manifestazione della Chiesa particolare in quanto anche nella Chiesa primitiva, questa prassi aveva delle eccezioni.

Ignazio d'Antiochia scrive che l'Eucaristia viene celebrata solo dal vescovo o da un suo delegato, cioè da un presbitero⁹⁷. In quel tempo il vescovo, se doveva assentarsi, ad esempio per partecipare ad un Concilio o ad un Sinodo, incaricava uno dei suoi presbiteri di presiedere l'Eucaristia; svolgendosi l'Eucaristia sotto la guida del sostituto del vescovo diocesano, non si può certo negare che anch'essa fosse una manifestazione della Chiesa particolare. Di conseguenza, anche la messa stazionale, al pari di ogni altra messa presieduta dal vescovo ausiliare circondato dai presbiteri e dal popolo del vescovo diocesano, è una manifestazione della Chiesa particolare, ma questo avviene non perché essa sia presieduta da un vescovo ma perché quest'ultimo sostituisce il vescovo diocesano che è il pastore del gregge. Occorre però sottolineare che solo l'Eucaristia presieduta dal vescovo diocesano circondato dai suoi collaboratori (cioè dai presbiteri) in mezzo e per il suo popolo è la manifestazione compiuta e perfetta della Chiesa particolare; l'Eucaristia presieduta dal suo sostituto (vescovo ausiliare o presbitero che sia), è una manifestazione della Chiesa particolare, però è meno perfetta. E sorge di nuovo la domanda: è necessario avere un vescovo ausiliare per celebrare le funzioni episcopali se esse possono essere celebrate anche da un presbitero?

Prima di rispondere a questa domanda, occorre chiarire la terminologia. Il can. 408 §1 stabilisce che il vescovo ausiliare celebra le messe pontificali e le altre funzioni liturgiche a cui il vescovo diocesano è te-

⁹⁵ Cf. L.B. PAPA, «Il vescovo che presiede», 267-268.

⁹⁶ Cf. L.B. PAPA, «Il vescovo che presiede», 270.

⁹⁷ Cf. IGNAZIO D'ANTIOCHIA, *Ad Smyrnaeos*, n. 8, in *Patr. Ap.*, I, 283.

nuto ogni volta che gli viene richiesto. Il Codice distingue altresì tra «pontificali» e «altre funzioni»; anche se la liturgia non usa più il termine «pontificali», il Codice lo usa per esprimere tutte le azioni liturgiche che richiedono l'uso delle insegne pontificali⁹⁸: ordinazioni, benedizioni abbaziali, dedizione di una chiesa o un altare e confermazione del sacramento della cresima⁹⁹. Il Codice designa invece tutte le altre azioni liturgiche a cui è tenuto un vescovo diocesano con il termine «altre funzioni» (cf. can. 408 §1); seguendo questa logica, tra le «altre funzioni» sembra che rientri anche la «messa stazionale» come anche ogni altra messa presieduta dal vescovo diocesano poiché esse non richiedono l'uso delle insegne pontificali, cioè possono essere celebrate anche senza mitra e pastorale. Secondo la normativa vigente, tutte le azioni liturgiche che il Codice designa «pontificali» e «altre funzioni», tranne ordinazioni e benedizioni abbaziali che sono riservati al vescovo, possono essere celebrate anche da un presbitero¹⁰⁰.

La risposta corretta alla domanda di cui sopra è che, per la celebrazione delle ordinazioni e per le benedizioni abbaziali, è necessario un

⁹⁸ «Insignia pontificalia, quae Episcopus defert, sunt: anulus, baculus pastoralis, mitra, crux pectoralis, insuper pallium si ipsi iure competit» (*Caeremoniale episcoporum*, n. 57).

⁹⁹ Cf. G. BIER, «Ausübung von Pontifikalien», II, can. 390, 2.

¹⁰⁰ Secondo il can. 1012 «ministro della sacra ordinazione è il vescovo consacrato». Il *Cerimoniale episcopale* stabilisce che la benedizione dell'abate di norma è celebrata dal vescovo del luogo in cui si trova il monastero, tuttavia per una giusta ragione e con il consenso del vescovo del luogo, l'eletto può ricevere la benedizione da un altro vescovo o da un altro abate (cf. *Caeremoniale episcoporum*, n. 668-669). Per quanto riguarda la dedizione di una chiesa o di un altare, il can. 1206 stabilisce: «la dedizione di un luogo spetta al vescovo diocesano e a quanti sono a lui equiparati dal diritto; gli stessi possono affidare a qualunque vescovo o, in casi eccezionali, a un presbitero il compito di celebrare la dedizione nel proprio territorio». Anche il *Cerimoniale episcopale* afferma la possibilità che un presbitero, con mandato speciale del vescovo diocesano, dedica a Dio una Chiesa o un altare (cf. *Caeremoniale episcoporum*, n. 867. 923). La dedizione si distingue dalla benedizione. «La dedizione, obbligatoria per le chiese cattedrali e parrocchiali (can. 1217 §2) e per gli altari fissi (can. 1237 §1), comporta un rito più solenne, che rende la destinazione culturale più stabile e per sé irrevocabile. La benedizione si compie con un rito più semplice, il cui effetto è meno definitivo» (L. CHIAPPETTA, *Il Codice*, II, 482). Allora, la normativa circa la benedizione dei luoghi sacri ammettono una maggiore larghezza. Secondo il can. 1207 «i luoghi sacri vengono benedetti dall'ordinario; tuttavia la benedizione delle chiese è riservata al vescovo diocesano; entrambi, poi, possono delegare a ciò un altro sacerdote». Per quanto riguarda la cresima, «il ministro ordinario della confermazione è il vescovo; conferisce validamente questo sacramento anche il presbitero provvisto di questa facoltà in forza del diritto universale o per speciale concessione della competente autorità» (can. 882).

vescovo, anche ausiliare; siccome però essi non sono così numerosi, non riteniamo che questa sia una ragione sufficiente per la nomina di un vescovo ausiliare. A nostro avviso, non esiste una diocesi in cui le necessità per le ordinazioni dei diaconi e/o presbiteri e per le benedizioni dell'abate e/o abbadessa sono tali e tante che un vescovo diocesano non li possa celebrare personalmente. Per quanto riguarda poi tutte le altre azioni liturgiche a cui è tenuto un vescovo diocesano, ci sembra che esse possano essere celebrate anche da un presbitero. Rispondere positivamente alla domanda se abbiamo bisogno di un vescovo ausiliare che celebri le altre funzioni episcopali, cioè la messa stazionale e ogni altra messa e azione liturgica che spettano al vescovo diocesano non risulta certo facile poiché possano essere celebrate tranquillamente da un sostituto del vescovo il quale a sua volta non deve avere il carattere vescovile. A nostro avviso, l'unica differenza tra l'azione liturgica celebrata da un vescovo ausiliare e quella celebrata da un presbitero si riduce alle insegne pontificali.

Proprio per il fatto che le azioni liturgiche presiedute da un vescovo vengono celebrate di norma con le insegne pontificali, nella prassi odierna si corre il rischio di ridurre la figura del vescovo ausiliare alle sole insegne pontificali. La causa principale di ciò va ritrovata nella considerazione, a nostro avviso non corretta, della presidenza dell'Eucaristia «secondo le categorie sociologiche di primato, di prestigio o di posto onorifico»¹⁰¹. È opinione diffusa peraltro che le celebrazioni più solenni siano quelle fatte con le insegne pontificali, cioè con il pastorale, la mitra, la croce e l'anello. Non mancano quindi gli inviti ai vescovi diocesani a presiedere l'Eucaristia nelle più diverse occasioni; essi però, siccome a causa dei loro numerosi obblighi, non possono recarsi sempre di persona dappertutto, si fanno sostituire dal loro vescovo ausiliare. Avviene così che l'ausiliare si riduca un po' ad una figura decorativa nella celebrazione perché la sua presenza garantisce per così dire la solennità. Secondo noi, si potrebbe addirittura avanzare il sospetto di un uso erroneo della pienezza del sacramento dell'ordine: consacrare un vescovo per garantire la solennità delle celebrazioni liturgiche della diocesi quando il vescovo diocesano è impedito, potrebbe far pensare ad una strumentalizzazione dell'Ordine sacro. Il problema più grande è che questo uso erroneo della pienezza del sacramento dell'ordine potrebbe causarne un altro più profondo: di perdere il senso vero della celebrazione eucaristica, riducendola all'imitazione del cerimoniale imperiale di un tempo.

¹⁰¹ L.B. PAPA, «Il vescovo che presiede», 269.

1.2.2 La celebrazione del sacramento della cresima

La stessa prassi viene attuata nelle celebrazioni della cresima. Il Codice prevede che «il vescovo diocesano amministri personalmente la confermazione o provveda a che sia amministrata da un altro vescovo» (can. 884 §1). «Ovviamente ancora oggi il vescovo diocesano amministra personalmente la confermazione a molti fedeli, ma soprattutto nelle grandi diocesi, i fedeli ricevono per lo più il sacramento della confermazione da un vescovo non diocesano»¹⁰². Nella Chiesa di oggi, in alcuni contesti geografici e per varie ragioni, «può diventare impossibile pensare che ogni vescovo amministri personalmente la confermazione a tutti i fedeli della sua diocesi»¹⁰³. Per questo motivo, nelle diocesi in cui ci sono i vescovi ausiliari, il vescovo diocesano li delega ad amministrare la confermazione. In questo senso, la loro utilità viene da tutti riconosciuta e apprezzata; l'amministrazione delle conferme è in realtà uno degli argomenti che si sentono più spesso a favore dell'utilità della figura del vescovo ausiliare. E sorge la domanda: quant'è teologicamente fondato che un fedele riceva il sacramento dell'iniziazione cristiana da un pastore improprio?

Secondo il can. 842 §2 «i sacramenti del battesimo, della confermazione e della santissima Eucaristia sono tra loro talmente congiunti, da essere richiesti per la piena iniziazione cristiana»¹⁰⁴; il cresimando giacché viene incorporato alla Chiesa, cioè alla comunità dei fedeli, non è un individuo isolato, bensì un membro della Chiesa stessa, perciò la confermazione va celebrata dalla Chiesa raccolta in assemblea¹⁰⁵, in quanto l'incorporazione alla Chiesa avviene sempre «in una Chiesa particolare presieduta nella comunione dal vescovo»¹⁰⁶.

Non meraviglia il fatto che, nei primi tre secoli, il vescovo, in quanto capo della Chiesa particolare, presiedesse il rito dell'iniziazione cri-

¹⁰² M. MOSCONI, «“Da chi sei stato cresimato”», 156.

¹⁰³ F. FRANCHETTO, «La riserva al vescovo», 200.

¹⁰⁴ «Con l'espressione “iniziazione cristiana” si vuole indicare quella serie di riti indispensabili ad una persona per entrare nella comunità dei credenti, la Chiesa, ed essere abilitata a celebrare il culto in spirito e verità. Dall'altra parte “iniziazione” indica l'ingresso, l'inizio di una vita nuova, quella inaugurata da Cristo con la sua morte e risurrezione e partecipata ad ogni uomo che si disponga ad accoglierla» (C. MANIAGO, «Iniziazione cristiana», 176).

¹⁰⁵ Cf. L. GUGLIELMONI, «Punti fermi», 226-227. Anche il Concilio Vaticano II ci insegna che «le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa, che è “sacramento di unità”, ossia popolo santo, radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi» (SC 26).

¹⁰⁶ G. BRUGNOTTO, «La riserva», 155.

stiana¹⁰⁷, manifestando così, in modo visibile, l'unità della Chiesa particolare e il legame tra il pastore e il suo gregge. Infatti «il vescovo non è designato a questa funzione per un semplice potere a lui riconosciuto e riservato, o per un motivo di solennità, ma per il suo ufficio di successore degli Apostoli e di capo della Chiesa particolare»¹⁰⁸. La presenza del vescovo diocesano è il segno dell'unità della Chiesa particolare nel momento in cui il fedele viene incorporato alla Chiesa in modo pieno e definitivo; la presenza del vescovo diocesano in mezzo alla comunità parrocchiale manifesta pertanto «l'inscindibile legame tra la stabile presenza del vescovo e la crescita del gregge»¹⁰⁹.

In quest'ottica, sembra che non abbia alcun fondamento ecclesiologico un sacramento dell'incorporazione alla Chiesa che viene conferito ai fedeli da un vescovo ausiliare, in quanto essi non fanno parte del suo popolo; siamo peraltro consapevoli del fatto che, a causa dei diversi impegni episcopali o per altri giustificati motivi, il vescovo non possa essere personalmente presente dappertutto e conferire sempre il sacramento della confermazione a tutti i suoi fedeli. La nostra proposta è che, in queste situazioni, il vescovo, in forza del can. 884 §1, conceda la facoltà di amministrarla al parroco dei fedeli che hanno espresso il desiderio di ricevere la cresima¹¹⁰.

Prima di dare una spiegazione di una scelta del genere, occorre sottolineare che, anche se il vescovo, secondo il *LG* 26, è il ministro originario della confermazione, non è richiesto l'episcopato per amministrare validamente questo sacramento. Quest'affermazione è da interpretare in senso storico perché, nei primi secoli, il vescovo era l'unico ministro della confermazione¹¹¹; anche se non è facile ricostruire il contesto e le modalità celebrative dei primi secoli, è palese che a quel tempo i tre sacramenti dell'iniziazione cristiana venivano conferiti in un'unica celebrazione presieduta dal vescovo, come capo della Chiesa particolare, nella notte di Pasqua e in altre feste¹¹². Solo più tardi, a partire dal IV secolo, quando il cristianesimo si diffuse nelle città e nelle zone rurali, a causa dell'aumento del numero dei fedeli, i presbiteri presero ad ammi-

¹⁰⁷ Cf. A. MOSTAZA, «Confermazione», 265. È importante notare che il termine «iniziazione cristiana» è un termine dal secolo scorso, che non esiste quindi nella Chiesa primitiva, però noi lo usiamo qui, nel contesto della Chiesa primitiva, solo per esprimere la connessione tra la Chiesa primitiva e la terminologia odierna.

¹⁰⁸ R. FALSINI, *La Cresima*, 18.

¹⁰⁹ F. FRANCHETTO, «La riserva al vescovo», 202.

¹¹⁰ Cf. E. RUFFINI, «Confermazione», 202.

¹¹¹ Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 334.

¹¹² Cf. G. BRUGNOTTO, «La riserva», 153; A. MOSTAZA, «Confermazione», 265.

nistrare i sacramenti dell'iniziazione cristiana quando i vescovi non potevano farlo personalmente¹¹³.

Il Codice, anche se non usa lo stesso termine del Concilio, afferma la stessa cosa; il can. 882 definisce il vescovo «ministro ordinario» della confermazione¹¹⁴ nel senso che «amministrare la confermazione è atto tipico dell'ufficio episcopale e per porlo validamente il vescovo non necessita di alcun'altra facoltà in aggiunta a quelle che già possiede»¹¹⁵. Per il presbitero, invece, lo stesso canone usa il termine «il presbitero provvisto di questa facoltà» (can. 882). Quest'espressione usata dal Codice pone l'accento sul fatto che ogni presbitero, in forza dell'ordinazione presbiterale, ha ricevuto la potestà di santificazione sacramentale per amministrare la confermazione, però la Chiesa la limita positivamente in modo tale che un presbitero possa amministrare la confermazione solo quando il diritto universale, o una speciale concessione dell'autorità competente, gliene permettono l'esercizio¹¹⁶. Anche un parroco può pertanto conferire validamente il sacramento della confermazione in forza di una speciale concessione da parte del vescovo diocesano. Chiarito questo punto, torniamo alla nostra proposta.

Il Concilio Vaticano II ci ricorda che i presbiteri, come saggi collaboratori del vescovo, con il quale costituiscono un solo presbiterio, nelle singole comunità dei fedeli rendono in certo qual modo presente il vescovo, cui sono uniti con cuore confidente e generoso e, sotto la sua autorità, santificano e governano la porzione di gregge del Signore loro affidata (cf. *LG* 28). La parrocchia, pur non essendo un'istituzione di diritto divino, in quanto «ultima localizzazione della Chiesa» (*ChL* 26), «appare necessaria ancora oggi alla missione della Chiesa, poiché rende concretamente possibile la cura pastorale dei fedeli»¹¹⁷. Essa però non è vista soltanto come una semplice struttura per la cura delle anime, ma è «la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie» (*ChL* 26). La cura pastorale della parrocchia è affidata al parroco, sotto l'autorità del vescovo diocesano (cf. can. 515 §1), al quale, come «pastore proprio della parrocchia affidatagli» (can. 519), spetta il com-

¹¹³ Cf. A. MOSTAZA, «Confermazione», 265.

¹¹⁴ «Confirmationis minister ordinarius est Episcopus; valide hoc sacramentum confert presbyter quoque hac facultate vi iuris universalis aut peculiaris concessionis competentis auctoritatis instructus» (can. 882).

¹¹⁵ G. TREVISAN, «Comentario al can. 882», 760-761.

¹¹⁶ Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 334-335; M. MOSCONI, «“Da chi sei stato cresimato”», 158.

¹¹⁷ P. PIETRANTONIO, «Comentario al can. 515», 466.

pito di essere il primo amministratore dei sacramenti nella sua parrocchia (cf. can. 530)¹¹⁸.

Siccome è il parroco il primo amministratore dei sacramenti nella parrocchia, sembra logico che, nelle situazioni in cui il vescovo diocesano sia impedito, sia proprio lui, in quanto pastore della sua parrocchia, ad amministrare anche il sacramento della cresima. La ragione sembra ancora più chiara se viene messa a confronto con la prassi dell'Eucaristia.

Come abbiamo già visto, nei primi secoli della Chiesa si celebrava un'unica Eucaristia che era presieduta dal vescovo assieme al suo presbiterio. Ma, «quando quest'unica Eucaristia non fu più possibile, la presidenza eucaristica fu esercitata – in comunione spirituale ma reale con il vescovo – dai presbiteri responsabili della pastorale delle singole porzioni della comunità diocesana»¹¹⁹. I parroci – come pastori propri della parrocchia – hanno preso gradualmente il posto del vescovo ed hanno presieduto l'Eucaristia. Concordiamo con Ruffini secondo il quale «non si vede perché la prassi attuata per la celebrazione eucaristica, che è il vertice dell'iniziazione e della vita cristiana, non possa essere attuata anche per l'amministrazione della Confermazione»¹²⁰. Ma si deve sempre puntare l'attenzione sul fatto che, con l'amministrazione della Confermazione da parte dei parroci, non «si esclude dal ministero episcopale l'unico contatto diretto con tutti i fedeli della sua diocesi e l'unica celebrazione sacramentale del vescovo diocesano con ciascun proprio fedele»¹²¹. Nella prassi si deve pertanto evitare che «il vescovo diocesano finisca con il sottrarsi all'incontro personale con i fedeli, che è uno dei suoi doveri più importanti»¹²².

Siamo tornati così alla domanda iniziale del nostro discorso: il vescovo ausiliare è un pastore del gregge del vescovo diocesano? Senza sminuire

¹¹⁸ «Il parroco è il pastore “proprio” della parrocchia affidatagli. Il termine “proprio” precisa il rapporto tra il parroco e la parrocchia. È il pastore che direttamente appartiene alla parrocchia» (F.J. RAMOS, *Le diocesi*, 450). «L'idea dell'appartenenza della parrocchia al parroco, si può ravvisare nell'epoca medioevale, il pastore proprio veniva considerato come il signore spirituale della parrocchia, rettore dei fedeli che vi abitavano. Il Concilio di Trento, per organizzare meglio la cura pastorale, stabilì per tutta la Chiesa l'obbligatorietà della parrocchia, prescrivendo la costituzione delle parrocchie, presiedute dal parroco o rettore, delimitate territorialmente e con proprio popolo. Nel Codice del 1917 appare anche l'idea di appartenenza della parrocchia al parroco» (*Ibid.*, 433-434).

¹¹⁹ E. RUFFINI, «Confermazione», 202.

¹²⁰ E. RUFFINI, «Confermazione», 202.

¹²¹ G.P. MONTINI, «“Per se vel per alios”», 117.

¹²² M. MOSCONI, «“Da chi sei stato cresimato”», 161.

il valore dell'aiuto dei vescovi ausiliari i quali, ogni volta che il vescovo diocesano è impedito, celebrano i pontificali e le altre funzioni, sulla base di quanto finora analizzato, non possiamo negare l'impressione che il vescovo ausiliare non possa essere considerato come il pastore del gregge del vescovo diocesano, perché le pecore non gli appartengono; anche se egli si prende cura di loro e cammina con loro, resta il fatto egli non è il loro pastore vero pastore in quanto il pastore è colui al quale appartengono le pecore (cf. Gv 10,12)¹²³. Solo in tale contesto, cioè solo in virtù della non appartenenza delle pecore, possiamo affermare che il vescovo ausiliare, per il gregge del vescovo diocesano non è un pastore; è uno però che ha cura di pecore che non gli appartengono.

2. Il vescovo ausiliare come vicario del vescovo diocesano

Il termine «vicario» è conosciuto già nel diritto romano con riferimento a una categoria di schiavi. «Uno schiavo poteva acquistare un altro schiavo, detto, appunto, vicario, affinché lo aiutasse e lo sostituisse nello svolgimento dei suoi diversi compiti. Lo schiavo acquirente era detto ordinario»¹²⁴. Il termine viene usato anche nell'ambito ecclesiale per indicare coloro che coadiuvano il vescovo nello svolgimento dei suoi diversi compiti.

I criteri che il Direttorio *Apostolorum Successores* elenca per la richiesta del vescovo ausiliare concernono anche il ruolo dei vicari: al n. 71 si legge che si ricorre alla nomina dell'ausiliare solo quando non si può provvedere adeguatamente ai bisogni della diocesi con i vicari senza carattere vescovile¹²⁵. Il Codice impone poi al vescovo diocesano di nominare il suo ausiliare vicario generale o almeno vicario episcopale¹²⁶; se ne deduce che nella diocesi esistono anche bisogni che non possono

¹²³ Anche la *Pastores gregis*, al n. 8, afferma che solo il vescovo diocesano è l'unico e vero pastore della sua diocesi che rappresenta Cristo Capo e Pastore della Chiesa in modo proprio e specifico; gli altri vescovi, tra cui anche i vescovi ausiliari, lo rappresentano non in modo proprio e specifico, bensì analogico (cf. PG 8; A. MODRIĆ, *Interazione*, 313. 343).

¹²⁴ A. PERLASCA, «I vicari», 31.

¹²⁵ «Quando sia possibile provvedere adeguatamente ai bisogni della diocesi con la nomina di vicari generali o episcopali senza carattere vescovile, il vescovo diocesano ricorra ad essi, anziché chiedere la nomina del vescovo ausiliare» (CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Apostolorum Successores*, 22 feb. 2004, n. 71).

¹²⁶ «Nisi in litteris apostolicis aliud provisum fuerit et firmo praescripto § 1, episcopus dioecesanus auxiliarem vel auxiliares suos constituat vicarios generales vel saltem vicarios episcopales, ab auctoritate sua, aut episcopi coadiutoris vel episcopi auxiliaris de quo in can. 403, § 2, dumtaxat dependentes» (can. 406 §2).

essere soddisfatti con la funzione dei vicari senza il carattere vescovile, ma solo mediante un vicario vescovo. E sorge la domanda già posta da Coccopalmerio: che cosa aggiunge il carattere vescovile alla natura di un vicario generale o di un vicario episcopale¹²⁷?

Per rispondere a questa domanda, occorre chiarire anzitutto il rapporto esistente tra il vescovo diocesano e il suo ausiliare.

2.1 *L'assistente del vescovo diocesano*

Presentando la normativa precedente, abbiamo visto che il CIC/17 menziona tre tipi di coadiutori: dati alla sede, dati alla persona del vescovo con il diritto di successione e dati alla persona del vescovo senza il diritto di successione. Con il termine «ausiliare» il codice pio-benedettino designa il «coadiutore dato alla persona» del vescovo diocesano (cf. can. 350 CIC/17). In base a questa normativa, a nostro avviso, Wijlens ha ragione quando afferma che «spesso si sente dire che una certa persona è vescovo ausiliare ad esempio di Milano, Chicago o Sidney, ma in realtà gli ausiliari sono nominati come assistenti del vescovo diocesano e non della Chiesa particolare»¹²⁸. Va notato però che il nuovo Codice, sulla base della dottrina del Vaticano II, non afferma più espressamente, in modo esplicito, che un vescovo ausiliare viene dato solo alla persona del vescovo diocesano.

Non è per caso che il CIC/83 abbandoni la terminologia usata in precedenza poiché, secondo le norme dello stesso Codice, il vescovo ausiliare aiuta il vescovo diocesano nel governo della diocesi solo quando lo richiedano le necessità pastorali della diocesi stessa. Se l'ausiliare viene dato solo alla persona del vescovo diocesano, potrebbe avvenire anche che quest'ultimo lo richieda, come dire, per il suo onore, senza che ci siano vere necessità pastorali; in base alla normativa vigente, la teoria di Wijlens non sembra avere una sua validità assoluta. È vero che egli viene assegnato come assistente al vescovo diocesano, ma è vero anche che questo avviene a motivo delle necessità della sede, cioè della diocesi. Di queste necessità pastorali tratteremo più in dettaglio nel capitolo seguente, mentre ora vorremmo approfondire il rapporto tra il vescovo diocesano e il suo ausiliare. Abbiamo individuato quattro punti che illustrano meglio questo rapporto.

Il primo punto è la *nomina del vescovo ausiliare*. Come già detto nel II capitolo, la figura dell'ausiliare è strettamente connessa al ministero

¹²⁷ Cf. F. COCCOPALMERIO, «Vereint», 337.

¹²⁸ M. WIJLENS, «I vescovi», 327.

del vescovo diocesano¹²⁹, perciò il Codice attualmente in vigore stabilisce che l'iniziativa di nominare un vescovo ausiliare spetta al vescovo diocesano «che ritenga si debba dare un ausiliare alla sua diocesi» (can. 377 §4); pertanto, anche se le necessità della diocesi suggeriscono la nomina di un vescovo ausiliare, spetta esclusivamente al vescovo diocesano richiederlo, il che vuol dire che egli può decidere diversamente da quel che le necessità della diocesi suggeriscono e non chiederlo affatto. D'altra parte la procedura prevede che il vescovo diocesano proponga alla Sede Apostolica un elenco di almeno tre presbiteri idonei a tale ufficio (cf. can. 377 §4); spetta pertanto al vescovo diocesano non solo richiedere l'ausiliare, ma proporre anche i candidati per questa nomina. La nomina di un vescovo ausiliare è pertanto mediata fortemente dalla decisione e dalle preferenze del vescovo diocesano¹³⁰.

Il secondo punto è la *presa di possesso*. Secondo il can. 382 §3 il vescovo diocesano prende possesso canonico della diocesi nel momento in cui presenta la lettera apostolica al collegio dei consultori, alla presenza del cancelliere della curia. Il §4 dello stesso canone raccomanda caldamente che questa presa di possesso avvenga nella chiesa cattedrale mediante un atto liturgico, alla presenza del clero e del popolo. Il vescovo ausiliare, invece, «prende possesso del suo ufficio quando esibisce la lettera apostolica di nomina al vescovo diocesano, alla presenza del cancelliere di curia» (can. 404 §2). Nel caso del vescovo ausiliare, pertanto, il Codice non prevede né che il rito avvenga nella chiesa cattedrale alla presenza del clero e del popolo, né che il medesimo presenti la lettera apostolica a qualcun altro che non sia il vescovo diocesano.

Il terzo punto lo troviamo nel *ricordo del vescovo* nella preghiera eucaristica. La terza edizione tipica emendata del *Missale Romanum* prevede, al n. 149 dell'*Institutio generalis*, la possibilità di ricordare, dopo il vescovo diocesano, anche il nome del vescovo ausiliare¹³¹. Grigis ricorda che menzionare il nome è facoltativo, ma che questo non vale per la formula con cui lo si menziona; «chi si avvale di tale facoltà non la può esercitare scegliendo o creando formule e precedenze a proprio libero arbitrio»¹³². L'*Institutio generalis* prevede due formule diverse che

¹²⁹ Cf. cap. II, 2.1 *Le ragioni per la nomina*, pagg. 66-68.

¹³⁰ Cf. F. PUIG, «La provvista», 374.

¹³¹ «Episcopos Coadiutorem et Auxiliares, non autem alios Episcopos forte praesentes, nominari licet in Prece eucharistica» («Institutio generalis Missalis Romani», n. 149, 49).

¹³² I. GRIGIS, «A proposito del ricordo», 316.

dipendono dal numero dei vescovi collaboratori; in questo caso, se si tratta cioè soltanto di un unico vescovo collaboratore, si menziona, dopo il nome del vescovo diocesano, anche il nome dell'ausiliare¹³³. La seconda formula è prevista nel caso in cui il vescovo diocesano abbia più vescovi ausiliari; in questo caso, essi non vengono menzionati con il nome bensì in modo generico¹³⁴. Questa formula generica si esprime con l'espressione «eiusque Episcopis adiutoribus». Il pronome latino *eius* esprime il fatto che si tratta dei vescovi collaboratori del vescovo diocesano¹³⁵.

Il quarto punto sta nell'*esercizio della potestà*. Wijlens scrive che l'ufficio del vescovo ausiliare «consiste unicamente nell'assistere il vescovo diocesano e non include potestà alcuna. La potestà deve essere conferita loro dal vescovo diocesano»¹³⁶. Anche se il Codice prevede che l'ausiliare dev'essere nominato almeno vicario episcopale, e ricevere così la potestà di giurisdizione almeno su una parte della diocesi, questa nomina non avviene *ipso iure*, bensì gli viene conferita tramite un atto amministrativo del vescovo diocesano. Questo è dimostrato anche dal fatto che il Codice non prevede cosa avviene se il vescovo diocesano non nomina il suo ausiliare né come vicario generale né come vicario episcopale.

Questa potestà può essere conferita a tutta la diocesi, se l'ausiliare viene nominato vicario generale; se viene invece nominato vicario episcopale, la potestà può essere anche limitata ad una parte della diocesi o ad un gruppo di persone. In questo senso il can. 405 §2 stabilisce che il compito di assistere il vescovo diocesano nel governo di tutta la diocesi spetta al vescovo coadiutore e al vescovo ausiliare munito di facoltà speciali¹³⁷. Questo canone non menziona il vescovo ausiliare semplice perché a quest'ultimo il governo spetta solo se viene nominato vicario generale; nel caso invece che venga nominato vicario episcopale, non gli spetta il compito di assistere in tutto il governo della diocesi.

¹³³ «La formula specifica la troviamo già nel decreto *Cum de nomine* del 1972 dove si dispone al IV b): "Si simul sunt cumulanda nomina, nomen Episcopi dioecesani semper prius pronuntietur, deinde alterum nomen, hac formula: *una cum Episcopo nostro N. et ...*"» (I. GRIGIS, «A proposito del ricordo», 316).

¹³⁴ «Quando plures sunt, dicitur sub formula generali: *et Episcopo nostro N. eiusque Episcopis adiutoribus*» («Institutio generalis Missalis Romani», n. 149, 49).

¹³⁵ Il termine latino *eius* è il pronome personale di terza persona (*is, ea, id*) al genitivo neutro singolare.

¹³⁶ M. WIJLENS, «I vescovi», 327.

¹³⁷ «Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris, de quo in can. 403, § 2, Episcopo dioecesano in universo dioecesis regimine adstant atque eiusdem absentis vel impediti vices supplent» (can. 405, § 2).

Anche se il Codice prevede che il vescovo ausiliare riceva dal vescovo diocesano la potestà di giurisdizione, spetta solo a quest'ultimo decidere in via definitiva in che modo l'ausiliare lo aiuti nell'esercizio di questa potestà. L'ausiliare esercita la potestà di giurisdizione, come accennato sopra, primariamente mediante l'ufficio di vicario generale o di vicario episcopale, che costituisce il tema di cui adesso intendiamo trattare.

2.2 *L'ufficio del vicario generale ed episcopale*

Il diritto ecclesiale odierno conosce due tipi di vicari: il vicario generale e il vicario episcopale. Entrambe queste figure hanno il compito di coadiuvare e sostituire il vescovo diocesano nel governo della Chiesa particolare¹³⁸.

La figura del vicario generale è comparsa dopo il Concilio Lateranense IV, quando venne concessa ai vescovi diocesani la facoltà di scegliere persone che li coadiuvassero nello svolgimento dei loro compiti; questa figura si è definitivamente affermata nella seconda metà del sec. XVI¹³⁹.

Il CIC/1917 prevedeva che il vicario generale dovesse essere nominato quando lo esigevano le necessità della diocesi. Secondo la normativa vigente, la sua istituzione è obbligatoria, cioè ogni diocesi, grande o piccola, deve avere un vicario generale¹⁴⁰. In realtà è preferibile che vi sia soltanto un vicario generale, però, per l'ampiezza della diocesi, o per altre ragioni pastorali, il vescovo diocesano può costituire anche più vicari generali¹⁴¹. Anche se il Codice vigente non parla di una nomina *ad tempus* del vicario generale, sembra che sia possibile anche questo tipo di nomina¹⁴². Anche se il can. 478 §1 del CIC/83 ha stabilito che l'età minima per questa nomina sia di 30 anni, l'*Apostolorum Successores* consiglia un'età maggiore, vale a dire 40 anni¹⁴³. «Il

¹³⁸ Cf. G. BIER, «Generalvikar», III, can. 475, 1.

¹³⁹ Cf. L. CHIAPPETTA, *Il Codice*, I, 580.

¹⁴⁰ L. CHIAPPETTA, *Il Codice*, I, 581; CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Apostolorum Successores*, 22 feb. 2004, n. 179.

¹⁴¹ Cf. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Apostolorum Successores*, 22 feb. 2004, n. 178; L. CHIAPPETTA, *Il Codice*, I, 581; G. GHIRLANDA, «Vicario generale», 1128; G. SARZI SARTORI, «I vicari», 25.

¹⁴² A. PERLASCA, «I vicari», 47. La ragione per cui è possibile una nomina *ad tempus* del vicario generale si trova nel can. 481 § 1, secondo il quale uno dei casi in cui viene a cessare la potestà del vicario generale (ma anche quella del vicario episcopale), è quando scade il mandato.

¹⁴³ «Quanto all'età, dovranno aver compiuto almeno i 30 anni, ma prudenzialmente, dove è possibile, è auspicabile che abbiano compiuto i 40 anni, e aver raggiunto anche un'adeguata preparazione accademica con il conseguimento del dottorato o della li-

sacerdozio è requisito strettamente necessario ed indispensabile, richiesto *ad validitatem*, perché il compito di vicario episcopale comporta la piena cura d'anime indicata dal can. 150 e la partecipazione alla potestà del vescovo»¹⁴⁴.

Per quanto riguarda la potestà del vicario generale, essa è *ordinaria* in quanto annessa a un ufficio ecclesiastico, ma anche *vicaria* poiché egli non agisce in nome proprio, bensì in nome di colui che rappresenta, cioè in nome del vescovo diocesano come suo *alter ego*¹⁴⁵. Siccome l'ufficio del vicario generale è subordinato a quello del vescovo diocesano, anche la potestà conferita all'ufficio del vicario è subordinata a quella del vescovo diocesano in modo tale da formare con quest'ultimo un'unità; la potestà che egli esercita sui fedeli nella diocesi è attuata non a nome proprio, bensì a nome del vescovo diocesano di cui è vicario¹⁴⁶. Per questo motivo, il can. 480 determina che i vicari non debbano mai agire contro la volontà e l'intenzione del vescovo diocesano¹⁴⁷. Secondo il can. 134, poi, il vicario generale è anche «ordinario del luogo» perché la sua giurisdizione è territoriale, e viene perciò esercitata nei confronti dei fedeli che si trovano in un determinato territorio; il vicario generale ha pertanto la potestà esecutiva ordinaria generale¹⁴⁸.

Per quanto riguarda la figura del vicario episcopale, ricordiamo che si tratta di un nuovo ufficio introdotto dal Concilio Vaticano II; già nel periodo successivo al Concilio di Trento, però, esisteva la possibilità che il vicario generale fosse costituito con giurisdizione limitata a una porzione della diocesi o ad un determinato tipo di compiti¹⁴⁹.

Il vicario episcopale ha la medesima funzione e la medesima potestà ordinaria del vicario generale, si tratta quindi di una potestà *ordinaria* e *vicaria*¹⁵⁰. La differenza sta nella limitatezza della giurisdizione, che in

cenza in Diritto Canonico o in Sacra Teologia, o almeno dovranno essere veramente esperti in tali discipline» (CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Apostolorum Successores*, 22 feb. 2004, n. 178).

¹⁴⁴ M. CALVI, «Vicari», 60-61.

¹⁴⁵ Cf. G. BIER, «Generalvikar», III, can. 475, 3; A. PERLASCA, «I vicari», 48-49; G. SARZI SARTORI, «I vicari», 24-25.

¹⁴⁶ Cf. G. SARZI SARTORI, «I vicari», 25.

¹⁴⁷ «Vicarius generalis et vicarius episcopalis de praecipuis negotiis et gerendis et gestis episcopo diocesano referre debent, nec umquam contra voluntatem et mentem episcoporum diocesani agant» (can. 480).

¹⁴⁸ Cf. G. SARZI SARTORI, «I vicari», 25.

¹⁴⁹ Cf. A. PERLASCA, «I vicari», 34.

¹⁵⁰ «La potestà di un vicario episcopale è ordinaria, cioè legata per il diritto stesso all'ufficio che ricopre, e vicaria, cioè da esercitarsi in dipendenza e per conto del ve-

questo caso non viene esercitata su tutta la diocesi e in tutti gli ambiti della pastorale, come avviene per il vicario generale, bensì in un ambito più ristretto e meglio definito e determinato¹⁵¹. Possiamo dire che «al vicario generale è chiesto di saper cogliere tutti gli aspetti in vista della sintesi; al vicario episcopale è chiesto, partendo dalla sintesi, di operare efficacemente nel proprio settore»¹⁵². L'altra differenza rispetto al vicario generale è che la nomina di uno (o più) vicari episcopali non è obbligatoria. «Il Codice lascia la più ampia facoltà ad ogni singolo vescovo di valutare se, in che modo e in quale misura l'istituzione di questo ufficio possa essere di aiuto al buon governo della diocesi»¹⁵³. La cosa che dovrebbe esser chiara è che «il vicario episcopale è vicario del vescovo, non del vicario generale»¹⁵⁴.

2.3 *Il contributo del carattere vescovile alla natura di un vicario*

Dopo aver visto che il vescovo ausiliare viene assegnato al vescovo diocesano per coadiuvarlo nel governo della diocesi e dopo aver illustrato le figure dei vicari mediante i quali gli ausiliari forniscono questo supporto, torniamo alla domanda posta da Coccopalmerio sul carattere vescovile aggiunto a un vicario. Nel rispondere a questa domanda ci sarà di ausilio esaminare i compiti che rientrano nell'ufficio dei vicari.

La prima cosa da chiarire, per quanto riguarda i compiti del vicario, è che essi, per acquisire il carattere di validità, non richiedono l'episcopato. Siccome è il presbiterato il carattere richiesto per la validità della nomina dei vicari, è chiaro che non può esserci un compito connesso all'ufficio del vicario che non possa essere svolto validamente anche da un presbitero. È chiaro pertanto che tutto quello che compie un vescovo ausiliare in forza dell'ufficio del vicario generale o episcopale lo può fare anche un presbitero.

scovo diocesano. Come per il vicario generale, ma limitatamente all'ambito di sua competenza, la potestà del vicario si esplica nella possibilità di porre gli atti amministrativi sia generali sia singolari. Spettano inoltre al vicario episcopale, sempre nell'ambito della propria competenza, le facoltà abituali concesse al vescovo diocesano dalla Sede Apostolica, come pure l'esecuzione dei rescritti, a meno che espressamente non sia stato disposto in modo diverso o non sia stata scelta l'abilità specifica della persona del vescovo diocesano» (M. CALVI, «Vicari», 60).

¹⁵¹ Cf. M. CALVI, «Vicari», 58; L. CHIAPPETTA, *Il Codice*, I, 581; A. PERLASCA, «I vicari», 49.

¹⁵² A. PERLASCA, «I vicari», 49.

¹⁵³ M. CALVI, «Vicari», 58.

¹⁵⁴ A. PERLASCA, «I vicari», 50.

Ai vicari spetta, in forza del loro ufficio, la stessa potestà esecutiva che spetta al vescovo diocesano¹⁵⁵. A loro, quindi, spetta «porre tutti gli atti amministrativi, ad eccezione di quelli che il vescovo si è riservato oppure che richiedono, a norma del diritto, un mandato speciale» (can. 479 §1). Secondo il can. 479 §3 a loro spettano anche «le facoltà abituali concesse al vescovo dalla Sede Apostolica, come pure l'esecuzione dei rescritti». Per le facoltà abituali «si intende un insieme di facoltà concesse in perpetuo o per un tempo stabilito o per un numero determinato di casi al titolare di un ufficio, per compiere atti di per sé riservati al superiore»¹⁵⁶. Questi atti rientrano nella potestà di governo per la quale risultano abili «coloro che sono insigniti dell'ordine sacro, a norma delle disposizioni del diritto» (can. 129 §1). I fedeli laici, infatti, possono cooperare a norma del diritto nell'esercizio di questa potestà (cf. can. 129 §2). Per rescritto, invece, «s'intende l'atto amministrativo dato per scritto dalla competente autorità esecutiva, per mezzo del quale, di sua stessa natura, su petizione di qualcuno, viene concesso un privilegio, una dispensa o un'altra grazia» (can. 56 §1). Nell'esecuzione dei rescritti, però, si deve tener conto della normativa generale sui rescritti (cf. cann. 59-75) secondo la quale, una grazia che sia stata negata da un vicario generale o da un vicario episcopale, non può essere concessa validamente da un altro vicario dello stesso vescovo diocesano (cf. can. 65 §2). Nel caso in cui questa grazia negata dal vicario venga richiesta successivamente al vescovo diocesano senza far menzione alcuna del diniego precedente, essa è invalida. È invalida anche nel caso se sia stata negata dal vescovo diocesano e poi presentata successivamente al suo vicario generale o episcopale senza avere il consenso del vescovo (cf. can. 65 §3). In tutti questi casi si tratta dell'esercizio della potestà amministrativa. Non si vede come il carattere vescovile possa contribuire al miglioramento dell'esercizio di questi compiti amministrativi.

Su questa scia si pone anche il can. 473 §3 secondo il quale il vicario generale, se le situazioni non suggeriscono diversamente, viene nominato moderatore della curia diocesana¹⁵⁷. Lo stesso canone spiega che il moderatore della curia è un sacerdote, «al quale spetta, sotto l'autorità

¹⁵⁵ Per quanto riguarda il vicario generale, questa potestà viene esercitata su tutta la diocesi; nel caso invece del vicario episcopale, la medesima potestà spetta solo a quella determinata parte del territorio o a quel genere di affari o a quei fedeli di un determinato rito o gruppo, per i quali egli è stato costituito (cf. can. 479 §§1-2).

¹⁵⁶ M. RIVELLA, «Comentario al can. 132», 180.

¹⁵⁷ «Nisi locorum adiuncta iudicio episcopi aliud suadeant, moderator curiae nominetur vicarius generalis aut, si plures sint, unus ex vicariis generalibus» (can. 473 §3).

del vescovo, coordinare le attività che riguardano la trattazione degli affari amministrativi come pure curare che gli altri addetti alla curia svolgono fedelmente l'ufficio loro affidato» (can. 473 §2). Anche in questo caso non si vede come il carattere vescovile possa aggiungere qualcosa all'esercizio di tali compiti, tanto più che il canone non menziona espressamente che il vicario episcopale venga moderatore della curia, bensì soltanto il vicario generale. Un vescovo ausiliare, che viene nominato vicario episcopale, non dovrebbe essere pertanto, di norma, nominato anche moderatore della curia.

Il Codice prevede anche l'istituzione di un consiglio episcopale per promuovere maggiormente l'attività pastorale¹⁵⁸. La sua istituzione è lasciata alla decisione del vescovo diocesano; si tratta di uno strumento di coordinamento pastorale presieduto dal vescovo. I membri di questo consiglio sono i soli vicari generali ed episcopali. Gli altri non possono farne parte perché il principio è che di questo consiglio facciano parte soltanto coloro che partecipano alla potestà di governo del vescovo. Il consiglio ha una mera funzione consultiva. Questo consiglio, naturalmente, è auspicabile solo nelle grandi diocesi in cui ci sono più vicari; giacché si tratta di un organo consultivo sembra che il carattere vescovile non aggiunga nulla alla natura del vicario in modo che egli possa fungere da consulente per le cose che riguardano il governo della Chiesa particolare.

I vicari hanno anche il diritto di partecipare, con il voto consultivo, ai concili particolari (cf. can. 443 §3, 1°). Questo diritto ce l'hanno anche i vescovi ausiliari, però a loro spetta il voto deliberativo (cf. can. 443 §1, 2°). Anche in questo caso, però, non si può dire che il carattere vescovile aggiunga qualcosa all'ufficio del vicario perché al concilio particolare il vescovo ausiliare partecipa comunque in quanto vescovo e non in quanto vicario di un altro vescovo, in quanto egli fa parte *de iure* del Collegio episcopale e partecipa alla potestà divina che Cristo ha affidato ai suoi Apostoli. Il suo diritto di partecipare con il voto deliberativo deriva dalla sua figura episcopale, non da quella vicaria.

Anche al Sinodo diocesano, i vicari hanno il diritto e l'obbligo di partecipare, sempre con il voto consultivo; lo stesso vale anche per il vescovo ausiliare (cf. can. 463 §1, 2°). Il Codice prevede che sia il vescovo diocesano a presiedere il Sinodo; per le singole sessioni del Sinodo, però, egli può delegare il suo vicario generale o episcopale (cf.

¹⁵⁸ «Ubi id expedire iudicaverit, episcopus, ad actionem pastorem aptius fovendam, constituere potest consilium episcopale, constans scilicet vicariis generalibus et vicariis episcopalibus» (can. 473 §4).

can. 462 §2). Anche per questo ruolo, sembra che, ancora una volta, il carattere vescovile non aggiunga nulla alla natura del vicario.

Secondo il Codice, il vescovo diocesano ha l'obbligo della visita canonica¹⁵⁹. Secondo l'*Apostolorum Successores*, la visita pastorale è un'azione apostolica con cui il vescovo mantiene contatti diretti con il clero e con gli altri membri del Popolo di Dio¹⁶⁰; la visita pastorale manifesta infatti il vescovo concretamente come «principio e fondamento visibile dell'unità nella Chiesa particolare»¹⁶¹ e sembra che né il vicario né l'ausiliare possano sostituirlo pienamente in questo suo obbligo. A questo riguardo, il Codice prescrive che quest'obbligo del vescovo diocesano ha un carattere personale; egli cioè solo in caso di legittimo impedimento può essere sostituito da altri, per esempio dal vicario generale o episcopale e anche dal vescovo ausiliare¹⁶². È possibile che qui il carattere vescovile aggiunga qualcosa in più a differenza del vicario? Per dare una risposta occorre vedere gli atti che vengono compiuti dal vescovo diocesano durante una visita pastorale.

L'*Apostolorum Successores* propone al vescovo diocesano alcuni atti da realizzare nel corso della visita pastorale alle parrocchie¹⁶³; uno dei primi è quello di celebrare l'Eucaristia insieme col parroco e con il popolo di Dio che rientra nella parrocchia stessa¹⁶⁴. Sul legame tra il vescovo diocesano e il popolo della parrocchia che appartiene alla sua diocesi si è già detto¹⁶⁵, quindi non ci soffermiamo ulteriormente su questo punto; superfluo aggiungere che, anche in questo caso, il carattere vescovile del vescovo ausiliare non aggiunge nulla all'ufficio del vicario, in quanto né l'uno né l'altro possono sostituire il vescovo, così da rendere questa celebrazione una manifestazione piena, completa, perfetta della Chiesa particolare. Il secondo atto che il Direttorio propone è il conferi-

¹⁵⁹ «Tenetur episcopus obligatione dioecesis vel ex toto vel ex parte quotannis visitandae, ita ut singulis saltem quinquenniis universam dioecesim, ipse per se vel, si legitime fuerit impeditus, per episcopum coadiutorem, aut per auxiliarem, aut per vicarium generalem vel episcopalem, aut per alium presbyterum visitet» (can. 396 §1).

¹⁶⁰ Cf. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Apostolorum Successores*, 22 feb. 2004, n. 220.

¹⁶¹ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Apostolorum Successores*, 22 feb. 2004, n. 220.

¹⁶² Cf. L. CHIAPPETTA, *Il Codice*, I, 502.

¹⁶³ Cf. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Apostolorum Successores*, 22 feb. 2004, n. 221.

¹⁶⁴ Cf. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Apostolorum Successores*, 22 feb. 2004, n. 221.

¹⁶⁵ Cf. cap. III, 1.2.1 La celebrazione dell'Eucaristia, pagg. 127-131.

mento del sacramento della Confermazione che deve avvenire possibilmente durante la messa¹⁶⁶. In base a quanto già detto sull'amministrazione della cresima¹⁶⁷, è chiaro che il carattere vescovile dell'ausiliare non risulti particolarmente.

Siccome la visita pastorale è da considerarsi un'«occasione per ravvivare le energie degli operai evangelici, lodarli, incoraggiarli e consolarli»¹⁶⁸, il vescovo è invitato anche a incontrare il parroco e gli altri chierici che offrono il loro aiuto nella parrocchia. Dovrebbe anche riunirsi con il Consiglio pastorale e con il Consiglio per gli affari economici, avere un incontro con i bambini, con i ragazzi e i giovani che percorrono l'itinerario catechistico. Se esistono nella parrocchia scuole o altre opere e istituzioni cattoliche che dipendono dalla parrocchia, il vescovo è tenuto a visitarle. E alla fine, come ultimo punto, il Direttorio invita il vescovo a visitare alcuni malati della parrocchia¹⁶⁹. In tutti questi atti è chiaro che non è richiesto di per sé l'episcopato ma non possiamo negare che in tutti questi incontri, condotti con spirito pastorale, i fedeli percepiscono in maniera molto diversa l'incontro con un presbitero che rappresenta il vescovo rispetto all'incontro con un vescovo, anche se egli non è il loro vescovo diocesano, bensì solo il suo ausiliare. In questo senso, possiamo affermare che il carattere vescovile potrebbe aggiungere in più, ma solo per quanto concerne la percezione umana. Elevare qualcuno al rango dell'episcopato a causa del fatto che almeno nelle visite pastorali il popolo possa incontrare un vescovo, anche se non è il loro vero pastore sembra, secondo noi, una ragione alquanto insufficiente. La ragione che sta a monte è la considerazione della figura del vescovo secondo le categorie sociologiche del primato, dell'onore e del prestigio. Non è facile cambiare la *mens* degli uomini e favorire il passaggio dalla categoria del «prestigio e onore» a quella del «pastore». Il vero problema, forse, non è nella *mens* dei fedeli bensì nel fatto che un vescovo ha talvolta una diocesi così grande che non può visitarla tutta nell'arco di cinque anni. Il can. 396 §1 dice che «il vescovo è tenuto all'obbligo di visitare ogni anno la diocesi, o tutta o in parte, in modo da visitare tutta la diocesi almeno ogni cinque anni». Siamo dell'opinione che in questo consiste il vero problema

¹⁶⁶ Cf. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Apostolorum Successores*, 22 feb. 2004, n. 221.

¹⁶⁷ Cf. cap. III, 1.2.2 La celebrazione del sacramento della cresima, pagg. 132-136.

¹⁶⁸ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Apostolorum Successores*, 22 feb. 2004, n. 220.

¹⁶⁹ Cf. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Apostolorum Successores*, 22 feb. 2004, n. 221.

perché, se un vescovo diocesano non può visitare la sua diocesi nei cinque anni previsti dalla normativa, per incontrare la porzione del popolo di Dio affidatogli, che senso ha allora la figura del vescovo diocesano per la diocesi, se non è in grado di esercitare il suo ruolo di pastore che pasce il gregge affidatogli da Dio (cf. 1 Piet 5,2)?

Riflettiamo altresì su quella che viene spesso definita come l'«autorità episcopale»; essa viene presentata come ciò che si aggiunge alla natura del vicario per poter esercitare il suo ufficio nel modo più completo. Questo concetto dell'autorità episcopale presuppone la percezione della figura del vescovo secondo le categorie sociologiche della potestà, dell'onore e del prestigio. Il senso è che tutti gli atti succitati acquistano un valore in più perché sono stati compiuti da una persona dotata di onore e di prestigio. Ma non è questa l'unica ragione, anche il concetto stesso di autorità contribuisce a questo ragionamento. Il termine «autorità» viene in genere percepito come *auctoritas*. Anche «tutte le definizioni classiche di autorità sono basate sull'idea latina di *auctoritas* e condividono una caratteristica comune: presuppongono l'autorità come una richiesta esterna di sottomissione»¹⁷⁰. Di conseguenza, anche l'«autorità episcopale» viene percepita attraverso le stesse categorie, però per comprendere il vero significato dell'autorità episcopale occorre fissare lo sguardo su Colui che è il vescovo per eccellenza: ogni vescovo è infatti chiamato ad uniformarsi a Cristo¹⁷¹.

Cristo, invece di essere un'autorità oggettiva che parla, agisce e ordina, «spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini» (Fil 2,7)¹⁷². In quanto servo, la sua autorità non può

¹⁷⁰ I. ZIZIOULAS, *L'uno e i molti*, 187.

¹⁷¹ «Tra le diverse immagini quella del pastore, con particolare eloquenza, illustra l'insieme del ministero episcopale, in quanto manifesta il suo significato, il suo fine, il suo stile, ed il suo dinamismo evangelizzatore e missionario. Cristo Buon Pastore indica al vescovo la quotidiana fedeltà alla propria missione, la piena e serena dedizione alla Chiesa, la gioia di condurre verso il Signore il Popolo di Dio che gli viene affidato e la felicità nell'accogliere nell'unità della comunione ecclesiale tutti i figli di Dio dispersi (cf. Mt 15,24; 10,6). Nella contemplazione dell'icona evangelica del Buon Pastore, il vescovo trova il senso del dono continuo di sé, ricordando che il Buon Pastore ha offerto la vita per il gregge (cf. Gv 10,11) ed è venuto per servire e non per essere servito (cf. Mt 20,28); inoltre vi trova la fonte del ministero pastorale per cui le tre funzioni di insegnare, santificare e governare debbono essere esercitate con i tratti caratteristici del Buon Pastore. Per svolgere, dunque, un fecondo ministero episcopale, il vescovo è chiamato ad uniformarsi a Cristo in maniera tutta speciale nella sua vita personale e nell'esercizio del ministero apostolico» (CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio Apostolorum Successores*, 22 feb. 2004, n. 2).

¹⁷² Cf. I. ZIZIOULAS, *L'uno e i molti*, 189.

essere percepita come una richiesta di sottomissione proveniente dall'esterno. La sua autorità si impone invece dall'interno quale affermazione dell'autenticità della sua esistenza. In questo modo l'autorità di Cristo non è autorità nel senso di *auctoritas*, bensì in quello di autenticità¹⁷³. Paolo VI afferma la stessa cosa con una sua celebre frase: «L'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni»¹⁷⁴. Il vescovo diventa autorevole, perciò, solo se è un testimone autentico di Gesù Cristo. La sua autorità non si impone dall'esterno, bensì dall'interno, cioè dalla sua vita autenticamente cristiana.

La *Pastores gregis*, riferendosi al Vangelo e ai documenti conciliari, dice che i vescovi, nell'esercizio del loro ministero, debbono comportarsi come coloro che servono, avendo sempre sotto gli occhi l'esempio di Gesù, il Buon Pastore, che non è venuto per essere servito, ma per servire¹⁷⁵. L'autorità del Buon Pastore si rivela quindi nel servizio agli altri. Se ogni vescovo, occupandosi di curare il suo gregge, si deve comportare come colui che serve, la sua autorità consiste in realtà nel servire; proprio nel servire gli altri il vescovo diventa testimone autentico di Gesù Cristo e, in quanto tale, diventa autorevole.

Si tratta di una caratteristica di quanti hanno ricevuto il sacramento dell'ordine in quanto il can. 1025 §2 afferma il principio fondamentale del sacramento dell'ordine: questo sacramento non è conferito per la santificazione personale del singolo, ma per il suo servizio alla Chiesa¹⁷⁶. Nessuno viene pertanto ordinato per la propria devozione bensì per servire la comunità; così, anche un vicario generale o episcopale che non sia vescovo può compiere tutti i suoi atti con la stessa autorità, cioè come testimone autentico di Gesù Cristo.

Torniamo infine alla domanda: che cosa aggiunge il carattere vescovile alla natura di un vicario generale o di un vicario episcopale? La risposta, che si è cristallizzata attraverso la descrizione dei compiti che vengono affidati a un vicario, sembra andare in senso negativo, in quanto, a nostro avviso, il carattere vescovile non aggiunge nulla alla natura di un vicario

¹⁷³ Cf. I. ZIZIOULAS, *L'uno e i molti*, 189.

¹⁷⁴ PAOLO VI, esort. ap., *Evangelii nuntiandi*, 8 dic. 1975, n. 41.

¹⁷⁵ «Trattando del dovere di governare la famiglia di Dio e di assumere la cura abituale e quotidiana del gregge del Signore Gesù, il Concilio Vaticano II spiega che i vescovi nell'esercizio del loro ministero di padri e pastori in mezzo ai loro fedeli debbono comportarsi come "coloro che servono", avendo sempre sotto gli occhi l'esempio del Buon Pastore, che è venuto non per essere servito, ma per servire e dare la sua vita per le pecore» (GIOVANNI PAOLO II, esort. ap. *Pastores gregis*, 16 ott. 2003, n. 42).

¹⁷⁶ Cf. A. PERLASCA, «Comentario al can. 1025», 852.

generale o di un vicario episcopale. Se non fosse così, come presumere che il vescovo diocesano possa soddisfare adeguatamente le esigenze di una diocesi con dei vicari che non sono vescovi¹⁷⁷?

Per concludere non possiamo far altro che dar ragione a Coccopalmerio, il quale ritiene che vada ripensata la nomina del vescovo ausiliare come vicario generale o episcopale¹⁷⁸. La prima ragione è che, come abbiamo visto, il carattere vescovile non aggiunge nulla alla natura del vicario. Che senso ha allora che sia un vescovo a svolgere questo incarico? La risposta a questa domanda diventa ancora più chiara se si considera la realtà sacramentale del vescovo. Il Concilio Vaticano II insegna che «con la consacrazione episcopale viene conferita la pienezza del sacramento dell'ordine» (LG 21)¹⁷⁹. Questo sacramento viene definito dal *Catechismo della Chiesa Cattolica* «il sacramento del ministero apostolico» perché con esso «la missione affidata da Cristo ai suoi Apostoli continua ad essere esercitata nella Chiesa sino alla fine dei tempi» (CCC 1536). Gli Apostoli, per poter svolgere questa missione, «sono stati arricchiti da Cristo con una effusione speciale dello Spirito Santo disceso su loro [...] ed essi stessi con la imposizione delle mani diedero questo dono spirituale ai loro collaboratori» (LG 21). Ai vescovi, allora, «con l'imposizione delle mani e con le parole della consacrazione la grazia dello Spirito Santo viene conferita e viene impresso un sacro carattere, in maniera che i vescovi, in modo eminente e visibile, sostengano le parti dello stesso Cristo Maestro, Pastore e Pontefice, e agiscano in sua persona» (CCC 1558). In questo modo, nella persona del vescovo «è presente in mezzo ai credenti il Signore Gesù Cristo, pontefice sommo» (LG 21). È ovvio che un vescovo è un vescovo, non intendiamo assolutamente mettere in dubbio la realtà sacramentale del vescovo ausiliare. Ogni vescovo, quindi anche il vescovo ausiliare, riceve con la consacrazione episcopale la pienezza dell'ordine sacro e, in quanto tale, è un vero e proprio vescovo, cioè un successore degli Apostoli con tutto ciò che questo comporta. Proprio perché anche un vescovo ausiliare è un successore degli Apostoli e proprio perché a un vescovo ausiliare viene conferita la pienezza del sacramento del ministero apostolico, cioè dell'ordine, non possiamo non mettere in dubbio l'utilità del fatto che la pienezza del sacramento venga conferita a un sacerdote per

¹⁷⁷ Cf. F. COCCOPALMERIO, «Vereint», 337.

¹⁷⁸ Cf. F. COCCOPALMERIO, «Vereint», 342.

¹⁷⁹ «Per una conferma dal punto di vista biblico e liturgico, la *Lumen Gentium* si richiama ai testi di 1Tim 4,14 e 2Tim 1,6-7, [...], alla *Tradizione apostolica* e ad altri documenti posteriori, nei quali la realtà spirituale tramessa è il "sommo sacerdozio"» (P. GOYRET, «Episcopato», 621).

poter svolgere compiti per i quali non c'è la necessità della pienezza del sacramento. Anche un sacerdote, che è privo della pienezza del sacramento dell'ordine, può svolgere tutti i compiti del vicario generale o del vicario episcopale.

L'altra ragione per cui siamo d'accordo con Coccopalmerio si ritrova nella dottrina conciliare sulla collegialità episcopale. Il Direttorio *Apostolorum Successores*, riferendosi al can. 473 §2 afferma che «il coordinamento dell'attività pastorale della diocesi spetta naturalmente al vescovo diocesano, dal quale dipendono direttamente i vicari, generali ed episcopali»¹⁸⁰. In questo modo, anche il vescovo ausiliare, così come il vicario, dipende direttamente dalla potestà del vescovo diocesano. Partendo dalla dottrina del Vaticano II sulla collegialità episcopale sembra proprio incomprensibile che un vescovo sia sottomesso alla potestà di un altro vescovo. Se ogni vescovo, con la consacrazione episcopale, diventa membro del Collegio dei vescovi, nel quale si esprime la parità dei vescovi, come è possibile che un vescovo venga sottomesso alla potestà di un altro vescovo? Invece di vedere nel vescovo ausiliare un *vicarius* che lo sostituisce, il vescovo diocesano dovrebbe vedere in lui un fratello nell'episcopato.

3. La problematica dell'ufficio del vescovo ausiliare

Siccome ogni vescovo ausiliare deve essere nominato vicario generale o almeno episcopale, si cade spesso nella tentazione di equiparare la figura del vescovo ausiliare a quella del vicario generale. In questo modo, si giustifica la presenza di un vescovo ausiliare nella diocesi attraverso i compiti che egli vi svolge. Questi compiti – il cui valore non desideriamo certo mettere in nessun caso in discussione – sono in realtà i compiti propri del vicario generale e non del vescovo ausiliare. In altri termini, il vescovo ausiliare li compie con la potestà del vicario generale e non con la potestà del vescovo ausiliare. Da dove viene, però, questa tendenza ad equiparare queste due figure, cioè qual è la ragione per cui questo avviene? La risposta va ricercata nell'ufficio del vescovo ausiliare.

Per quanto riguarda poi l'ufficio del vescovo ausiliare, alcuni degli autori non sono d'accordo sull'uso del termine ufficio con riferimento al vescovo ausiliare. Wijlens, per esempio, parlando dell'ufficio del vescovo ausiliare, scrive: «È notevole parlare qui di ufficio dato che all'ufficio di ausiliare non è connessa potestà alcuna»¹⁸¹. Sulla stessa scia

¹⁸⁰ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Apostolorum Successores*, 22 feb. 2004, n. 177.

¹⁸¹ M. WIJLENS, «I vescovi», 330.

si pone Puig il quale afferma che l'espressione «vescovo ausiliare» non è il nome di un ufficio o di una funzione specifica¹⁸². Prima di approfondire questo punto, occorre spiegare il concetto di «ufficio ecclesiastico» nella normativa della Chiesa.

Il termine «ufficio» ha le sue radici nella lingua latina. Con il termine latino «*officium*», che viene dal termine «*ops*» e dalla radice di «*facere*», si indicava la funzione pubblica dei magistrati; questo termine confluisce nel mondo cristiano quando il cristianesimo diventa la religione ufficiale dell'Impero romano. Anche i chierici vengono visti come i titolari di un ufficio¹⁸³. Durante la storia della Chiesa, gli uffici sono diventati gli strumenti mediante i quali la Chiesa offre ai fedeli i suoi servizi per la loro salvezza. Ancora oggi gli uffici hanno una grande rilevanza nella vita della Chiesa in quanto l'attività della Chiesa, specialmente quella amministrativa, si esprime attraverso gli uffici¹⁸⁴.

Il CIC/17 distingueva tra ufficio in senso lato e ufficio in senso stretto¹⁸⁵. Per ufficio in senso lato si intendeva qualsiasi funzione o incarico che veniva svolto per un fine spirituale. Per ufficio in senso stretto si intendeva invece «una funzione o incarico costituito stabilmente a norma dei sacri canoni, a cui fosse annessa una qualche partecipazione della potestà ecclesiastica di ordine o di giurisdizione»¹⁸⁶. Sia nell'uno che nell'altro caso si trattava di un *munus*, cioè di una funzione o di un incarico. Il § 2 dello stesso canone stabiliva che il termine era da intendersi, di norma, in senso stretto¹⁸⁷, presupponendo così una partecipazione alla potestà della Chiesa. Secondo il can. 118 del CIC/17, solo i chierici potevano ottenere potestà di giurisdizione o potestà di ordine¹⁸⁸. Gli uffici ecclesiastici in senso stretto erano pertanto riservati ai chierici¹⁸⁹.

¹⁸² Cf. F. PUIG, «La provvista», 372.

¹⁸³ Cf. U. RHODE, *Norme generali II*, 177.

¹⁸⁴ Cf. GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *Il diritto*, I, 452.

¹⁸⁵ «*Officium ecclesiasticum lato sensu est quodlibet munus quod in spiritualem finem legitime exercetur; stricto autem sensu est munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter constitutum, ad normam sacrorum canonum conferendum, aliquam saltem secumferens participationem ecclesiasticae potestatis sive ordinis sive iurisdictionis*» (can. 145 §1 CIC/17).

¹⁸⁶ L. CHIAPPETTA, *Il Codice*, I, 201.

¹⁸⁷ «*In iure officium ecclesiasticum accipitur stricto sensu, nisi aliud ex contextu sermonis appareat*» (can. 145 §2 CIC/17).

¹⁸⁸ «*Soli clerici possunt potestatem sive ordinis sive iurisdictionis ecclesiasticae et beneficium ac pensiones ecclesiasticas obtinere*» (can. 118 CIC/17).

¹⁸⁹ «È da notare che nel CIC/1917 si diventava chierico già con la tonsura. Era dunque possibile avere un ufficio ecclesiastico senza aver ricevuto il sacramento dell'ordine» (U. RHODE, *Norme generali II*, 178).

Il nuovo Codice, in cui il termine *officium* si ritrova per ben 270 volte¹⁹⁰, riprende la definizione dell'ufficio in senso lato, però lo libera dal suo carattere esclusivamente clericale perché «non sempre e necessariamente l'esercizio dell'ufficio significa partecipazione alla potestà»¹⁹¹. Il testo del can. 145 del Codice attualmente in vigore stabilisce che l'ufficio ecclesiastico è «qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale» (can. 145 §1). Il testo del canone costituisce in realtà una ridefinizione del decreto *Presbyterorum ordinis* in cui si afferma che «per ufficio ecclesiastico si deve intendere qualsiasi incarico conferito in modo stabile per un fine spirituale» (PO 20). Da queste due definizioni dell'ufficio ecclesiastico derivano alcuni elementi che ogni ufficio ecclesiastico deve contenere: l'*incarico*, il *fine spirituale*, la *stabilità* e l'*origine*¹⁹².

Per quanto riguarda il primo elemento, l'*incarico*, sia il *Presbyterorum ordinis* sia anche il can. 145 §1, si riferiscono all'ufficio come a un *munus*. Il termine latino *munus*, che nel Codice ricorre 77 volte, viene tradotto, nel contesto dell'ufficio ecclesiastico, con «incarico»¹⁹³; in questo modo, un ufficio ecclesiastico si configura come «un incarico che prevede una o più funzioni da cui conseguono obblighi e diritti ben definiti»¹⁹⁴.

Questo incarico viene conferito per un *fine spirituale*: «la finalità suprema della Chiesa, a cui tendono gli uffici istituiti e operanti in essa, è l'attualizzazione del Regno di Dio e la salvezza delle anime»¹⁹⁵. Quindi,

¹⁹⁰ «80 volte con il significato di obbligo al quale si è vincolati, di azione liturgica (can. 556) o di modalità doverosa di comportamento (can. 1470 § 2); altre cinque volte nel senso di istituzione di pubblica amministrazione; 185 volte “esprime un grado di dignità o un insieme di diritti ed obblighi affidati a qualcuno, ossia un ‘munus’ (un incarico) speciale” compresi gli uffici secolari (cf can. 285 §§ 3-4)» (G. BRUGNOTTO, «L'ufficio ecclesiastico», 55).

¹⁹¹ A. ALVAREZ, «Ufficio ecclesiastico», 1704. «Quindi anche i laici, a norma del can. 228, possono essere titolari di uffici nella Chiesa, a meno che in certi casi non si richiedano particolari qualità di cui i laici sono privi (cf. can. 274 §1)» (V. DE PAOLIS – A. D'AURIA, *Le norme generali*, 479).

¹⁹² Cf. G. BRUGNOTTO, «L'ufficio ecclesiastico», 56; L. CHIAPPETTA, *Il Codice*, I, 201; G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 349; C. REDAELLI, «Comentario al can. 145», 190; U. RHODE, *Norme generali II*, 179.

¹⁹³ Cf. G. BRUGNOTTO, «L'ufficio ecclesiastico», 56; L. CHIAPPETTA, *Il Codice*, I, 201; G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 349; M. MOSCONI, «Quando occorre la nomina», 124; C. REDAELLI, «Comentario al can. 145», 190.

¹⁹⁴ M. CALVI, «Vicari», 66.

¹⁹⁵ L. CHIAPPETTA, *Il Codice*, 201.

non si tratta di «un'attribuzione puramente onorifica, ma deve corrispondere ad un'effettiva forma di lavoro che si configuri come di aiuto per altre persone»¹⁹⁶.

Il terzo elemento che contiene ogni ufficio ecclesiastico è la *stabilità*. Il Codice prescrive che l'ufficio ecclesiastico è costituito in forma stabile¹⁹⁷. Si tratta di una stabilità oggettiva, «che non è da confondersi con quella soggettiva del titolare dell'ufficio. Il titolare, infatti, muta e può anche mancare per più tempo, nel qual caso si dirà solo che l'ufficio è vacante»¹⁹⁸. Allora, la stabilità dell'ufficio esiste anche quando si tratta di un ufficio che, per sua natura, è temporaneo, come per esempio nel caso dell'amministratore diocesano il quale viene nominato solo quando la sede diocesana è vacante¹⁹⁹.

Il quarto e ultimo elemento è l'*origine* dell'ufficio; dalla definizione risulta che l'ufficio ecclesiastico può avere la sua origine sia nel diritto divino che nel diritto ecclesiastico. Secondo Rhode, solo l'ufficio del Romano Pontefice e quello del vescovo diocesano sono costituiti per disposizione divina, tutti gli altri uffici ecclesiastici, dunque, sono costituiti per disposizione ecclesiastica²⁰⁰. L'istituzione dell'ufficio comporta con sé anche obblighi e diritti che sono connessi con l'ufficio stesso. Il can 145 §2 stabilisce che «gli obblighi e i diritti propri dei singoli uffici ecclesiastici sono definiti sia dallo stesso diritto con cui l'ufficio viene costituito, sia dal decreto dell'autorità competente con cui viene insieme costituito e conferito»²⁰¹.

¹⁹⁶ M. MOSCONI, «Quando occorre la nomina», 124.

¹⁹⁷ «Il Codice parla di “stabiliter constitutum”, differentemente dal Concilio che dice “stabiliter collatum”. La differenza tra “constituere” e “conferre” è di rilievo. Il primo verbo riguarda la creazione dell'ufficio stesso; il secondo invece il conferimento ad un titolare. Ora è chiaro che può verificarsi il caso che un ufficio sia già effettivamente costituito dal diritto, ma non sia di fatto assegnato a nessuno. Siccome sulla parola “collatum” usata dal testo conciliare vi erano state differenti interpretazioni, il Codice ha preferito risolvere la questione usando la parola “constitutum”. Si tratta di una costituzione o creazione stabile, che abbia cioè una permanenza *constitutum* nell'ordinamento giuridico» (V. DE PAOLIS – A. D'AURIA, *Le norme generali*, 478).

¹⁹⁸ L. CHIAPPETTA, *Il Codice*, 201.

¹⁹⁹ Cf. GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *Il diritto*, I, 453; V. DE PAOLIS – A. D'AURIA, *Le norme generali*, 478; C. REDAELLI, «Comentario al can. 145», 190.

²⁰⁰ Cf. U. RHODE, *Norme generali II*, 180.

²⁰¹ «Se l'ufficio è di diritto divino, nulla vieta che la legge ecclesiastica ne precisi ulteriormente il contenuto, configurando altri diritti e doveri e ipotizzando diverse modalità di esercizio» (V. DE PAOLIS – A. D'AURIA, *Le norme generali*, 479).

Il Codice vigente stabilisce che il vescovo ausiliare ha gli obblighi e i diritti fissati sia dai canoni del Codice sia dalla lettera di nomina²⁰²; questa è una prassi abituale per la nomina del vescovo coadiutore o del vescovo ausiliare con facoltà speciali. Può avvenire però che anche nella lettera di nomina del vescovo ausiliare semplice vengano fissati alcuni obblighi e diritti. Si tratta però delle attribuzioni della figura del vescovo ausiliare, non si tratta di obblighi e doveri che, di per sé, sono propri di questa figura. Se fossero invece tali, non ci sarebbe bisogno di menzionarli espressamente nella lettera di nomina in quanto sarebbero già inclusi nell'ufficio del vescovo ausiliare. Si tratta perciò di aggiunte che devono essere, lo ribadiamo, esplicitamente menzionate nella lettera stessa.

Gli obblighi e i diritti stabiliti dal Codice per il vescovo ausiliare semplice²⁰³ sono invece i seguenti: l'obbligo di essere nominato vicario generale o almeno vicario episcopale (cf. can. 406 §2), il diritto di precedenza nella consultazione e nella valutazione degli affari di maggiore importanza della diocesi (cf. can. 407 §2), l'obbligo di esercitare i compiti di comune accordo con il vescovo diocesano (cf. can. 407 §3), l'obbligo di celebrare i pontificali e le altre funzioni, ogni volta che siano richiesti (cf. can. 408 §1), il diritto di conservare durante la sede vacante tutte e sole le potestà e le facoltà di cui godeva *sede plena* come vicario generale o come vicario episcopale (cf. can. 409 §2); dello stesso diritto egli gode anche nel caso in cui il vescovo diocesano sia sospeso (cf. can. 481 §2) e nel caso di un suo trasferimento (cf. can. 418 §2, 1°); il vescovo ausiliare semplice ha inoltre il diritto di governare la diocesi durante la sede vacante fino alla costituzione dell'amministratore diocesano (cf. can. 419); ha l'obbligo della residenza (cf. can. 410), ha il diritto di far parte del Consiglio episcopale (cf. can. 473 §4), ha il diritto di partecipare al Concilio Ecumenico, al Concilio particolare e al Sinodo

²⁰² «Episcopus coadiutor, itemque Episcopus auxiliaris, obligationes et iura habent quae determinantur praescriptis canonum qui sequuntur, atque in litteris suae nominationis definiuntur» (can. 405 §1).

²⁰³ Il Legislatore ha fatto una distinzione tra i compiti che riguardano il vescovo coadiutore e il vescovo ausiliare dotato di facoltà speciali da una parte e quelli del vescovo ausiliare semplice dall'altra. Così, per esempio, il compito di assistere il vescovo diocesano in tutto il governo della diocesi e di supplirlo in caso di assenza o di impedimento non spetta al vescovo ausiliare semplice, bensì solamente al vescovo coadiutore e al vescovo ausiliare munito di facoltà speciali (cf. can. 405 §2). La ragione di tale norma dobbiamo cercarla nel fatto che questi due ultimi vengono assegnati al vescovo diocesano in circostanze di particolare gravità, perciò il loro compito è più ampio di quello del vescovo ausiliare semplice (cf. L. CHIAPPETTA, *Il Codice*, I, 515).

diocesano (cf. cann. 339 §1; 443 §1, 2° e 463 §1, 1°) ed ha infine il diritto di partecipare alle assemblee della Conferenza Episcopale (cf. can. 454 §2). Il vescovo ausiliare, come abbiamo visto, possiede perciò obblighi e diritti che sono collegati con la sua figura, ma la loro presenza è un segno sufficiente per affermare che si tratta di un ufficio ecclesiastico? Sembra che la risposta si trovi nell'interpretazione del significato del termine «*munus*».

Da quanto detto in precedenza si deduce che, per poter parlare di un ufficio ecclesiastico, si deve verificare la presenza degli elementi essenziali. In modo particolare, è necessario constatare l'esistenza di un incarico in quanto sia il *Presbiterium Ordinis* 20 come anche il can. 145 stabiliscono che per ufficio ecclesiastico si deve intendere qualunque *munus*²⁰⁴. Redaelli definisce un incarico – prima che un insieme di doveri e di diritti – come una funzione o un complesso di funzioni da cui conseguono obblighi e diritti²⁰⁵. Non è sufficiente pertanto che esistano doveri e diritti per confermare l'esistenza di un ufficio ecclesiastico ma è necessario, in via prioritaria, che ci sia una funzione o un complesso di funzioni, dai quali poi derivano gli obblighi e i diritti propri dell'ufficio stesso. Questa realtà ci consente di risolvere la nostra problematica; occorre anzitutto verificare l'esistenza delle funzioni che sono proprie del vescovo ausiliare e non tanto gli obblighi e i diritti per scoprire se si tratta di un ufficio ecclesiastico.

Prima di verificare le funzioni occorre chiarire alcuni punti. Il primo punto è che gli ordini sacri, in quanto tali, non sono considerati degli uffici²⁰⁶; quello del vescovo ausiliare, in virtù della sua consacrazione episcopale, non viene subito considerato come un ufficio ecclesiastico. Il secondo punto è che dobbiamo distinguere tra la figura del vescovo ausiliare e le funzioni svolte dal vescovo ausiliare: non ogni compito che viene svolto dal vescovo ausiliare, infatti, appartiene propriamente al vescovo ausiliare. O, in altri termini, ci sono compiti che sono svolti dal vescovo ausiliare però in forza di un altro ufficio che gli viene affidato.

Nell'analisi da noi finora condotta, abbiamo studiato alcuni dei compiti che sono svolti di solito dal vescovo ausiliare in una Chiesa particolare. Da quello che possiamo constatare, questi compiti, però, non appartengono propriamente al vescovo ausiliare, bensì all'ufficio del vescovo diocesano o all'ufficio del vicario generale o del vicario episcopale. Nel primo caso si tratta della celebrazione dei pontificali e

²⁰⁴ Cf. M. MOSCONI, «Quando occorre la nomina», 122.

²⁰⁵ Cf. C. REDAELLI, «Comentario al can. 145», 189.

²⁰⁶ Cf. U. RHODE, *Norme generali II*, 177.

delle altre funzioni; questi compiti, anche se vengono compiuti da un vescovo ausiliare, sono in realtà compiti che appartengono all'ufficio del vescovo diocesano. Solo quando egli è impedito, il diritto stabilisce che egli li possa affidare al vescovo ausiliare o a un altro sacerdote a sua scelta. Giacché spetta al vescovo diocesano scegliere a chi affidare questo incarico, è chiaro che quest'incarico non spetta *ipso iure* al vescovo ausiliare; affinché l'ausiliare svolga questi compiti, bisogna che sia il vescovo diocesano ad affidarglieli. Questo mostra che non si tratta di compiti che appartengono propriamente al vescovo ausiliare. Se fossero tali, egli li potrebbe assolvere anche quando il vescovo diocesano non glieli affida.

Nel secondo caso si tratta dei compiti che rientrano nell'ambito della potestà esecutiva; è palese che il vescovo ausiliare non viene *ipso iure* nominato vicario generale o vicario episcopale, ma questo avviene con un atto amministrativo emanato dal vescovo diocesano. Prima di questa nomina, egli non può svolgere nessun compito che appartiene all'ufficio del vicario generale. Solo dopo che viene nominato vicario generale o vicario episcopale, egli svolge questi compiti in forza della nomina per l'ufficio del vicario e non in forza del fatto che è il vescovo ausiliare. Questo complesso di funzioni non appartiene al vescovo ausiliare; se non fosse così, non ci sarebbe bisogno della nomina all'ufficio del vicario generale o vicario episcopale.

Da quanto detto, possiamo concludere che non esistono funzioni e incarichi che sono propri della figura del vescovo ausiliare. Si tratta di una figura personale con il carattere vescovile alla quale si possono attribuire diverse funzioni. Poiché l'ufficio del vescovo ausiliare non comporta nessun incarico, siamo dell'opinione che in questo caso, in base al can. 145 della normativa odierna, non possiamo parlare di un ufficio ecclesiastico.

Siccome non si tratta di un ufficio ecclesiastico, Puig considera che non si dovrebbe parlare neanche di provvisione nel caso dei vescovi ausiliari²⁰⁷. Il Codice attuale non dà una definizione della provvisione dell'ufficio ecclesiastico, però dal Codice precedente si può concludere che si tratta della concessione di un ufficio ecclesiastico fatta dall'autorità competente²⁰⁸. In questo contesto De Paolis e D'Auria, nel loro commento al primo libro del Codice, descrivono la provvisione come l'atto amministrativo con il quale l'autorità competente conferisce l'uf-

²⁰⁷ Cf. F. PUIG, «La provvista», 372.

²⁰⁸ «Nomine canonicae provisionis venit concessio officii ecclesiastici a competenti auctoritate ecclesiastica ad normam sacrorum canonum facta» (can. 147 §2 CIC/17).

ficio ecclesiastico, secondo le norme canoniche²⁰⁹. Si tratta dunque di «un atto indispensabile perché si possa ottenere validamente l'ufficio»²¹⁰.

Abbiamo visto nel capitolo precedente che il vescovo ausiliare viene nominato dalla Santa Sede²¹¹. Poiché la provvisione è la concessione di un ufficio ecclesiastico, sembra che davvero non possiamo definire questa nomina come una provvisione, in quanto abbiamo visto che l'ufficio del vescovo ausiliare non esiste. Qui, non possiamo non intravedere una somiglianza con la figura cardinalizia.

Secondo gli elementi richiesti per un ufficio ecclesiastico, sembra abbastanza chiaro che, nel caso dei cardinali di Santa Romana Chiesa, non si tratta di un ufficio ecclesiastico bensì di una figura personale²¹². Anche in questo caso non possiamo parlare di una provvisione bensì di una promozione alla dignità cardinalizia. Il Codice stabilisce che coloro che siano costituiti almeno nell'ordine del presbiterato, vengono prescelti e, con un decreto del Romano Pontefice, promossi cardinali affinché assistano il Romano Pontefice (cf. cann. 349 e 351 §§1-2). Similmente, nel caso del vescovo ausiliare, in quanto figura personale e non funzionale, un sacerdote, attraverso un decreto singolare del Romano Pontefice, viene scelto e promosso alla dignità episcopale affinché possa assistere un vescovo diocesano.

Concludendo, possiamo affermare che il vescovo ausiliare è una figura personale alla quale sono connessi alcuni obblighi e doveri, figura che però è priva di qualsiasi funzione propria, perciò la normativa ecclesiastica gliene assegna alcune spettanti ad altri uffici ecclesiastici.

4. Conclusione

L'obiettivo principale di questo capitolo era di dare la risposta alla prima domanda del quesito principale: ci sono tuttora buone ragioni per costituire un vescovo ausiliare in una determinata Chiesa particolare? Per poter arrivare alla risposta a questa domanda abbiamo fatto un'analisi approfondita sull'utilità della figura del vescovo ausiliare nel contesto

²⁰⁹ Cf. V. DE PAOLIS – A. D'AURIA, *Le norme generali*, 479-480. Quest'atto amministrativo è un decreto amministrativo singolare di cui si parla al can. 48: «Decretum singulare intellegitur actus administrativus a competenti auctoritate executiva editus, quo secundum iuris normas pro casu particulari datur decisio aut fit provisio, quae natura sua petitionem ab aliquo factam non supponunt» (can. 48).

²¹⁰ L. CHIAPPETTA, *Il Codice*, 204.

²¹¹ Cf. cap. II, 3.2.1 Nomina del vescovo ausiliare, pagg. 91-98.

²¹² Cf. U. RHODE, *Norme generali II*, 182.

della Chiesa particolare. Prima di presentare gli esiti della suddetta analisi bisogna chiarire l'uso del termine utilità nel contesto di una figura episcopale.

Al giorno d'oggi, l'utilità è spesso osservata e misurata in modo soggettivo: una cosa diventa utile solo se è utile per me. Se qualcosa non è utile per me, allora è inutile. In un mondo sempre più orientato al progresso economico questo porta ad identificare il termine «utilità» con il termine «profitto»: tutto viene misurato perciò con il criterio del profitto. Ciò che mi procura un profitto e aiuta il mio progresso economico viene considerato utile, e quello che non mi procura alcun profitto e/o vantaggio viene considerato inutile. Con lo stesso metro, purtroppo, si misurano spesso le persone e la loro utilità. Non meraviglia quindi se qualcuno, visto il titolo di questo capitolo, rimane spiacevolmente sorpreso dall'uso del termine «utilità» nel contesto di una figura episcopale dietro la quale vi sono delle persone.

Il significato e l'interpretazione dell'utilità di cui parliamo noi in questo capitolo, si devono cercare nel contesto di ciò che, allo stesso tempo, pervade e trascende questo mondo, cioè nella Parola di Dio. Chi ha creduto a questa Parola ed è diventato il suo più grande annunziatore è san Paolo; annunciando la Parola di Dio, egli ci presenta il vero significato del termine utilità. Che non è considerata in modo soggettivo, ma sempre in relazione con l'altro; in questo modo, l'utile può dirsi tale solo se riguarda l'altro: io sono chiamato a fare ciò che è utile per l'altro. Applicando questa logica alla Chiesa, ne risulta che ogni sua missione è orientata all'utile dell'altro, cioè all'edificazione della comunità. Solo considerando in questo modo il significato del termine «utilità», possiamo usarlo in relazione alla figura del vescovo ausiliare. Ispirati dalle parole dell'Apostolo delle genti, abbiamo cercato ciò con cui la figura del vescovo ausiliare edifica la comunità di una Chiesa particolare.

Consapevoli che dietro questa figura ci sono persone reali e concrete, che meritano ogni ossequio da parte nostra, non ci stanchiamo di ripetere che l'obiettivo della nostra analisi non sono le persone concrete, bensì la figura del vescovo ausiliare. La ragione per la quale sottolineiamo la distinzione tra queste due realtà – la figura del vescovo ausiliare e la persona concreta del vescovo ausiliare – è che siamo dell'opinione che il motivo principale del disaccordo esistente tra gli studiosi sull'utilità della figura del vescovo ausiliare sta proprio nel fatto che queste due realtà vengono equiparate. In concreto questo vuol dire che l'utilità della figura del vescovo ausiliare viene spesso misurata attraverso tutti i compiti che egli svolge in una diocesi. Dobbiamo però constatare che non

tutti i compiti che un vescovo ausiliare compie sono propri della sua figura in quanto ci sono compiti che egli svolge in forza di un altro compito affidatogli.

Solo se teniamo ben presente questa distinzione, possiamo scoprire la reale utilità della figura del vescovo ausiliare in una Chiesa particolare; in caso contrario, corriamo il rischio di valutare l'utilità della figura del vescovo ausiliare attraverso i compiti che appartengono a un'altra figura o a un altro ufficio ecclesiastico e arrivare così a un risultato incompleto. In questo capitolo abbiamo pertanto esaminato l'utilità non attraverso i compiti che svolgono le persone concrete come i vescovi ausiliari – il cui lavoro, sforzo e contributo alla comunità della Chiesa particolare non merita certo di esser messa in dubbio – bensì attraverso i compiti che appartengono alla figura del vescovo ausiliare.

Sulla base di ciò che è stato detto possiamo mettere in rilievo i tre esiti principali dalla nostra analisi:

- a) non esiste nulla che possiamo descrivere come proprio della figura del vescovo ausiliare da cui se ne desume l'utilità per la diocesi titolare. Abbiamo visto che al vescovo ausiliare viene conferito il titolo di una diocesi estinta, sulla quale però egli non ha giurisdizione alcuna; e siccome questa diocesi è priva della porzione del Popolo di Dio, a lui non viene affidato il popolo bensì soltanto il titolo della diocesi stessa. Di conseguenza, non esiste nessun legame, né teologico né giuridico, tra il vescovo titolare e la diocesi titolare. Non si vede neanche la necessità giuridica o teologica di attribuire al vescovo ausiliare il titolo della diocesi titolare in quanto l'essenza della consacrazione episcopale non comprende più il governo di una Chiesa particolare. Anche senza questa responsabilità, un vescovo diventa e rimane membro del Collegio episcopale. Questa tipologia di vescovo, perché privo di un suo popolo, resta una difformità rispetto alla figura del vescovo in genere il quale già nella Chiesa primitiva era colui che sorvegliava la comunità;
- b) non esiste nulla che possiamo descrivere come proprio della figura del vescovo ausiliare e tale da rendere questa figura utile per la porzione del popolo di Dio affidata al vescovo diocesano. Anche se il vescovo ausiliare, come abbiamo visto, potrebbe essere di grande aiuto a celebrare pontificali, ad amministrare la cresima ed a svolgere altri compiti, non possiamo negare l'inutilità della sua figura: un vescovo ausiliare non edifica infatti la comunità con gli atti propri della sua figura bensì con gli atti propri di un altro ufficio. Questa distinzione va fatta anche nel caso della figura del vescovo ausiliare e

dell'ufficio del vicario generale e del vicario episcopale. Si tratta di due figure diverse: gli atti che vengono svolti dal vescovo ausiliare nel campo della potestà amministrativa sono in realtà atti che appartengono all'ufficio del vicario. L'ausiliare non li potrebbe fare a meno che non venga nominato vicario generale o vicario episcopale; l'utilità non può perciò essere attribuita alla figura del vescovo ausiliare bensì a quella del vicario;

- c) non esiste nessuna funzione che possiamo descrivere come propria della figura del vescovo ausiliare e tale da rendere questa figura un ufficio ecclesiastico. Analizzando la normativa sull'ufficio ecclesiastico abbiamo visto che, per poter parlare di un ufficio ecclesiastico, è necessario constatare l'esistenza di un incarico, in quanto sia il *Presbiterium Ordinis* 20 sia anche il can. 145 stabiliscono che per ufficio ecclesiastico si deve intendere un qualunque incarico. Esaminando la figura del vescovo ausiliare, risulta che essa è priva di un incarico, non può quindi essere considerata come un ufficio ecclesiastico. Tenendo conto di quest'affermazione si capisce meglio la ragione perché nella presente ricerca viene usato il termine «figura del vescovo ausiliare» e non «l'ufficio del vescovo ausiliare»; questi due termini – figura e ufficio ecclesiastico – non sono, allora, sinonimi in questo contesto, ma rappresentano due realtà diverse. Per confermare l'esistenza di un ufficio ecclesiastico non è sufficiente, come già spiegato in precedenza, che esistano doveri e diritti ma è necessario, in via prioritaria, che ci sia una funzione o un complesso di funzioni, dai quali poi derivano gli obblighi e i diritti propri dell'ufficio stesso. Siccome la figura del vescovo ausiliare è priva di una funzione o complesso di funzioni, in tal caso non possiamo parlare di un ufficio ecclesiastico. Piuttosto che di un ufficio ecclesiastico, infatti, siamo dell'opinione, che si tratti di una figura personale (episcopale) alla quale poi vengono concessi gli incarichi di altri uffici ecclesiastici, in modo particolare quello del vicario generale o del vicario episcopale.

Tenendo presente il principio paolino secondo il quale è utile ciò che edifica la comunità, alla fine di questo capitolo non possiamo altro che affermare che la figura del vescovo ausiliare non risulta utile per la Chiesa particolare in quanto non ha nessuna funzione o compito proprio con cui potrebbe contribuire all'edificazione della comunità affinché tutti giungano alla salvezza (cf. 1Cor 10,33).

CAPITOLO IV

L'utilità della figura oggi e la visione per il futuro

«Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo» (Qo 3,1)

Durante la lunga storia della Chiesa anche la figura del vescovo ausiliare ha trovato il suo «tempo sotto il cielo»; abbiamo presentato finora proprio il suo momento nella storia della Chiesa partendo da una prospettiva storica, giuridica e teologica. Cerchiamo ora di rispondere la domanda se la figura del vescovo ausiliare ha ancora il «suo tempo sotto il cielo» o se il suo tempo nella Chiesa sta tramontando. Durante la presente ricerca abbiamo visto che la figura del vescovo ausiliare ha avuto indubbiamente un ruolo importante nella Chiesa e che la sua comparsa ha fondamenti pastorali con i quali la Chiesa voleva rispondere alle necessità diverse. Assume perciò grande importanza indagare se sussistano ancora oggi le necessità che suggeriscono alla Chiesa di continuare con la prassi dei vescovi ausiliari.

Prima di individuare queste necessità, occorre esaminare quanti sono i vescovi ausiliari oggi nel mondo. Questo capitolo comincia perciò con un'indagine statistica che intende dimostrare la presenza dei vescovi ausiliari nella Chiesa di oggi. Questa presenza non sembra completa senza mostrare il contesto, perciò incominceremo anzitutto con i numeri dei vescovi in generale, poi dei vescovi diocesani e altri titolari. Solo con un'analisi congiunta potremo arrivare a una visione completa e organica della presenza dei vescovi ausiliari oggi, e questo al fine di completare il quadro della figura del vescovo ausiliare che abbiamo inteso tratteggiare nel corso di questo lavoro. La statistica è quindi l'ultimo tassello che

integra il nostro mosaico con il quale intendiamo di rispondere al quesito principale sull'utilità del vescovo ausiliare.

Nella seconda parte del capitolo affronteremo poi qual è la situazione della figura del vescovo ausiliare oggi e faremo una riflessione personale sulle necessità attuali di questa figura e sui suoi rischi. Consapevoli dell'importanza della figura del vescovo ausiliare nella storia della Chiesa, rifletteremo se la sua figura è ancora in grado di rispondere alle necessità della Chiesa di oggi per poi segnalare tre casi in cui la figura del vescovo ausiliare può essere utilizzata per fini sbagliati; questo non certo per pronunciare un giudizio su nessuno, ma come invito a riflettere su come poter prevenire ogni uso sbagliato della stessa figura.

E termineremo il capitolo delineando una visione per il futuro della figura del vescovo ausiliare. Partendo dall'utilità di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente e dalle necessità pastorali di cui diremo in questa sede, cercheremo di trovare una risposta adeguata alle situazioni in cui il vescovo diocesano non può compiere di persona tutti gli atti del suo ministero, come esigerebbe il bene delle anime. Speriamo che la nostra riflessione possa contribuire a far sì che la Chiesa sia sempre pronta a dare la risposta migliore alle esigenze pastorali che sono allo stesso tempo sempre le stesse ma anche sempre, ogni volta, nuove.

1. La presenza dei vescovi ausiliari nella Chiesa di oggi

Siamo consapevoli del fatto che la statistica¹ non è una disciplina comune negli studi teologico-giuridici e che stiamo introducendo un po' una novità; a nostro avviso, però, proprio questa novità risulta utile per completare lo sguardo sul ruolo dei vescovi ausiliari al giorno d'oggi. La loro presenza, anche numerica, ci aiuta non solo a comprendere meglio la loro utilità e necessità nella Chiesa di oggi, ma anche a tratteggiare una visione per il futuro.

Prendiamo in considerazione i dati statistici rilevati nel periodo dal 1979 al 2019. Si tratta di un periodo di quarant'anni durante i quali la Chiesa è stata guidata da tre pontefici: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. Siamo dell'opinione che si tratti di un periodo abbastanza

¹ Nella nostra ricerca utilizzeremo la statistica descrittiva «che si riferisce alla classificazione ed elaborazione dei dati» (G. TRECCANI, «Statistica») e non la statistica inferenziale «che riguarda l'interpretazione dei dati e che permette di trarre indicazioni su fenomeni non osservati direttamente» (*Ibid.*). Obiettivo di questa parte è quello di presentare e sintetizzare i dati attualmente disponibili e non di interpretarli per giungere, grazie ad essi, ad una qualche conclusione.

lungo, tale da fornirci una panoramica completa dell'andamento della presenza dei vescovi ausiliari nella Chiesa.

L'anno di riferimento è il 1979, che coincide con il primo anno del pontificato di Giovanni Paolo II e concludiamo con i dati disponibili alla data della nostra tesi, vale a dire a dicembre 2019, che coincide con il sesto anno del pontificato di Francesco.

Abbiamo desunto i dati dall'*Annuario Pontificio* e dall'*Annuarium statisticum Ecclesiae*. Il primo è un volume della Santa Sede che viene aggiornato ogni anno e che, oltre ad altre informazioni sulle diocesi, congregazioni, tribunali, Pontifici Consigli, uffici e organismi della Curia Romana, rappresentanze pontificie, fornisce anche i nomi e le informazioni su tutti i cardinali e sui vescovi della Chiesa cattolica. L'*Annuarium statisticum Ecclesiae*, riporta, invece, i dati statistici concernenti anche il numero dei cattolici, dei vescovi e dei sacerdoti presenti nel mondo. Entrambe le opere vengono pubblicate ogni anno dall'Ufficio centrale di statistica della Chiesa cattolica, che fu istituito il 15 agosto 1967 da papa Paolo VI, ed era denominato in un primo tempo Ufficio centrale di statistica².

1.1 *Il numero dei vescovi tra il 1979 e il 2019*

I vescovi ausiliari fanno parte del Collegio episcopale, che è costituito da tutti i vescovi validamente consacrati. Per ottenere un quadro davvero attendibile del numero dei vescovi ausiliari occorre dimostrare la presenza dei membri del Collegio episcopale, cioè di tutti i vescovi presenti complessivamente nel mondo. Il nostro studio sul numero dei vescovi è stato suddiviso in due parti: la prima è concentrata sul numero di tutti i vescovi considerati nel loro complesso e la seconda sul numero dei cattolici per vescovo.

1.1.1 *L'andamento del numero dei vescovi nel mondo negli ultimi tre pontificati*

Nella Chiesa cattolica spetta al Romano Pontefice nominare i nuovi vescovi. Come già detto in precedenza, ci sono due tipi di vescovi: diocesani e titolari. Ai primi è stata affidata una Chiesa particolare, ai secondi invece no. Obiettivo di questo nostro studio è presentare il numero degli uni e degli altri durante gli ultimi tre pontificati. Da questo studio emerge un dato importante, cioè che il numero totale dei vescovi

² Cf. PAOLO VI, cost. ap. *Regimini Ecclesiae universae*, 15 ago. 1967, n. 129-131.

negli ultimi quarant'anni è in costante crescita; ci limitiamo qui, nella nostra esposizione statistica, soltanto ai dati che riguardano l'anno dell'inizio e della fine di ogni pontificato³.

Tav. 1 – Il numero totale dei vescovi: la loro distribuzione geografica e la variazione avvenuta nel periodo 1979-2019

	1979	2005	2013	2019	VARIAZIONE % 1979-2019
AFRICA	438	630	705	720	64,38
AMERICA	1.442	1.832	1.936	2.006	39,11
ASIA	528	693	780	815	54,36
EUROPA	1.269	1.560	1.621	1.687	32,94
OCEANIA	98	126	131	136	38,78
MONDO	3.775	4.841	5.173	5.364	42,09

Il pontificato di Giovanni Paolo II è durato 26 anni ed è stato il terzo pontificato più lungo della storia della Chiesa. In questi anni, il Pontefice ha nominato più di mille vescovi, consacrandone di persona ben 321⁴. Dopo il primo anno del suo pontificato, cioè il 1979, il numero dei vescovi era di 3.775 in totale⁵, distribuiti nei continenti come segue: in Africa 438, America 1.442, Asia 528, Europa 1.269 e Oceania 98⁶. Al 31 dicembre del 2005, vale a dire al termine del suo pontificato, il numero dei vescovi era aumentato di 28,23% vescovi rispetto al 1979, giungendo ad un totale di 4.841⁷. L'aumento dei vescovi è evidente in ogni continente: in Africa c'erano 43,83% in più rispetto al 1979, in America 27,05%, in Asia 31,25%, in Europa 22,93% e in Oceania 28,57%⁸.

³ La nostra analisi è stata effettuata con una cadenza quinquennale, in questa parte abbiamo però deciso di presentare soltanto il numero dei vescovi eletti durante ogni singolo pontificato per poter vedere quanti vescovi sono stati nominati da ogni pontefice.

⁴ Cf. SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE, «Dati statistici di Giovanni Paolo II».

⁵ Cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuarium statisticum Ecclesiae*, 1979, 120. Per avere un quadro completo, presentiamo anche i dati relativi all'anno in cui Giovanni Paolo II è salito al soglio Pontificio, nel 1978. In quell'anno, il numero dei vescovi presenti nel mondo era di 3.714. Il continente che aveva il numero più alto di vescovi era l'America con 1.416 vescovi, seguito dall'Europa con 1.253 vescovi, l'Asia con 519 e l'Africa con 432. L'ultimo continente era l'Oceania con 94 vescovi in totale (cf. *Ibid.*, 1978, 330).

⁶ Cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuarium statisticum Ecclesiae*, 1979, 120.

⁷ Cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuarium statisticum Ecclesiae*, 2005, 133.

⁸ Nel 2005, il numero totale dei vescovi presenti nel mondo era aumentato di 1.066 unità rispetto al 1979: 192 in Africa, 390 in America, 165 in Asia, 291 in Europa e 28 in Oceania (cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuarium statisticum Ecclesiae*, 2005, 133).

Il pontificato di Benedetto XVI, che è durato otto anni, ha visto anch'esso un discreto aumento del numero dei vescovi: a dicembre del 2013 il numero dei vescovi nel complesso era di 5.173, vale a dire il 6,86% in più rispetto all'inizio del suo pontificato⁹. L'aumento maggiore si è riscontrato in Asia con il 12,55% e in Africa con l'11,90% rispetto al 2005. Ma anche gli altri continenti hanno fatto registrare un aumento del numero dei vescovi, però con una percentuale inferiore rispetto a questi due continenti: l'America presentava nel 2013 un aumento del 5,68%, l'Oceania del 3,91% e l'Europa del 3,97%, rispetto al 2005, cioè all'inizio del suo pontificato¹⁰.

Anche durante i primi sei anni del pontificato di Francesco il numero dei vescovi nel mondo è aumentato, precisamente del 3,69%, passando da 5.173 a 5.364¹¹. Nel dicembre 2019 in Africa c'erano 2,13% in più rispetto al 2013, in America 3,62%, in Asia 4,49%, in Europa 4,07% e in Oceania 3,82%¹².

Dall'analisi del numero dei vescovi presenti nel mondo durante gli ultimi quarant'anni, analisi che abbiamo effettuato con una cadenza quinquennale, risulta che il loro numero aumenta, ogni cinque anni, di una percentuale che varia tra il 2,36% e il 6,74%¹³. Questo aumento ininterrotto ha fatto sì che, fino a dicembre del 2019, c'è stato il 42,09% di vescovi in più rispetto a quarant'anni prima¹⁴; l'aumento di vescovi in

⁹ Cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuario statisticum Ecclesiae*, 2013, 133.

¹⁰ Al 31 dicembre 2013 il numero dei vescovi era aumentato di 332 unità rispetto al dicembre 2005: 75 in Africa, 104 in America, 87 in Asia, 61 in Europa e 5 in Oceania (cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuario statisticum Ecclesiae*, 2013, 133).

¹¹ Cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuario statisticum Ecclesiae*, 2019, 133.

¹² Al dicembre del 2019 il numero dei vescovi era aumentato di 191 unità rispetto al dicembre 2013: 15 in Africa, 70 in America, 35 in Asia, 66 in Europa e 5 in Oceania (cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuario statisticum Ecclesiae*, 2019, 133).

¹³ Nel 1984 il numero dei vescovi è cresciuto, rispetto al 1979, del 5,01%; nel 1989 del 4,92% in più e cinque anni dopo, nel 1994, constatiamo un ulteriore aumento del 2,36%. Nel quinquennio successivo riscontriamo un aumento di oltre 5%, vale a dire che, nel 1999, il numero dei vescovi è aumentato rispetto al 1994 del 5,29%, nel 2004 del 6,74% e nel 2009 del 5,87%. Negli ultimi due quinquenni quest'aumento è stato più contenuto: nel 2014 era del 3,40% e nel 2019 del 2,43%. Se esprimiamo questa percentuale in numeri emerge che nel 1984 c'erano nel mondo 3.964 vescovi, nel 1989 erano 4.159, nel 1994 erano 4.257, nel 1999 4.482, nel 2004 4.784, nel 2009 5.065, nel 2014 5.237 e nel 2019 infine 5.364 (cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuario statisticum Ecclesiae*, 1984, 120; *Ibid.*, 1989, 120; *Ibid.*, 1994, 120; *Ibid.*, 1999, 130; *Ibid.*, 2004, 133; *Ibid.*, 2009, 133; *Ibid.*, 2013, 133; *Ibid.*, 2019, 133).

¹⁴ Cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuario statisticum Ecclesiae*, 1979, 120; *Ibid.*, 2019, 133.

Africa e in Asia si situa sopra la media, quello dei vescovi dell’America e dell’Oceania rientra invece nella media mentre il numero dei vescovi del Vecchio continente resta un po’ al di sotto della media¹⁵.

1.1.2 L’andamento della percentuale dei cattolici per vescovo

La Chiesa è il *Corpus Mysticum Christi* (cf. Col 1, 24). Il *Corpus*, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le membra, pur essendo molte, costituiscono un corpo solo e lavorano insieme per il bene di tutto il corpo (cf. 1Cor 12, 12). Secondo il can. 96, «mediante il battesimo l’uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è costituito persona». Il numero di coloro che con il battesimo sono diventati parte della Chiesa cattolica dal 1979 al 2019 è in costante crescita (cf. Tavola 2). Mostriamo ora l’aumento dei cattolici rispetto al numero totale dei vescovi. L’indagine è suddivisa in tre parti, che corrispondono ai tre pontificati summenzionati.

Tav. 2 – Distribuzione geografica dei cattolici e loro variazione nel periodo compreso tra il 1979 ed il 2019

	1979	2005	2013	2019	VARIAZIONE % 1979-2019
AFRICA	56.531.000	153.470.000	206.224.000	251.550.000	344,98
AMERICA	373.102.000	555.584.000	613.870.000	647.204.000	80,70
ASIA	59.883.000	116.572.000	136.802.000	149.136.000	149,05
EUROPA	268.434.000	280.642.000	287.153.000	285.573.000	6,38
OCEANIA	5.695.000	8.698.000	9.877.000	10.939.000	92,08
MONDO	763.644.000	1.114.966.000	1.253.926.000	1.344.402.000	74,74

Nel primo anno del pontificato di Giovanni Paolo II il numero totale dei cattolici nel mondo era di 763.644.000, i quali costituivano il 17,8% della popolazione mondiale in quell’anno¹⁶. In Africa, i cattolici erano

¹⁵ Nel 2019 l’Africa presentava un aumento del 64,38% dei vescovi, cioè in questo anno erano presenti nel continente africano 282 vescovi in più rispetto al 1979. L’Asia ha fatto registrare un aumento del 54,36%, con 287 vescovi in più rispetto a quarant’anni prima. Anche nel continente americano si registrava un aumento di 564 vescovi, vale a dire il 39,11% di vescovi in più rispetto al 1979. Con i suoi 38 vescovi in più, l’Oceania ha fatto registrare anch’essa un aumento del 38,78% rispetto al 1979. L’ultimo continente è l’Europa che, con un aumento del 32,78%, aveva 418 vescovi in più rispetto all’inizio del pontificato di Giovanni Paolo II (cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuario statisticum Ecclesiae*, 1979, 120; *Ibid.*, 2019, 133).

¹⁶ Il mondo contava in quell’anno 4.295.765.000 abitanti. Il continente più popolato era l’Asia con 2.540.674.000 abitanti, seguito dall’Europa con 677.780.000 abitanti,

56.531.000, in America 373.102.000, in Asia 59.883.000, in Europa 268.434.000 e in Oceania infine 5.695.000¹⁷. Considerando il numero totale dei vescovi presenti nel mondo fino al dicembre 1979, risulta che in quell'anno c'era un vescovo ogni 200.000 fedeli. Se analizziamo i continenti separatamente, uno per uno, risultano più fedeli per vescovo nel continente americano ed europeo, ed il numero minore di fedeli per vescovo invece in Oceania¹⁸.

Nel 2005, vale a dire nell'anno in cui è terminato il pontificato di Giovanni Paolo II ed è iniziato quello di Benedetto XVI, il numero dei cattolici era di 1.114.966.000¹⁹. Rispetto all'inizio del pontificato del papa polacco si nota un aumento del 47,38% dei cattolici nel mondo. Se inseriamo questa percentuale negli anni del suo pontificato, osserviamo una media dell'1,75%. Se poi poniamo a confronto il numero dei cattolici con il numero dei vescovi, notiamo che nel 2005 c'era un vescovo ogni 230.000 cattolici, vale a dire che c'erano 30.000 cattolici in più per vescovo rispetto all'inizio del pontificato di Giovanni Paolo II.

Durante il pontificato di Benedetto XVI è continuato l'aumento dei cattolici nel mondo: rispetto all'inizio del pontificato di Papa Ratzinger si tratta di un aumento del 12,47% di cattolici in otto anni, il che equivale a una media dell'1,56%. Se confrontiamo poi il numero dei cattolici con il numero complessivo dei vescovi, vediamo che nel 2013 c'era un vescovo per 243.000 cattolici, vale a dire che c'erano 13.000 cattolici in più per vescovo rispetto all'inizio del pontificato. Se poi analizziamo separatamente i singoli continenti, notiamo un cambiamento rispetto al 1979. L'Europa non è più il continente con il maggior numero di fedeli per vescovo, come avveniva nel 1979: il suo posto viene ora preso dal

poi dall'America con 598.257.000 abitanti, dall'Africa con 456.585.000 abitanti ed infine dall'Oceania con 22.469.000 abitanti (cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuarium statisticum Ecclesiae*, 1979, 18).

¹⁷ Cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuarium statisticum Ecclesiae*, 1979, 18.

¹⁸ Dalla statistica risulta che nel primo anno del pontificato di Giovanni Paolo II in Africa c'era un vescovo per 130.000 fedeli, in America un vescovo per 260.000, in Asia un vescovo per 115.000, in Europa uno per 220.000 e in Oceania uno per 60.000 fedeli (cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuarium statisticum Ecclesiae*, 1979, 18, 120).

¹⁹ Nel 2005 i cattolici in Africa erano 153.470.000, in America 555.584.000, in Asia 116.572.000, in Europa 280.642.000 e in Oceania 8.698.000. Per quanto riguarda il numero degli abitanti nel mondo in quell'anno, si nota un cambiamento. Il continente più popolato rimane l'Asia con 3.939.748.000 abitanti, seguito però non più dall'Europa, bensì dall'Africa con 898.630.000 abitanti. Il terzo continente più popolato è l'America con 888.521.000 abitanti, solo dopo troviamo l'Europa con 703.198.000 abitanti ed infine l'Oceania con 33.137.000 abitanti (cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuarium statisticum Ecclesiae*, 2005, 18).

continente africano. L'America resta il continente con il maggior numero di cattolici per vescovo, mentre l'ultimo posto spetta all'Oceania²⁰.

Nel 2013 il cardinale argentino Bergoglio è diventato il 266° Pontefice della Chiesa cattolica, che in quell'anno contava 1.253.926.000 fedeli cattolici²¹. Nei primi sei anni del suo pontificato, il numero dei fedeli è cresciuto di oltre il 7,21%, il che equivale a una media dell'1,2%²². Dal confronto con il numero dei vescovi nel 2019 emerge che c'era un vescovo per 250.000 cattolici, vale a dire 50.000 cattolici in più per vescovo rispetto all'inizio del pontificato del papa polacco²³. Il continente africano prende il primo posto per quanto riguarda il numero dei fedeli per vescovo: nel 2019 c'era in Africa un vescovo ogni 350.000 cattolici. Dopo l'Africa troviamo l'America che presenta anch'essa un numero abbastanza alto: un vescovo per 340.000 cattolici. A seguire poi l'Asia con 190.000 fedeli per vescovo e l'Europa con 170.000 fedeli cattolici per vescovo. L'Oceania mantiene l'ultimo posto con 80.000 cattolici per vescovo²⁴.

L'aumento del numero di fedeli avvenuto tra il 1979 ed il 2019 risulta pertanto del 74,74%. Il maggior aumento dei cattolici si osserva nel continente africano, ed il minore nel vecchio continente, in Europa (cf. Tavola 2). Se teniamo conto dell'aumento dei cattolici negli ultimi quarant'anni, si comprende meglio anche l'aumento, nello stesso pe-

²⁰ Nell'ultimo anno del pontificato di Giovanni Paolo II che era, nello stesso tempo, anche il primo del pontificato di Benedetto XVI, c'era in Africa un vescovo per 250.000 cattolici, in America uno per 310.000, in Asia uno per 170.000, in Europa uno per 180.000 ed infine in Oceania un vescovo per 70.000 fedeli (cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuario statisticum Ecclesiae*, 2005, 18. 133).

²¹ Nel 2013 i cattolici in Africa erano 206.224.000, in America 613.870.000, in Asia 136.802.000, in Europa 287.153.000 e in Oceania 9.877.000. In quell'anno, la popolazione mondiale era di 7.093.798.000 abitanti. Il continente più popolato rimane l'Asia con 4.282.035.000 abitanti, seguita dall'Africa con 1.089.948 abitanti, poi dall'America con 964.836.000 abitanti, dall'Europa con 718.995.000 abitanti e infine dall'Oceania con 37.984.000 abitanti (cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuario statisticum Ecclesiae*, 2013, 18).

²² Nel 2019 c'erano in Africa 251.550.000 cattolici, in America 647.204.000, in Asia 149.136.000, in Europa 285.573.000 ed in Oceania 10.939.000. In quell'anno, la popolazione mondiale era di 7.577.776.000 abitanti. Il continente più popolato rimane l'Asia con 4.510.856.000 abitanti, seguita dall'Africa con 1.290.579 abitanti, poi dall'America con 1.014.407.000 abitanti, dall'Europa con 720.399.000 abitanti e infine dall'Oceania con 41.535.000 abitanti (cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuario statisticum Ecclesiae*, 2019, 18).

²³ Cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuario statisticum Ecclesiae*, 2019, 18. 133.

²⁴ Cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuario statisticum Ecclesiae*, 2019, 18. 133.

riodo, del numero complessivo dei vescovi di cui abbiamo parlato in precedenza. Giacché nel continente africano negli ultimi quarant'anni il numero dei cattolici è cresciuto di un incredibile 344,98% non meraviglia che anche il numero dei vescovi, in questo continente, sia cresciuto del 64,38% (cf. Tavola 1). D'altra parte è interessante notare che in Europa, nonostante il numero molto ridotto di nuovi cattolici negli ultimi quattro decenni, c'è stato un aumento del numero dei vescovi del 32,94%. Trasformando ciò in numeri, arriviamo al dato che l'Africa, con un incremento di 195.019.000 di cattolici nell'ultimo quarantennio, vede aumentare il numero dei vescovi di 282 unità mentre in Europa, a fronte di un incremento di soli 17.139.000 cattolici per lo stesso periodo, si registra un aumento di ben 418 vescovi. La ragione di una tale sproporzione nell'aumento del numero dei vescovi rispetto al numero dei credenti in questi due continenti va ricercata in parte nella lunga presenza della Chiesa in Europa, che ha portato all'istituzionalizzazione delle Chiese particolari e ad una migliore organizzazione del territorio ecclesiastico. Questo sforzo è ancora da fare in molte parti del continente africano. Anche se aumenta il numero dei credenti, l'organizzazione delle diocesi è un processo lungo e impegnativo che richiede molte componenti affinché una comunità di fedeli si possa trasformare in una vera comunità diocesana. D'altra parte, però, va citato anche il fatto che il numero dei vescovi non è sempre rapportato al numero dei fedeli in quanto esistono tanti vescovi a cui non è stato affidato nessun popolo, poiché essi non sono a capo di nessuna Chiesa particolare, bensì svolgono un incarico di tipo diverso nella Chiesa universale. Sono proprio questi vescovi, come vedremo più avanti, ad essere piuttosto numerosi anche in Europa. Prima di mostrare come è cambiato il loro numero negli ultimi quarant'anni, spostiamo però la nostra attenzione su un altro gruppo di vescovi senza un proprio popolo, sui vescovi ausiliari.

1.2 *Il numero dei vescovi ausiliari*

Dopo aver visto l'andamento del numero totale dei vescovi presenti nel mondo negli ultimi quarant'anni, ci concentriamo ora su un gruppo particolare di vescovi, cioè sui vescovi ausiliari che costituiscono l'oggetto della nostra ricerca.

Desideriamo sottolineare che abbiamo incluso nel calcolo soltanto i vescovi ausiliari che erano in carica negli anni presi in considerazione

nell'analisi, mentre abbiamo escluso dal conteggio i «già vescovi ausiliari»²⁵.

Lo studio sull'andamento dei vescovi ausiliari negli ultimi quarant'anni sarà suddiviso in tre parti: nella prima parte presenteremo il numero dei vescovi ausiliari tra il 1979 e il 2019; siccome si tratta di un periodo abbastanza lungo, verificheremo l'andamento del numero di questi vescovi durante il quarantennio, analizzando i numerici ogni cinque anni. Nella nostra ricerca includeremo anche i vescovi coadiutori che, insieme con i vescovi ausiliari, fanno parte dei vescovi adiuvanti, affidati al vescovo diocesano affinché lo coadiuvino nel governo della diocesi.

Per poter avere un quadro il più reale possibile dei vescovi ausiliari ci sembra ora utile indicare quale sia la loro percentuale sul totale dei vescovi. Abbiamo visto che, negli ultimi quarant'anni, il numero dei vescovi nel complesso è aumentato; sarebbe utile allora scoprire se il numero dei vescovi ausiliari ha contribuito o no all'aumento del totale dei vescovi presenti nel mondo. Questo sarà l'obiettivo della seconda parte del capitolo.

Siccome i vescovi ausiliari sono i collaboratori dei vescovi diocesani, sembra giusto confrontare il loro numero con quello dei vescovi diocesani, anzitutto per descrivere l'andamento del numero dei vescovi diocesani negli ultimi quarant'anni e poi per verificare se e come la percentuale dei vescovi ausiliari incida su quello dei vescovi diocesani tra il 1979 e il 2019.

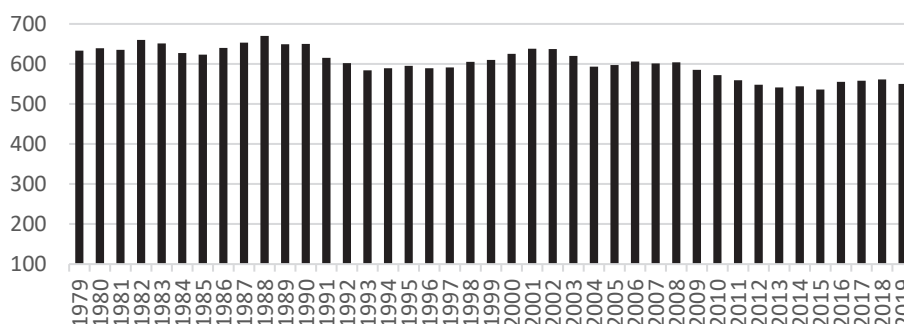
1.2.1 L'andamento dei vescovi ausiliari tra il 1979 e il 2019

L'*Annuario statisticum Ecclesiae*, nella sua esposizione dei dati statistici sui vescovi, non fa differenza tra i vescovi ausiliari e i vescovi coadiutori, ma li inserisce entrambi in un unico gruppo. La ragione sta nel fatto che il numero dei vescovi coadiutori è trascurabile rispetto a quello dei vescovi ausiliari. Dalla nostra indagine, condotta sui dati dell'*Annuario Pontificio*, emerge che i vescovi coadiutori costituiscono circa l'8% del numero totale che l'*Annuario statisticum Ecclesiae* riporta dal canto suo per i vescovi ausiliari e i coadiutori considerati

²⁵ Secondo l'*Apostolorum Successores* «dal momento in cui viene pubblicata l'accettazione della rinuncia da parte del Romano Pontefice, il vescovo diocesano assume, *ipso iure*, il titolo di vescovo emerito della diocesi; mentre il vescovo ausiliare conserva il titolo della sua sede titolare aggiungendo l'appellativo di "già vescovo ausiliare" della diocesi» (cf. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Apostolorum Successores*, 22 feb. 2004, n. 71).

congiuntamente. Negli ultimi anni questa percentuale è diminuita; lo dimostra il fatto che, nel 1979, dei 633 vescovi adiuvanti, 55 erano coadiutori mentre gli altri 578 erano vescovi ausiliari²⁶; nel 2019 dei 550 vescovi adiuvanti solo 25 erano coadiutori, e tutti gli altri erano vescovi ausiliari²⁷.

Grafico 1: i vescovi adiuvanti tra 1979 e 2019



Uno studio condotto sui dati dell'*Annuario statisticum Ecclesiae*, pubblicato con cadenza annuale negli ultimi quarant'anni, dimostra che il numero dei vescovi adiuvanti è diminuito: si registra infatti una riduzione del 13,11 % dei vescovi adiuvanti rispetto al 1979²⁸. Nel 2019, l'Oceania aveva il 68,18% di vescovi adiuvanti in meno rispetto al 1979²⁹. Il numero dei vescovi adiuvanti è diminuito anche negli altri continenti: in America del 20,76% e in Europa dell'11,29%³⁰. Questa tendenza negativa non si registra però in Africa dove troviamo che, nel 2019, il numero di vescovi adiuvanti è aumentato rispetto al 1979: si registra esattamente il 106,25% in più dei vescovi adiuvanti³¹. Anche

²⁶ Cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuario Pontificio*, 1980, 14-633.

²⁷ Cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuario Pontificio*, 2020, 17-812.

²⁸ Secondo l'*Annuario statisticum Ecclesiae* nell'anno 1979 il numero dei vescovi coadiutori e i vescovi ausiliari insieme era di 633. Quarant'anni dopo tale numero risulta 550. Allora, si tratta di 83 vescovi adiuvanti in meno nel 2019 rispetto al 1979 (cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuario statisticum Ecclesiae*, 1979, 120; *Ibid.*, 2019, 133).

²⁹ Nel 1979, l'Oceania aveva 22 vescovi adiuvanti che nel 2019 si sono ridotti a 7 (cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuario statisticum Ecclesiae*, 1979, 120; *Ibid.*, 2019, 133).

³⁰ Nel 1979 c'erano nel continente americano 289 vescovi adiuvanti e 248 nel continente europeo. Dopo quarant'anni, nel continente americano, il loro numero si era ridotto a 229 ed in Europa a 220 (cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuario statisticum Ecclesiae*, 1979, 120; *Ibid.*, 2019, 133).

³¹ In Africa, il numero dei vescovi adiuvanti nel 1979 era di 16, e dopo quarant'anni

l'Asia fa registrare un aumento: 5,17% vescovi adiuvanti in più rispetto all'anno 1979³².

Il grafico 1 mostra che durante questi quarant'anni si registra un alternarsi di periodi di declino e di altri che presentano invece un aumento del loro numero, che comunque si aggira sempre attorno ai 600 (cf. Grafico 1). Dallo stesso grafico si evince però che, a partire dal 2009, il loro numero scende sotto i 600.

Tav. 3 – vescovi adiuvanti: distribuzione geografica e variazione nel periodo 1979-2019

	1979	1984	1989	1994	1999	2004	2009	2013	2014	2019
AFRICA	16	20	25	16	32	37	33	35	32	33
AMERICA	289	286	297	242	242	232	232	218	229	229
ASIA	58	62	56	58	64	62	68	64	61	61
EUROPA	248	240	256	257	255	245	239	215	212	220
OCEANIA	22	19	15	16	17	17	13	9	10	7
MONDO	coadiutori	55	51	58	54	50	15	49	34	25
	ausiliari	578	576	591	535	560	578	536	507	525
	adiuvanti	633	627	649	589	610	593	585	541	550

Siccome il numero dei vescovi ausiliari costituisce più del 90% del numero totale dei vescovi adiuvanti, sembra logico che la tendenza generale resti la stessa, anche se si considera soltanto il numero dei vescovi ausiliari. Se analizziamo i dati dell'*Annuarium statisticum Ecclesiae* e dell'*Annuario Pontificio*, notiamo che, negli ultimi quarant'anni, il numero dei vescovi ausiliari è diminuito: dal 31 dicembre 1979 al 31 dicembre 2019 il numero dei vescovi ausiliari è diminuito del 9,17%. Se prendiamo in considerazione però soltanto gli ultimi sei anni (2013-2019), notiamo che si registra invece un aumento del 3,43%³³.

A nostro avviso, la ragione andrebbe cercata nel pontificato di Benedetto XVI il quale tendeva a diminuire il numero dei vescovi ausiliari; con il pontificato di Francesco, però, questa tendenza sembra essersi invertita, perciò, negli ultimi anni, si registra un aumento delle nomine dei vescovi ausiliari. Precisiamo che si tratta solo di un'ipotesi che non pos-

di 33 (cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuarium statisticum Ecclesiae*, 1979, 120; *Ibid.*, 2019, 133).

³² In Asia, c'erano nel 1979 58 vescovi adiuvanti e nel 2019 61 (cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuarium statisticum Ecclesiae*, 1979, 120; *Ibid.*, 2019, 133).

³³ Cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuario Pontificio*, 2015, 17-818; *Ibid.*, 2020, 17-812.

siamo dimostrare con altri argomenti se non con quelli dei numeri statistici. La statistica ci presenta solo l'andamento dei vescovi ausiliari ma ovviamente non ci spiega le ragioni di questo andamento. Sia come sia, basandosi sui dati statistici, è chiaro che durante i primi anni del pontificato di Francesco il numero dei vescovi ausiliari è cresciuto. È da vedere ancora se in futuro questa tendenza si manterrà costante. La risposta ce la darà il futuro.

1.2.2 Incidenza percentuale dei vescovi ausiliari sul totale dei vescovi

Occorre mettere a confronto il numero dei vescovi ausiliari con il numero totale dei vescovi per avere una visione più completa dei vescovi ausiliari. Se studiamo la percentuale dei vescovi ausiliari sul totale dei vescovi nel periodo compreso tra il 1979 ed il 2019, notiamo che la percentuale dei vescovi ausiliari sul numero totale dei vescovi è diminuita: nel 1979 i vescovi ausiliari costituivano il 15,31% del numero totale dei vescovi³⁴. Dal 1979 al 2019 la percentuale dei vescovi ausiliari è diminuita sempre di più, soprattutto negli ultimi due decenni³⁵. Nell'anno 2019 la percentuale dei vescovi ausiliari sul numero totale dei vescovi è scesa al 9,79% (cf. Tavola 4).

Tav. 4 – Incidenza percentuale dei vescovi ausiliari sul totale dei vescovi tra il 1979 e il 2019

		1979	1984	1989	1994	1999	2004	2009	2014	2019
MONDO	vescovi	3.775	3.964	4.159	4.257	4.482	4.784	5.065	5.237	5.364
	ausiliari	578	576	591	535	560	578	536	516	525
	%	15,31	14,53	14,21	12,57	12,49	12,08	10,58	9,85	9,79

Come abbiamo già visto, negli ultimi quarant'anni il numero dei vescovi, in generale, è aumentato da 3.775 a 5.364, vale a dire del 42,09%. La ragione di questo aumento non è da ricercare nel numero dei vescovi ausiliari, in quanto loro costituiscono l'unico gruppo di vescovi il cui numero è invece diminuito in questo lasso di tempo³⁶. L'incremento del numero totale dei vescovi nel mondo è stato, infatti, influenzato in gran

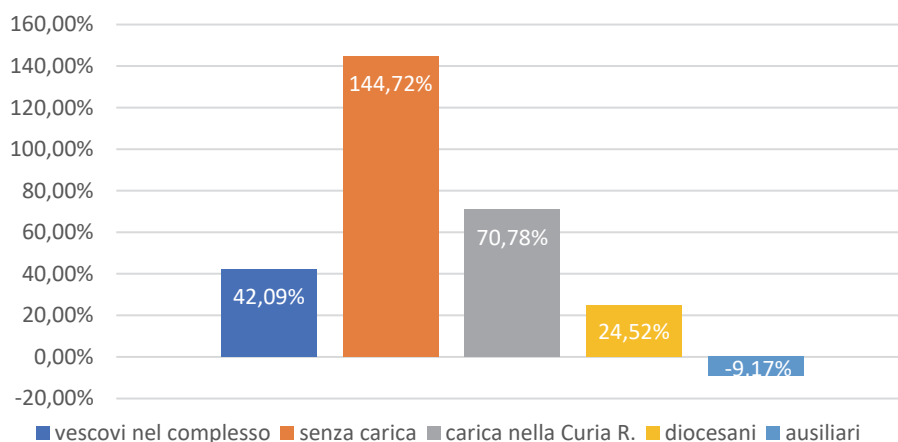
³⁴ Cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuario Pontificio*, 1980, 14-633.

³⁵ Cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuario Pontificio*, 2005, 14-810; *Ibid.*, 2010, 15-817; *Ibid.*, 2015, 17-818; *Ibid.*, 2020, 17-812.

³⁶ Cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuario Pontificio*, 1979, 120; *Id.*, *Annuario Pontificio*, 1980, 14-633; *Ibid.*, 2020, 17-812.

parte dalla crescita del numero dei vescovi senza carica, i quali sono per lo più vescovi emeriti. A dicembre del 2019 il numero dei vescovi senza carica era aumentato del 144,72% rispetto al 1979 (cf. Grafico 2). Nel 1979 questa tipologia di vescovi costituiva il 19,07% di tutti i vescovi nel mondo; fino al dicembre del 2019 il loro numero è lievitato di altri 1.042 unità; essi costituiscono perciò, al momento, il 32,64% del numero totale di tutti i vescovi presenti nel mondo³⁷.

Grafico 2 – i vescovi: variazione in percentuale dal 1979 al 2019



Notiamo anche l'aumento percentuale dei vescovi che ricoprono una carica nella Curia Romana, inclusi anche i nunzi apostolici³⁸. Il loro numero è cresciuto del 70,78% negli ultimi quarant'anni (cf. Grafico 2)³⁹.

³⁷ Nel 1979 i vescovi senza ufficio erano 720 in tutto il mondo. Il numero più alto (370) si ritrovava in Europa ed il più basso (14) in Oceania. In America i vescovi senza ufficio erano 259, in Asia 72 e in Africa 55. Quarant'anni dopo, cioè nel 2019, c'erano 1.762 vescovi senza ufficio, presenti per lo più nel continente americano, dove ci sono ben 699 vescovi senza ufficio. In Europa ve ne sono 586, in Asia 239, in Africa 183 e in Oceania 55 (cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuarium statisticum Ecclesiae*, 1979, 120; *Ibid.*, 2019, 133).

³⁸ Malgrado il termine «vescovo con la carica in Curia Romana» possa creare confusione, abbiamo deciso di seguire la terminologia usata dall'*Annuarium statisticum Ecclesiae* che usa questo termine non solo per i vescovi che non sono a capo di una Chiesa particolare ed operano nella Curia Romana, ma anche per i nunzi apostolici.

³⁹ Nel 1979 i vescovi con una carica nella Curia Romana erano 154; si tratta per lo più di nunzi apostolici, diffusi in tutto il mondo, con una presenza maggiore nel Vecchio continente in cui c'erano 90 vescovi che ricoprono una carica nella Curia Romana. In Africa e America questi vescovi erano 23, in Asia 16 e in Oceania 2. Nell'anno 2019

Anche il numero dei vescovi diocesani è cresciuto del 24,52%⁴⁰. Passiamo ora a presentare i numeri dei vescovi diocesani ed il loro rapporto con il numero dei vescovi ausiliari.

1.2.3 Il rapporto tra vescovi ausiliari e vescovi diocesani

Siccome ogni vescovo ausiliare è assegnato a un vescovo diocesano affinché lo aiuti nel governo della diocesi, ci sembra utile confrontare i numeri di questi due gruppi per verificare l'andamento della loro incidenza percentuale.

In base all'indagine da noi condotta sulla presenza dei vescovi diocesani, emerge che, fino al dicembre del 1979, il numero dei vescovi diocesani presenti in tutto il mondo era di 2.227: in America c'erano 865 vescovi diocesani, in Europa 591, in Asia 367, in Africa 344 e in Oceania 60⁴¹. Come abbiamo già visto, nel 1979 c'erano in totale 3.775 vescovi: in relazione al numero totale dei vescovi, i vescovi diocesani costituivano perciò il 59% di tutti i vescovi sparsi nel mondo. A partire da quell'anno e fino al 2019 il numero dei vescovi diocesani è cresciuto.

Nel 2019 il numero dei vescovi diocesani è aumentato di oltre 546 unità, raggiungendo a dicembre 2019 il numero di 2.773 unità. In America il numero dei vescovi diocesani è aumentato di 176 unità rispetto al 1979, in Europa di 113, in Asia di 114, in Africa di 133; in Oceania si registra l'incremento minore: solo 10 vescovi diocesani in più⁴².

Nel 1984, l'incremento del numero dei vescovi diocesani era di oltre il 4,36% rispetto al 1979, mentre nel 2019 esso è stato dello 0,33% rispetto ai cinque anni precedenti (2014-2019)⁴³. C'è stato sì un incremento del numero dei vescovi diocesani ma in modo sempre più contenuto. La ragione va forse ritrovata nel fatto che la Chiesa, negli ultimi quarant'anni, ha creato molte nuove diocesi che avevano bisogno di un vescovo, ma questa necessità è stata un po' meno sentita.

il loro numero è cresciuto fino a 263. Il numero maggiore, ancora una volta, si ritrova in Europa (167), seguita poi dall'America (36), dall'Asia (29), dall'Africa (27) e dall'Oceania (4) (cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuario statisticum Ecclesiae*, 1979, 120; *Ibid.*, 2019, 133).

⁴⁰ Cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuario statisticum Ecclesiae*, 1979, 120; *Ibid.*, 2019, 133.

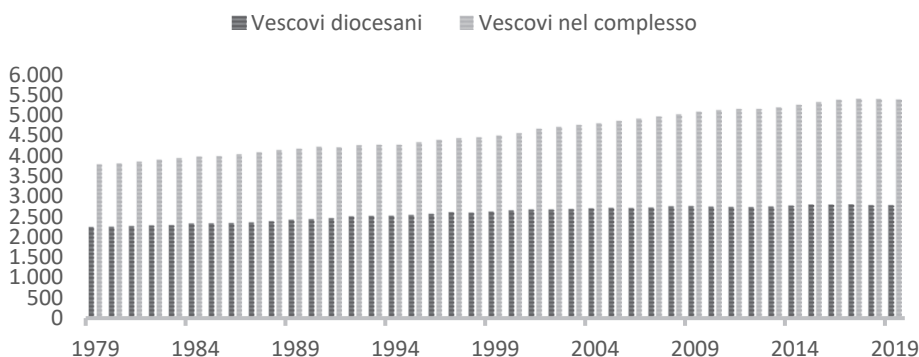
⁴¹ Cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuario statisticum Ecclesiae*, 1979, 120.

⁴² A dicembre del 2019 c'erano in America 1.041 vescovi diocesani, 704 in Europa, 477 in Asia, 481 in Africa e 70 in Oceania (cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuario statisticum Ecclesiae*, 2019, 133).

⁴³ Cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuario statisticum Ecclesiae*, 1979, 120; *Ibid.*, 1984, 120; *Ibid.*, 133; *Ibid.*, 2019, 133.

Nonostante sia cresciuto il numero dei vescovi diocesani negli ultimi quarant'anni rispetto al numero totale dei vescovi, i vescovi diocesani costituiscono solo il 51,70 % di tutti i vescovi, vale a dire essi sono il 7,3% in meno rispetto al 1979⁴⁴.

Grafico 3 – i vescovi diocesani e vescovi nel complesso tra 1979 e 2019



È necessario menzionare un altro elemento: se la riduzione del numero dei vescovi diocesani rispetto al numero totale dei vescovi – che abbiamo riscontrato negli ultimi quarant'anni – continuerà anche nel futuro, arriveremo tra breve ad una situazione in cui i vescovi a cui è affidato il popolo di Dio costituiranno la minoranza nella Chiesa. In futuro potrebbe avvenire che, in un Concilio ecumenico al quale «tutti e soli i vescovi che sono membri del Collegio dei vescovi hanno il diritto e il dovere di partecipare» (can. 339), si troveranno a decidere su eventi che toccano la vita di una diocesi vescovi a cui non è stata affidata nessuna determinata diocesi. La valutazione di questo scenario futuro e la domanda se la Chiesa debba o no modificare questa tendenza non rientrano tra i fini della nostra ricerca e pertanto non approfondiamo la questione.

Se confrontiamo poi i dati relativi ai vescovi diocesani con quelli relativi ai loro adiuvanti, notiamo che si è ridotta la percentuale di questi ultimi: nel 1979 il numero dei vescovi ausiliari era un quarto rispetto a quello dei vescovi diocesani. Notiamo che, nel quarantennio da noi preso in esame, la percentuale dei vescovi ausiliari è diminuita, rispetto a quella dei vescovi diocesani, soprattutto negli ultimi due decenni⁴⁵.

⁴⁴ Cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuarium statisticum Ecclesiae*, 1984, 120; *Ibid.*, 2019, 133.

⁴⁵ Cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuario Pontificio*, 2005, 14-810; *Ibid.*, 2010, 15-817; *Ibid.*, 2015, 17-818; *Ibid.*, 2020, 17-812.

Negli ultimi anni questa percentuale si è infatti ridotta al 18,93% (cf. Tavola 5)⁴⁶.

Tav. 5 – Incidenza percentuale dei vescovi ausiliari sui vescovi diocesani tra 1979-2019

		1979	1984	1989	1994	1999	2004	2009	2014	2019
MONDO	diocesani	2.227	2.324	2.417	2.516	2.618	2.697	2.750	2.764	2.773
	ausiliari	578	576	591	535	560	578	536	516	525
	%	25,95	24,78	24,45	20,77	21,39	21,43	19,49	18,67	18,93

Facciamo infine un confronto tra il numero dei vescovi nel 1979 e nel 2019. Nel nostro anno di riferimento, il 1979, il gruppo più numeroso dei vescovi era quello dei vescovi diocesani, i quali costituivano il 58,15% del numero totale di vescovi. Il secondo gruppo più numeroso era quello dei vescovi senza ufficio (la maggioranza dei quali sono i vescovi emeriti) che formavano il 19,07% del totale dei vescovi.

Troviamo a seguire i vescovi ausiliari, i quali erano il 15,31% di tutti i vescovi presenti nel mondo. I vescovi titolari con una carica nella Curia Romana costituivano il 4,08% di tutti i vescovi. I vescovi coadiutori costituivano l'1,46% di tutti i vescovi e l'ultimo gruppo era quello dei vescovi in altre situazioni, i quali formavano l'1,09% del totale⁴⁷.

Quarant'anni dopo, cioè nel 2019, i vescovi diocesani rappresentano ancora il gruppo più numeroso dei vescovi, con il 51,70% del totale. Il secondo gruppo più numeroso è ancora quello dei vescovi senza ufficio, il cui numero è lievitato, arrivando ora al 32,60% del totale dei vescovi. Seguono poi, come avveniva anche nel 1979, i vescovi ausiliari, la cui percentuale però è ora diminuita: nel 2019, essi costituiscono solo il 9,78% del totale di tutti i vescovi. I vescovi titolari con una carica nella Curia Romana formano il 4,9% del totale; la percentuale dei vescovi coadiutori e dei vescovi in altre situazioni è sceso al di sotto dell'1%⁴⁸.

Concludendo questa parte statistica desideriamo mettere in rilievo che un'analisi simile sul numero dei vescovi ausiliari presenti nel mondo non era mai stata fatta prima; speriamo perciò che questa nostra novità possa risultare utile non solo ai fini della nostra dissertazione dottorale sull'uti-

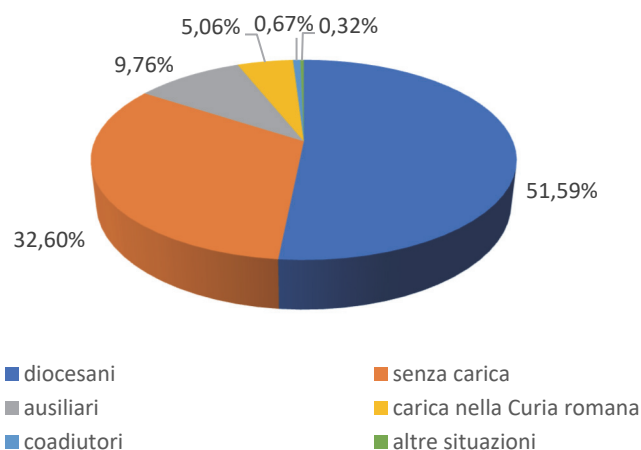
⁴⁶ Cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuario Pontificio*, 2020, 17-812.

⁴⁷ Cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuarium statisticum Ecclesiae*, 1979, 120.

⁴⁸ Cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuarium statisticum Ecclesiae*, 2019, 133.

lità della figura del vescovo ausiliare, ma anche, più in generale, ad altri studi sulla gerarchia della Chiesa cattolica o a ricerche di altro tipo. Per quanto riguarda poi, più direttamente, il nostro tema, questo studio statistico sulla presenza dei vescovi ausiliari nel mondo ci ha aiutato non soltanto a completare l'immagine della figura da noi presa in esame, ma anche a rivelare che – malgrado negli ultimi quarant'anni il numero dei vescovi ausiliari sia diminuito del 9,17% – la Chiesa continui ad usare questa figura per rispondere alle necessità pastorali. Quali sono poi queste necessità e perché la Chiesa proponga proprio il vescovo ausiliare come la risposta adeguata a queste necessità, cercheremo di spiegarlo nelle righe che seguono.

Grafico 3: incidenza percentuale dei vescovi nel 2019



2. La riflessione sul contesto odierno

Durante il rito della consacrazione episcopale è previsto che un sacerdote si rivolga all'ordinante principale chiedendogli che il presbitero eletto riceva la consacrazione episcopale. Nel caso del vescovo diocesano egli si rivolge all'ordinante principale con le seguenti parole: «*Reverendissimi Pater, póstulat Ecclésia N., ut presbýterum N. ad onus Episcopátus ordines*»⁴⁹. Se però il sacerdote viene consacrato come vescovo ausiliare, il sacerdote dice: «*Reverendissimi Pater, póstulat*

⁴⁹ Pontificale Romanum, n. 38, 10.

sancta Mater Ecclesia catholica, ut presbyterum N. ad onus Episcopatus ordines»⁵⁰.

La domanda che rimane da porci dopo tutto il nostro percorso è: perché la Chiesa cattolica chiede che venga ordinato un vescovo ausiliare? Costatando che il loro numero negli anni scorsi ha ricominciato a crescere, sembra che esistano le necessità pastorali della Chiesa alle quali la figura del vescovo ausiliare può ancora oggi adeguatamente rispondere come esige il bene delle anime. Proprio questo sarà l'obiettivo principale della nostra riflessione sul contesto odierno; intendiamo infatti comprendere se ancora oggi la figura del vescovo ausiliare possa costituire la risposta adeguata alle necessità pastorali. Poi indichiamo tre casi in cui la figura del vescovo ausiliare, a nostro avviso, può allontanarsi da quella che è l'idea conciliare secondo cui il vescovo è anzitutto un pastore.

2.1 *Le necessità pastorali odierne*

La prima domanda che si pone è la seguente: le necessità della Chiesa universale suggeriscono ancora oggi la presenza dei vescovi ausiliari? Dallo studio finora fatto, non sembra che esistano argomenti *pro* in quanto l'attività del vescovo ausiliare è strettamente correlata ad una Chiesa particolare.

Nel capitolo precedente, parlando della dimensione universale dell'episcopato, abbiamo osservato che anche i vescovi ausiliari fanno parte del Collegio dei vescovi⁵¹. L'affetto collegiale di questo Collegio si esprime in diversi modi, ma in modo pieno solo nell'azione di tutti i vescovi insieme con il loro Capo⁵². Una di queste azioni è il concilio ecumenico; secondo il can. 339 «tutti e soli vescovi che sono membri del Collegio dei vescovi hanno il diritto e il dovere di partecipare al concilio ecumenico con voto deliberativo». In base a questa norma anche i vescovi titolari – e quindi anche i vescovi ausiliari – possono partecipare al concilio ecumenico e godono del voto deliberativo. Secondo il Codice precedente, però, al concilio ecumenico partecipavano solo i vescovi titolari che erano stati convocati al concilio. Il can. 223 §2 CIC/17 stabiliva che i vescovi titolari avrebbero avuto il voto deliberativo, ma solo se fossero stati convocati e se non fosse stato espressamente stabilito loro altro nell'atto di convocazione⁵³. La ra-

⁵⁰ *Pontificale Romanum*, n. 38, 10.

⁵¹ Cf. cap. III, 1.1 *Il pastore della diocesi*, pagg. 112-126.

⁵² Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 652.

⁵³ «Etiam Episcopi titulares, vocati ad Concilium, suffragium obtinent deliberativum, nisi aliud in convocatione expresse caveatur» (can. 223 §2 CIC/17).

gione di tale norma la ritroviamo nella dottrina soggiacente al CIC/17 secondo la quale «la potestà non viene dalla consacrazione episcopale, ma dal conferimento dell'ufficio con la missione canonica»⁵⁴. Siccome, in base a questa dottrina, il concilio ecumenico «non è solo il luogo dell'esercizio della suprema potestà del Collegio, ma un atto ecclesiale», in esso devono essere «coinvolti tutti coloro che hanno una responsabilità di governo e dottrinale nella Chiesa»⁵⁵.

Se applichiamo questa dottrina al numero dei vescovi di cui abbiamo già parlato, allora la superfluità dei vescovi ausiliari in questo contesto è più che evidente. Ma passiamo ad un'altra argomentazione concernente il concilio ecumenico: secondo l'*Annuario Pontificio* nel 2019 erano presenti nel mondo 2.774 vescovi diocesani. Sembra un numero più che sufficiente per un concilio ecumenico e per il governo della Chiesa universale. A nostro avviso, non è necessario che vengano nominati ancora 600 vescovi ausiliari affinché partecipino a un concilio e aiutino i vescovi diocesani nel governo della Chiesa universale⁵⁶. Non si può

⁵⁴ G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 655.

⁵⁵ G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 655.

⁵⁶ In questo contesto occorre anche menzionare la questione relativa all'utilità dei vescovi ausiliari all'interno del Sinodo dei vescovi. Il can. 342 definisce il Sinodo dei vescovi come «un'assemblea di vescovi i quali, scelti dalle diverse regioni dell'orbe, si riuniscono in tempi determinati per favorire una stretta unione fra il Romano Pontefice e i Vescovi stessi, e per prestare aiuto con il loro consiglio al Romano Pontefice nella salvaguardia e nell'incremento della fede e dei costumi, nell'osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica e inoltre per studiare i problemi riguardanti l'attività della Chiesa nel mondo». Non possiamo affermare che il contributo dei vescovi ausiliari a quest'assemblea sia così rilevante come quello dei vescovi diocesani in quanto «solo i vescovi diocesani dovrebbero avere voto deliberativo riguardo alle *Propositiones* e ad altri documenti che richiedono la ratifica del Papa, mentre tutti gli altri membri» – tra cui anche i vescovi ausiliari – «potrebbero esprimere solo il loro parere, eventualmente con voto consultivo» (A. MODRIĆ, *Interazione*, 343). Per quanto riguarda poi il Sinodo straordinario, l'utilità dei vescovi ausiliari viene a mancare, perché «nel caso del Sinodo straordinario dovrebbero essere eletti membri solo i vescovi diocesani» (*Ibid.*, 343). Quest'esclusione *tout court* del vescovo ausiliare dal Sinodo straordinario e l'esclusione dal voto deliberativo nel Sinodo ordinario trova il suo fondamento nel fatto che il ministero del vescovo diocesano «è presente nell'esercizio del ministero petrino in quanto ministero del vescovo diocesano è [...] attirato in una dimensione di universalità, espressa nella sollecitudine che deve avere il vescovo diocesano per la Chiesa universale e per tutte le altre Chiese particolari» (*Ibid.*, 313). Questo discorso, afferma Modrić, «vale solo per i vescovi diocesani come pastori propri delle Chiese particolari, cosa che non si dà nel caso dei vescovi titolari» (*Ibid.*, 313). Il ministero del vescovo ausiliare allora – in quanto egli non rappresenta Cristo Capo e Pastore della Chiesa in modo proprio e specifico, bensì solo analogico (cf. PG 8) – non è presente nell'esercizio del ministero petrino in modo in cui è il ministero del vescovo

pertanto affermare che esista alcuna necessità per la Chiesa universale che suggerisca la nomina dei vescovi ausiliari.

Siccome non sussistono necessità per la Chiesa universale, non ci resta che ricercarle, queste necessità, nelle Chiese particolari, che sono l'ambito naturale e proprio del vescovo ausiliare in quanto egli viene nominato quando lo suggeriscono le necessità pastorali di una diocesi (cf. can. 403 §1). Quali sono allora le necessità della Chiesa particolare?

Abbiamo già visto nei capitoli precedenti che il CIC/17 non prevedeva alcuna ragione particolare per la nomina del vescovo ausiliare⁵⁷. Quindi egli poteva essere nominato senza giustificare in alcun modo la sua funzione in una Chiesa particolare (cf. can. 350 CIC/17).

Il Vaticano II ha posto in discussione, ancora una volta, questo tema e, nel decreto conciliare sulla missione pastorale dei vescovi *Christus Dominus*, ha stabilito che la nomina dei vescovi ausiliari debba aver luogo quando il vescovo diocesano per «l'eccessiva vastità della diocesi o per l'eccessivo numero degli abitanti, sia a motivo di particolari circostanze di apostolato o di altre cause di diversa natura, non può personalmente compiere tutti i doveri del suo ministero, come esigerebbe il bene delle anime» (CD 25).

Durante i lavori preparatori del nuovo Codice furono presentate alcune ragioni per cui si sarebbero potuti costituire uno o più vescovi ausiliari: anzitutto le necessità pastorali della diocesi, che hanno a che fare con la dimensione ed il gran numero di abitanti, con particolari circostanze dell'apostolato e con l'impossibilità, da parte del vescovo diocesano, di adempiere a tutti i doveri episcopali, come richiesto per il bene delle anime⁵⁸. Però dopo la discussione, come abbiamo visto, queste argomentazioni sono state cancellate, perciò il nuovo Codice, a differenza del Concilio, non ha specificato in modo concreto i motivi che consigliano la nomina di un vescovo ausiliare; ne fissa solo uno, ripetiamo, quello delle necessità pastorali della diocesi (cf. can. 403 §1).

Il Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi *Apostolorum Successores* ripresenta nuovamente le ragioni per la nomina dei vescovi

diocesano. Ne consegue che la figura del vescovo ausiliare è una figura che contribuisce più all'esercizio dell'ufficio del vescovo diocesano che all'ufficio del Romano Pontefice. Questo fatto rafforza la nostra opinione che il rapporto del vescovo ausiliare con il Romano Pontefice non sembra di avere effetto alcuno sull'utilità della figura del vescovo ausiliare, di cui abbiamo già parlato in precedenza (cf. cap. III. 1.1 *Il pastore della diocesi titolare*, pagg. 120-121, nt. 52).

⁵⁷ Cf. cap. II, 1.2 *Nomina del vescovo ausiliare*, pagg. 61-62.

⁵⁸ Cf. M. TKHOROVSKYY, *Procedura*, 169.

ausiliari; ispirato dal Concilio, stabilisce che il vescovo ausiliare «è dato per raggiungere più efficacemente il bene delle anime in una diocesi troppo estesa o con un elevato numero di abitanti o per altri motivi di apostolato»⁵⁹. Lo stesso Direttorio, però, stabilisce poi che il vescovo diocesano che desidera un vescovo ausiliare, debba presentare una richiesta motivata alla Santa Sede, ma solo «quando lo richieda la reale necessità della diocesi»⁶⁰.

Queste ragioni che si trovano nei documenti conciliari e postconciliari e nel Codice, sono solo, per così dire, i confini entro i quali si può pensare alla nomina di un vescovo ausiliare come risposta adeguata alle esigenze pastorali di una Chiesa particolare; questo però non significa che in questi casi, automaticamente, sia sempre e solo il vescovo ausiliare l'unica soluzione, e la soluzione giusta, poiché lo stesso Concilio afferma che «nel governo delle diocesi si provveda al ministero dei vescovi in modo che sua suprema finalità sia il bene del gregge del Signore» (CD 25). È chiaro pertanto che la ragione principale per la nomina di un vescovo ausiliare è anzitutto «il bene delle anime». Cioè, nelle situazioni in cui il vescovo diocesano non può rispondere adeguatamente a tutte le necessità, com'è richiesto dal bene delle anime, si deve assegnare a quella diocesi uno o più vescovi ausiliari.

Siamo consapevoli del fatto che ci sono diocesi in cui il vescovo diocesano, per motivi sicuramente giusti e ragionevoli, non può compiere di persona tutti i doveri del suo ministero. Pensiamo in particolare alle grandi diocesi con un numero eccessivo di abitanti; sia il *Christus Dominus* che il Direttorio parlano proprio dell'eccessiva vastità di alcune diocesi e del numero eccessivo degli abitanti come di motivi che giustificano la nomina di un vescovo ausiliare. Anche se queste, a prima vista, sembrano ragioni giuste, dobbiamo riconoscere che, in queste situazioni la nomina del vescovo ausiliare potrebbe non essere la risposta adeguata⁶¹ in quanto, come suggerito dal Direttorio, la prima soluzione è la

⁵⁹ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Apostolorum successores*, 22 feb. 2004, n. 71.

⁶⁰ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Apostolorum successores*, 22 feb. 2004, n. 71.

⁶¹ Durante la nostra ricerca sull'utilità della figura del vescovo ausiliare abbiamo notato che una diocesi tedesca cerca di risolvere il problema dell'eccessiva vastità della diocesi con la nomina dei vescovi ausiliari in qualità di cosiddetti «vescovi regionali». Anche se una diocesi usa il termine «Regionalbischof» per i suoi vescovi ausiliari (cf. BISTUM MÜNSTER, «Unterstützung für den Bischof»), dobbiamo osservare che questa terminologia non viene usata né nel Codice né nei documenti conciliari. Presumiamo che questa terminologia sia la conseguenza dell'influenza

nomina dei vicari generali o episcopali senza carattere vescovile⁶². Nel caso in cui non sia possibile provvedere con i vicari senza carattere vescovile, in base all'analisi fatta nel capitolo precedente, diremmo che non si può provvedere adeguatamente a queste necessità della diocesi neanche con la nomina del vescovo ausiliare, in quanto il carattere vescovile nulla aggiunge alla natura dell'ufficio di un vicario generale o di un vicario episcopale⁶³. Pertanto, invece di pensare a un vescovo ausiliare come risposta alle esigenze della diocesi, siamo dell'opinione che sarebbe meglio chiedersi perché una diocesi è così grande. Perché affidare a un vescovo diocesano una diocesi così grande se lui, per l'eccessiva vastità del territorio o per l'eccessivo numero degli abitanti, non può compiere personalmente tutti i doveri del suo ministero come esige il bene delle anime? Che senso ha allora la figura del vescovo diocesano per una tale diocesi se lui non può esercitare il suo ruolo di pastore che pasce il gregge di Dio che gli è stato affidato?

Siamo dell'opinione che il vero problema risieda proprio nell'esistenza di diocesi troppo grandi, in cui i fedeli non hanno la possibilità di incontrare il loro pastore neanche una volta ogni cinque anni. Se un vescovo diocesano non può visitare la sua diocesi nemmeno in cinque anni e incontrare la porzione del popolo di Dio affidatogli, che senso ha allora

protestante presente in tale territorio, in quanto i «vescovi regionali» provengono dalla tradizione protestante.

Nella nostra ricerca non abbiamo parlato espressamente dei «vescovi regionali». La prima ragione sta nel fatto che questa terminologia non appartiene alla Chiesa cattolica; l'altra ragione è che l'uso di questa terminologia sembra essere una caratteristica particolare di alcune Chiese tedesche e noi, nel nostro lavoro, intendiamo dare uno sguardo generale della figura del vescovo ausiliare, senza occuparci specificamente di casi particolari. E l'ultima ragione per la quale non abbiamo parlato espressamente dei «vescovi regionali» sta nel fatto che, pur se in modo indiretto, abbiamo detto abbastanza su questo tema. In realtà, questo cosiddetto «vescovo regionale» non è altro che un vescovo ausiliare che è stato nominato, allo stesso tempo, vicario episcopale ed al quale viene affidata una parte (o regione) della diocesi. Parlando dei vescovi ausiliari quali vicari del vescovo, abbiamo già detto abbastanza su questi pretesi «vescovi regionali» senza ovviamente usare questa terminologia.

Siamo tuttavia dell'opinione che questa figura sia una risposta che potrebbe non risultare adeguata alle necessità pastorali nei casi in cui il vescovo diocesano non può svolgere di persona tutti i compiti episcopali come richiede il bene delle anime. Le ragioni sono le stesse che abbiamo già presentato nel III capitolo parlando dei vicari del vescovo senza il carattere vescovile.

⁶² Cf. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio Apostolorum successores*, 22 feb. 2004, n. 71.

⁶³ Cf. cap. III, 2.3 *Il contributo del carattere vescovile alla natura di un vicario*, pagg. 142-150.

la sua figura per i fedeli affidatigli? Durante la Giornata Mondiale della Gioventù, Papa Francesco, nel suo discorso ai vescovi responsabili del Consiglio Episcopale Latino-americano, ha parlato di due criteri che servono per valutare il discepolato missionario: la vicinanza e l'incontro⁶⁴. Se il vescovo diocesano non è vicino al suo popolo e non può incontrarlo a causa della vastità della diocesi e dell'eccessivo numero dei suoi abitanti, non possiamo parlare di discepolato missionario, ma solo di una pastorale «lontana». Esistono – dice Francesco – «pastorali “lontane”, pastorali disciplinari che privilegiano i principi, le condotte, i procedimenti organizzativi... ovviamente senza vicinanza, senza tenerezza, senza una carezza»⁶⁵. Queste tipologie di pastorali «mai portano a raggiungere né l'inserimento ecclesiale, né l'appartenenza ecclesiale»⁶⁶.

Le necessità che portano ad avere grandi diocesi, la Chiesa cerca di risolverle con una risposta che, secondo noi, non era prevista per situazioni del genere. Come abbiamo visto in precedenza⁶⁷, i vescovi ausiliari sono nati come risposta della Chiesa a una necessità pastorale particolare, in cui i vescovi dei territori conquistati dovevano lasciare il loro posto e cercare rifugio presso i vescovi che abitavano in zone più sicure, nella speranza di poter un giorno ritornare alle loro sedi vescovili. Durante il loro soggiorno presso un altro vescovo, lo aiutavano, soprattutto nella celebrazione dei pontificali. Successivamente, ricorrendo alla stessa modalità, la Chiesa ha cercato, con la nomina dei vescovi ausiliari, di rispondere anche ad altre necessità di alcune diocesi. Siamo del parere che, al giorno d'oggi, la soluzione per le grandi diocesi dev'essere di natura diversa, perché si tratta di una situazione del tutto diversa rispetto a quel che avveniva per le diocesi conquistate.

⁶⁴ Cf. FRANCESCO, alloc. ai vescovi responsabili del Consiglio Episcopale Latino-americano, 28 lug. 2013, 703.

⁶⁵ «Existen en América Latina y El Caribe pastorales “lejanas”, pastorales disciplinarias que privilegian los principios, las conductas, los procedimientos organizativos... por supuesto sin cercanía, sin ternura, sin caricia (FRANCESCO, alloc. ai vescovi responsabili del Consiglio Episcopale Latino-americano, 28 lug. 2013, 703-704) (La traduzione presa dal sito ufficiale della Santa Sede: <http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130728_gmg-celam-rio.html>).

⁶⁶ «Este tipo de pastorales a los más pueden prometer una dimensión de proselitismo pero nunca llegan a lograr ni inserción eclesial ni pertenencia eclesial» (FRANCESCO, alloc. ai vescovi responsabili del Consiglio Episcopale Latino-americano, 28 lug. 2013, 704) (La traduzione presa dal sito ufficiale della Santa Sede: <http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130728_gmg-celam-rio.html>).

⁶⁷ Cf. cap. I, 2.2 *Comparsa del vescovo ausiliare*, pagg. 32-36.

La risposta che sembra la più adeguata al problema delle grandi diocesi la troviamo nelle discussioni conciliari o, più precisamente, nell'introduzione allo schema del decreto sui vescovi del novembre 1963. La soluzione ivi suggerita, relativa alle situazioni in cui il vescovo, a causa delle dimensioni eccessive della diocesi o a causa del numero eccessivo di abitanti, o a causa di particolari apostolati aggiunti, non è in grado di adempiere da solo ai compiti episcopali, come richiede il bene delle anime, è *sic et simpliciter* la divisione e lo smembramento della diocesi⁶⁸.

Questa soluzione corrisponde anche al principio fondamentale della delimitazione delle diocesi prescritta nel medesimo decreto conciliare *Christus Dominus*, il quale stabilisce che

generalmente l'estensione del territorio ed il numero degli abitanti sia tale che, da una parte, il vescovo, sebbene aiutato da altri, possa personalmente compiere le cerimonie pontificali, fare comodamente le visite pastorali, adeguatamente dirigere e coordinare tutte le opere di apostolato, e specialmente conoscere i sacerdoti, i religiosi e i laici che partecipano in qualche modo alle attività diocesane (CD 23).

Auspichiamo pertanto che, nei lavori di revisione delle circoscrizioni ecclesiastiche, si tenga nella debita considerazione il fatto che il vescovo diocesano sia davvero in grado di compiere personalmente tutti i doveri del suo ministero, come esige il bene delle anime. Questo principio, se-

⁶⁸ Cf. AS II/II IV, 367. Nel caso della divisione e/o dello smembramento della diocesi si applicano le norme previste per le persone giuridiche. Secondo il Codice di diritto canonico ci sono due modi in cui si può effettuare la divisione o lo smembramento di una persona giuridica (cf. can. 122). Nel primo caso, la parte che si distacca si unisce a un'altra persona giuridica già esistente; nel secondo caso, invece, con la parte distaccata si dà vita ad una nuova persona giuridica a sé stante (cf. L. CHIAPPETTA, *Il Codice*, I, 154). Alla divisione e/o allo smembramento della diocesi – a causa ripetiamo delle dimensioni eccessive della diocesi o a causa del numero eccessivo di abitanti – si applica la seconda modalità: da una diocesi si distacca una parte che poi va a formare, da sola, una nuova diocesi, una diocesi a sé stante.

Nel caso della divisione o smembramento della diocesi, ma anche di ogni altra persona giuridica, «i beni divisibili e i diritti patrimoniali, e nello stesso tempo, i debiti e tutti gli altri oneri devono essere ripartiti con un criterio proporzionale *ex aequo et bono* (non con un criterio matematico), tenendo conto delle circostanze e situazioni concrete di entrambe le persone giuridiche, e delle loro particolari necessità» (L. CHIAPPETTA, *Il Codice*, I, 154). Riguardo ai «beni comuni che non vengono sottoposti a divisione, occorre fare in modo che l'uso e l'usufrutto tornino a vantaggio di tutte e due le persone giuridiche e che gli oneri siano imposti ad entrambe, osservata parimenti la dovuta proporzione da definirsi secondo giustizia ed equità» (V. DE PAOLIS – A. D'AURIA, *Le norme generali*, 355).

condo il medesimo decreto conciliare, andrebbe applicato il più presto possibile là dove esso sia richiesto per il bene delle anime (cf. *CD* 22). Siamo convinti che, se applicassimo questo principio fondamentale di dare alla diocesi un territorio adeguato, la richiesta di vescovi ausiliari si ridurrebbe notevolmente.

Non ci resta che ribadire, ancora una volta, che – sulla base della ricerca fatta in questo lavoro – che non sembra ci sono attualmente necessità pastorali tali che suggeriscano la nomina di un vescovo ausiliare in una Chiesa particolare. Desideriamo altresì sottolineare che questa nostra opinione è conforme alla dottrina conciliare, il Codice e i documenti della Chiesa in quanto, come già detto più volte, questi documenti stabiliscono che, ove le necessità pastorali lo richiedano, si deve nominare un vescovo ausiliare al fine di aiutare il vescovo diocesano nel governo della diocesi. Sulla base di quanto detto finora, siamo dell'opinione che oggi, nella Chiesa, a tali necessità si possa pensare di far fronte in altra maniera. Ciò non vuol dire, ovviamente, escludere in modo assoluto che determinate situazioni possano essere risolte con la nomina di un vescovo ausiliare. Anche se, come abbiamo visto, un vescovo ausiliare potrebbe risultare di grande aiuto nel governo della diocesi, non siamo riusciti a trovare ragioni tali per cui questi compiti debbano essere svolti solo da lui.

2.2 *I rischi odierni della figura del vescovo ausiliare*

Papa Francesco è il primo Papa eletto dopo il Concilio Vaticano II che da vescovo non ha partecipato a quest'assemblea ecumenica⁶⁹. Ciò nonostante, «la sua ecclesiologia è senza alcun dubbio quella del Concilio»⁷⁰. Proprio «quando si ascolta Francesco sembra che molti suoi punti di riferimento siano quelli conciliari»⁷¹. In questo contesto, D'Ambrosio afferma che, nella dottrina di Francesco, non c'è niente in realtà di nuovo, c'è solo il Vaticano II⁷². Nei suoi discorsi, omelie e lettere apostoliche, Francesco ci esorta a continuare il cammino del Concilio Vaticano II, spogliandoci di cose inutili e dannose, di false

⁶⁹ Cf. D. FARES, *Il profumo*, 5; R. D'AMBROSIO, *Ce la farà Francesco*, 15.

⁷⁰ D. FARES, *Il profumo*, 5.

⁷¹ R. D'AMBROSIO, *Ce la farà Francesco*, 15. «Viene attribuita a Yves Congar, da alcuni suoi amici (come Luigi Bettazzi) l'affermazione secondo cui le indicazioni del Vaticano II sarebbero state realizzate solo cinquant'anni dopo la sua chiusura. Se questi interpreti avessero ragione, potremmo dire semplicemente che stiamo vivendo quella stagione» (*Ibid.*, 15).

⁷² Cf. R. D'AMBROSIO, *Ce la farà Francesco*, 15-16.

sicurezze mondane che appesantiscono la Chiesa e ne danneggiano il volto⁷³.

Ispirandoci a queste parole del Romano Pontefice, vorremmo ora evidenziare i tre rischi che comporta la figura del vescovo ausiliare e che ci distaccano dall'idea conciliare del vescovo danneggiando così il volto della Chiesa. Essi sono: la burocrazia, l'onore e il «noviziato vescovile» e fanno sì che il vescovo rischi di non essere più un pastore, bensì un funzionario che potrebbe anteporre al gregge il proprio vantaggio personale. Il primo rischio è quello della *burocrazia*, che riduce il vescovo ausiliare ad essere solo un funzionario della curia vescovile. L'altro rischio è quello dell'*onore* in cui si rischia di cadere quando il vescovo venga concepito secondo le categorie per cui la pienezza del sacramento dell'ordine rischia di diventare un premio per un sacerdote. E l'ultimo rischio è quello del «*noviziato vescovile*» che può portare al careerismo ecclesiastico. In questo caso, il vescovo è tentato di cercare la nomina ad una Chiesa sempre «migliore» per il suo vantaggio personale e non quello della Chiesa.

In questa riflessione sui tre rischi summenzionati ci viene in aiuto il pensiero dell'attuale Pontefice, contenuto nelle sue omelie e nei suoi discorsi. Ispirandoci al suo pensiero, che non è altro che un'espressione della dottrina conciliare, esaminiamo ora i tre rischi succitati.

2.2.1 Il rischio della burocrazia

Se dobbiamo concentrare in una sola immagine la figura del vescovo nel pensiero di Francesco, essa sarebbe quella del pastore con l'odore delle pecore⁷⁴. Francesco più volte chiede che gli evangelizzatori abbiano «l'odore delle pecore»⁷⁵. Questa sua espressione risale già al tempo in cui era l'arcivescovo di Buenos Aires⁷⁶; come Romano Ponte-

⁷³ Cf. FRANCESCO, alloc. ai partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, 14 ott. 2013, 965.

⁷⁴ Cf. D. FARES, *Il profumo*, 33.

⁷⁵ Cf. FRANCESCO, esort. ap. *Evangelii gaudium*, 221-237; ID., Omelia nella Messa Crismale del Giovedì Santo, 28 mar. 2013, 8; ID., Omelia nella Messa Crismale del Giovedì Santo, 2 apr. 2015, 354.

⁷⁶ Nel 2006, nell'omelia pronunciata a Luján, Francesco disse: «Cominciamo, allora, la nostra Assemblea contemplando nostra Madre di Luján. Non soltanto Lei, ma Lei in mezzo ai suoi figli. Ci farà bene, come pastori, metterci in mezzo a questo popolo, al quale apparteniamo, dal quale siamo stati scelti per il servizio e, come fedele Popolo di Dio, avvicinarci alla Madre. Questo popolo che confluisce continuamente a Luján e a tanti altri Santuari mariani del paese, ci mostra le sue esigenze, la sua ricerca di Dio, le sue carenze e le sue gioie più profonde, e ci chiede di aiutarlo a incontrarsi e

fice, però, l'ha usata per la prima volta nell'omelia durante la sua prima Messa Crismale del Giovedì Santo del 2013⁷⁷.

Poiché «l'odore di pecore si attacca quando il pastore sta in mezzo al suo popolo»⁷⁸, non è difficile concludere che quell'immagine del vescovo di Francesco non è altro che l'immagine conciliare. Nel vescovo, il Vaticano II riconosce anzitutto il pastore assunto in mezzo agli uomini per servirli e dare la sua vita per loro (cf. *LG* 27). Servire qualcuno non lo si può fare stando lontano, occorre avvicinarsi. «La vicinanza crea comunione e appartenenza, rende possibile l'incontro»⁷⁹. Se manca la vicinanza, il vescovo non sta più in mezzo al suo popolo e perde l'odore delle sue pecore. Questo è un rischio dal quale neanche i vescovi ausiliari sono esenti.

Nella vita di una diocesi esiste il rischio che il vescovo ausiliare finisca col diventare il burocrate della diocesi. Non mancano casi in cui il vescovo diocesano, pur con tutte le buone intenzioni, volendo affrontare di persona tutte le sfide pastorali, affidi l'amministrazione al vescovo ausiliare, affinché possa essere lui stesso più disponibile e più vicino al suo popolo, sia per le visite pastorali, sia per le celebrazioni liturgiche nelle parrocchie, sia per gli incontri con i diversi gruppi e settori della diocesi e via di seguito. Il vescovo ausiliare, invece, resta chiuso negli uffici della curia vescovile, svolgendo l'attività burocratica e questo gli impedisce il contatto con la pastorale.

Questa situazione non va soltanto contro la natura dell'ufficio del vescovo, ma anche contro quella del vicario generale. L'ufficio del vicario

a lasciarsi incontrare con Gesù. Camminiamo con lui e chiediamo la grazia di essere Pastori con l'odore delle pecore» (D. FARES, *Il profumo*, 33).

⁷⁷ «Il sacerdote che esce poco da sé, che unge poco – non dico “niente” perché, grazie a Dio, la gente ci ruba l'unzione – si perde il meglio del nostro popolo, quello che è capace di attivare la parte più profonda del suo cuore presbiterale. Chi non esce da sé, invece di essere mediatore, diventa a poco a poco un intermediario, un gestore. Tutti conosciamo la differenza: l'intermediario e il gestore “hanno già la loro paga” e siccome non mettono in gioco la propria pelle e il proprio cuore, non ricevono un ringraziamento affettuoso, che nasce dal cuore. Da qui deriva precisamente l'insoddisfazione di alcuni, che finiscono per essere tristi, preti tristi, e trasformati in una sorta di collezionisti di antichità oppure di novità, invece di essere pastori con “l'odore delle pecore” – questo io vi chiedo: siate pastori con “l'odore delle pecore”» (FRANCESCO, Omelia nella Messa Crismale del Giovedì Santo, 28 mar. 2013, 8).

⁷⁸ D. FARES, *Il profumo*, 33.

⁷⁹ «La cercanía crea comunión y pertenencia, da lugar al encuentro» (FRANCESCO, alloc. ai vescovi responsabili del Consiglio Episcopale Latino-americano, 28 lug. 2013, 704) (La traduzione presa dal sito ufficiale della Santa Sede: <http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130728_gmg-celam-rio.html>).

generale è costituito affinché egli «presti il suo aiuto al vescovo stesso nel governo di tutta la diocesi» (can. 475 §1). L'obiettivo del suo ufficio è molto superiore rispetto a quello dell'amministrazione stessa, va oltre l'ufficio della curia vescovile; chiamato a prestare il suo aiuto al vescovo, il vicario generale non può essere «considerato un semplice burocrate né che gli si deve affidare un compito puramente amministrativo»⁸⁰. La natura del suo ufficio richiede che il medesimo venga incluso, venga coinvolto nell'attività pastorale della diocesi. Qualsiasi prassi contraria va contro «lo spirito del Concilio che ha voluto che la curia e gli uffici diocesani siano uno strumento adatto nelle mani del vescovo per il lavoro apostolico e per la cura della vita diocesana»⁸¹.

In questo contesto è ovvio – come sottolinea Willi – che un vescovo ausiliare non vada inteso, per così dire, come il manager di un'azienda che stabilisce piani e obiettivi, bensì come, ci sia consentita un'altra immagine, una guida che accompagna una spedizione nel bel mezzo della giungla, che stabilisca il percorso e sappia indirizzare gli altri, ricorrendo alla sua conoscenza del terreno⁸². Il vescovo ausiliare non dovrebbe diventare un burocrate che passa le sue giornate negli uffici della curia, bensì uno che cammina con il popolo e condivide le sue gioie e le sue speranze, le tristezze e le angosce (cf. *GS* 1). È proprio questo il senso dell'immagine del vescovo che Papa Francesco vuole trasmettere: un uomo di Dio in cammino con il suo popolo. Secondo il Pontefice, essere pastori vuol dire «disporsi a camminare in mezzo e dietro al gregge: capaci di ascoltare il silenzioso racconto di chi soffre e di sostenere il passo di chi teme di non farcela; attenti a rialzare, a rassicurare e a infondere speranza»⁸³.

2.2.2 Il rischio dell'onore

«L'unzione, cari fratelli, non è per profumare noi stessi»⁸⁴. Con queste parole, riferite ai vescovi e ai sacerdoti nella Messa Crismale del Giovedì Santo, Papa Francesco afferma il principio fondamentale del sacramento dell'ordine secondo il quale questo sacramento non è conferito per il lustro personale del singolo bensì per il servizio alla Chiesa. L'immagine alla quale Francesco si ispira è l'«olio prezioso versato sul capo, che

⁸⁰ G. SARZI SARTORI, «I vicari», 29.

⁸¹ G. SARZI SARTORI, «I vicari», 29.

⁸² Cf. B. WILLI, *Der Bischof*, 535.

⁸³ FRANCESCO, Omelia nella Professione di fede con i vescovi della CEI, 23 mag. 2013, 455.

⁸⁴ FRANCESCO, Omelia nella Messa Crismale del Giovedì Santo, 28 mar. 2013, 8.

scende sulla barba, la barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste» (Salmo 133, 2). «L'olio prezioso che unge il capo di Aronne non si limita a profumare la sua persona, ma si sparge e raggiunge "le periferie". Il Signore lo dirà chiaramente: la sua unzione è per i poveri, per i prigionieri, per i malati e per quelli che sono tristi e soli»⁸⁵.

Non è casuale che Francesco, già nella sua prima Messa Crismale come Romano Pontefice, abbia affermato chiaramente che il vescovo non viene consacrato per se stesso e per il suo onore, bensì per il servizio al popolo. Il Pontefice è consapevole del rischio di considerare la figura del vescovo non come il servizio alla Chiesa, bensì un onore. Proprio una tale considerazione della figura del vescovo ha come conseguenza che la figura del vescovo ausiliare venga percepita come una figura onorifica con la quale si vuol ringraziare un sacerdote per il suo enorme impegno in una Chiesa particolare. Questo di per sé non è un problema, al contrario, chi ha servito onestamente la Chiesa, offrendo, con grande sacrificio personale, un contributo determinante, merita di certo che gli venga dimostrata, anche in modo visibile, la gratitudine per tutto ciò che ha fatto. Si pone però la questione se la pienezza del sacramento dell'ordine può essere visto come una ricompensa. Non si può pensare che si abusi della pienezza del sacramento se lo si svolge solo o principalmente per mietere onori?

L'unzione con cui viene unto un vescovo ausiliare non si limita a profumare la sua persona, ma si sparge all'intorno, fino a raggiungere «le periferie»⁸⁶ perché la pienezza del sacramento dell'ordine non viene data per il lustro personale bensì, lo ribadiamo, per il servizio alla Chiesa. Essa non può essere pertanto percepita come un premio a un sacerdote per il suo contributo alla Chiesa⁸⁷.

Siamo dell'opinione che l'unico modo per non cadere nel rischio di percepire il ruolo del vescovo ausiliare come una ricompensa è di avere la percezione giusta del vescovo. Francesco la trova nel nome stesso di «vescovo» – *episcopos* – colui che veglia. Già durante il suo intervento al Sinodo del 2001, l'allora cardinale Bergoglio parlava del vescovo

⁸⁵ FRANCESCO, Omelia nella Messa Crismale del Giovedì Santo, 28 mar. 2013, 8.

⁸⁶ Cf. FRANCESCO, Omelia nella Messa Crismale del Giovedì Santo, 28 mar. 2013, 8.

⁸⁷ Durante la nostra ricerca sui vescovi ausiliari abbiamo incontrato altresì alcuni esempi di vescovi ausiliari ordinati in un'età molto vicina al pensionamento. Dobbiamo dire con tutta franchezza che, se qualcuno viene ordinato vescovo ausiliare all'età di settant'anni ed è più anziano del suo stesso vescovo diocesano, è facile pensare che si potrebbe trattare di una questione di onore più che dell'esistenza di reali necessità pastorali della diocesi.

come di un pastore che veglia il suo popolo; e per spiegare questo concetto ha usato due immagini: quella dell'Esodo, chiamata «notte di veglia», quando Yahvé vegliò sul suo popolo nella notte di Pasqua e quella di san Giuseppe che veglia perfino mentre dorme, in sogno, sul Bambino Gesù e sua Madre⁸⁸. Quest'immagine ci consente di capire che essere nominati vescovi ausiliari non è un onore perché l'onore è dato alla persona; il vescovo invece è colui che veglia anche sugli altri, e non solo su sé stesso.

2.2.3 Il rischio del «noviziato vescovile»

Sin da quando era ancora il Provinciale dei Gesuiti dell'Argentina, Papa Bergoglio ha usato l'immagine del tosatore delle pecore per descrivere la tentazione di diventare apostoli come dire decorativi, che non si prendono davvero cura delle pecore:

quando la mia coscienza è così isolata dalla coscienza di quella porzione del fedele Popolo di Dio che deve pascolare, allora è il momento di domandarci cosa vogliamo «guadagnare». Cosa difendo con questo isolamento? Un di-

⁸⁸ «Il vescovo è colui che veglia; cura la speranza vegliando per il suo popolo. Un atteggiamento spirituale è quello che pone l'accento sul sorvegliare il gregge con uno "sguardo d'insieme"; è il vescovo che cura tutto ciò che mantiene la coesione del gregge. Un altro atteggiamento spirituale pone l'accento sul vigilare stando attenti ai pericoli. Entrambi gli atteggiamenti hanno a che fare con l'essenza della missione episcopale e acquisiscono tutta la loro forza dall'atteggiamento che considero più essenziale, e che consiste nel vegliare. Una delle immagini più forti di questo atteggiamento è quella dell'Esodo, in cui ci si dice che Yahvé vegliò sul suo popolo nella notte di Pasqua, chiamata per questo "notte di veglia". Quel che desidero sottolineare è questa peculiare profondità che ha il vegliare rispetto a un sorvegliare in modo più generale o a una vigilanza più puntuale. Sorvegliare fa riferimento più alla cura della dottrina e dei costumi, mentre vegliare allude piuttosto al curare che vi sia sole e luce nei cuori. Vigilare parla dello stare all'erta dinanzi al pericolo imminente, vegliare invece parla di sostenere con pazienza i processi attraverso i quali il Signore porta avanti la salvezza del suo popolo. Per vigilare è sufficiente essere svegli, astuti, rapidi. Per vegliare occorre avere in più la mansuetudine, la pazienza e la costanza della carità comprovata. Sorvegliare e vigilare ci parlano di un certo controllo necessario. Invece vegliare ci parla di speranza, la speranza del Padre misericordioso che veglia sul processo dei cuori dei suoi figli. Il vegliare manifesta e consolida la parresia del vescovo, che manifesta la Speranza "senza snaturare la Croce di Cristo". Insieme all'immagine di Yahvé che veglia sul grande esodo del Popolo dell'alleanza, vi è un'altra immagine, più familiare ma ugualmente forte: quella di San Giuseppe. È lui che veglia fino in sogno sul Bambino e sua Madre. Da questo vegliare profondo di Giuseppe nasce quel silenzioso sguardo d'insieme capace di curare il suo piccolo gregge con poveri mezzi; e germoglia anche lo sguardo vigile e astuto che riuscì a evitare tutti i pericoli che minacciavano il Bambino» (J.M. BERGOGLIO, «Sorvegliare la coesione del gregge», 10).

spotismo pastorale? Un compito strano che mi porta ad essere «tosatore di pecore», invece di Pastore?⁸⁹.

Il Pastore è colui che si prende cura delle pecore, mentre al tosatore le pecore interessano poco, in quanto a lui interessa di più la loro lana da cui trarre profitto. Il tosatore delle pecore, cioè, è interessato al proprio vantaggio, non a quello delle pecore; oggi nella Chiesa perdura il rischio di cercare la propria utilità, cioè quello che serve a me, non quello che serve alla Chiesa. Si tratta di coloro che «cercano i vantaggi», cioè di coloro che «vanno alla Chiesa, ma per vantaggio personale e finiscono facendo affari nella Chiesa»⁹⁰. Loro approfittano della Chiesa per il proprio profitto⁹¹.

Per comprendere il nesso che c'è tra questo rischio e la figura del vescovo ausiliare, occorre ricorrere ancora una volta alla statistica. Come abbiamo visto in precedenza, fino al 31 dicembre 2019 il numero totale dei vescovi diocesani era di 2.774⁹². Un'ulteriore analisi che abbiamo fatto su tutti i vescovi diocesani presenti nel mondo fino al 31 dicembre 2019 dimostra che 737 di questi 2.774 vescovi diocesani, prima di diventare vescovi diocesani erano vescovi ausiliari o nella stessa diocesi o in una diversa⁹³. Questo vuol dire il 26%, cioè oltre un quarto del numero totale dei vescovi diocesani presenti nel mondo erano stati in precedenza vescovi ausiliari. E giacché sappiamo che i vescovi ausiliari, a dicembre 2019, erano in totale 525, si può concludere che, al giorno d'oggi, abbiamo più vescovi ausiliari che sono diventati diocesani piuttosto che vescovi ausiliari in carica. Da un altro studio che abbiamo fatto si vede che, nel 2019, il Romano Pontefice ha nominato 180 nuovi vescovi diocesani; di questi, 47 erano in precedenza vescovi ausiliari; ancora una volta il 26% dei nuovi vescovi diocesani era costituito da vescovi ausiliari che sono poi diventati vescovi diocesani.

Da questi dati non è difficile concludere che i vescovi ausiliari diventano più tardi, nella gran parte dei casi, vescovi diocesani⁹⁴. Non si tratta

⁸⁹ D. FARES, *Il profumo*, 29.

⁹⁰ FRANCESCO, meditazione quotidiana nella cappella della *Domus Sanctae Marthae*, 5 giu. 2014, 8.

⁹¹ Cf. FRANCESCO, meditazione quotidiana nella cappella della *Domus Sanctae Marthae*, 5 giu. 2014, 8.

⁹² Cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuario Pontificio*, 2020, 17-812.

⁹³ Cf. SEGRETERIA DI STATO, *Annuario Pontificio*, 2020, 17-812.

⁹⁴ Da una ricerca pubblicata dalla Canon Law Society of America risulta che tre quarti dei vescovi negli Stati Uniti sono stati ordinati prima come vescovi ausiliari, di solito in una delle arcidiocesi più grandi. Per esempio, dal 1980 al 2000 l'arcidiocesi di Boston è stata servita da sedici vescovi ausiliari. Otto di loro sono diventati vescovi

di un dato da sottovalutare in quanto sussiste tuttora il rischio di percepire la figura del vescovo ausiliare solo come una tappa per poi diventare vescovi diocesani. Si tratta proprio di un periodo che abbiamo chiamato «noviziato vescovile».

Negli istituti religiosi, si intende infatti per noviziato il tempo di formazione che prepara alla vita religiosa (cf. can. 646); il noviziato infatti «ha come scopo di far sì che i novizi possano prendere meglio coscienza della vocazione al proprio istituto, sperimentarne lo stile di vita, conformare mente e cuore secondo il suo spirito e far sì che possano essere verificate le loro intenzioni e la loro idoneità»⁹⁵.

Il «noviziato vescovile» rappresenterebbe quindi il tempo di formazione dei vescovi diocesani, che ha come obiettivo da una parte, di consentire ai vescovi ausiliari di prepararsi per l'ufficio del vescovo diocesano, e dall'altra di verificare la serietà delle loro intenzioni e la loro idoneità prima di affidar loro una sede diocesana. Desideriamo altresì mettere in rilievo che, nel 2019, la media degli anni che i 47 nuovi vescovi diocesani hanno trascorso come vescovi ausiliari era di 6,3 anni; questo lasso sembra più che sufficiente per valutare se una persona sia o no in grado di assumere la guida di una diocesi.

Questo «noviziato», non costituisce, di per sé, un problema perché è sempre auspicabile che ci sia un periodo di formazione e di valutazione per i futuri vescovi, questo però può portare, purtroppo a che si rafforzi il carrierismo nella Chiesa. Proprio a causa della presenza del «noviziato vescovile», nella Chiesa di oggi esiste un vero rischio di vedere la figura del vescovo ausiliare solo come una tappa importante nella carriera di un sacerdote: un vescovo ausiliare che si sia mostrato in gamba in questo «periodo di noviziato» sarà ricompensato con una sede diocesana. Questo ragionamento, secondo noi, non è accettabile e giustificabile perché «un vescovo non è vescovo per se stesso, è per il popolo»⁹⁶; egli, lo ribadiamo, è al servizio non di se stesso, ma del popolo, per farlo crescere, per pascolarlo e per difenderlo dai lupi⁹⁷. Tutt'altra cosa è il carrierismo ecclesiastico in quanto il vescovo non è più il pastore bensì il tosatore delle pecore, uno interessato solo ai propri vantaggi che approfitta della

diocesani in undici diocesi e arcidiocesi (cf. J.A. CORIDEN – J.M. RITTY, «The Selection of Bishops», 67).

⁹⁵ F.J. EGAÑA, «Noviziato», 715.

⁹⁶ FRANCESCO, *Meditazione quotidiana nella cappella della Domus Sanctae Marthae*, 15 mag. 2013, 8.

⁹⁷ Cf. FRANCESCO, *Meditazione quotidiana nella cappella della Domus Sanctae Marthae*, 15 mag. 2013, 8.

sua posizione nella Chiesa. Papa Francesco definisce il carrierismo ecclesiastico «la vera peste della Chiesa»⁹⁸; si tratta di una malattia che non colpisce soltanto chi ne è «infetto», ma che fa male a tutta la Chiesa. «Quando un vescovo o un prete va sulla strada della vanità, entra nello spirito del carrierismo e fa tanto male alla Chiesa»⁹⁹.

Il carrierismo ecclesiastico porta con sé un'altra malattia che papa Francesco ha definito «la malattia di divinizzare i capi»¹⁰⁰. Si tratta della

malattia di coloro che corteggiano i Superiori, sperando di ottenere la loro benevolenza. Sono vittime del carrierismo e dell'opportunismo, onorano le persone e non Dio (cf. Mt 23,8-12). Sono persone che vivono il servizio pensando unicamente a ciò che devono ottenere e non a quello che devono dare. Persone meschine, infelici e ispirate solo dal proprio fatale egoismo (cf. Gal 5,16-25). Questa malattia potrebbe colpire anche i Superiori quando corteggiano alcuni loro collaboratori per ottenere la loro sottomissione, lealtà e dipendenza psicologica, ma il risultato finale è una vera complicità¹⁰¹.

Si tratta dunque di un rischio molto concreto per il vescovo ausiliare, il quale, spinto dal desiderio di carriera e dal proprio successo, esercita la sua missione sperando di ottenere la benevolenza del suo superiore, cioè del vescovo diocesano, il quale può aiutarlo a far sì che il suo nome un giorno venga proposto per la nomina a vescovo diocesano, o nella sua stessa diocesi o in un'altra.

Alla fine di questa nostra riflessione, desideriamo sottolineare che essa non aveva intento di sostenere che ci manchino i buoni pastori. Ripetiamo infatti con sant'Agostino: «Lunghi da noi il pensiero che adesso manchino i buoni pastori!»¹⁰². Questo pensiero può indurci alla tentazione di pensare che «la misericordia divina abbia smesso di generarli e d'investirli della loro missione»¹⁰³. Siamo sicuri che i buoni pastori ci sono «perché il Signore non abbandona la sua Chiesa»¹⁰⁴.

⁹⁸ FRANCESCO, alloc. alla comunità del Pontificio Collegio spagnolo di San José in Roma, 1 apr. 2017, 8.

⁹⁹ FRANCESCO, Meditazione quotidiana nella cappella della *Domus Sanctae Marthae*, 15 mag. 2013, 8.

¹⁰⁰ FRANCESCO, alloc. ai Cardinali, alla Curia e alla Prelatura Romana per la presentazione degli auguri natalizi, 22 dic. 2014, 49.

¹⁰¹ FRANCESCO, alloc. ai Cardinali, alla Curia e alla Prelatura Romana per la presentazione degli auguri natalizi, 22 dic. 2014, 49.

¹⁰² AGOSTINO, discorso 46, n. 30.

¹⁰³ AGOSTINO, discorso 46, n. 30.

¹⁰⁴ FRANCESCO, alloc. alla Riunione della Congregazione per i vescovi, 27 feb. 2014, 8.

3. Saggi collaboratori dell'ordine episcopale

Essere Pastori vuol dire anche disporsi a camminare in mezzo e dietro al gregge: capaci di ascoltare il silenzioso racconto di chi soffre e di sostenere il passo di chi teme di non farcela; attenti a rialzare, a rassicurare e a infondere speranza. Dalla condivisione con gli umili la nostra fede esce sempre rafforzata: mettiamo da parte, quindi, ogni forma di supponenza, per chinarci su quanti il Signore ha affidato alla nostra sollecitudine. Fra questi, un posto particolare, ben particolare, riserviamolo ai nostri sacerdoti: soprattutto per loro, il nostro cuore, la nostra mano e la nostra porta restino aperte in ogni circostanza. Loro sono i primi fedeli che abbiamo noi vescovi: i nostri sacerdoti¹⁰⁵.

Nei suoi discorsi e nelle sue omelie, Papa Francesco sottolinea più volte la vicinanza del vescovo ai suoi sacerdoti¹⁰⁶; questa vicinanza deriva dal fatto che tutti i sacerdoti «partecipano in unione col vescovo, all'unico sacerdozio di Cristo e lo esercitano con lui» (CD 28). Proprio grazie a questa partecipazione comune con il vescovo all'unico sacerdozio di Cristo, il presbitero non si può definire se non in relazione con il suo vescovo¹⁰⁷.

Come abbiamo visto nell'exkursus storico, nei primi secoli i soli capi delle Chiese particolari erano i vescovi; dal III secolo in poi, però, comincia ad aumentare l'importanza dei sacerdoti. A causa dell'aumento dei cristiani nelle grandi città, la Chiesa primitiva cominciò ad organizzare numerosi centri ecclesiastici chiamati parrocchie. Ed in questi centri furono posti i sacerdoti¹⁰⁸. Anche se, come conseguenza di questi cambiamenti, il vescovo ha perso la sua prerogativa originaria ed esclusiva di essere il solo presidente dell'assemblea eucaristica¹⁰⁹, i sacerdoti sono diventati, da allora in poi, sempre di più, i «saggi collaboratori dell'ordine episcopale» (LG 28) di cui i vescovi hanno bisogno «per l'esercizio del sacerdozio apostolico»¹¹⁰. Questa loro relazione

¹⁰⁵ FRANCESCO, Omelia nella Professione di fede con i vescovi della CEI, 23 mag. 2013, 455.

¹⁰⁶ Cf. D. FARES, *Il profumo*, 49-50.

¹⁰⁷ Cf. R. TONONI, «Il vescovo», 122.

¹⁰⁸ Cf. G. ZEILLER, «L'organizzazione ecclesiastica», 498. «D'allora in poi si ebbero soltanto più, secondo le Chiese, due tipi di organizzazione ecclesiastica: alcune regioni, come l'Africa e l'Italia peninsulare, ebbero sovrabbondanza di vescovadi, poiché sedi episcopali vennero costituite in piccolissime città, ma non in semplici villaggi: altrove, come nell'Alta Italia, nella Gallia, in Bretagna, in Spagna, nell'Illirico, vi furono meno vescovi, e, sotto l'autorità di vescovi che avevano una giurisdizione episcopale estesa, si moltiplicarono le semplici parrocchie affidate a sacerdoti» (*Ibid.*, 505).

¹⁰⁹ Cf. I. ZIZIOULAS, *L'uno e i molti*, 260.

¹¹⁰ G. FRAUSINI, *Il presbiterio*, 252.

viene riaffermata anche nei documenti del Concilio Vaticano II, nei quali si sottolinea più volte che i presbiteri sono i «collaboratori dell'ordine episcopale»¹¹¹.

Il Concilio Vaticano II «insegna e dichiara che Gesù Cristo, pastore eterno, ha edificato la santa Chiesa e ha mandato gli Apostoli, come egli stesso era stato mandato dal Padre (cf. Gv 20,21), e ha voluto che i loro successori, cioè i vescovi, fossero nella sua Chiesa pastori fino alla fine dei secoli» (LG 18). Perciò gli Apostoli «hanno ricevuto in pienezza e totalità il *munus* del ministero per la diretta partecipazione alla consacrazione e missione di Cristo»¹¹²; questo *munus* «è trasmesso ai vescovi loro successori, ma non nella stessa pienezza e con le stesse potestà straordinarie degli Apostoli»¹¹³. Grazie a questa trasmissione del dono dello Spirito, i vescovi «sono succeduti al posto degli Apostoli quali maestri della fede, sacerdoti del culto divino e pastori del Popolo di Dio»¹¹⁴. Nell'attuare la loro missione, però, i vescovi non sono soli, ma vengono coadiuvati dai loro collaboratori, cioè dai presbiteri. I vescovi, invocando

¹¹¹ «Dopo aver inviato gli apostoli come egli stesso era stato inviato dal Padre, Cristo per mezzo degli stessi apostoli rese partecipi della sua consacrazione e della sua missione i loro successori, cioè i vescovi, la cui funzione ministeriale fu trasmessa in grado subordinato ai presbiteri questi sono dunque costituiti nell'ordine del presbiterato per essere cooperatori dell'ordine episcopale, per il retto assolvimento della missione apostolica affidata da Cristo» (PO 2); «I vescovi hanno la pienezza del sacramento dell'ordine; e da loro dipendono, nell'esercizio della loro potestà, sia i presbiteri, che sono stati anch'essi consacrati veri sacerdoti del Nuovo Testamento perché siano prudenti cooperatori dell'ordine episcopale, sia i diaconi, che in unione col vescovo ed al servizio del suo presbiterio sono destinati al ministero del popolo di Dio» (CD 15); «I sacerdoti rappresentano il Cristo e sono i collaboratori dell'ordine episcopale nell'assolvimento di quella triplice funzione sacra che, per sua natura, si riferisce alla missione della Chiesa» (AG 39).

¹¹² G. GHIRLANDA, «Episcopato», 69. «*Munus* è un concetto che dipende strettamente da quello di *Missione*: indica nello stesso tempo la funzione che si è chiamati a svolgere nella Chiesa in virtù di una vocazione-missione personale da parte di Dio e il dono di grazia per adempierla. La Chiesa ha il *munus* di annunciare e portare la salvezza perché ha la missione di proseguire l'opera di Cristo. Partecipano a questo *munus* e a questa missione innanzitutto gli Apostoli, quindi i vescovi, i presbiteri, i diaconi, e anche i laici, ognuno secondo il differente grado e la differente natura di partecipazione all'unica missione di Cristo e della Chiesa» (G. GHIRLANDA, «Episcopato», 67).

¹¹³ G. GHIRLANDA, «Episcopato», 69. «Gli Apostoli sono stati da Cristo colmati di una speciale effusione dello Spirito Santo per adempiere la funzione ("*munus*") del loro ministero apostolico. Tale dono spirituale fu da essi trasmesso ai loro collaboratori. Solo gli Apostoli ebbero la pienezza di tale funzione, alla quale oggi i vescovi e i presbiteri partecipano in diverso grado, in quanto diverso è nella Chiesa l'ufficio dei vescovi e quello dei presbiteri» (ID., *Il sacramento dell'ordine*, 41).

¹¹⁴ A. FAVALE, «Presbitero», 917.

su di essi l'effusione dello Spirito, trasmettono perciò ai presbiteri di grado subordinato lo stesso *munus* del ministero apostolico, che è propriamente quello degli Apostoli¹¹⁵. Si tratta, però, di una trasmissione di grado subordinato perché la missione che i presbiteri debbono svolgere nella Chiesa è più limitata rispetto a quella dei vescovi¹¹⁶. Concordiamo quindi con Favale quando scrive che «il vertice del ministero ordinato è costituito dal vescovo che realizza la pienezza del sacerdozio»¹¹⁷; al vescovo poi «segue il presbitero come collaboratore e consigliere del vescovo»¹¹⁸.

In virtù dell'ordinazione presbiterale, i presbiteri partecipano allo stesso e unico sacerdozio di Cristo e alla sua missione apostolica; essi però non possiedono l'apice del sacerdozio, ma dipendono dai vescovi nell'esercizio della loro potestà¹¹⁹. A causa di questa partecipazione, i presbiteri «sono costituiti provvidenziali cooperatori dell'ordine episcopale» (CD 28); e quali «saggi collaboratori dell'ordine episcopale» loro «sono associati al corpo episcopale e, secondo la loro vocazione e grazia, servono al bene di tutta la Chiesa» (LG 28).

Basandoci proprio su questa collaborazione con i vescovi per il bene delle anime, sembrerebbe naturale che, nei casi in cui il vescovo diocesano non può compiere personalmente tutti i doveri del suo ministero, come esigerebbe il bene delle anime, lo aiutino i suoi primi collaboratori, cioè i presbiteri. Nelle situazioni in cui le necessità pastorali di una diocesi richiedono l'esercizio della potestà amministrativa, invece di ricorrere a un vescovo ausiliare, siamo dell'opinione che si potrebbe provvedere con le nomine dei vicari sia generali che episcopali. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, i vicari senza carattere vescovile possono rispondere alle esigenze della diocesi altrettanto bene dei vicari

¹¹⁵ Cf. A. FAVALE, «Presbitero», 917; G. GHIRLANDA, «Episcopato», 70.

¹¹⁶ Cf. G. GHIRLANDA, «Episcopato», 70.

¹¹⁷ A. FAVALE, «Presbitero», 917.

¹¹⁸ A. FAVALE, «Presbitero», 917.

¹¹⁹ Cf. C. RUINI, «Il vescovo», 234; G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 326. «Tra i vescovi e i presbiteri, allora, c'è una differenza di pienezza del *munus ministerii apostolici*, ma non della potestà sacramentale di ordine. In tale differente pienezza consiste la differenza di grado e non di essenza che, sulla base della dottrina conciliare, possiamo dire che ci sia dal punto di vista sacramentale tra l'episcopato e il presbiterato» (G. GHIRLANDA, *Il sacramento dell'ordine*, 43). Questa differenza nel grado di partecipazione all'unico *munus* di Cristo «non comporta dal punto di vista ontologico una differenza nella potestà di ordine o sacramentale, in quanto, in virtù della partecipazione allo stesso sacerdozio di Cristo i poteri che riguardo ai sacramenti riceve il vescovo e quelli che riceve il presbitero sono gli stessi» (ID., «Episcopato», 70).

con il carattere vescovile¹²⁰. Per questo non si vede il bisogno di un vescovo ausiliare. Nei casi in cui non si può provvedere adeguatamente con la nomina dei vicari, a causa dell'eccessiva vastità della diocesi o dell'eccessivo numero degli abitanti o per altri motivi di apostolato, si potrebbe pensare, come abbiamo già detto, alla divisione o allo smembramento della diocesi.

Ci permettiamo di ribadire che il vescovo ausiliare, in molti casi, non è altro che un delegato del vescovo diocesano che lo sostituisce negli eventi, sia ecclesiali che civili, a cui il vescovo diocesano non può partecipare personalmente. Non possiamo concordare sul fatto che le necessità pastorali – come i giubilei ecclesiastici, gli eventi religiosi e civili, i battesimi dei bambini nelle famiglie numerose, le cresime ecc. – siano da considerare motivi sufficienti per conferire a qualcuno la pienezza dell'ordine sacro. Alle summenzionate necessità pastorali si può provvedere in modo adeguato anche con un delegato senza il carattere vescovile. A nostro avviso, questa figura può essere la risposta adeguata alle necessità pastorali nelle situazioni in cui il vescovo diocesano non può compiere di persona tutti i doveri del suo ministero.

Nel Codice manca una parte dedicata espressamente alla figura del delegato del vescovo, ma in alcuni canoni il Codice prevede la possibilità che il vescovo diocesano affidi un incarico a una persona da lui delegata¹²¹. Il termine «delegato», riferito a una persona, può avere un duplice significato: il primo riguarda la persona che ha l'incarico di esercitare le funzioni proprie di un'altra persona e il secondo riguarda la persona alla quale è stato conferito il potere di rappresentarne un'altra.

La figura del delegato vescovile che proponiamo sembra riguardare più il secondo significato del termine «delegato»; egli dovrebbe essere la persona che rappresenta il vescovo diocesano nelle occasioni, sia civili che ecclesiastiche, in cui quest'ultimo non può essere presente di persona. A nostro avviso, queste occasioni non dovrebbero essere, di norma, connesse con l'esercizio della potestà esecutiva perché l'esercizio di tale potestà è l'ambito in cui si può sempre rispondere con i vicari del vescovo. Proprio perché al delegato non dev'essere necessariamente annesso l'esercizio di una potestà, diventa chiaro che la figura del delegato vescovile è da distinguere da quella del vicario del vescovo¹²².

¹²⁰ Cf. cap. III, 2.3 *Il contributo del carattere vescovile alla natura di un vicario*, pagg. 142-150.

¹²¹ Cf. M. CALVI, «Vicari», 64.

¹²² Cf. M. CALVI, «Vicari», 65-66.

Per quanto riguarda poi i compiti che spettano al delegato vescovile, spetta al vescovo, a nostro avviso, decidere quali debbano essere questi compiti, ma nulla impedisce che il vescovo diocesano costituisca questa figura come un ufficio permanente nella sua diocesi. In questo modo, nelle diocesi in cui le necessità pastorali suggeriscono la presenza permanente di questo ufficio, il vescovo diocesano potrebbe istituire questa figura o attraverso lo statuto o attraverso il regolamento della curia, specificando le competenze e le attribuzioni di questo ufficio¹²³. In tal caso si tratterebbe di «un vero e proprio ufficio ecclesiastico che, essendo giuridicamente e formalmente costituito, ha vita a sé: se viene meno il titolare, l'ufficio continua a sussistere e diviene vacante»¹²⁴. Anche se, come già detto, non sempre all'ufficio del delegato vescovile è necessariamente annesso l'esercizio di una potestà – ma anche nel caso che esso venga attribuito a quest'ufficio e malgrado l'uso del termine delegato induca a pensare che si tratti di una potestà delegata – si tratterebbe comunque di una potestà ordinaria perché è annessa all'ufficio e viene trasmessa alla persona tramite l'ufficio stesso¹²⁵.

Nonostante la possibilità di costituire questa figura come un ufficio permanente nella diocesi, siamo dell'opinione che creare un altro ufficio nella curia diocesana potrebbe aumentare la sua burocratizzazione. Sarebbe meglio, se ritenuto necessario, nominare di volta in volta un delegato *ad hoc*, al quale il decreto di nomina indica la funziona o l'attività da svolgere ed i limiti entro i quali essa può essere svolta.

Avendo ben presente la problematica di cui abbiamo parlato nel III capitolo, relativa alla percezione della figura del vescovo e all'«importanza» delle insigne episcopali per tale percezione¹²⁶, siamo consapevoli del fatto che la figura del delegato vescovile non sarà accettata così facilmente come la figura del vescovo ausiliare. Anche se la storia della Chiesa conosce i presbiteri a cui vien dato il diritto di portare la mitra, noi non siamo dell'opinione che, nel caso del delegato vescovile, la Santa Sede dovrebbe riconoscere questo privilegio. Anche se, con questo det-

¹²³ Cf. M. CALVI, «Vicari», 66.

¹²⁴ M. CALVI, «Vicari», 66.

¹²⁵ Cf. M. CALVI, «Vicari», 66. «Il can. 134 §1 indica i limiti di partecipazione alla qualifica di ordinario, ma ciò non significa che al di fuori dell'ufficio del vicario generale ed episcopale non vi sia potestà di tipo ordinario oppure che l'esercizio della potestà ordinaria sia un'esclusiva di coloro che partecipano all'ordinariato diocesano: anche un parroco o un rettore di seminario godono, nel loro ambito, di una potestà ordinaria a motivo dell'ufficio» (*Ibid.*, 66-67)

¹²⁶ Cf. cap. III, 2.3 *Il contributo del carattere vescovile alla natura di un vicario*, pagg. 142-150.

taglio visibile, si potrebbe accrescere «l'importanza» di tale figura, rimaniamo dell'opinione che, invece di cercare segni esterni che ci ricordino il più possibile che si tratta di un delegato del vescovo, la Chiesa dovrebbe sforzarsi di trovare dei modelli per creare, nella mentalità dei propri fedeli, un'immagine del vescovo più adeguata allo spirito conciliare. Il vescovo, così, sarebbe sempre più il pastore – l'uomo di Dio che veglia il suo gregge.

4. Conclusione

Quest'ultimo capitolo, in cui abbiamo offerto una riflessione personale sulle necessità pastorali di oggi, aggiungendo altresì le nostre proposte per il futuro, abbiamo iniziato presentando i risultati di una nostra indagine statistica sulla presenza dei vescovi ausiliari nel mondo. Il nostro studio si è concentrato sugli ultimi quarant'anni nei quali la Chiesa cattolica è stata guidata da tre diversi pontefici; da quest'analisi statistica risulta che il numero dei vescovi, in generale, è cresciuto. Per quanto riguarda poi il numero dei vescovi ausiliari, prendendo in considerazione, ripetiamo, gli ultimi quarant'anni, abbiamo constatato che il loro numero è sì in calo ma, a partire dall'inizio del pontificato di Papa Francesco, è di nuovo in lieve crescita. Questo fatto conferma la tendenza della Chiesa a continuare con la prassi dei vescovi ausiliari.

Nella seconda parte di questo capitolo abbiamo fatto una riflessione personale sul sussistere o no di questa necessità. La conclusione alla quale siamo pervenuti è che nella Chiesa di oggi non sussistono necessità pastorali tali da richiedere la figura del vescovo ausiliare. In alcuni periodi della storia della Chiesa, questa figura ha rappresentato la risposta adeguata alle necessità particolari ma, arrivati al termine del nostro lavoro, non possiamo affermare che oggi la figura del vescovo ausiliare sia tuttora necessaria alla Chiesa; essa non è solo una risposta inadeguata, ma può essere sottoposta al rischio che venga usata per fini personali e non per quelli della Chiesa. Abbiamo altresì presentato tre rischi che la figura del vescovo ausiliare può comportare, se finisce col diventare un funzionario curiale.

Consapevoli che non ci sono vere necessità pastorali che richiedono questa figura, abbiamo terminato il capitolo dando dei suggerimenti operativi per il futuro: siccome i primi collaboratori del vescovo diocesano sono i presbiteri, siamo dell'opinione che si possa rispondere alle necessità pastorali anche mediante i presbiteri. Nel caso in cui un vescovo diocesano non può assolvere nel modo dovuto a tutti i suoi doveri per il bene delle anime, è necessario che lo aiutino i suoi collaboratori, vale a

dire i presbiteri. Pensiamo anzitutto ai vicari del vescovo i quali sono in grado di rispondere alle esigenze pastorali nello stesso modo con cui può farlo il vescovo ausiliare. Nei casi in cui il vescovo diocesano, a causa del gran numero dei suoi obblighi, non possa partecipare di persona a tutte le ricorrenze importanti, ecclesiastiche o civili che siano, si può pensare all'ufficio del delegato vescovile. Si tratta di un sacerdote che rappresenta il vescovo diocesano negli affari e nelle occasioni stabilite dal vescovo diocesano quando quest'ultimo non può essere presente di persona.

Al termine del nostro lungo percorso siamo convinti che la ragione per cui si continua ancora oggi con la prassi dei vescovi ausiliari risiede nel fatto che la Chiesa non è ancora pronta a rinunciarvi. La Chiesa, per poter prendere congedo dalla figura del vescovo ausiliare così come essa si è cristallizzata nella storia dell'umanità, deve anzitutto ritornare all'idea originaria dell'*episcopus* – colui che veglia. Abbiamo visto che, nella lunga storia della Chiesa, la figura del vescovo ausiliare ha svolto indubbiamente un ruolo importante e che la sua comparsa aveva fondamenti pastorali con i quali la Chiesa ha risposto alle necessità del tempo, necessità che però sembrano essere venute a mancare nella Chiesa di oggi. Ciò non vuol dire, ovviamente, che queste necessità non si possano un giorno ripresentare in futuro.

CONCLUSIONI GENERALI

Presentando la nostra ricerca sull'utilità della figura del vescovo ausiliare, abbiamo sottolineato che, nonostante la sua lunga presenza nella storia della Chiesa, si tratta di una figura che suscita ancora oggi dubbi e perplessità tra gli studiosi. Uno di questi dubbi è sicuramente quello relativo alla sua utilità nella Chiesa di oggi. «“Tutto è lecito!”. Ma non tutto è utile!» – dice l'Apostolo delle Genti. La figura che ha costituito l'obiettivo della presente ricerca è senza dubbio una figura lecita nella Chiesa, ma si tratta anche di una figura utile per la Chiesa? Spinti da questa domanda abbiamo deciso di approfondire il tema dell'utilità del vescovo ausiliare per poter giungere a dare una risposta.

E abbiamo cercato la risposta attraverso una ricerca dal carattere teologico-giuridico-pratico, che abbiamo strutturato in quattro capitoli: i primi due capitoli sono una esposizione della figura del vescovo ausiliare, a partire dalla sua origine fino a giungere alla normativa odierna. Questi due capitoli costituiscono la base per gli ultimi due capitoli che presentano una nostra analisi sull'utilità di questa figura nell'ambito di una Chiesa particolare (III capitolo) come anche le nostre osservazioni sulla necessità di questa figura nella Chiesa di oggi e la nostra visione per il futuro (IV capitolo).

Giunti alla conclusione del nostro lavoro, vogliamo rispondere al quesito principale di questo lavoro, che ci siamo posti sin dall'inizio: la figura del vescovo ausiliare è ancora oggi utile alla Chiesa? La nostra risposta a questa domanda la presentiamo attraverso tre punti che in realtà sono inclusi nel titolo stesso di questo lavoro: *vescovo ausiliare, reali necessità pastorali e utilità*.

Vescovo ausiliare. La ricerca fatta in questo lavoro dimostra che il vescovo ausiliare, malgrado la somiglianza che mostra con la figura del corepiscopo, ha in realtà uno sfondo storico diverso. L'istituzione del corepiscopo, secondo noi, non può essere considerata l'origine del vescovo ausiliare per le seguenti ragioni: a) il corepiscopo d'Oriente, nella

sua fase iniziale, era un vescovo a cui veniva affidata la cura pastorale del gregge di un'area suburbana. Con il tempo la sua giurisdizione sul suo gregge venne sempre più limitata dal vescovo della città. Malgrado la sua potestà di giurisdizione, sempre più ridotta, lo portasse a dipendere del vescovo della città, egli rimaneva però sempre il vescovo di quello stesso gregge sul quale esercitava la sua potestà, e non era il vescovo che coadiuvava il vescovo della città; b) in Occidente, il corepiscopo si presenta in un tempo e in una forma diversa rispetto al corepiscopo dell'Oriente. Egli viene nominato dal vescovo diocesano affinché lo aiuti nell'amministrazione della diocesi e nell'esercizio dei pontificali. Anche se, a prima vista sembra che si trattasse di un vescovo ausiliare, siamo dell'opinione che il corepiscopo d'Occidente sia stata più una figura vicaria in quanto era nominato e ordinato dal vescovo diocesano e spesso, come conseguenza, al nome del corepiscopo si aggiungeva il nome della diocesi del vescovo diocesano. Siccome il Vaticano II ha stabilito che il vescovo ausiliare debba essere nominato vicario generale o almeno vicario episcopale, non stupisce che spesso si cade nell'errore di equiparare queste due figure, che sono invece due istituzioni diverse e tra loro distinte.

Secondo noi, le radici della figura del vescovo ausiliare non sono dunque da cercare nel corepiscopato bensì nei vescovi cacciati dalle loro sedi; i popoli islamici, denominati dagli europei «i Saraceni», dopo aver occupato i territori appartenenti ai cristiani, fecero sì che molti vescovi residenti in questi territori, dovessero lasciare le loro sedi vescovili, cercando rifugio in diocesi più sicure, in cui venivano accolti dai loro confratelli nell'episcopato che presero poi a coadiuvare nell'esercizio delle funzioni episcopali¹. Questi vescovi esiliati, nonostante fossero già vescovi, non erano però in grado di svolgere il loro episcopato nella propria diocesi, e venivano pertanto «consegnati» al vescovo diocesano di un'altra diocesi come «ausiliari»². Sembra che sia stato proprio il prolungarsi dell'occupazione saracena a far sì che si perdesse il motivo originario della consacrazione dei vescovi *in partibus infidelium*: dopo la morte dei vescovi esiliati, infatti, continuando la prassi precedente, si prese ad ordinare vescovi i presbiteri che servivano semplicemente da «ausiliari» nelle diocesi più grandi in cui i vescovi erano occupati in affari politici e secolari³. Questi vescovi ausiliari erano consacrati come

¹ Cf. B. WILLI, *Der Bischof*, 528.

² Cf. J.-M.R. TILLARD, «I diversi volti», 65.

³ Cf. L.C. HERNÁNDEZ HERRERO, *La colaboración*, 33; J.-M.R. TILLARD, «I diversi volti», 65.

vescovi di una diocesi *in partibus infidelium*. A causa del fatto che portavano il titolo di una diocesi della quale rimaneva soltanto il titolo, in quanto non avevano né clero né popolo, essi venivano chiamati spesso, nelle fonti medioevali, «vescovi titolari».

Questa tradizione si è perpetuata fino ad oggi, e così ogni vescovo ausiliare riceve il titolo di una diocesi estinta, di cui viene nominato titolare. Questa prassi, sebbene non costituisca una novità nella Chiesa, suscita ancora oggi domande e dubbi. Invece di vedere in questa figura di un vescovo privo del suo popolo una piena e reale manifestazione della figura del vescovo, siamo dell'opinione che si tratta di una difformità rispetto all'origine della figura del vescovo.

Le ragioni sono le seguenti: a) *la missione dell'ἐπίσκοπος non è possibile senza il popolo*. Nella presente ricerca abbiamo mostrato che il nome usato nella Chiesa primitiva per i successori degli Apostoli era «ἐπίσκοπος», nome nella cui etimologia è insito il loro carisma specifico: «vegliare». Il «vegliare» è proprio il nucleo dell'attività svolta da chi è chiamato col termine greco di ἐπίσκοπος; con questo termine nel mondo greco si indicavano sia l'uomo sia la divinità che esercitava la sorveglianza su altri. Allora l'ἐπίσκοπος – colui che veglia – ha bisogno dell'«altro», ha bisogno del popolo; senza il popolo il ministero del vescovo perde il suo significato in quanto esso è iscritto nella sua stessa esistenza. La *missio canonica* del vescovo era, fin dai tempi apostolici, quella di sorvegliare la comunità; risulta ovvio allora che, nel caso del vescovo ausiliare, si tratta di una *missio canonica* diversa da quella originaria. È anche possibile però che essa rappresenti una forma eccezionale in quanto la *missio canonica* si attuava, in origine, all'interno della propria comunità; b) *mutua interiorità*. La dimensione universale e la dimensione particolare si integrano armoniosamente in ogni vescovo. Il vescovo entra infatti nella successione apostolica in quanto membro del Collegio episcopale però la sua missione si concretizza nel fatto di presiedere una Chiesa particolare. Per formarci un'immagine completa della figura del vescovo, è essenziale tener conto di entrambe queste dimensioni che sono in realtà complementari e si richiamano vicendevolmente, in modo che l'una si riferisca necessariamente all'altra. Nel caso del vescovo ausiliare, manca la dimensione particolare ed in questo senso possiamo parlare di una manifestazione incompleta della figura del vescovo in quanto la manifestazione perfetta e naturale della figura del vescovo comprende entrambe le dimensioni, senza dare però la priorità a nessuna delle due. Questa dimensione particolare, la figura del vescovo ausiliare l'aveva in origine, però l'ha perduta nel corso dei secoli, a mano

a mano che la sua funzione principale si andava esaurendo; il ruolo del vescovo ausiliare si è andato così modificando nel corso della storia ed egli è diventato *in primis* colui che coadiuva il vescovo diocesano nel governo della diocesi, e solo in secondo luogo il vescovo di una diocesi *in partibus infidelium*.

Il CIC/17 non prevedeva alcuna ragione particolare per la nomina del vescovo ausiliare. Il Concilio Vaticano II stabilisce invece che la nomina dei vescovi ausiliari debba aver luogo quando il vescovo diocesano per «l'eccessiva vastità della diocesi o per l'eccessivo numero degli abitanti, sia a motivo di particolari circostanze di apostolato o di altre cause di diversa natura, non può personalmente compiere tutti i doveri del suo ministero, come esigerebbe il bene delle anime» (CD 25). Il nuovo Codice non cita espressamente le ragioni indicate dal Concilio ma stabilisce più genericamente che la nomina del vescovo ausiliare dipende dalle necessità pastorali della diocesi.

Reali necessità pastorali. Sebbene il can. 403 §1 parli soltanto di «necessità pastorali», al titolo della presente ricerca alle «necessità pastorali» abbiamo aggiunto l'aggettivo «reali» desumendolo dalla *Apostolorum Successores*; esso non è una novità in questo campo e, a nostro avviso, non si tratta di una contraddizione insita nel testo del Codice, che anzi lo conferma in modo più forte. Anche secondo il Codice, infatti, la necessità della diocesi che richiede la nomina di un vescovo ausiliare non può essere una necessità qualsiasi, bensì dev'essere un'esigenza che mira alla cura delle anime, cioè alle situazioni concrete, reali. Quindi, l'uso del termine «reali necessità pastorali» vuol sottolineare il collegamento tra la nomina del vescovo ausiliare e la cura delle anime nella vita pastorale concreta.

Il n. 71 del Direttorio *Apostolorum Successores* prescrive che, solo nel caso in cui non si possa provvedere adeguatamente ai bisogni della diocesi con i vicari senza carattere vescovile, si debba ricorrere alla nomina del vescovo ausiliare (cf. *ApSucc* 71). D'altro canto, il Codice vigente, che si ispira alla dottrina conciliare (cf. CD 26), impone al vescovo diocesano di nominare il vescovo ausiliare vicario generale o almeno vicario episcopale (cf. can. 406 §2). Per dirla in modo più concreto: se non si può rispondere alle necessità della diocesi con i vicari senza carattere vescovile, si deve ricorrere alla nomina di uno o più vicari con carattere vescovile; e visto che il carattere vescovile non aggiunge nulla alla natura di un vicario generale o di un vicario episcopale, ne consegue che il vicario del vescovo è in grado di rispondere alle esigenze pastorali nello stesso modo con cui può farlo il vescovo ausiliare. Ciò porta alla conclu-

sione che, nella diocesi, di necessità concrete, reali che richiedono un vescovo ausiliare non ce ne sono. Nel corso della presente ricerca – analizzando i compiti che vengono svolti dal vescovo ausiliare e il contributo del suo carattere episcopale all'ufficio del vicario e alle esigenze pastorali della diocesi – abbiamo dimostrato in modo concreto che non sussistono oggi, nella Chiesa, necessità pastorali tali da richiedere un vescovo ausiliare. Se però non sussistono reali necessità, possiamo ancora parlare dell'utilità di questa figura?

Utilità. Sull'uso del termine «utilità», nel contesto della figura del vescovo ausiliare, s'è parlato abbastanza nel corso della presente ricerca, perciò non ci sembra opportuno ripetere le ragioni ancora una volta. L'indagine da noi condotta ci ha portato alla conclusione che il Concilio Vaticano II ha stabilito che il posto del vescovo ausiliare sia, per la maggior parte, in una Chiesa particolare, determinando che il vescovo ausiliare deve essere nominato vicario generale o almeno vicario episcopale; dopo il Vaticano II, il vescovo ausiliare ha preso in pratica il posto del vicario generale o del vicario episcopale in una Chiesa particolare. A questa conclusione siamo arrivati dopo aver fatto un'approfondita ricerca sull'ufficio del vescovo ausiliare: ci siamo resi conto che, nel caso del vescovo ausiliare, non si tratta in realtà di un ufficio, bensì di una figura personale; il vescovo ausiliare, in realtà, non ha nessun compito che venga caratterizzato come proprio della sua figura, ma a questa figura personale si attribuiscono diverse funzioni. Queste funzioni sono, in genere, quelle del vicario generale o del vicario episcopale. In questo modo, il vescovo ausiliare svolge il suo servizio in una Chiesa particolare non grazie alla sua figura personale, bensì grazie all'ufficio del vicario del vescovo diocesano che gli viene affidato. Con l'intervento dei Padri conciliari, un ufficio ecclesiastico (quello del vicario generale o del vicario episcopale) viene aggiunto a una figura anzitutto personale (quella del vescovo ausiliare). Detto questo, è arrivato il momento di dare una risposta al quesito principale della presente ricerca.

Il quesito principale, come già detto nell'introduzione, comprendeva in realtà due questioni: la prima è se ci sono o no ragioni valide per costituire un vescovo ausiliare in una determinata Chiesa particolare in un determinato momento della storia; la seconda è se ci sono o no ragioni altrettanto valide perché la Chiesa universale continui a usare questa figura. A causa della stretta connessione esistente tra questi due quesiti, la presente ricerca li ha affrontati entrambi parallelamente. Alla fine di questa ricerca rispondiamo negativamente e all'una e all'altra domanda. Non ci sono né ragioni valide per costituire un vescovo ausiliare in una deter-

minata Chiesa particolare in un determinato momento della storia, né ci sono ragioni altrettanto valide perché la Chiesa universale continui a usare la figura del vescovo ausiliare.

Le ragioni per cui rispondiamo negativamente alla prima domanda sono le seguenti: a) non esiste nessuna funzione specifica della figura del vescovo ausiliare. Nonostante i compiti che svolge, la sua figura del vescovo ausiliare è priva in realtà di un compito suo proprio. In questo contesto parliamo dell'«inutilità» della figura del vescovo ausiliare per una Chiesa particolare. Per comprendere questo occorre distinguere tra i compiti che svolge un vescovo ausiliare in una diocesi e quelli che sono i compiti propri della figura del vescovo ausiliare, che non sono la stessa cosa. Occorre poi fare un'altra distinzione: b) gli atti compiuti da un vescovo ausiliare possono essere compiuti anche da un presbitero, tranne l'ordinazione che, a nostro avviso, non è una ragione sufficiente affinché venga nominato un vescovo ausiliare, in quanto non sembra che esistano diocesi in cui la necessità per le ordinazioni presbiterali sia tante e tali per cui un vescovo diocesano non le può fare personalmente.

Le ragioni per dare una risposta negativa alla seconda domanda sono le seguenti: a) prima di tutto perché non ci sono le ragioni valide per costituire un vescovo ausiliare in una determinata Chiesa. Se non esiste l'utilità per la Chiesa particolare, che è il posto naturale dell'esercizio della missione di un vescovo ausiliare, risulta ovvio che non ci sono ragioni valide per cui la Chiesa universale continui a usare la figura del vescovo ausiliare; b) esiste il rischio, come già accennato nel corso della presente ricerca, che la figura del vescovo ausiliare diventi solo una figura onorifica che rafforzi il carrierismo ecclesiale o che diventi il «noviziato vescovile» per i futuri vescovi diocesani.

Le risposte a queste due domande ci conducono ambedue a dare una risposta al quesito principale, e ci conducono anche alla conclusione che, secondo noi, non sembra esistere alcuna utilità della figura del vescovo ausiliare per la Chiesa di oggi. Siamo consapevoli che questa nostra conclusione può sembrare dura, persino offensiva per tanti pastori della Chiesa che sono titolari della figura del vescovo ausiliare, ma vorremmo ribadire ancora una volta che la presente ricerca non aveva l'intento di denigrare persone concrete, o anche solo quello di considerarne superflua la funzione, bensì di indagare la figura ecclesiale che queste persone rappresentano. Solo se si tiene ben conto di questa distinzione importante, si può capire il contenuto e la conclusione della presente ricerca.

Concludiamo la presente ricerca proponendo la nostra visione per il futuro della Chiesa, un futuro che si ispira alla comunità primitiva che si radunava attorno al suo vescovo il quale presiedeva l'Eucaristia con i suoi collaboratori, presbiteri e diaconi. A quei tempi, il vescovo era colui che presiedeva l'Eucaristia perché presiedeva la Chiesa particolare, e sorvegliava altresì la sua comunità, coadiuvato in questo dai suoi collaboratori, vale a dire dai presbiteri e dai diaconi; il vescovo della Chiesa primitiva, quando doveva assentarsi, incaricava uno dei suoi presbiteri di presiedere l'Eucaristia. Siamo dell'opinione che anche oggi, quando si tratta di compiti episcopali che richiedono la potestà di giurisdizione, invece di chiedere la nomina di un vescovo ausiliare, sia possibile ricorrere alla nomina di uno o più vicari per rispondere adeguatamente alle esigenze pastorali. In altri casi, quando è necessario che il vescovo diocesano venga sostituito nelle ricorrenze importanti, sia ecclesiastiche che civili, si può ricorrere alla figura del delegato vescovile. Siamo dell'opinione che in questo modo si possa rispondere adeguatamente a tutte le necessità pastorali di una Chiesa particolare come richiede il bene delle anime.

Nel Vangelo, Gesù dice che il vino nuovo bisogna metterlo in otri nuovi (cf. Mc 2,22); oggi nella Chiesa ci sono nuovi otri che vogliono il vino nuovo. In questo contesto, è importante affermare che, qualche volta, le nostre risposte non sono le più adeguate e che le necessità nella Chiesa richiedono risposte di nuovo tipo; le necessità pastorali presenti oggi nella Chiesa sono sempre le stesse ma, allo stesso tempo, sono anche nuove e vogliono nuove risposte, più adeguate ai tempi. Secondo la nostra opinione, la figura del vescovo ausiliare non è più adeguata alle esigenze odierne nella Chiesa. Ci rendiamo conto che si tratta di una realtà presente da secoli nella Chiesa e che non può pertanto venir cambiata così facilmente; ogni cambiamento richiede molta pazienza, saggezza e discernimento. L'insegnamento di Gesù sul vino nuovo non è altro che – come spiega Papa Francesco in una sua meditazione mattutina – un invito a liberarsi dalle «abitudini», per lasciare spazio alle «sorprese di Dio»⁴. Papa Francesco afferma che «il cristiano che si nasconde dietro il “Si è sempre fatto così...” commette peccato, divenendo idolatra e ribelle e vivendo una “vita rattoppata, metà e metà”, perché chiude il suo cuore alle “novità dello Spirito Santo”»⁵. Auspichiamo

⁴ Cf. FRANCESCO, Meditazione quotidiana nella cappella della *Domus Sanctae Marthae*, 18 gen. 2016, 8.

⁵ FRANCESCO, Meditazione quotidiana nella cappella della *Domus Sanctae Marthae*, 18 gen. 2016, 8.

una Chiesa che non abbia paura di partire da un terreno sicuro verso il mare aperto per trovare nuovi modelli che meglio rispondano ai bisogni delle anime; una Chiesa «di un cuore aperto alla voce dello Spirito, che sappia discernere quello che non deve cambiare più, perché fondamento, da quello che deve cambiare per poter ricevere la novità dello Spirito Santo»⁶.

⁶ FRANCESCO, Meditazione quotidiana nella cappella della *Domus Sanctae Marthae*, 18 gen. 2016, 8.

SIGLE E ABBREVIAZIONI

§	paragrafo
§§	paragrafi
<i>AAS</i>	<i>Acta Apostolicae Sedis</i>
<i>AD</i>	CONC. ECUMENICO VATICANO II, <i>Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando</i>
<i>Ad.</i>	<i>adiuntur</i>
<i>AG</i>	Decreto <i>Ad gentes</i>
AL.	ALII
Alloc.	Allocuzione
art.	articolo
artt.	articoli
<i>AS</i>	CONC. ECUMENICO VATICANO II, <i>Acta Synodalia</i>
At	Atti degli Apostoli
B.	Beatus
can.	canone
cann.	canoni
cap.	capitolo
CCEO	Codex Canonum Ecclesiae Orientalis
<i>CD</i>	Decreto <i>Christus Dominus</i>
cf.	confer
CIC/17	Codex Iuris Canonici (anno 1917)
CIC/83	Codex Iuris Canonici (anno 1983)
<i>Comm.</i>	<i>Communicationes</i>
Conc.	Concilio
1Cor	Prima lettera ai Corinzi
cost. dog.	costituzione dogmatica
<i>CT</i>	CONC. TRIDENTINO, <i>Diariorum, Actorum, Epistularum, Tractatum nova collectio</i>
D.	Decretum
Decr.	Decreto
ecc.	eccetera
ed.	editore

epist.	epistula
esort. ap.	esortazione apostolica
<i>EV</i>	<i>Enchiridion Vaticanum</i>
Fil	Lettera ai Filippesi
<i>Fontes</i>	P. GASPARRI – P. SERÉDI, ed., <i>Codicis Iuris Canonici Fontes</i>
<i>GS</i>	Costituzione pastorale <i>Gaudium et spes</i>
Gv	Vangelo secondo Giovanni
<i>Ibid.</i>	<i>Ibidem</i>
ID.	IDEM
<i>IE</i>	<i>Ius Ecclesiae</i>
I ^{mo}	Illustrissimo
introd.	introduzione
<i>Jurist</i>	<i>The Jurist</i>
Lc	Luca
Lc	Vangelo secondo Luca
lett. ap.	lettera apostolica
<i>LG</i>	Costituzione dogmatica <i>Lumen gentium</i>
lib.	libro
m.p.	motu proprio
Mansi	J.D. MANSI, ed., <i>Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio</i>
Mt	Vangelo secondo Matteo
n.	numero
NT	Nuovo Testamento
pag.	pagina
pagg.	pagine
par.	paragrafo
<i>Patr. Ap.</i>	<i>Patres Apostolici</i> , ed. F.X. Funk
<i>PB</i>	Costituzione apostolica <i>Pastor Bonus</i>
PCCICR	Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo
1Piet	Prima lettera di Pietro
PL	J.P. MIGNE, ed., <i>Patrologiae Cursus Completus. Series Latina</i> , Parisiis 1844-1865
<i>PO</i>	Decreto <i>Presbyterorum ordinis</i>
<i>QDE</i>	<i>Quaderni di Diritto Ecclesiale</i>
Rev.mo	Reverendissimo
Rev.mus	Reverendissimus
S. C. de Prop. Fide	Sacra Congregazione de Propaganda Fide
<i>SC</i>	Costituzione <i>Sacrosanctum Concilium</i>
sec.	secolo
<i>Sedis Ap^{cae}</i>	<i>Sedis Apostolicae</i>
sess.	Sessione
TGDC	Tesi Gregoriana, serie Diritto Canonico

BIBLIOGRAFIA

1. Fonti

1.1 *Documenti conciliari (in ordine cronologico)*

CONCILIO DI ANCIRA, in Mansi 2, 513-522.

CONCILIO DI NEOCESAREA, in Mansi 2, 539-546.

CONCILIO DI LAODICEA, in Mansi 2, 563-574.

CONCILIO DI NICEA I, in Mansi 2, 667-678.

CONCILIO DI ANTIOCHIA I, in Mansi 2, 1307-1320.

CONCILIO DI SARDICA, in Mansi 3, 5-22.

CONCILIO IN TRULLO, in Mansi 11, 935-987.

MANSI, J.D., ed., *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, II, Florentiae 1759.

CONCILIO TRIDENTINO, *Diariorum, Actorum, Epistularum, Tractatum nova collectio*, III-XII, Freiburg im Breisgau 1901-.

CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando. Series I (Anteparaepratoria)*, Città del Vaticano 1960-1961.

———, *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando. Series II (Praeparatoria)*, Città del Vaticano 1964-.

———, *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II*, Città del Vaticano 1970-1986.

———, Cost. sulla sacra liturgia *Sacrosanctum Concilium*, AAS 56 (1964) 97-138.

———, Cost. dogm. sulla Chiesa *Lumen gentium*, AAS 57 (1965) 5-71.

———, Decr. sulla missione pastorale dei vescovi nella Chiesa *Christus Dominus*, AAS 58 (1966) 673-696.

———, Decr. sull'attività missionaria della Chiesa *Ad gentes*, AAS 58 (1966) 947-990.

CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decr. sul ministero e la vita dei presbiteri *Presbyterorum ordinis*, AAS 58 (1966) 991-1024.

———, Cost. pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes*, AAS 58 (1966) 1025-1115.

1.2 Documenti dei Romani Pontefici (in ordine cronologico)

LEONE XIII, lett. ap. *In Suprema*, 10 giu. 1882, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, III, Romae 1933, 193-198, n. 585.

PIO XII, m.p. *Cleri Sanctitati*, 2 giu. 1957, AAS 49 (1957) 433-603.

PAOLO VI, m.p. *Ecclesiae sanctae*, 6 ago. 1966, AAS 58 (1966), 757-787.

———, cost. ap. *Regimini Ecclesiae universae*, 15 ago. 1967, AAS 59 (1967) 885-928.

———, esort. ap. *Evangelii nuntiandi* sull'evangelizzazione nel mondo contemporaneo, 8 dic. 1975, in EV 5/1588-1716.

GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Pastor bonus*, 28 giu. 1988, AAS 80 (1988) 841-934.

———, esort. ap. postsinodale *Christifideles Laici*, 30 dic. 1988, AAS 81 (1989) 393-521

———, alloc. ai Cardinali, alla Curia e alla Prelatura Romana per la presentazione degli auguri natalizi, 20 dic. 1990, AAS 83 (1991) 740-749.

———, m.p. *Apostolos suos*, 21 magg.1998, AAS 90 (1998) 641-658.

———, esort. ap. postsinodale *Pastores gregis*, 16 ott. 2003, AAS 96 (2004) 825-927.

FRANCESCO, Omelia nella Messa Crismale del Giovedì Santo, 28 mar. 2013, *L'Osservatore Romano*, 29 mar. 2013, 8.

———, Meditazione quotidiana nella cappella della *Domus Sanctae Marthae*, 15 mag. 2013, *L'Osservatore Romano*, 16 mag. 2013, 8.

———, Omelia nella Professione di fede con i vescovi della CEI, 23 mag. 2013, AAS 105 (2013) 453-456.

———, alloc. ai vescovi responsabili del Consiglio Episcopale Latino-americano, 28 lug. 2013, AAS 105 (2013) 697-705.

———, alloc. ai partecipanti al convegno per i nuovi vescovi promosso dalla Congregazione per i vescovi e dalla Congregazione per le Chiese orientali, 19 sett. 2013, AAS 105 (2013) 890-894.

———, alloc. ai partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, 14 ott. 2013, AAS 105 (2013) 965-967.

———, esort. ap. *Evangelii Gaudium*, 24 nov. 2013, AAS 105 (2013) 1019-1137.

- FRANCESCO, alloc. alla Riunione della Congregazione per i vescovi, 27 feb. 2014, *L'Osservatore Romano*, 28 feb. 2014, 8.
- , Meditazione quotidiana nella cappella della *Domus Sanctae Marthae*, 5 giu. 2014, *L'Osservatore Romano*, 6 giu. 2014, 8.
- , alloc. ai Cardinali, alla Curia e alla Prelatura Romana per la presentazione degli auguri natalizi, 22 dic. 2014, *AAS* 107 (2015) 44-53.
- , Omelia nella Messa Crismale del Giovedì Santo, 2 apr. 2015, *AAS* 107 (2015) 351-356.
- , Meditazione quotidiana nella cappella della *Domus Sanctae Marthae*, 18 gen. 2016, *L'Osservatore Romano*, 19 gen. 2016, 8.
- , alloc. alla comunità del Pontificio Collegio spagnolo di San José in Roma, 1 apr. 2017, *L'Osservatore Romano*, 2 apr. 2017, 8.

1.3 Documenti della Curia Romana (in ordine alfabetico-cronologico)

- CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Comunicazione sul titolo dei vescovi «*officio renuntiantibus*», 7 nov. 1970, *Communicationes* 19 (1978) 18.
- , Comunicazione sul titolo dei vescovi coadiutori, 31 ago. 1976, *Communicationes* 9 (1977) 223.
- , Comunicazione sul titolo dei Prelati (*nullius*), 10 ott. 1977, *Communicationes* 9 (1977) 224.
- , Comunicazione sul titolo degli Ordinari militari, 20 nov. 1997, *Pastoralis Militum Cura* 2 (1997) 3.
- , Direttorio *Apostolorum Successores* per il ministero pastorale dei vescovi, 22 feb. 2004, in *EV* 22/1575-2159.
- CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, lett. *Communione notio* su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione, 28 mag. 1992, *AAS* 85 (1993) 838-850.
- SACRA CONGREGAZIONE DE PROPAGANDA FIDE, decreto, 3 mar. 1882, in *Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide. Seu Decreta, instructiones, rescripta pro apostolicis missionibus*, II, Romae 1907, 157, n. 1565.
- SEGRETERIA DI STATO, *Annuario Pontificio*, Città del Vaticano 1978-2020.
- , *Annuarium statisticum Ecclesiae*, Città del Vaticano 1978-2019.

1.4 Fonti codicali e legislative (in ordine alfabetico)

- Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus*, *AAS* 82 (1990) 1045-1363.
- Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus*, *AAS* 75/II (1983) I-XXX; 1-324.

Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, AAS 9/II (1917) 2-593.

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema canonum libri II de Populo Dei*, Città del Vaticano 1977.

———, *Schema Codicis Iuris Canonici iuxta animadversiones S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutum vitae consecratae recognitum*, Città del Vaticano 1980.

———, *Schema novissimum post consultationem S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutum vitae consecratae recognitum, iuxta placita Patrum Commissionis deinde emendatum atque Summo Pontifici praesentatum*, Città del Vaticano 1982.

———, COETUS STUDIORUM «DE POPULO DEI», «Acta Commissionis», *Communicationes* 12 (1980) 236-319.

———, COETUS STUDIORUM «DE SACRA HIERARCHIA», «Ex actis», *Communicationes* 19 (1987) 106-148; 24 (1992) 249-264; 25 (1993) 49-121.

PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Responsum ad propositum dubium*, 23 mag. 1988, AAS 81 (1989) 388.

SACRO CONSIGLIO PER GLI AFFARI PUBBLICI DELLA CHIESA, *Normae de promovendis ad Episcopale ministerium in Ecclesia latina*, 25 mar. 1972, AAS 64 (1972) 386-391.

Solenne Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia, 4 giu. 1929, AAS 21 (1929) 521-535.

1.5 Altri documenti (in ordine alfabetico)

Caeremoniale episcoporum. Ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, Città del Vaticano 2008.

CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA, «Vollversammlung» [ultima consultazione: 3.09.2020], <<https://www.dbk.de/themen/vollversammlung>>.

———, «Statut der Deutschen Bischofskonferenz» [ultima consultazione: 3.09.2020], <https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/statut_24-09-02.pdf>.

«Institutio generalis Missalis Romani», in *Missale Romanum*, Bibliotheca ephemerides liturgicae. Subsidia 71, Romae 1994, 17-86.

La Bibbia di Gerusalemme, Bologna 2004.

Pontificale Romanum. Ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II renovatum auctoritate Pauli PP. VI editum Ioannis Pauli PP. II cura recognitum. De ordinatione episcopi, presbyterorum et diaconorum, Città del Vaticano 1990².

2. Libri e articoli (in ordine alfabetico)

- AGOSTINO, discorso 46, in SANT'AGOSTINO, *Discorsi*, I, Roma 1979, 795-861.
- ALBERIGO, G., *Lo sviluppo della dottrina sui poteri nella Chiesa universale. Momenti essenziali tra il XVI e il XIX secolo*, Testi e ricerche di scienze religiose 1, Roma 1964.
- ALVAREZ, A., «Ufficio ecclesiastico», in C.M. CORRAL SALVADOR – G. GHIRLANDA – V. DE PAOLIS, ed., *Nuovo dizionario di Diritto Canonico*, Cinisello Balsamo (MI) 1993, 1074-1075.
- AYMANS, W., «Die Teilkirche und der bischöfliche Weihetitel. Anmerkungen über Ersatzformen des bischöflichen Amtes unter Berücksichtigung einer neueren Praxis des Apostolischen Stuhles», in S. DEMEL – L. MÜLLER – W. REES, ed., *Im Dienst von Kirche und Wissenschaft. Festschrift für Alfred E. Hierold zur Vollendung des 65. Lebensjahres*, Kanonistische Studien und Texte 53, Berlin 2007, 371-385.
- AYMANS, W. – AL., ed., *Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund des Codex Iuris Canonici*, I, Paderborn 1991.
- BENEDETTO XVI, *Gli apostoli e i primi discepoli di Cristo. Alle origini della Chiesa*, Città del Vaticano 2007.
- BERGOGLIO, J.M., «Sorvegliare la coesione del gregge», *L'Osservatore Romano*, 4. ott. 2001, 10.
- BEUMER, J., «Die Titularbischöfe im Urteil der Konzilsverhandlungen zu Trient (XXIII. Sitzung)», *Gregorianum* 46 (1965) 320-342.
- BEYER, H.W., «ἐπίσκοπος», in G. KITTEL – G. FRIEDRICH, ed., *Grande lessico del Nuovo Testamento*, III, Brescia 1967, 731-797.
- BIER, G., «Ausübung von Pontifikalien», in K. LÜDICKE – AL., ed., *Münsterischer Kommentar zum Codex iuris canonici: unter besonderer Berücksichtigung der Rechtslage in Deutschland, Österreich und der Schweiz*, II, Essen 2017, can. 390.
- , «Generalvikar», in K. LÜDICKE – AL., ed., *Münsterischer Kommentar zum Codex iuris canonici: unter besonderer Berücksichtigung der Rechtslage in Deutschland, Österreich und der Schweiz*, III, Essen 2017, can. 475.
- , «Koadjutor- und Auxiliarbischöfe», in K. LÜDICKE – AL., ed., *Münsterischer Kommentar zum Codex iuris canonici: unter besonderer*

- Berücksichtigung der Rechtslage in Deutschland, Österreich und der Schweiz*, II, Essen 2017, cann. 403-411.
- BINI, A., «Vitoria, Francisco de», in L. MEZZADRI – S. CAVALLOTTO, ed., *Dizionario dell'età delle riforme (1492-1622)*, Roma 2006, 600-601.
- BISTUM MÜNSTER, «Unterstützung für den Bischof» [ultima consultazione: 10.01.2021], <https://www.bistum-muenster.de/startseite_das_bistum/weihbischoefe>.
- BORNKAMM, G., «πρέσβυς», in G. KITTEL – G. FRIEDRICH, ed., *Grande lessico del Nuovo Testamento*, XI, Brescia 1977, 81-172.
- BRANDT, H.J., «Fürstbischof und Weihbischof im Spätmittelalter. Zur Darstellung der “sacri ministerii summa” des reichskirchlichen Episkopats», in E. ISERLOH – W. BRANDMÜLLER, ed., *Ecclesia militans. Studien zur Konzilien- und Reformationgeschichte Remigius Bäumer zum 70. Geburtstag gewidmet*, Paderborn 1988, 1-16.
- BRANDT, H.J. – HENGST, K., *Die Weihbischöfe in Paderborn*, Paderborn 1986.
- BRODKORB, C., «Die Weihebischöfe im Heiligen Römischen Reich (1448-1648)», *Römische Quartalschrift* 92 (1997) 72-102.
- BRUGNOTTO, G., «La riserva della confermazione al vescovo nei primi secoli», *QDE* 29 (2016) 143-155.
- , «L'ufficio ecclesiastico: nozione, costituzione, ambiti di competenza e soppressione», *QDE* 24 (2011) 51-71.
- BUCCI, O., *Il Corepiscopato nella storia della Chiesa*, Studia et documenta historiae et juris aevi christiani 1, Roma 1993.
- BULTMANN, R.K., *Teologia del Nuovo Testamento*, Biblioteca di teologia contemporanea 46, Brescia 1985.
- CALVI, M., «Vicari episcopali o delegati vescovili?», *QDE* 18 (2005) 55-69.
- CANCIK, H. – SCHNEIDER, H., ed., *Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike*, III, Stuttgart – Weimar 1997.
- CANOBBIO, G., «Il vescovo visibile principio e fondamento dell'unità nella Chiesa particolare», in F. MONTAGNINI – AL., ed., *Il vescovo e la sua chiesa*, Quaderni teologici del Seminario di Brescia 6, Brescia 1996, 51-82.
- CARLI, B., «Mamerto vescovo a Vienne», in E. PILLA, ed., *Enciclopedia dei Santi*, 67/1, Siena 1967, 244-246.
- CATTANEO, A., *La Chiesa locale. I fondamenti ecclesiologici e la sua missione nella teologia postconciliare*, Città del Vaticano 2003.
- , «The Bishop and the Local Church. Reflections from an Ecumenical/Canon Law Point of View», *Jurist* 66 (2006) 320-328.

- CASSESE, M., «Seripando, Girolamo», in L. MEZZADRI – S. CAVALLOTTO, ed., *Dizionario dell'età delle riforme (1492-1622)*, Roma 2006, 531-533.
- CHENAUX, P., «Il dibattito sulla collegialità episcopale nel Concilio Vaticano II», *Lateranum* 71 (2005) 395-406.
- CHIAPPETTA, L., *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, I-III, Roma 2011³.
- COCCOPALMERIO, F., «Vereint im bischöflichen Dienst. Diözesanbischof und Titularbischöfe», in I. RIEDEL-SPANGENBERGER – P. BOEKHOLT, ed., *Rechtskultur in der Diözese. Grundlagen und Perspektiven*, Quaestiones disputatae 219, Freiburg – Basel – Wien 2006, 322-342.
- COENEN, L., «Vescovo», in L. COENEN – H. BIETENHARD – E. BEYREUTHER, ed., *Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento*, Bologna 2007⁷, 1961-1965.
- COMBLIN, J., «L'origine e la figura del vescovo nella Chiesa primitiva», in M. FABRI DOS ANJOS, ed., *Vescovi per la salvezza del mondo*, Nuovi saggi teologici, Bologna 2001, 19-56.
- CORIDEN, J.A. – RITTY, J.M., «The Selection of Bishops», in *Proceedings of the fifty-seventh Annual Convention. Montréal, Quebec October 16-19, 1995*, Washington (D.C.) 2004, 65-91.
- DA CORONATA, M., *Institutiones iuris canonici ad usum utriusque cleri et scholarum*. I. *Normae generales, de clericis, de religiosis, de laicis*, Taurini 1947³.
- DALTON, O.M., ed., *The Letters of Sidonius*, Oxford 1915.
- D'AMBROSIO, R., *Ce la farà Francesco? La sfida della riforma ecclesiale*, Pagine altre 17, Molfetta (BA) 2016.
- D'ERCOLE, G., *Iter storico della formulazione delle norme costituzionali e della dottrina sui vescovi, presbiteri, laici nella chiesa delle origini*, Communio [Pontificia Università del Laterano] 3, Roma 1963.
- DE PAOLIS, V., «Nota sul titolo di consacrazione episcopale», *IE* 14 (2002) 59-79.
- DE PAOLIS, V. – D'AURIA, A., *Le norme generali. Commento al Codice di diritto canonico*, Manuali. Diritto 22, Città del Vaticano 2014².
- DE URBINA, I.O., *Storia dei concili ecumenici*, I, Storia dei Concili Ecumenici 1, Città del Vaticano 1994.
- DELGADO DEL RÍO, G., «El nombramiento de obispos auxiliares», *IusCan* 31 (1976) 318-339.
- , *Los obispos auxiliares*, Pamplona 1979.
- DI BERARDINO, A., «Corepiscopo», in A. DI BERARDINO, ed., *Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane*, I, Genova – Milano 2006², 1181.

- DUCHESNE, L., *Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule*, I, Parigi 1894.
- EGAÑA, F.J., «Noviziato», in C.M. CORRAL SALVADOR – G. GHIRLANDA – V. DE PAOLIS, ed., *Nuovo dizionario di Diritto Canonico*, Cinisello Balsamo (MI) 1993, 715-719.
- EICHMANN, E. – MÖRSDORF, K., *Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonici*, I, Wissenschaftliche Handbibliothek, München – Paderborn – Wien 1964¹¹.
- ELISIO, T., *Piorum clypeus adversus veterum recentiorumque hereticorum pravitatem fabrefactus, per rever. Sacrae Theologiae Doct. F. Thomam Elysium Neapolitanum, ordinis Praedicatorum observantiae. In quo omnia contenta humiliter, ac reverenter, Sanctae Romanae Ecclesiae iudicio, censuraeque subiicit. Quemadmodum caetera, quae duce, ac auspice paracleto spiritu, in lucem proferenda curabit*, Venezia 1563.
- EUBEL, K., ed., *Hierarchia catholica Medii Aevi*, I-II, Münster 1913-1914.
- EUSEBIO DI CESAREA, *Historia ecclesiastica. Greco*, Lipsia 1827.
- FALSINI, R., *La Cresima. Commento al rito e schemi di catechesi*, Liturgia e catechesi 2, Milano 1989.
- FANTAPPIÈ, C., *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Manuali. Diritto, Bologna 2011.
- FARES, D., *Il profumo del pastore. Il vescovo nella visione di papa Francesco*, Crocevia 12, Milano 2015.
- FAVALE, A., «Presbitero», in CENTRO INTERNAZIONALE VOCAZIONALE ROGATE, ed., *Dizionario di pastorale vocazionale*, Roma 2002, 917-933.
- FITZMYER, J.A., *Gli Atti degli Apostoli. Introduzione e commento*, Commentari biblici, Brescia 2003.
- FLICHE, A. – MARTIN, V. – DUROSELLE, J.-B. – AL., ed., «La vita cristiana alla fine del primo secolo», in *Storia della Chiesa dalle origini fino ai giorni nostri*, I, Storia della Chiesa [San Paolo], Cinisello Balsamo 1961, 323-346.
- FRANCHETTO, F., «La riserva al vescovo del conferimento della confermazione nella teologia conciliare dell'episcopato», *QDE* 29 (2016) 176-202.
- FRAUSINI, G., *Il presbitero. Non è bene che il vescovo sia solo*, Gestis verbisque 1, Assisi 2007.
- FRIEDRICH, G., «συμφέρω», in G. FRIEDRICH, ed., *Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament*, IX, Stuttgart - Berlin - Köln - Mainz 1973, 71-81.
- GANZER, K., «Das Konzil von Trient und die Weihbischöfe», in F. JÜRGENSMEIER, ed., *Weihbischöfe und Stifte. Beiträge zu reichskirch-*

- lichen Funktionsträgern der Frühen Neuzeit*, Beiträge zur Mainzer Kirchengeschichte 4, Frankfurt a.M. 1995, 115-121.
- GAROFALO, S., *Il Fondatore e gli Apostoli*, Fossano (CN) 1964.
- GAUCHAT, P., ed., *Hierarchia catholica Medii Aevi*, IV, Münster 1935.
- GELMT, J., «Die Brixner Weihbischöfe vom Ende des 15. bis zum Ende des 17. Jahrhunderts», *Schlern* 68 (1994) 187-206.
- GHIRLANDA, G., «Autonomia delle Chiese particolari», in B. CHIARELLI, ed., *Chiesa particolare nel codice del post-concilio*, Quaderni della Rivista di scienze religiose 6, Roma 2005, 23-58.
- , «Chiesa universale, particolare e locale nel Vaticano II e nel nuovo codice di diritto canonico», in R. LATOURELLE, ed., *Vaticano II. Bilancio e prospettive, venticinque anni dopo (1962-1987)*, II, Assisi 1987, 839-868.
- , «Episcopato e presbiterato nella Lumen Gentium», *Communio* 59 (1981) 53-70.
- , *Il diritto nella Chiesa, mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Diritto canonico 3, Roma 2014⁵.
- , *Il sacramento dell'Ordine e la vita dei chierici (Cann. 1008-1054; 232-297)*, Diritto canonico 6, Roma 2019.
- , «La Chiesa particolare. Natura e tipologia», *Monitor ecclesiasticus* 115 (1990) 551-568.
- , «Vicario generale», in C.M. CORRAL SALVADOR – G. GHIRLANDA – V. DE PAOLIS, ed., *Nuovo dizionario di Diritto Canonico*, Cinisello Balsamo (MI) 1993, 1128-1130.
- GILLMANN, F., *Das Institut der Chorbischöfe im Orient: Historischkanonistische Studie*, Veröffentlichungen aus dem Kirchenhistorischen Seminar München 2, München 1903.
- GOTTLÖB, T., *Der abendländische Chorepiskopat*, Kanonistische Studien und Texte 1, Bonn 1928.
- GOYRET, P., «Episcopato», in G. CALABRESE – O.F. PIAZZA – P. GOYRET, ed., *Dizionario di ecclesiologia*, Roma 2010, 612-627.
- GRAULICH, M., ««... ceteri titulares appellantur». Die Titularbischöfe in der Kirche», in S. DEMEL – L. MÜLLER – W. REES, ed., *Im Dienst von Kirche und Wissenschaft. Festschrift für Alfred E. Hierold zur Vollendung des 65. Lebensjahres*, Kanonistische Studien und Texte 53, Berlin 2007, 387-415.
- GRIGIS, I., «A proposito del ricordo del vescovo nella preghiera eucaristica», *Notitiae* 46 (2009) 308-320.
- GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, I. *Il diritto nella realtà umana e nella vita della chiesa*.

- Il libro I del codice: le norme generali*, Quaderni di Apollinaris 5, Roma 1995³.
- GUGLIELMONI, L., «Punti fermi e punti aperti nella pastorale della confermazione», in *Il Sacramento della Confermazione. Atti del Convegno tenuto a Bologna il 27-28 ottobre 1982*, STAB - Collana di studi teologici 1, Bologna 1983, 210-239.
- HERNÁNDEZ HERRERO, L.C., *La colaboración de los Obispos auxiliares en el gobierno pastoral de la diócesis*, Bibliotheca Salmanticensis. Estudios 361, Salamanca 2017.
- HERVADA, J., *Diritto costituzionale canonico*, Centro accademico romano della Santa Croce. Trattati di diritto, Milano 1989.
- HINSCHIUS, P., *System des Katholischen Kirchenrechts, mit besonderer Rücksicht auf Deutschland*, Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland, Berlin 1869.
- HOLBÖCK, C., *Handbuch des Kirchenrechtes*, Innsbruck 1951.
- HOUSSIAU, A., «Il vescovo, primo liturgo dell'eucaristia», in M. BROUARD, ed., *Eucharistia. Enciclopedia dell'Eucharistia*, Bologna 2004, 577-589.
- IGNAZIO D'ANTIOCHIA, *Epistulae*, in *Patres Apostolici*, ed. F.X. Funk, I, Tübinga 1901, 212-313.
- ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA, ed., «Fictio iuris», in *Vocabolario della lingua italiana*, II, Roma 2003, 429.
- JEDIN, H., *Storia del Concilio di Trento*, I. *Concilio e riforma dal Concilio di Basilea al quinto Concilio lateranense*, Brescia 1973².
- , *Storia del Concilio di Trento*, II. *Il primo periodo (1545-1547)*, Brescia 1974².
- , ed., *Storia della Chiesa*, I, Già e non ancora 4, Milano 1977².
- JOANNOU, P., «Chorbishop», in *New Catholic Encyclopedia*, III, Washington (DC) 2003², 525-526.
- KIRSTEN, E., «Chorbischof», in T. KLAUSER, ed., *Reallexikon für Antike und Christentum. Sachwörterbuch zur Auseinandersetzung des Christentums mit der antiken Welt*, II, Stuttgart 1950, 1105-1114.
- KREDEL, E.M., «Vescovo. Nella Sacra Scrittura», in H. FRIES, ed., *Dizionario teologico*, Brescia 1966, 693-712.
- KUNDERT, W., «Die Weihbischöfe des Bistums Basel», *Helvetia Sacra* 1 (1972) 223-234.
- KUNDERT, W. – CLAVADETSCHER, O.P., «Die Weihbischöfe des Bistums Chur», *Helvetia Sacra* 1 (1972) 506-511.

- LANNE, E., «Il vescovo locale nei canoni dei primi sette concili ecumenici», *Nicolaus* 18 (1991) 15-35.
- LATOURELLE, R., «Vaticano II», in R. FISICHELLA, ed., *Dizionario di teologia fondamentale*, Assisi 1990, 1436-1447.
- LEBRETON, G., «La vita cristiana alla fine del primo secolo», in G. LEBRETON – G. ZEILLER, ed., *Storia della Chiesa dalle origini fino ai giorni nostri*, II, Storia della Chiesa 1, Cinisello Balsamo (MI) 1959², 323-346.
- LEGRAND, H., «The Bishop is in the Church and the Church in the Bishop. Research is still required in Catholic ecclesiology», *Jurist* 66 (2006) 70-92.
- LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA, ed., «Saraceni», in *Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje* (trad. italiana: *Enciclopedia croata, edizione online*) [ultima consultazione: 26.02.2021], <<http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=54574>>.
- MACCARRONE, M., *Lo sviluppo dell'idea dell'episcopato nel II secolo e la formazione del simbolo della cattedra episcopale*, Milano 1970.
- MALY, A., «Biskupska i prezbiterijska (ili svećenička?) služba u Svetom pismu (trad. italiana: *Ministero episcopale e presbiterale (o sacerdotale?) nella Sacra Scrittura*)», *Diacovensia* 26 (2018) 235-253.
- MANIAGO, C., «Iniziazione cristiana», in L. PACOMIO – B. SEVESO, ed., *Enciclopedia di pastorale*, III. *Liturgia*, Casale Monferrato (AL) 1992, 176-183.
- MAZZILLO, G., «Popolo di Dio», in G. CALABRESE – O.F. PIAZZA – P. GOYRET, ed., *Dizionario di ecclesiologia*, Roma 2010, 1084-1097.
- MODRIĆ, A., *Interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice alla luce dell'enciclica «Ut unum sint»*, TGDC 108, Roma 2017.
- MONTAGNINI, F., «Il vescovo si affaccia sulla scena del Nuovo Testamento», in F. MONTAGNINI – AL., ed., *Il vescovo e la sua chiesa*, Quaderni teologici del Seminario di Brescia 6, Brescia 1996, 17-32.
- MONTINI, G., «“Per se vel per alios”. Note sul ministero episcopale nel Codice di diritto canonico», in E. BIANCHI – G. CANOBBIO – S. CHIOATTO – AL., ed., *Il ministero del vescovo nella vita della Chiesa: figura e figure. Scritti in onore di Paolo Magnani vescovo di Treviso nel XXV di ordinazione episcopale*, Treviso 2002, 95-125.
- MOSCHINI, V., «Saraceni», in G. TRECCANI, ed., *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti*, XXX, Roma 1949, 823-824.
- MOSCONI, M., «“Da chi sei stato cresimato?” La riserva al vescovo nella celebrazione della confermazione: la facoltà e il crisma», *QDE* 29 (2016) 156-175.

- MOSCONI, M., «Quando occorre la nomina del vescovo? Il lavoro a favore della Chiesa e la nozione di ufficio ecclesiastico», *QDE* 19 (2006) 116-140.
- MOSTAZA, A., «Confermazione», in C.M. CORRAL SALVADOR – G. GHIRLANDA – V. DE PAOLIS, ed., *Nuovo dizionario di Diritto Canonico*, Cinisello Balsamo (MI) 1993, 262-276.
- OHME, H., «Chorbischof», in H. CAMPENHAUSEN – AL., ed., *Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft*, II, Uni-Taschenbücher. Grosse Reihe. Theologie, Tübinga 1986³.
- PAPA, B.I., «Il ministero del Vescovo che presiede l'eucaristia celebrata nella Chiesa locale (Punto di vista occidentale)», *Nicolaus* 10 (1982) 263-271.
- PERLASCA, A., «Comentario al can. 1025», in REDAZIONE DI «QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE», ed., *Codice di diritto canonico commentato*, Milano 2017⁴, 851-852.
- , «I vicari generali ed episcopali», *QDE* 18 (2005) 31-54.
- PHILIPS, G., *La Chiesa e il suo mistero nel Concilio Vaticano II. Storia, testo e commento della Costituzione Lumen Gentium*, Teologia 1-2, Milano 1969.
- PIÉ-NINOT, S., *Ecclesiologia. La sacramentalità della comunità cristiana*, Biblioteca di teologia contemporanea 138, Brescia 2008.
- , *Introduzione alla ecclesiologia*, Introduzione alle discipline teologiche 7, Casale Monferrato (AL) 1994.
- PIETA, Z., ed., *Hierarchia catholica Medii Aevi*, IX, Münster 2002.
- PIETRANTONIO, P., «Comentario al can. 515», in REDAZIONE DI «QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE», ed., *Codice di diritto canonico commentato*, Milano 2017⁴, 466-468.
- PLÖCHL, W.M., *Geschichte des Kirchenrechts, I, Das Recht des ersten christlichen Jahrtausends von der Urkirche bis zum grossen Schisma*, I, Wien 1960².
- PUIG, F., «La provvista dell'ufficio episcopale come azione di governo relativa all'organizzazione istituzionale della Chiesa», *IE* 29/2 (2017) 353-380.
- PUZA, R., «Weihbischof», in J.B. METZLER, ed., *Lexikon des Mittelalters*, VIII, Stuttgart – Weimar 1999, 2104.
- RAMOS GÓMEZ PÉREZ, F.J., *Le diocesi nel codice di diritto canonico. Studio giuridico-pastorale sulla organizzazione ed i raggruppamenti delle Chiese particolari*, Roma 1997.

- REDAELLI, C., «Comentario al can. 145», in REDAZIONE DI «QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE», ed., *Codice di diritto canonico commentato*, Milano 2017⁴, 189-190.
- RHODE, U., *Norme generali II* [ultima consultazione: 15.2.2020], <<https://www.ulrichrhode.de/ngii/ngii-dispensa.pdf>>.
- RITXLER, R. – SEFRIN, P., ed., *Hierarchia catholica Medii Aevi*, V-VIII, Münster 1958-1978.
- RIVELLA, M., «Comentario al can. 132», in REDAZIONE DI «QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE», ed., *Codice di diritto canonico commentato*, Milano 2017⁴, 180.
- ROSSO, S., «Eucaristia», in L. PACOMIO – B. SEVESO, ed., *Enciclopedia di pastorale*, III. *Liturgia*, Casale Monferrato (AL) 1992, 204-206.
- RUFFINI, E., «Confermazione», in L. PACOMIO – B. SEVESO, ed., *Enciclopedia di pastorale*, III. *Liturgia*, Casale Monferrato (AL) 1992, 192-203.
- RUINI, C., «Il vescovo e la comunione nella chiesa particolare», *Monitor ecclesiasticus* 116 (1991) 227-241.
- RUMMEL, P., «Die Augsburgsburger Bischöfe, Weihbischöfe und Generalvikare vom 17. Jh. bis zum 2. Vatikanischen Konzil (1598-1963)», *JVABG* 24 (1990) 25-114.
- SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE, «Dati statistici di Giovanni Paolo II» [ultima consultazione: 07.01.2020], <http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/pontificato_gpII/pontificato_dati-statistici_it.html>.
- SARZI SARTORI, G., «Comentario al can. 368», in REDAZIONE DI «QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE», ed., *Codice di diritto canonico commentato*, Milano 2017⁴, 362-364.
- , «Comentario al can. 408», in REDAZIONE DI «QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE», ed., *Codice di diritto canonico commentato*, Milano 2017⁴, 392.
- , «I vicari del vescovo e l'esercizio della "vicarietà" nella Chiesa particolare», *QDE* 18 (2005) 6-30.
- , «La designazione del vescovo diocesano nel diritto ecclesiale», *QDE* 12 (1999) 7-34.
- , «La figura del vescovo alla luce del Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi "Apostolorum Successores"», *QDE* 23 (2010) 431-449.
- SCHILLEBEECKX, E., *Il ministero nella Chiesa. Servizio di presidenza nella comunità di Gesù Cristo*, Giornale di teologia 132, Brescia 1981.

- SCHMITZ-KALLENBERG, L., ed., *Hierarchia catholica Medii Aevi*, III, Münster 1923.
- SCHÖLLGEN, G., «L'estensione del mono-episcopato nel III secolo. L'impatto sul rapporto *episkopos/ekklesia*», *Quaderni di Studi Ecumenici* 14 (2007) 111-130.
- SCHRÖER, A., *Die Bischöfe von Münster. Biografie der Weihbischöfe und Generalvikare*, Münster 1993.
- SEMERARO, M., «Chiesa locale», in G. CALABRESE – O.F. PIAZZA – P. GOYRET, ed., *Dizionario di ecclesiologia*, Roma 2010, 145-158.
- SIDONIO APOLLINARE, *Epistolae*, PL 58, 515-517.
- SKA, J.-L., *Il libro sigillato e il libro aperto*, Biblica, Bologna 2005.
- TELLECHEA IDIGORAS, J.I., «El concilio de Trento y los obispos titulares», in J. BLÁZQUEZ – J. LÓPEZ ORTIZ, ed., *El Colegio Episcopal*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Junta de Ciencias Sagradas, Madrid 1964, 358-385.
- TERESA DI GESÙ BAMBINO, *Storia di un'anima*, Santi 1, Camerata Picena 2000.
- THE HIERARCHY OF THE CATHOLIC CHURCH, «Archdiocese of Vienne» [ultima consultazione: 18.11.2019], <<http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dv513.html>>.
- TILLARD, J.-M.R., «I diversi volti dell'episcopato», in M. FABRI DOS ANJOS, ed., *Vescovi per la salvezza del mondo*, Nuovi saggi teologici 53, Bologna 2001, 57-75.
- TKHOROVSKYY, M., *Procedura per la nomina dei vescovi. Evoluzione dal Codice del 1917 al Codice del 1983*, TGDC 67, Roma 2004.
- TONONI, R., «Il vescovo, "padre" dei presbiteri. Una discussa e problematica espressione della "Lumen Gentium"», in F. MONTAGNINI – AL., ed., *Il vescovo e la sua chiesa*, Quaderni teologici del Seminario di Brescia 6, Brescia 1996, 83-123.
- TREVISAN, G., «Comentario al can. 882», in REDAZIONE DI «QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE», ed., *Codice di diritto canonico commentato*, Milano 2017⁴, 760-761.
- TÜCHLE, H., «Die Weihbischöfe (des Bistums Konstanz)», *Helvetia Sacra* 2 (1973) 504-524.
- TUKARA, D., «Razvoj biskupske i prezbiterske službe u prvim stoljećima Crkve (trad. italiana: *Lo sviluppo del ministero episcopale e presbiterale nei primi secoli della Chiesa*)», *Diacovensia* 26 (2018) 255-275.
- TYMISTER, M., *La concelebrazione eucaristica. Storia, questioni teologiche, rito*, Bibliotheca ephemerides liturgicae. Subsidia 183, Roma 2017.
- VERMEERSCH, A. – CREUSEN, J., *Epitome iuris canonici cum commentariis*, Museum Lessianum. Section théologique, Mechliniae – Romae 1963⁸.

- VIANA, A., «Obispos titulares. Elementos de tradición canónica y regulación actual», *IusCan* 44 (2004) 515-537.
- VIELMI, G., *De episcopis quos titulares appellant elucubratio*, Venezia 1580.
- VILLAR, J.R., «Cuestiones debatidas sobre el episcopado y las Iglesias locales», *Scripta theologica* 39 (2007) 425-462.
- , «Las formas del ministerio episcopal al servicio de la misión», *IusCan* 38 (1999) 555-573.
- WERNZ, F.X. – VIDAL, P., *Ius canonicum*, Roma 1928².
- WIJLENS, M., «I vescovi e il loro rapporto con la Chiesa locale», in *La relazione fra il vescovo e la Chiesa locale. Antiche e nuove questioni in prospettiva ecumenica. Simposio internazionale, Roma, 1-3 dicembre 2005*, Quaderni di studi ecumenici 14, Venezia 2007, 299-339.
- WILLI, B., *Der Bischof als Seelsorger in historischer, systematischer und praktischer Sicht unter Berücksichtigung der deutschsprachigen Bistümer der Schweiz*, Schriften zur praktischen Theologie 5, Hamburg 2006.
- ZEILLER, G., «L'organizzazione ecclesiastica», in G. LEBRETON – G. ZEILLER, ed., *Storia della Chiesa dalle origini fino ai giorni nostri*, I. *La Chiesa primitiva*, Storia della Chiesa 1, Cinisello Balsamo (MI) 1957³, 493-510.
- , «L'organizzazione ecclesiastica nei due primi secoli», in G. LEBRETON – G. ZEILLER, ed., *Storia della Chiesa dalle origini fino ai giorni nostri*, I. *La Chiesa primitiva*, Storia della Chiesa 1, Cinisello Balsamo (MI) 1957³, 473-489.
- ZIZIOULAS, I., *L'uno e i molti. Saggi su Dio, la Chiesa e il mondo di oggi*, Roma 2018.

INDICE DEGLI AUTORI

- Agostino: 194
Alberigo: 39-40, 45, 49-52
Alvarez: 152
Andreucci: 52
Aymans: 93, 121
Benedetto XVI: 15, 162, 165, 167-168, 172
Bergoglio: 168, 190-191
Beumer: 44
Beyer: 14, 17, 20-21
Bier: 74, 82, 85, 90, 96, 98-100, 130, 140-141
Bini: 50
Brandt: 37, 39-40
Brodkorb: 29-30, 37-39, 41-43
Brugnotto: 132-133, 152
Bucci: 25-29, 32-33
Bultmann: 16-17
Calvi: 141-142, 152, 198-199
Cancik: 33
Canobbio: 122
Carli: 33
Carranza: 40
Cassese: 42
Cattaneo: 112-113, 117, 123-124
Chenau: 118
Chiappetta: 94, 100-101, 103, 113-114, 117, 122-123, 130, 140, 142, 145, 151-154, 157, 185
Clavadetscher: 37
Coccopalmerio: 5, 106, 137, 142, 149
Coenen: 13
Comblin: 15-18, 21-23
Coriden: 193
Coronata: 59
Creusen: 60
D'Ambrosio: 186
D'Auria: 152-153, 156-157, 185
Dalton: 33-34
De Paolis: 118, 121-122, 124-125, 152-153, 156-157, 185
De Urbina: 24
De Vitoria: 40, 50
Delgado del Río: 7, 95
Di Berardino: 25-26, 28-29
Duchesne: 33
Egaña: 193
Eichmann: 61
Elisio: 50
Eubel: 38
Falsini: 133
Fantappiè: 15-17, 19-20, 23, 59, 72-73
Fares: 13, 186-188, 192, 195
Favale: 196-197
Fitzmyer: 18-19
Francesco: 111, 162-163, 165, 172, 184, 186-190, 192-195, 200
Franchetto: 124, 132-133
Frausini: 195
Friedrich: 109
Ganzer: 39, 42-44, 49
Garofalo: 15, 17, 19

- Gauchat: 37, 49
 Gelmt: 37
 Ghirlanda: 103, 112-116, 122-124, 133-134, 140, 152, 179-180, 196-197
 Gillmann: 25-26, 29
 Giovanni Paolo II: 103-104, 122, 148, 162-164, 166-168
 Gottlob: 26, 28-30
 Goyret: 20, 149
 Graulich: 47, 119, 121, 125
 Grigis: 138-139
 Guglielmoni: 132
 Hengst: 37
 Hernández Herrero: 7, 30, 35, 37, 60-62, 67-68, 70-72, 77
 Hervada: 115-116, 119
 Hinschius: 62
 Holböck: 60
 Houssiau: 127-128
 Ignazio d'Antiochia: 21, 126, 129
 Jedin: 14, 21-22, 39, 41-42, 45-47
 Joannou: 29-30
 Kirsten: 25-26
 Kredel: 17-18
 Kundert: 37
 Lanne: 22-25
 Latourelle: 59, 64-65
 Lebreton: 14-15, 18
 Legrand: 120-121, 124
 Leone XIII: 60
 Maccarrone: 21-22
 Maly: 17, 19
 Maniago: 132
 Mansi: 212
 Mazzillo: 115
 Modrić: 116, 120, 122, 125, 136, 180
 Montagnini: 13, 18, 19
 Montini: 135
 Mörsdorf: 61
 Moschini: 34
 Mosconi: 132, 134-135, 152-153, 155
 Mostaza: 133-134
 Ohme: 29
 Paolo: 7, 102, 104, 109, 122, 148, 158, 162-164, 166-168, 223
 Paolo VI: 7, 94, 102, 148, 163
 Papa: 129, 131
 Perlasca: 6, 136, 140-142, 148
 Philips: 14-16
 Pié-Ninot: 115-116, 124, 127
 Pieta: 53
 Pietrantonio: 134
 Pio XII: 64
 Plöchl: 25-26
 Puig: 91, 111, 125, 138, 151, 156
 Puza: 37
 Redaelli: 152-153, 155
 Rhode: 151-153, 155, 157
 Ricciullo: 51
 Ritty: 193
 Ritxler: 49, 52-53
 Rivella: 143
 Rosso: 126-127
 Ruffini: 133, 135
 Ruini: 116-117, 197
 Rummel: 37
 Sarzi Sartori: 92, 96-97, 104, 123, 140-141, 189
 Schillebeeckx: 15
 Schmitz-Kallenberg: 41
 Schneider: 33
 Schöllgen: 22
 Schröer: 37
 Sefrin: 49, 52-53
 Semeraro: 113, 117
 Sidonio Apollinare: 32-33
 Ska: 17
 Tellechea Idigoras: 40-41, 46-49
 Teresa di Gesù Bambino: 57
 Teresa di Lisieux: 57, 106
 Tillard: 18, 35, 37, 126
 Tkhorovskyy: 61-62, 76, 78, 181
 Tononi: 195
 Trevisan: 134
 Tüchle: 37

Tukara: 14
Tymister: 26
Vermeersch: 60
Viana: 35, 37, 43, 112
Vidal: 62
Vielmi: 51
Villar: 118, 123

Wernz: 62
Wijlens: 5, 111, 137, 139, 150
Willi: 14, 21-22, 29-30, 32, 34-36,
189
Zeiller: 17, 22-23, 26, 29, 195
Zizioulas: 147-148, 195

INDICE GENERALE

INTRODUZIONE.....	5
CAPITOLO I: <i>L'origine e lo sviluppo della figura del vescovo ausiliare fino al Codice pio-benedettino</i>	
1. La prassi ministeriale nella Chiesa primitiva.....	13
1.1 Gli apostoli	14
1.2 I collegi dei presbiteri	16
1.3 La comparsa del vescovo.....	20
2. Genesi della figura del vescovo ausiliare.....	22
2.1 L'ufficio dei corepiscopi.....	25
2.2 Comparsa del vescovo ausiliare.....	32
3. Sviluppo della figura del vescovo ausiliare fino alla codificazione.....	36
3.1 Prima del Concilio di Trento	37
3.2 Il Concilio di Trento	41
3.3 Dopo il Concilio di Trento.....	49
4. Conclusione	53
CAPITOLO II: <i>La figura del vescovo ausiliare nella normativa della Chiesa</i>	
1. La figura del vescovo ausiliare nel codice pio-benedettino.....	58
1.1 La figura del vescovo ausiliare	59
1.2 Nomina del vescovo ausiliare.....	61
1.3 Diritti e doveri dell'ausiliare.....	62
2. Il vescovo ausiliare nella dottrina del Concilio Vaticano II.....	64
2.1 Le ragioni per la nomina.....	66
2.2 Il vescovo ausiliare come vicario generale	68
2.3 Potestà dell'ausiliare nella sede vacante	70
3. La figura del vescovo ausiliare nella normativa vigente.....	72
3.1 La preparazione dei rispettivi canoni.....	72
3.1.1 Il can. 403	73
3.1.2 Il can. 404	79

3.1.3 Il can. 405	81
3.1.4 Il can. 406	82
3.1.5 Il can. 407	85
3.1.6 Il can. 408	87
3.1.7 Il can. 409	88
3.1.8 Il can. 410	90
3.1.9 Il can. 411	90
3.2 L'interpretazione dei rispettivi canoni.....	91
3.2.1 Nomina del vescovo ausiliare.....	91
3.2.2 Obblighi e diritti del vescovo ausiliare.....	99
3.3 Analisi dei documenti postcodiciali.....	102
4. Conclusione	106

CAPITOLO III: *Analisi retrospettiva dell'utilità della figura*

<i>del vescovo ausiliare.....</i>	<i>109</i>
1. Il legame giuridico-teologico tra l'ausiliare e il <i>portio populi Dei</i>	111
1.1 Il pastore della diocesi titolare	112
1.2 L'ausiliare e il popolo del vescovo diocesano	126
1.2.1 La celebrazione dell'Eucaristia	126
1.2.2 La celebrazione del sacramento della cresima.....	132
2. Il vescovo ausiliare come vicario del vescovo diocesano.....	136
2.1 L'assistente del vescovo diocesano	137
2.2 L'ufficio del vicario generale ed episcopale.....	140
2.3 Il contributo del carattere vescovile alla natura di un vicario.....	142
3. La problematica dell'ufficio del vescovo ausiliare.....	150
4. Conclusione	157

CAPITOLO IV: *L'utilità della figura oggi e la visione per il futuro.....*

1. La presenza dei vescovi ausiliari nella Chiesa di oggi.....	162
1.1 Il numero dei vescovi tra il 1979 e il 2019	163
1.1.1 L'andamento del numero dei vescovi nel mondo negli ultimi tre pontificati.....	163
1.1.2 L'andamento della percentuale dei cattolici per vescovo.....	166
1.2 Il numero dei vescovi ausiliari.....	169
1.2.1 L'andamento dei vescovi ausiliari tra il 1979 e il 2019.....	170
1.2.2 Incidenza percentuale dei vescovi ausiliari sul totale dei vescovi	173
1.2.3 Il rapporto tra vescovi ausiliari e vescovi diocesani.....	175
2. La riflessione sul contesto odierno	178
2.1 Le necessità pastorali odierne.....	179
2.2 I rischi odierni della figura del vescovo ausiliare	186

2.2.1 Il rischio della burocrazia	187
2.2.2 Il rischio dell'onore	189
2.2.3 Il rischio del «noviziato vescovile»	191
3. Saggi collaboratori dell'ordine episcopale.....	195
4. Conclusione	200
CONCLUSIONI GENERALI.....	203
SIGLE E ABBREVIAZIONI.....	211
BIBLIOGRAFIA	214
INDICE DEGLI AUTORI	229
INDICE GENERALE	233

TESI GREGORIANA

Dal 1995, la collana «Tesi Gregoriana» mette a disposizione del pubblico alcune delle migliori tesi elaborate alla Pontificia Università Gregoriana. La composizione per la stampa è realizzata dagli stessi autori, secondo le norme tipografiche definite e controllate dall'Università.

Volumi pubblicati [Serie: Diritto Canonico]

60. UGGÉ, Bassiano, *La fase preliminare/abbreviata del processo di nullità del matrimonio in secondo grado di giudizio a norma del can. 1682 §2*, 2002, pp. 368.
61. SAJE, Andrej, *La forma straordinaria e il ministro della celebrazione del matrimonio secondo il Codice latino e orientale*, 2003, pp. 276.
62. COLOMBO, Giovanna Maria, «*Sapiens aequitas*». *L'equità nella riflessione canonistica tra i due codici*, 2003, pp. 452.
63. SEQUEIRA, Domingos, *Os presbíteros diocesanos e o seu envolvimento na política: proibição e exceção. Estudo histórico-canônico-teológico*, 2004, pp. 384.
64. GAVIN, Fintan, *Pastoral Care in Marriage Preparation (Can. 1063). History, Analysis of the Norm, and Its Implementation by Some Particular Churches*, 2004, pp. 240.
65. BESSON, Éric, *La dimension juridique des sacrements*, 2004, pp. 386.
66. WALKER VICUÑA, Francisco, *La facultad para confesar*, 2004, pp. 270.
67. TKHOROVSKYY, Mykhaylo, *Procedura per la nomina dei Vescovi. Evoluzione dal CIC 1917 al CIC 1983*, 2004, pp. 276.
68. MANTARAS RUIZ-BERDEJO, Federico, *Discernimiento vocacional y derecho a la intimidad en el candidato al presbiterado diocesano*, 2004, pp. 492.
69. DOTTI, Federica, *Diritti della difesa e contraddittorio: garanzia di un giusto processo? Spunti per una riflessione comparata del processo canonico e statale*, 2005, pp. 290.
70. DE BERTOLIS, Ottavio, *Origine ed esercizio della potestà ecclesiastica di governo in San Tommaso*, 2005, pp. 214.
71. DE OLIVEIRA, Mário Rui, *O direito a viver do Evangelho. Estudo jurídico-teológico sobre a Sustentação do Clero*, 2006, pp. 368.

72. CIERKOWSKI, Stanisław, *L'impedimento di parentela legale. Analisi storico-giuridica del diritto canonico e del diritto statale polacco*, 2006, pp. 584.
73. VANZI, Alberto, *L'incapacità educativa dei coniugi verso la prole come incapacità ad assumere gli oneri essenziali del matrimonio (can. 1095, 3°)*, 2006, pp. 344.
74. GIRAUDO, Alessandro, *L'impedimento di età nel matrimonio canonico (can. 1083). Evoluzione storica e analisi delle problematiche attuali della dottrina e della prassi*, 2007, pp. 470.
75. SOSNOWSKI, Andrzej, C.R., *L'impedimento matrimoniale del voto perpetuo di castità (can. 1088 C.I.C.). Evoluzione storica e legislazione vigente*, 2007, pp. 336.
76. DELLAVITE, Giulio, «*Munus pascendi*»: autorità e autorevolezza. *Leadership e tutela dei diritti dei fedeli nel procedimento di preparazione di un atto amministrativo*, 2007, pp. 388.
77. ANAYA TORRES, Juan Miguel, *La expulsión de los religiosos. Un recorrido histórico que muestra el interés pastoral de la Iglesia*, 2007, pp. 550.
78. MAZZOTTI, Stefano, *La libertà dei fedeli laici nelle realtà temporali (c. 227 C.I.C.)*, 2007, pp. 336.
79. PILAT, Zbigniew, *Rilevanza giuridica delle interpellazioni e delle cauzioni nello scioglimento del matrimonio*, 2007, pp. 302.
80. SMITH, Gregory N., *The Canonical Visitation of Parishes. History, Law and Contemporary Concerns*, 2008, pp. 366.
81. GORBATYKH, Vitaliy, *L'impedimento della parentela spirituale nella Chiesa Latina e nelle Chiese Orientali. Studio storico-canonico*, 2008, pp. 352.
82. HUBERT, Patrick, «*De praesumptionibus iurisprudentialibus*». *Zur Entwicklung ständiger richterlicher Vermutungen in der neueren Rota-Rechtsprechung und deren Anwendung an untergeordneten Gerichten*, 2009, pp. 320.
83. HALLEIN, Philippe, *Le défenseur du lien dans les causes de nullité de mariage. Étude synoptique entre le code et l'Instruction «Dignitas connubii», fondée sur les travaux des commissions préparatoires de l'Instruction*, 2009, pp. 728.
84. CEREZUELA GARCÍA, Carlos A., *El contenido esencial del bonum proles. Estudio histórico-jurídico de Doctrina y Jurisprudencia*, 2009, pp. 364.
85. PETIT, Emmanuel, *Consentement matrimonial et fiction du droit. Étude sur l'efficacité juridique du consentement après l'introduction de la fiction en droit canonique*, 2010, pp. 410.
86. GRIGORITA, Georgică, *L'autonomie ecclésiastique selon la législation canonique actuelle de l'Eglise orthodoxe et de l'Eglise catholique. Étude canonique comparative*, 2011, pp. 612.
87. SCOPONI, Paolo, *I divieti matrimoniali in casi singoli*, 2011, pp. 346.
88. IVANDIC, Petar, *Die verbindlich vorgeschriebenen Konsultationsorgane des Diözesanbischofs im universalen Recht der lateinischen Kirche und deren Verwirklichung in den Partikularnormen der Diözese Eisenstadt. Eine kanonistische Studie unter besonderer Berücksichtigung der diözesanen Gesetzgebung*, 2011, pp. 272.

89. POCAŁUJKO, Tomasz Paweł, *La prevenzione della nullità del matrimonio nella preparazione e nell'ammissione alle nozze con una considerazione del contributo dei tribunali ecclesiastici*, 2011, pp. 362.
90. SARTOR, Roberto, *Le convenzioni tra il Vescovo diocesano e il Superiore di un Istituto missionario a norma del can. 790 §1, 2° del CIC. Prassi della Congregazione dei Missionari Oblati di Maria Immacolata*, 2011, pp. 382.
91. FRANCHETTO, Fabio, «Error in persona» (can. 1097 §1). *Il dibattito sul concetto di persona nella trattazione dell'error facti. Analisi della dottrina e della giurisprudenza*, 2011, pp. 514.
92. MEZZOGORI, Ciro, *Vocazione sacerdotale e incardinazione nei movimenti ecclesiali. Una questione aperta*, 2012, pp. 520.
93. DANTO, Ludovic, *Le pouvoir des évêques en matière de dispense matrimoniale. Etude historico-canonique du Concile de Trente au Code de Droit Canonique de 1983*, 2012, pp. 336.
94. ALEXANDRE, Hélder Miranda, *A figura do penitenciário no desenvolvimento histórico-canônico do sacramento da penitência*, 2013, pp. 324.
95. NORD, Aaron Paul, *Sede Vacante Diocesan Administration*, 2014, pp. 396.
96. MILLOT, Guillaume, *La négligence dans l'exercice des charges. Approche en droit canonique pénal*, 2014, pp. 330.
97. HANSEN, Fredrik, *The Unity and Threefold Expression of the Potestas Regiminis of the Diocesan Bishop – Cann. 381 §1 And 391*, 2014, pp. 238.
98. ALBANESE, Emanuele, *Pornografia e consenso matrimoniale. La fruizione di pornografia oggi e il suo influsso sul consenso matrimoniale canonico*, 2014, pp. 270.
99. AROH, Prudentius Emeka, *Priestly Celibacy: A Gift and a Commitment (can. 277 §1). Adaptation to Igbo culture*, Nigeria, 2014, pp. 413.
100. DOHNALIK, Jan, *Il precetto pasquale. La normativa sulla Comunione e la confessione annuale (cann. 920 e 989) alla luce della tradizione canonica*, 2015, pp. 478.
101. RZECZEWSKA, Jolanta, *Les charismes dans l'Eglise et leur institutionnalisation canonique*, 2016, pp. 520.
102. SANGIANI, Fausto, *Comunità di famiglie: nuovo orizzonte dell'associazionismo nella Chiesa*, 2016, pp. 434.
103. INTERLANDI, R., *Potestà sacramentale e potestà di governo nel primo millennio. Esercizio di esse e loro distinzione*, 2016, pp. 728.
104. LOHSE, Edward, *Restricting the Right of the Faithful to Enter a Church for Divine Worship: Law and Jurisprudence*, 2016, pp. 442.
105. DOKTORCZYK, Stephen S., *Persistent Disobedience to Church Authority: History, Analysis and Application of Canon 1371, 2°*, 2016, pp. 336.
106. OPONDO, Jacinta Auma, *Temporary profession and exclusion from subsequent profession (cann. 655; 689). Theological-Juridical Study*, 2016, pp. 448.

107. GILLESPIE, Kevin G., *Ecclesiastical Office and the Participation of the Lay Faithful in the Exercise of Sacred Power. Towards a theological and canonical understanding of the mutual orientation in the sign of Christ*, 2017, pp. 494.
108. MODRIĆ, Alan, *Interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del romano pontefice alla luce dell'enciclica Ut unum sint*, 2017, pp. 384.
109. PAGLIALUNGA, Sara, *Il sanzionamento del sacerdote concubinario. Una norma a difesa dell'obbligo alla continenza (can. 1395 § 1)*, 2017, pp. 206.
110. SPEDICATO, Emanuele, *Le cause di canonizzazione alla luce del diritto processuale. Analisi testuale e contestuale del can. 1403*, 2017, pp. 316.
111. BERTOMEU FARNÓS, Jordi, *La participación de los laicos en el ejercicio de la cura pastoral parroquial: ¿expresión de una nueva ministerialidad en la Iglesia? Estudio exegético del can. 517 §2 CIC*, 2017, pp. 400.
112. GOŁĘBIOWSKI, Robert, *Il curatore processuale nelle cause di nullità matrimoniali secondo la giurisprudenza rotale: funzione e costituzione*, 2018, pp. 302.
113. MASSIGNANI, Enrico, *L'istituto della convalidazione automatica: un confronto tra l'ordinamento canonico e quello statuale (in particolare italiano), con speciale riguardo alla convalida del matrimonio*, 2019, pp. 416.
114. DE CANDOLLE, Côme, *Paternité et autorité dans la vie religieuse. À la lumière des canons 618 et 619 CIC 1983*, 2019, pp. 477.
115. CHEULA, Stefano, *L'ufficio del parroco secondo il dettato del canone 522. Per un'analisi della nota della stabilità nell'ufficio e del suo fondamento ecclesiologico*, 2020, pp. 342.
116. GALLO, Piero, *Rapporti tra diritto canonico, diritto vaticano e Curia Romana. Le recenti riforme adottate dalla Santa Sede in materia penale ed economico-finanziaria*, 2020, pp. 258.
117. HANICOTTE, Vincent, *Confier une paroisse à une collectivité associative? Enjeux et conditions d'une application analogique du can. 520*, 2020, pp. 516.
118. POLAND, John D., *Guidelines Produced in Response to the Cdf's Circular Letter of 3 May 2011 Complementary to Art. 6 §§1-2 of the 2010 Normae De Gravioribus Delictis. A Canonical Analysis in Light of the Work of the CDF*, 2021, pp. 479.
119. FERMANEL, Frédéric, *La synodalité épiscopale dans la province ecclésiastique latine. Sa physionomie dans l'ordonnancement canonique actuel, particulièrement en France*, 2021, pp. 522.
120. IRACI, Filadelfio Alberto, *Diritto canonico e teologia morale. Evoluzione storica e prospettiva interdisciplinare in relazione con la quaestio fori*, 2021, pp. 487.
121. DOGAN, Ilija, *Utilità del vescovo ausiliare per le reali necessità pastorali. Ricerca teologico-giuridico-pratica*, 2021, pp. 235.